



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1196

Norme per l'educazione alla cittadinanza economica

19/03/2018 - 02:29

1.3.2.1.15. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 244 (pom.) del 19/04/2016.	106
1.3.2.1.16. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 267 (pom.) del 19/04/2016.	107
1.3.2.1.17. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 278 (pom.) del 17/05/2016.	140
1.3.2.1.18. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 279 (pom.) del 18/05/2016.	154
1.3.2.1.19. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 280 (pom.) del 24/05/2016.	161
1.3.2.1.20. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 315 (pom.) del 09/11/2016.	185
1.3.2.1.21. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 316 (pom.) del 15/11/2016.	215
1.3.2.1.22. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 319 (pom.) del 23/11/2016.	222
1.4. Trattazione in consultiva.	239
1.4.1. Sedute.	240
1.4.2. Resoconti sommari.	242
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio).	243
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 675 (pom.) dell'11/01/2017.	244
1.4.2.1.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 680 (pom.) del 24/01/2017.	250
1.4.2.1.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 723 (ant.) del 05/04/2017.	259
1.4.2.1.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 757 (ant.) del 15/06/2017.	263
1.4.2.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro).	268
1.4.2.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 350 (ant.) del 21/04/2016.	269
1.4.2.2.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 365 (pom.) del 19/05/2016.	275

1. DDL S. 1196 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1196
XVII Legislatura

Norme per l'educazione alla cittadinanza economica

Iter

23 novembre 2016: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1196 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Mauro Maria Marino](#) (PD)

Cofirmatari

[Bruno Astorre](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Fabrizio Bocchino](#) ([Misto, Italia Lavori in Corso](#)) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Daniele Gaetano Borioli](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Claudio Broglia](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Enrico Buemi](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Massimo Caleo](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Valeria Cardinali](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Felice Casson](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Paolo Corsini](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Mauro Del Barba](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Nicoletta Favero](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Elena Ferrara](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Marco Filippi](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Federico Fornaro](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Francesco Giacobbe](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Nadia Ginetti](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Miguel Gotor](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Maria Cecilia Guerra](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Paolo Guerrieri Paleotti](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Pietro Ichino](#) (SCpI) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Patrizia Manassero](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Andrea Marcucci](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Donella Mattesini](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Claudio Micheloni](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Franco Mirabelli](#) (PD) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)

[Mario Morgoni](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)
[Claudio Moscardelli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)
[Pamela Giacomina Giovanna Orru'](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)
[Venera Padua](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)
[Giorgio Pagliari](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)
[Annamaria Parente](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)
[Stefania Pezzopane](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)
[Francesca Puglisi](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)
[Raffaele Ranucci](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)
[Lucrezia Ricchiuti](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)
[Gianluca Rossi](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)
[Salvatore Tomaselli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)
[Renato Guerino Turano](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)
[Magda Angela Zanoni](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)
[Sergio Zavoli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 10 ottobre 2014)
[Hans Berger](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Maria Teresa Bertuzzi](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Laura Bianconi](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Laura Bignami](#) ([Misto, Movimento X](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Paolo Bonaiuti](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Vincenzo Cuomo](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Aldo Di Biagio](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Laura Easiolo](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Vittorio Fravezzi](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Maurizio Gasparri](#) ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Manuela Granaiola](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Albert Laniece](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Bruno Mancuso](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Alessandro Maran](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Marino Germano Mastrangeli](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Maria Paola Merloni](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Francesco Molinari](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Carlo Pegorer](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Lucio Romano](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Salvatore Sciascia](#) ([FI-PdL XVII](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Gianluca Susta](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Giuseppe Vacciano](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)
[Karl Zeller](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 21 luglio 2015)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **5 dicembre 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 152 del 12 dicembre 2013.

Classificazione TESEO

TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI , MATERIE DI INSEGNAMENTO , SCIENZE ECONOMICHE

Articoli

INFORMAZIONE (Artt.2, 3), PROGRAMMI E CORSI SCOLASTICI (Art.2), COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI (Art.1), ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E DI UTENTI (Art.1), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.1-3), CORSI

DI AGGIORNAMENTO (Art.2), INSEGNANTI (Art.2), ISTRUZIONE PER ADULTI (Art.3),
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Francesca Puglisi \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 23 settembre 2015) .

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede referente il 24 giugno 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 268 del 24 giugno 2014.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1196

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1196

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **Mauro MARINO**, **MARCUCCI**, **ASTORRE**, **BOCCHINO**, **BORIOLI**, **BROGLIA**, **BUEMI**, **CALEO**, **CARDINALI**, **CASSON**, **CORSINI**, **CUCCA**, **DEL BARBA**, **FAVERO**, **Elena FERRARA**, **Marco FILIPPI**, **FORNARO**, **GIACOBBE**, **GINETTI**, **GOTOR**, **GUERRA**, **GUERRIERI PALEOTTI**, **ICHINO**, **MANASSERO**, **MATTESINI**, **MICHELONI**, **MIRABELLI**, **MORGONI**, **MOSCARDELLI**, **ORRÙ**, **PADUA**, **PAGLIARI**, **PARENTE**, **PEZZOPANE**, **PUGLISI**, **RANUCCI**, **RICCHIUTI**, **Gianluca ROSSI**, **TOMASELLI**, **TURANO**, **ZANONI**, **ZAVOLI**, **BERGER**, **BERTUZZI**, **BIANCONI**, **BIGNAMI**, **BONAIUTI**, **CUOMO**, **DI BIAGIO**, **FASIOLO**, **FRAVEZZI**, **GASPARRI**, **GRANAIOLO**, **LANIECE**, **MANCUSO**, **MARAN**, **MASTRANGELI**, **MERLONI**, **MOLINARI**, **PEGORER**, **ROMANO**, **SCIASCIA**, **SUSTA**, **VACCIANO** e **ZELLER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2013

Norme per l'educazione alla cittadinanza economica

Onorevoli Senatori. -- Da alcuni anni ormai la *financial education* è considerata nel mondo un'attività educativa strategica e meritevole di ampi e considerevoli investimenti da parte di governi e soggetti privati. Tutti i programmi di *financial education* nel mondo hanno tentato di attivare un «processo attraverso il quale i consumatori/investitori finanziari possano migliorare la propria comprensione di prodotti e nozioni finanziarie e, attraverso l'informazione, l'istruzione e un supporto oggettivo, sviluppare le capacità e la fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare scelte informate, comprendere a chi chiedere supporto e mettere in atto altre azioni efficaci per migliorare il loro benessere finanziario». Hanno, cioè, avviato, con modelli più o meno efficienti, un processo che metta le persone, che devono compiere una scelta in campo economico e finanziario, nella condizione di compierla consapevolmente.

Parte I -- *Premessa*

L'educazione finanziaria viene considerata ormai uno strumento di sviluppo di conoscenze, capacità, attitudini e competenze che consentano di esercitare il proprio autonomo giudizio e compiere una scelta che nasce sì da una selezione di un nutrito gruppo di informazioni possedute e ricercate, ma è strettamente legata alle competenze maturate e alla capacità di applicare le conoscenze acquisite.

L'esperienza sia internazionale sia italiana ci suggerisce che parlare di educazione finanziaria ed economica è limitativo poiché, se ci si pone come obiettivo di ottenere, nel lungo periodo, un miglioramento della *financial capability* del Sistema-Paese, ciò è possibile solo se si considera l'educazione in età scolastica un passaggio obbligato e se si stabilizza l'apprendimento nel tempo, resistendo alla tentazione di realizzare interventi che si muovano esclusivamente da esigenze contingenti dei consumatori. Le esigenze e le necessità dei consumatori, legate al ciclo di vita delle persone, non sono sufficienti a ispirare un intervento realmente capace di creare una cittadinanza economica diffusa, che consenta ai consumatori di adeguarsi con sicurezza e consapevolezza alle mutazioni profonde della società, attraversata dalle tensioni omologanti e allo stesso tempo individualizzanti connesse alla globalizzazione. Tali tensioni inevitabilmente modificano le interazioni

dei cittadini nella vita economica e sociale della propria comunità e complicano il processo di comprensione del mondo, che sembra essere caratterizzato da un'incertezza sistemica, che rende sempre più confuso l'orizzonte valoriale delle persone.

Appare più corretto, dunque, ragionare dello sviluppo di un progetto di educazione alla cittadinanza economica, intendendo per essa un insieme di capacità e competenze che permettano al cittadino di divenire agente consapevole nell'arco della propria vita economica e sociale.

L'educazione alla cittadinanza economica attiene non solo a quelle nozioni economico-finanziarie come la comprensione del concetto di moneta, denaro e prezzi e della differenza tra economia reale e finanziaria, l'utilizzo consapevole del denaro, la conoscenza del consumo presente e consumo futuro, la capacità di gestire un *budget* correttamente, la prevenzione dell'indebitamento, ma comprende anche tutto ciò che permetta una corretta gestione della propria vita e del proprio futuro all'interno della società, in relazione al ruolo assunto dall'economia nell'agire sociale. In particolar modo, si fa riferimento: all'educazione assicurativa, alla legalità, alla previdenza, al lavoro, al risparmio.

In altri termini, un cittadino diventa agente economico rispettoso delle regole del vivere civile attraverso lo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche e gli permettono di contribuire non solo al benessere economico individuale, ma anche a quello sociale.

Parte II -- *Educazione economica e finanziaria nel mondo: nuove esperienze e conferme internazionali*

La recente crisi finanziaria ha drammaticamente mostrato che i consumatori necessitano di maggiori conoscenze in materia di prodotti bancari, finanziari, assicurativi, previdenziali; la complessità dei mercati finanziari, delle scelte che i cittadini devono fronteggiare e del rischio a esse connesso è aumentata rapidamente, molto più rapidamente di quanto siano aumentate le conoscenze e competenze dei cittadini stessi. Tali competenze sono oggi sempre più indispensabili, al fine di compiere scelte consapevoli, con un'appropriata conoscenza dei rischi insiti in ogni decisione.

Inoltre, è stato evidenziato come l'inappropriata gestione individuale del debito possa portare gravi conseguenze non solo per i singoli cittadini, ma anche per l'economia pubblica. Tali considerazioni, unite al sempre maggiore trasferimento di rischi e responsabilità a carico dei consumatori di prodotti finanziari e alla complessità di un mercato finanziario con numerose offerte di prodotti e servizi, spingono verso l'attuale e generale interesse rivolto all'educazione finanziaria.

Molti Paesi stanno sviluppando strategie nazionali e programmi per incrementare il livello di conoscenza in materia da parte dei propri cittadini e tutte le principali istituzioni sovranazionali si stanno occupando del tema, indicando linee guida e modelli di sviluppo.

La Commissione europea ha rivisto recentemente le sue iniziative di intervento in questo ambito e ha realizzato il documento *Review of the initiatives of the European Commission in the area of financial education*. La politica dell'Unione europea nell'area dell'educazione finanziaria è stata stabilita con la *Communication on Financial Education* (comunicazione della Commissione COM/2007/808 final) del dicembre 2007. Questo documento spiega il ruolo dell'educazione finanziaria nella politica del mercato interno e i suoi benefici per gli individui, la società e l'economia nel suo complesso. Inoltre, elenca otto principi per una diffusione di successo dei programmi di educazione finanziaria e annuncia il lancio di quattro iniziative pratiche: una rete di professionisti, un *database* europeo di programmi e iniziative, lo sviluppo di strumenti *on line* per i docenti all'interno del programma per l'educazione dei consumatori *on line* «Dolceta» e la sponsorizzazione di iniziative degli Stati membri.

Sia il Consiglio dell'Unione europea sia il Parlamento europeo hanno prestato attenzione all'educazione finanziaria spingendo gli Stati membri ad aumentare gli sforzi nell'implementare quanto presente nella comunicazione del 2007, e in particolare nello stabilire:

- una piattaforma nazionale per la cooperazione di tutti gli *stakeholder*;
- l'inclusione delle tematiche nei *curricula* scolastici;
- il bisogno di adeguare gli schemi di educazione finanziaria a *target* differenti.

Nonostante questo forte impulso, i progressi dal 2007 a oggi non sono stati così evidenti e molti Stati

membri non hanno ancora risposto in modo adeguato alla necessità dei consumatori di raggiungere un livello di educazione finanziaria sufficiente per comprendere i servizi e i prodotti finanziari e per compiere scelte informate. In particolare, solo un limitato numero di Stati ha sviluppato al momento una strategia nazionale che definisca in modo chiaro i ruoli e le competenze, assicuri il coinvolgimento attivo di tutti gli attori, identifichi e assegni priorità ai bisogni dei diversi gruppi sociali e sfrutti in modo efficace le risorse disponibili. Inoltre, l'educazione finanziaria è stata resa parte integrante dei *curricula* in pochi Stati membri.

Volendo tracciare un quadro europeo delle iniziative sovranazionali messe in campo, una delle più importanti in questi ultimi anni è stata la creazione, nel 2008, dell'*Expert Group on Financial Education* (EGFE). Si tratta di un gruppo costituito da un massimo di 25 membri e caratterizzato da una varietà di *stakeholder* provenienti da diversi settori. Il gruppo è stato istituito con l'obiettivo di creare uno scambio di informazioni in relazione alle tematiche trattate nella citata comunicazione della Commissione europea del 2007. L'EGFE ha reso possibile il trasferimento di informazioni e di *best practice* tra i membri e ha messo in comune le competenze di alfabetizzazione finanziaria sviluppate nei diversi contesti. Ha giocato un ruolo positivo nel promuovere lo sviluppo della conoscenza e delle competenze dei suoi membri, informandoli dei diversi approcci e metodi per fornire educazione finanziaria. Ha, inoltre, migliorato lo scambio di informazioni tra la Commissione e i membri su specifiche questioni nazionali. Dall'altro lato, i membri hanno beneficiato del regolare aggiornamento sulle politiche della Commissione e sulle iniziative di interesse per le loro attività a livello nazionale. Fino al 2011 sono stati organizzati cinque incontri della durata di un giorno, in cui sono stati discussi diversi temi: l'impatto di un basso livello di alfabetizzazione finanziaria sulla crisi, l'inserimento dell'educazione finanziaria nei *curricula* scolastici, l'utilizzo di tecniche di *social marketing* per promuovere l'alfabetizzazione, strategie per i Paesi a basso reddito, l'importanza della pianificazione della pensione. Durante gli incontri sono emerse proposte per le iniziative future da parte della Commissione per aumentare la consapevolezza del bisogno di alfabetizzazione finanziaria e per favorire una migliore educazione in questo ambito:

- continuare a invitare gli Stati membri a sviluppare strategie nazionali basate su *partnership* pubblico-private, che includano l'educazione finanziaria nei *curricula* scolastici e che conducano indagini sull'alfabetizzazione finanziaria;
- creare e pubblicare una tabella comparativa per monitorare i progressi dei vari Paesi a riguardo;
- rafforzare la cooperazione tra la Commissione e le istituzioni nazionali per promuovere l'importanza dell'educazione finanziaria verso i governi, per sfruttare le potenziali sinergie e per evitare ripetizioni del lavoro;
- lanciare indagini europee per monitorare il livello di educazione finanziaria e realizzare studi con l'obiettivo di mappare i programmi di educazione finanziaria attuati all'interno degli Stati membri e i comportamenti finanziari di diversi gruppi *target*;
- organizzare una Giornata europea (e/o l'Anno europeo) sull'educazione finanziaria con l'obiettivo di far emergere la consapevolezza del bisogno di educazione finanziaria;
- promuovere una conferenza annuale sull'educazione finanziaria;
- creare un sistema di riconoscimento pubblico (ad esempio, premi) per le *best practices* nell'educazione finanziaria;
- introdurre una patente europea per i servizi finanziari come certificato delle competenze e alfabetizzazione finanziarie acquisite;
- promuovere incontri periodici tra le amministrazioni pubbliche nazionali per affrontare i programmi presenti e le agende delle politiche a un livello nazionale;
- esplorare la possibilità di rendere i finanziamenti dell'Unione europea disponibili per le iniziative di educazione finanziaria a livello nazionale.

La seconda azione prevista dalla Comunicazione è stata la creazione nel 2009 dello *European database for financial education* (EDFE), all'interno del quale sono state inserite le informazioni sui

programmi di educazione finanziaria esistenti, emerse da un'indagine dell'Unione europea nel 2007. Questo *database* costituisce una sorta di libreria elettronica sui progetti di educazione finanziaria, categorizzati in base a criteri geografici, contenuti, *target*, metodo. Ad oggi, però, è stato riscontrato un uso limitato dei contenuti del sito *web*, dovuto verosimilmente a una mancanza di pubblicità appropriata e ad alcune limitazioni relative alla sua struttura. Di conseguenza, sono state assunte ulteriori iniziative volte ad aumentare la consapevolezza tra i cittadini e gli *stakeholder* sull'esistenza del *database* e dei suoi contenuti, ad aggiungere una sessione sugli ultimi programmi inseriti, con la possibilità di registrazione degli utenti, a creare *link* con altri siti, e via enumerando.

La terza azione è stata la sponsorizzazione di iniziative degli Stati membri mirate a promuovere l'educazione finanziaria, con l'obiettivo di dare loro visibilità e credibilità, per stimolare il dibattito a livello nazionale sulla rilevanza dell'educazione finanziaria e per incoraggiare lo sviluppo dei programmi. Le risorse finanziarie per le sponsorizzazioni sono state però talora limitate e, inoltre, non è stato possibile per la Commissione partecipare a tutti gli eventi richiesti (il suo coinvolgimento prevedeva l'utilizzo del logo, la presenza di un messaggio di supporto e, dove possibile, di un rappresentante). L'assenza di sostegno finanziario alle iniziative sembra aver avuto un ruolo importante nell'indebolire l'attrattiva della sponsorizzazione della Commissione.

Infine, la Commissione ha contribuito alla diffusione di educazione finanziaria tramite il portale www.dolceta.eu, uno strumento *on line* nato nel 2003 con l'obiettivo di promuovere conoscenza e comprensione dei diritti dei consumatori e di sviluppare strumenti interattivi utilizzabili da cittadini, formatori, docenti e studenti. Attualmente esso include otto moduli sul tema del «consumo consapevole», cinque con schede informative per i consumatori e tre con materiale utile per i docenti interessati anche alla divulgazione dell'educazione finanziaria.

Nella comunicazione del 2007, infatti, la Commissione europea si era posta tra le priorità quella di sviluppare una sessione dedicata alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di incentivare l'inserimento su base volontaria delle tematiche di educazione finanziaria nelle materie già presenti.

Nel 2010, quindi, è stata creata un'apposita sessione nel sito www.dolceta.eu, adattabile ai *curricula* nazionali e strutturata su quattro temi: spendere, risparmiare/investire, prendere in prestito e tutela/assicurazione. Essa contiene in media sei piani di lezione per ciascun tema. Ogni piano include il *target*, le linee generali punto per punto, un glossario, le risorse e *link* utili. Sono disponibili numerosi strumenti per i docenti, come presentazioni, *brochure*, opuscoli, schemi di giochi di ruolo, casi studio, quiz interattivi, video *clip* e audio *clip*. Il materiale è adattato alle diverse età e alle circostanze nazionali ed è inoltre tradotto in venti lingue dell'Unione europea.

A livello internazionale, l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) è una delle maggiori organizzazioni che si occupano di educazione finanziaria. A partire dal 2003 ha realizzato un progetto con l'obiettivo di analizzare le esperienze di educazione finanziaria realizzate nei vari Paesi. Questo lavoro è sfociato nel 2005 nella pubblicazione del libro *Improving financial literacy: analysis of issues and policies* ed è stato integrato da una commissione globale sull'educazione finanziaria, l'*International gateway for financial education* (IGFE) e da un portale *on line* che raccoglie dati, risorse, ricerche e notizie sul tema e i programmi di tutto il mondo.

Un altro importante documento realizzato dall'OCSE nello stesso anno è *Recommendation on principles and good practices for financial education and awareness*, attraverso il quale l'OCSE ha suggerito un approccio d'azione complessivo, finalizzato a individuare gli strumenti di intervento per la formazione più idonei per la crescita dell'educazione finanziaria, in relazione alle specifiche situazioni di ciascun Paese, alle diverse fasce di consumatori interessate e alle possibili forme di coinvolgimento degli operatori.

Riconoscendo la crescente importanza dell'educazione finanziaria a livello globale, nel 2008 l'OCSE ha creato l'*International network on financial education* (INFE), un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle autorità pubbliche dei Paesi membri (al momento 138 istituzioni provenienti da 68 Paesi si sono unite al *network*). I membri si incontrano due volte all'anno per discutere gli ultimi sviluppi nel loro Paese e per predisporre studi analitici e comparativi, metodologie, *best practices* e

linee guida in relazione alle aree chiave prioritarie. In questo contesto, sia i programmi di educazione finanziaria nelle scuole sia la valutazione internazionale della capacità finanziaria sono state identificate dall'OCSE come questioni di prioritaria importanza.

Per questo motivo il *Programme for international student assessment* (PISA) del 2012 si è focalizzato in parte sul tema della *financial literacy* (spesso indicata come *financial capability*). Si tratta di una valutazione su scala mondiale della *performance* degli studenti di 15 anni, fino a oggi, in tre ambiti: lettura, matematica e scienze. Essa è stata realizzata per la prima volta nel 2000 e viene ripetuta ogni tre anni. È coordinata dall'OCSE e ha l'obiettivo di migliorare le politiche e i risultati educativi. Il PISA 2012 ha rappresentato un momento molto importante per lo sviluppo delle strategie e dei programmi di educazione finanziaria in Europa, in quanto è il primo momento di *test* reale e condiviso su larga scala delle competenze e conoscenze dei giovani cittadini.

L'OCSE ha, infatti, focalizzato la sua attenzione, in particolare negli ultimi anni, sulla necessità di sviluppare le competenze e abilità finanziarie e non solo le conoscenze, enfatizzandone l'importanza e sottolineando come le decisioni individuali, prese al netto di determinate conoscenze e capacità, abbiano contribuito alla crisi finanziaria di cui siamo testimoni. L'educazione economica diventa, dunque, un possibile strumento per contribuire non solo al benessere individuale, ma anche a quello sociale.

Per un adeguato sviluppo di queste competenze, è di fondamentale importanza che l'educazione finanziaria interessi in primo luogo i giovani. Le persone dovrebbero essere educate sulle questioni finanziarie il prima possibile nella loro vita. La scuola pertanto sembra essere, secondo le indicazioni OCSE, il canale più adatto ed efficace per educare finanziariamente i ragazzi. In quest'ottica l'OCSE ha inserito il tema della *financial literacy* nella valutazione PISA 2012 e l'INFE ha realizzato nel 2011 un importante documento contenente le linee guida per lo sviluppo di progetti di educazione finanziaria all'interno delle scuole: *Guidelines on financial education at school and guidance on learning framework*. Questo documento offre assistenza nella progettazione, introduzione e sviluppo di programmi efficienti. Si tratta di linee guida che possono essere adattate in base ai livelli di istruzione, ai sistemi educativi e alle esigenze nazionali.

L'OCSE ha, inoltre, sottolineato recentemente l'importanza della valutazione dei programmi di educazione finanziaria quale elemento fondamentale per la loro realizzazione. Essa rende possibile la raccolta di informazioni relative alla loro efficacia, valore e impatto, e il conseguente miglioramento dei programmi. L'INFE ha così realizzato una guida alla valutazione -- *Guide to evaluating financial education programmes* -- rivolta a gestori, educatori e *stakeholder* coinvolti nella progettazione di programmi di educazione finanziaria, che contiene gli *step* e i principi alla base di una buona valutazione. Il documento offre inoltre una panoramica dei metodi valutativi utilizzabili.

Recentemente, inoltre, la Banca mondiale ha pubblicato *Diagnostic reviews on consumer protection and financial literacy* in cui sono state coinvolte nove nazioni europee e l'Asia Centrale; in tale pubblicazione viene fornita un'analisi del quadro giuridico, normativo e istituzionale per la tutela dei consumatori nei servizi finanziari e nei programmi di educazione finanziaria; le valutazioni si basano sulle esperienze internazionali ben riuscite e vengono fornite le raccomandazioni prioritarie.

Nel 2010 la Banca mondiale ha lanciato un programma globale per la protezione/alfabetizzazione del consumatore in materia finanziaria, il *Global program for consumer protection and financial literacy*. Il programma promuove la diffusione di informazioni semplici e immediatamente comprensibili, in modo da aiutare i Paesi a raggiungere concreti e visibili miglioramenti nella tutela dei consumatori e nell'uso dei servizi finanziari. L'intero programma si focalizza su quattro punti:

- 1) rendere facilmente comprensibili e comparabili le informazioni per mettere il consumatore nella posizione di poter effettuare le proprie scelte nelle migliori condizioni;
- 2) migliorare le pratiche di *business* per garantire la proibizione di quelle abusive e predatorie e la regolazione degli intermediari;
- 3) offrire ai consumatori un modo per ottenere un risarcimento rapido e facile quando le istituzioni

finanziarie commettono un errore;

4) aiutare i consumatori a utilizzare i servizi finanziari con fiducia.

Il programma globale unisce le agenzie del settore pubblico e privato, al fine di trovare la migliore risoluzione per ogni Paese; i buoni principi stipulati nel programma hanno lo scopo finale di aumentare le capacità finanziarie della popolazione.

Nel 2011 la Banca mondiale ha sviluppato il documento *Good practices for financial consumer protection*, che vuole contribuire al dialogo internazionale sulla tutela dei consumatori. Le *Good practices* sono utilizzate dalla Banca mondiale nel valutare il regime di tutela del consumatore attivato dai vari Paesi e possono essere utili ai Paesi stessi per condurre un'autovalutazione. In particolare, l'istituzione internazionale sta anche collaborando con alcuni Paesi, come la Lettonia o l'Azerbaijan, nella costruzione di veri e propri *Action Plans* che implementino tali raccomandazioni.

Parte III -- *L'educazione alla cittadinanza economica in Italia*

L'educazione alla cittadinanza economica in Italia è ritenuta meritevole di investimenti e ne sono dimostrazione i diversi disegni di legge presentati sul tema nel corso della XVI legislatura (vedi atti Senato nn. 1288, 1477, 1626, 1593 e 1971, unificati, nel corso dell'esame presso la 10ª Commissione del Senato, in un testo recante disposizioni in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale), concordi nell'affermare la necessità di avviare un processo formativo che elevi la *financial capability* dei nostri connazionali e di creare un sistema di coordinamento delle varie iniziative di educazione finanziaria che faccia capo agli attori del sistema economico finanziario italiano, ovvero le istituzioni politiche, finanziarie, le associazioni di consumatori e così via. In particolare, il testo unificato predisposto per i citati disegni di legge prevedeva una larga cabina di regia, il Comitato per la programmazione e il coordinamento, istituito dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che comprendesse anche i rappresentanti delle regioni, del Senato, della Camera, della Commissione o del Parlamento europeo, del mondo accademico, delle associazioni nazionali e degli enti accreditati per l'attività di formazione degli adulti, delle associazioni dei consumatori, dell'industria finanziaria (ABI, ANIA) e dei rappresentanti delle Autorità di vigilanza (Banca d'Italia, ISVAP, COVIP, CONSOB). La proposta prevedeva che detto organo dovesse fungere da cabina di regia e concertazione di tutte le iniziative messe in campo nel nostro Paese.

A ciò si aggiunga che gli investimenti e le iniziative educative e informative sul tema, da parte dei soggetti pubblici e privati, sono numerose e sembrano essere aumentate nel corso degli ultimi anni. Secondo l'Osservatorio della Fondazione Rosselli/Consorzio PattiChiari,^(*) i soggetti del mondo economico, finanziario e scolastico, siano essi pubblici o privati (istituzioni e autorità di vigilanza, industria bancaria e finanziaria, scuola, associazioni di consumatori, associazioni di imprenditori), dal 2004 sono impegnati nella realizzazione di programmi di educazione finanziaria e continuano a manifestare la volontà di incrementare e migliorare le iniziative realizzate, pur in una generale assenza di modelli, coordinamento e linee guida.

Secondo i dati relativi al 2011 dell'Osservatorio Fondazione Rosselli/Consorzio PattiChiari, la maggioranza dei soggetti che realizzano attività di educazione economico-finanziaria è costituita da istituti bancari (68 per cento), seguiti dalle fondazioni bancarie (18 per cento) e dagli enti e associazioni di categoria e consorzi di varia natura. L'analisi della Fondazione Rosselli evidenzia che il 67 per cento dei soggetti (Autorità di vigilanza, Consorzi PattiChiari, istituti bancari, fondazioni bancarie, associazioni di consumatori, enti e associazioni di categoria e consorzi di varia natura, istituzioni, scuola e università) si è cimentato almeno una volta o ha supportato economicamente la realizzazione di un programma di educazione finanziaria nel corso degli ultimi anni. Il 64 per cento dei soggetti ha confermato l'impegno in questo campo, dichiarando di aver realizzato un'iniziativa anche nel 2011. Nel 79,5 per cento dei casi si è trattato di un aggiornamento o di una replica di un'iniziativa precedentemente avviata, nel 39 per cento dei casi di un nuovo programma. Quasi 7 soggetti su 10 sostengono di essere interessati a incrementare le iniziative di educazione finanziaria nel successivo triennio e sono d'accordo con l'idea che sia necessario un programma nazionale coordinato da un ente

centrale pubblico e realizzato in collaborazione con gli *stakeholder* pubblici e privati.

Il 33 per cento dei soggetti partecipanti che non ha realizzato iniziative di educazione finanziaria sostiene, invece, di non averlo fatto, come nel 2010, perché non rientra nella strategia e nella *mission* dell'ente (28 per cento), o perché non la si considera come una attività prioritaria (16 per cento). L'aumento della percentuale, nel 2011 rispetto all'anno precedente, (+8,2 per cento) di soggetti che non hanno realizzato programmi è legato al fatto che ben il 23 per cento dei partecipanti sostiene di aver interrotto tali attività per dedicarsi a un'attività di analisi e valutazione dell'efficacia delle iniziative realizzate. Dunque, molti soggetti hanno deciso di dedicarsi ad un'attività di ripensamento delle iniziative realizzate, consapevoli di dovervi apportare delle modifiche per renderle più efficaci, legate alle nuove necessità dei *target* finali.

Calano, inoltre, in maniera rilevante, coloro che dichiarano di non realizzare attività educative legate al mondo economico per mancanza di risorse organizzative (dal 33 per cento del 2012 al 5 per cento del 2011) e per la convinzione di non essere il soggetto più adatto alla gestione di un'attività formativa in campo economico-finanziario (dal 14 per cento al 5 per cento).

Si tratta di un panorama amplissimo di esperienze, che continua a coinvolgere un numero altissimo di soggetti giovani e adulti:

- circa 24.600 studenti, e 1.264 classi appartenenti a scuole di ogni ordine e grado distribuite in tutta Italia, per il programma realizzato da Banca d'Italia e MIUR dal 2008 a oggi;
- circa 85.000 studenti dal 2004, di cui 27.600 solo nel 2010-11, per i programmi realizzati o promossi dal Consorzio PattiChiari. Non meno rilevanti i dati dell'anno scolastico 2011-2012, che ha visto l'aggiornamento dei programmi del Consorzio, con l'avvio di una proposta formativa che copre tutti i *target*, dalle scuole primarie agli adulti, con i seguenti numeri: 85 province coinvolte in tutto il territorio nazionale, 30 istituti bancari di 12 gruppi, 3.323 scuole e 40.000 studenti (stima periodo settembre 2011-maggio 2012), 12 associazioni dei consumatori;
- 4.000 studenti, a partire dal 2008, e più di 1.700 docenti per il progetto «Cultura finanziaria a scuola: Prepararsi a scegliere» di Intesa Sanpaolo e Osservatorio permanente Giovani-Editori;
- 35.000 partecipanti (1 su 5 ha meno di 30 anni), circa 1800 eventi a far data dal 2009 per il programma EduCare di BNL-BNP Paribas;
- 2.000 discenti, 45 educatori coinvolti in 18 diverse province italiane, 61 corsi erogati per circa 6.600 ore di formazione, da aprile a luglio 2011, per il nuovo programma In-formati di UniCredit Banca;
- 12 scuole secondarie di I grado del Lazio e della Lombardia per la fase sperimentale del progetto «Io&irischi» di Forum ANIA-Consumatori e Associazione europea per l'educazione economica AEEE
- Italia.

Il 58 per cento dei partecipanti (+10 per cento rispetto al 2010) si è affidato ad altri soggetti per l'elaborazione dei programmi di educazione finanziaria, aderendo a iniziative non proprie. Il 9 per cento ha progettato e gestito l'iniziativa in collaborazione con altri *stakeholder*, mentre il 33 per cento degli indagati ha svolto tale attività in completa autonomia.

Si registra, rispetto al 2010, un crescente ricorso a esperti esterni per impostare i programmi (+20 per cento), mentre sono diminuite le realtà che hanno impostato l'iniziativa in collaborazione (-19 per cento), preferendo in parte svolgere tale attività in completa autonomia (+10 per cento), in parte utilizzare, come già detto, programmi impostati da altri.

Le iniziative indagate sono rivolte a un *target* composto prevalentemente da studenti di scuola secondaria di I e di II grado, come nel 2010. In particolar modo, si registra un importante aumento dell'interesse verso il *target* famiglia: si passa infatti dal 6 per cento sul totale del 2010 al 29,5 per cento del 2011. Per tali *target*, i programmi hanno tentato di sviluppare nei partecipanti prevalentemente:

- la capacità di risparmiare (64 per cento, +28 per cento rispetto alla rilevazione del 2010);
- la capacità di pianificazione a lungo termine (53 per cento, +18 per cento nel 2011);

-- la capacità di gestire il consumo presente e il consumo futuro (51 per cento, +26 per cento nel 2011). Cresce, inoltre, l'obiettivo formativo di sviluppare la capacità di prevedere i rischi e le incertezze del mercato (+28 per cento).

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati i soggetti attuatori di iniziative di *financial education* dichiarano di essersi limitati a fornire ai partecipanti (82 per cento) nozioni economiche e finanziarie di base, accompagnate, nel 53 per cento dei casi, anche da informazioni volte a favorire una migliore comprensione dei principali prodotti/servizi finanziari. Dall'indagine del 2011, traspare la necessità che i programmi formativi si occupino maggiormente dello sviluppo della consapevolezza nei percorsi di scelta economica e finanziaria degli utenti e facciano chiarezza su:

- le scelte di investimento e risparmio;
- i problemi contingenti.

L'indagine rileva, inoltre, che i contenuti non sono veicolati attraverso una metodologia particolarmente innovativa, ma i dati raccolti ci raccontano di un panorama composto da iniziative realizzate prevalentemente in maniera tradizionale, che rilevano una tendenza (trasversale a tutti i soggetti) alla tradizione e alla mancanza di differenziazione nell'approccio ai diversi *target*. Il 94 per cento degli intervistati, infatti, ha preferito erogare i contenuti attraverso la modalità delle lezioni/incontri in presenza, con percentuali stabili rispetto alla rilevazione del 2010 (97 per cento). Il 42 per cento ha accompagnato gli incontri con la distribuzione di dispense didattiche e materiale informativo. In questo caso, è possibile rilevare una forte e positiva riduzione rispetto al 2009, quando ben il 62 per cento dei partecipanti si limitava alla distribuzione di materiale didattico. Solamente il 9 per cento (+2 per cento rispetto al 2010) ha utilizzato le lezioni a distanza veicolandole *on line*, mentre l'8 per cento dei soggetti indagati ha utilizzato lo strumento del gioco di ruolo, il cui uso è calato dell'8 per cento.

Più semplice dell'individuazione e della progettazione di una modalità didattica innovativa ed efficace, sembra essere la graduale sostituzione di strumenti tradizionali con una selezione degli stessi più integrata e variegata. I soggetti coinvolti, pur in un contesto generale che continua a mancare di indirizzi e modelli chiari, e che denota scarsa esperienza internazionale, mostrano un maggiore impegno nell'impostazione di attività di monitoraggio dell'efficacia degli interventi realizzati, sia in termini di rilevamento delle criticità, sia nell'ottica di monitoraggio dei risultati formativi.

Nel 2011 sembra però manifestarsi una maggiore attenzione verso le attività di monitoraggio delle iniziative: il 69 per cento dei soggetti intervistati, infatti, ne ha realizzato a margine della propria iniziativa, contro il 41 per cento dell'anno precedente, utilizzando lo strumento del questionario nei *test* di valutazione di inizio corso e fine corso. Da segnalare la crescita, invece, rispetto al 2010, dell'uso di *test/esercitazioni/giochi*, che raggiungono una quota dell'11 per cento, e delle attività di verifica finale dei contenuti appresi, realizzate prevalentemente attraverso giochi, simulazioni, partecipazioni a concorsi, *business plan*, attività laboratoriali di vario genere.

Le attività di monitoraggio realizzate dai soggetti erogatori di iniziative di educazione finanziaria hanno evidenziato una forte criticità legata ai limitati risultati in termini di sviluppo del *business* e il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- aiutare i consumatori ad aumentare la propria consapevolezza nelle scelte finanziarie e di risparmio;
- rafforzare la propria reputazione;
- migliorare la capacità del *target* coinvolto di valutare diverse offerte, prodotti e strumenti di risparmio;
- migliorare l'attitudine al risparmio del *target* di riferimento.

Per nulla critici gli altri punti indagati, ovvero: scarsa partecipazione e coinvolgimento del *target* di riferimento, difficoltà dei partecipanti nella comprensione dei contenuti, scarsa partecipazione delle scuole sui territori di riferimento, basso coinvolgimento dei docenti.

Parte IV -- *La cittadinanza economica: un programma educativo per il futuro dell'Italia*

I dati raccolti e le esperienze internazionali dimostrano che un progetto di sperimentazione educativa volto allo sviluppo della cittadinanza economica in Italia dovrebbe rivolgersi ai cittadini giovani in età scolare, con obiettivi generali di accrescimento di capacità, conoscenze e competenze, e agli adulti, che presentano esigenze concrete, legate a contesti di vita reali, con obiettivi specifici e contestualizzati che li rendano capaci di prendere decisioni consapevoli e di operare all'interno del proprio ambiente economico.

La progettazione del programma di educazione alla cittadinanza economica dovrebbe tener conto di quattro principi fondamentali:

- l'ergonomia rispetto alle esigenze dei destinatari, specie per gli adulti;
- l'integrazione fra gli strumenti didattici per rendere più accessibili i contenuti dell'educazione;
- la capacità di stabilizzare l'apprendimento nel tempo, rendendolo continuo e costante e legato alle esigenze quotidiane;
- la creazione di un buon sistema di monitoraggio dell'efficacia formativa dei programmi che offra informazioni utili a valutarne l'efficacia formativa stessa, non solo rilevando il numero di nozioni apprese dai partecipanti, ma anche raccogliendo i dati necessari a studiare le oscillazioni del livello di conoscenza delle persone coinvolte e la loro curva di apprendimento, e che renda possibili eventuali azioni migliorative e correttive in termini di rispondenza fra la coerenza delle soluzioni sviluppate e la motivazione e i bisogni dei partecipanti.

Perché i giovani? Per avere futuri adulti in grado di prendere decisioni consapevoli e con le competenze adeguate per operare all'interno del proprio ambiente economico è necessario che: l'educazione alla cittadinanza economica diventi parte integrante dei *curricula* scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», e si sviluppino programmi che non solo interessino alcune fasce di età o alcuni gruppi di giovani, ma che educino i ragazzi a partire dalle scuole primarie.

Perché gli adulti? Gli adulti hanno bisogni educativi legati alla loro esperienza di vita e, quindi, più contestualizzati. Dispongono di poco tempo da dedicare all'attività formativa e sono spesso vittime di un fenomeno di sovra considerazione delle loro capacità. È un gruppo generalmente difficile da coinvolgere, poiché ha meno predisposizione all'apprendimento, specie se questo è legato a temi generici, e rari punti di aggregazione. Da qui la necessità di realizzare:

- una sperimentazione volta alla definizione di un programma educativo di cittadinanza economica che diventi parte integrante dei percorsi di qualificazione professionale a favore delle fasce deboli, altrimenti escluse dal mercato del lavoro (donne, giovani in cerca di prima occupazione, anziani);
- linee di indirizzo per la definizione di contenuti, tempi e modalità di erogazione degli interventi formativi rivolti agli adulti ed erogati da soggetti privati.

Le difficoltà, infatti, che si prospettano in Italia nell'attuazione di un programma coordinato e condiviso di educazione alla cittadinanza economica riguardano, in primo luogo, la complessità di superare l'ampio e composito panorama di pregevoli iniziative messe in campo in questi anni dai diversi soggetti, che spesso si sovrappongono tra loro, offrono messaggi discordanti, utilizzano modelli didattici poco innovativi. Per questo motivo, è importante definire un modello di *governance* dell'intervento, che garantisca un maggior coordinamento e una migliore condivisione delle esperienze.

***) L'Osservatorio nasce nel 2010 e coinvolge in indagini annuali: istituzioni, autorità di vigilanza, industria bancaria e finanziaria, scuola, associazioni di consumatori, associazioni di imprenditori. Tali soggetti vengono invitati a riflettere sul tema dell'educazione finanziaria e a raccontare dettagliatamente le esperienze più significative messe in campo, se si è trattato di un aggiornamento o di un nuovo programma, o a esplicitare il proprio interesse verso l'adesione a eventuali iniziative future.

L'indagine, nel dettaglio, è realizzata attraverso le seguenti tecniche di indagine:

- la realizzazione di una indagine CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) su un campione di

- 1.113 soggetti, che ha previsto la somministrazione di un questionario *on line*, seguito da sollecitazione telefonica;
- una ricerca *desk* volta a individuare le nuove iniziative di educazione finanziaria messe in campo nell'ultimo anno ed eventuali aggiornamenti di quelle rilevate nell'ambito dell'indagine dello scorso anno;
 - un *panel* di interviste in profondità rivolte a soggetti privilegiati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità. Comitato tecnico-scientifico)

1. La presente legge dispone misure e interventi intesi a sviluppare la pratica educativa della cittadinanza economica, sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della collettività in età adulta.
2. Ai fini della presente legge si intende per cittadinanza economica un insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino, nell'arco della sua vita economica e sociale, di divenire agente economico rispettoso delle regole del vivere civile e consapevole, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, al fine di contribuire al benessere economico individuale, nonché al benessere sociale.
3. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico che, in concorso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le altre istituzioni competenti, opera al fine di:
 - a) monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui agli articoli 2 e 3;
 - b) valutare gli effetti delle politiche educative realizzate sullo sviluppo della cittadinanza economica dei cittadini.
4. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individua i soggetti del mondo economico e sociale che fanno parte del Comitato stesso. Il Comitato tecnico-scientifico opera, attraverso riunioni periodiche, a garanzia dello stato di attuazione e della sostenibilità delle singole misure ed interventi adottati in base alle disposizioni della presente legge, del grado effettivo di conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, nonché del confronto civile e del dialogo costruttivo fra le parti coinvolte.

Art. 2.

(Educazione alla cittadinanza economica per i giovani)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, per la definizione di un programma formativo di educazione alla cittadinanza economica rivolto ai giovani, con obiettivi di accrescimento di capacità, conoscenze e competenze, al fine di incrementare il numero di cittadini che in età adulta siano in grado di prendere decisioni consapevoli e capaci di operare all'interno del rispettivo contesto economico.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le direzioni scolastiche regionali, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione volta a conseguire l'obiettivo di cui al comma 1, da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, incluse le scuole di istruzione primaria. La sperimentazione opera mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza economica rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nei *curricula* scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti.
3. Al fine di consentire lo sviluppo del programma educativo di cui al comma 2 è costituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un gruppo di ricerca che assicura, attraverso la conoscenza rigorosa dei temi trattati e la creazione di un nucleo di competenze specifiche in ambito

economico, educativo e finanziario, il corretto evolversi della sperimentazione e la sua efficacia finale. Hanno diritto di essere informati sulle attività del gruppo di ricerca, mediante comunicazione in via telematica delle sue convocazioni e delle relative deliberazioni, tutti i docenti degli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione educativa, i quali possono conferire in un'area informatica comune e avanzare suggerimenti e proposte.

Art. 3.

(Educazione alla cittadinanza economica per gli adulti)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali sull'istruzione e sulla previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *n)* e *o)*, della Costituzione, per la definizione di un programma formativo di educazione alla cittadinanza economica rivolto agli adulti, con obiettivi di accrescimento di capacità, conoscenze e competenze, al fine di incrementare la capacità dei cittadini di prendere decisioni consapevoli e di operare all'interno del rispettivo contesto economico.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le direzioni regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione, da realizzare in favore delle fasce deboli altrimenti escluse dal mercato del lavoro. La sperimentazione opera mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza economica rivolto in particolare alle donne, ai giovani in cerca di prima occupazione ed agli anziani, finalizzato a ridurre gli elementi di vulnerabilità alle truffe ed ai comportamenti economicamente rischiosi:

a) conseguendo una maggiore capacità di gestione delle proprie risorse economiche;

b) allontanando il rischio di ludopatia, di soggezione ad usura o di dipendenza comportamentale patologica da strutture piramidali di affiliazione, motivata esclusivamente dalla prospettiva di un guadagno facile;

c) utilizzando gli emolumenti da lavoro secondo libere scelte individuali, assunte nella piena consapevolezza delle migliori modalità con cui fronteggiare la precarietà.

3. Al fine di consentire lo sviluppo del programma educativo di cui al comma 2 per tutta la popolazione adulta, è costituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne coordina l'attività d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un gruppo di ricerca con il compito, attraverso la conoscenza rigorosa dei temi trattati e la creazione di un nucleo di competenze specifiche in ambito economico, educativo e finanziario, di assicurare il corretto evolversi della sperimentazione e la sua efficacia finale e di definire le linee di indirizzo per la predisposizione di contenuti, tempi e modalità di erogazione, da parte di soggetti privati, degli interventi formativi rivolti agli adulti.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, alle attività previste dalla presente legge si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dalle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, comma 3, e dei gruppi di ricerca di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, si provvede mediante destinazione, ai Ministeri rispettivamente interessati, di un ammontare annuo pari allo 0,1 per cento dei proventi delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1196
XVII Legislatura

Norme per l'educazione alla cittadinanza economica

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 219 \(ant.\)](#)

23 settembre 2015

[N. 226 \(pom.\)](#)

21 ottobre 2015

(Proposto ciclo di
audizioni)

[N. 243 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2016

[N. 229 \(ant.\)](#)

25 febbraio 2016

Audizione
informale

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 256 \(pom.\)](#)

1 marzo 2016

Sulla
pubblicazione di
documenti

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 231 \(pom.\)](#)

8 marzo 2016

Audizione
informale

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 258 \(pom.\)](#)

8 marzo 2016

Sulla
pubblicazione di
documentazioni

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

N. 233 (pom.) 15 marzo 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)	Audizioni informali
N. 260 (pom.) 15 marzo 2016 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente	Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
N. 235 (pom.) 22 marzo 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)	Audizione informale
N. 262 (pom.) 22 marzo 2016 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente	Sulla pubblicazione di documentazioni
N. 239 (pom.) 5 aprile 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)	Audizioni informali
N. 264 (pom.) 5 aprile 2016 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente	Sulla pubblicazione di documentazione
N. 241 (ant.) 7 aprile 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)	Audizione informale
N. 244 (pom.) 19 aprile 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)	Audizione informale
N. 267 (pom.) 19 aprile 2016 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente	Sulla pubblicazione di documentazioni

[N. 278 \(pom.\)](#)
17 maggio 2016

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 20
maggio 2016 alle
ore 12:00

[N. 279 \(pom.\)](#)
18 maggio 2016

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 23
maggio 2016 alle
ore 12:00
Proroga termine

[N. 280 \(pom.\)](#)
24 maggio 2016

Testo di
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 315 \(pom.\)](#)
9 novembre 2016

Presentati
emendamenti della
Relatrice (testo
allegato al
resoconto)

[N. 316 \(pom.\)](#)
15 novembre 2016

Fissato termine
subemendamenti
agli emendamenti
della relatrice:
21/11/2016, h. 12.

[N. 319 \(pom.\)](#)
23 novembre 2016

Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 219 (ant.) del 23/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2015
219^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1873\) PAGLIARI ed altri.](#) - *Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato*

(Esame e rinvio)

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) riferisce in merito al disegno di legge in titolo, evidenziando preliminarmente che lo stesso interviene sulla normativa in materia di ricercatori a tempo determinato, modificando l'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Il citato articolo 24 disciplina i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che le università possono stipulare - nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione - al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università medesime con proprio regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, nonché di criteri molto stringenti, tra i quali, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 2, lettera *b*), il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti dal regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo

indeterminato come professori di prima o seconda fascia o come ricercatori, anche se cessati dal servizio.

La vigente formulazione dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*) - oggetto di novella da parte del disegno di legge in esame - non contempla tra le tipologie contrattuali previste né i titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge n. 240 né i soggetti in possesso di abilitazione scientifica nazionale. La novella proposta - nel sostituire la lettera *b*) citata - intende ampliare la possibilità di accedere ai contratti di cui all'articolo 24, senza circoscriverla, ad esempio, ai soli titolari di assegni di ricerca di cui alla legge n. 449 del 1997 (recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Si segnala, al riguardo, che in data 6 agosto 2014, lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con un proprio parere ha interpretato le disposizioni di cui all'articolo 24 in maniera estensiva, chiarendo come ai fini della partecipazione alle procedure per il conferimento di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possano essere considerati anche gli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 240 e non solo quelli attribuiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997.

La relatrice, nel segnalare che il provvedimento in esame intende porre rimedio alla situazione problematica determinatasi, in relazione alla figura degli assegnisti di ricerca, a causa della nuova disciplina della introdotta dalla legge n. 240 del 2010 e del blocco del *turn over*, propone due possibili percorsi per l'esame del provvedimento in Commissione: una rapida approvazione in sede deliberante, ove ne ricorrano le condizioni, ovvero l'impostazione di un provvedimento che semplifichi il percorso di carriera delle "figure pre-ruolo", affinché i giovani che desiderano cimentarsi nel mondo dell'università e della ricerca dispongano di chiari percorsi di carriera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica
(Esame e rinvio)

La relatrice **PUGLISI(PD)** riferisce sul disegno di legge in titolo, evidenziando preliminarmente che lo stesso si compone di quattro articoli e - come stabilisce l'articolo 1, al comma 1 - dispone misure e interventi intesi a sviluppare la pratica educativa della cittadinanza economica, sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della collettività in età adulta.

Per cittadinanza economica il provvedimento in esame intende un insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino, nell'arco della sua vita economica e sociale, di divenire agente economico rispettoso delle regole del vivere civile e consapevole, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, al fine di contribuire al benessere economico individuale, nonché al benessere sociale.

Secondo la relazione illustrativa, i dati raccolti e le esperienze internazionali dimostrano che un progetto di sperimentazione educativa volto allo sviluppo della cittadinanza economica in Italia dovrebbe rivolgersi sia cittadini giovani in età scolare, con obiettivi generali di accrescimento di capacità, conoscenze e competenze, sia agli adulti, che presentano esigenze concrete, legate a contesti di vita reali, con obiettivi specifici e contestualizzati che li rendano capaci di prendere decisioni consapevoli e di operare all'interno del proprio ambiente economico.

La progettazione del programma di educazione alla cittadinanza economica dovrebbe tener conto di quattro principi fondamentali: l'ergonomicità rispetto alle esigenze dei destinatari, specie per gli adulti; l'integrazione fra gli strumenti didattici per rendere più accessibili i contenuti dell'educazione; la

capacità di stabilizzare l'apprendimento nel tempo, rendendolo continuo e costante e legato alle esigenze quotidiane; infine la creazione di un buon sistema di monitoraggio dell'efficacia formativa dei programmi che offra informazioni utili a valutarne l'efficacia formativa stessa, non solo rilevando il numero di nozioni apprese dai partecipanti, ma anche raccogliendo i dati necessari a studiare le oscillazioni del livello di conoscenza delle persone coinvolte e la loro curva di apprendimento, e che renda possibili eventuali azioni migliorative e correttive in termini di rispondenza fra la coerenza delle soluzioni sviluppate e la motivazione e i bisogni dei partecipanti.

Il provvedimento in esame ha come destinatari i giovani allo scopo di formare futuri adulti in grado di prendere decisioni consapevoli e con le competenze adeguate per operare all'interno del proprio ambiente economico. A tal fine è necessario che l'educazione alla cittadinanza economica diventi parte integrante dei curricula scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", e che si sviluppino programmi che non solo interessino alcune fasce di età o alcuni gruppi di giovani, ma che educino i ragazzi a partire dalle scuole primarie.

Anche gli adulti sono interessati dalla nuova normativa all'esame della Commissione. Essi tuttavia hanno bisogni educativi legati alla loro esperienza di vita e, quindi, più contestualizzati, dispongono di poco tempo da dedicare all'attività formativa e sono spesso vittime di un fenomeno di sovra considerazione delle loro capacità. È un gruppo generalmente difficile da coinvolgere, poiché ha meno predisposizione all'apprendimento, specie se questo è legato a temi generici, e rari punti di aggregazione. Da qui la necessità di realizzare da un lato una sperimentazione volta alla definizione di un programma educativo di cittadinanza economica che diventi parte integrante dei percorsi di qualificazione professionale a favore delle fasce deboli, altrimenti escluse dal mercato del lavoro (donne, giovani in cerca di prima occupazione, anziani), dall'altro le linee di indirizzo per la definizione di contenuti, tempi e modalità di erogazione degli interventi formativi rivolti agli adulti ed erogati da soggetti privati. Le difficoltà, infatti, che si prospettano in Italia nell'attuazione di un programma coordinato e condiviso di educazione alla cittadinanza economica riguardano, in primo luogo, la complessità di superare l'ampio e composito panorama di pregevoli iniziative messe in campo in questi anni dai diversi soggetti, che spesso si sovrappongono tra loro, offrono messaggi discordanti, utilizzano modelli didattici poco innovativi. Per questo motivo, è importante definire un modello di *governance* dell'intervento, che garantisca un maggior coordinamento e una migliore condivisione delle esperienze.

Per valutare adeguatamente l'importanza del tema in discussione, la relatrice invita i commissari a considerare la grande diffusione di siti *internet* che pubblicizzano fantomatici pacchetti finanziari allettando il pubblico con la prospettiva di facili guadagni.

Tornando al contenuto normativo del provvedimento, la relatrice osserva che l'articolo 1, comma 3, istituisce presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico che, in concorso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le altre istituzioni competenti, opera al fine di: *a)* monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui agli articoli 2 e 3; *b)* valutare gli effetti delle politiche educative realizzate sullo sviluppo della cittadinanza economica dei cittadini. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individua i soggetti del mondo economico e sociale che fanno parte del Comitato stesso. Il Comitato tecnico-scientifico opera, attraverso riunioni periodiche, a garanzia dello stato di attuazione e della sostenibilità delle singole misure ed interventi adottati in base alle disposizioni del provvedimento in esame, del grado effettivo di conseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, nonché del confronto civile e del dialogo costruttivo fra le parti coinvolte.

Per quanto riguarda l'educazione alla cittadinanza economica per i giovani, l'articolo 2 prevede - al comma 1 - che le disposizioni del disegno di legge in esame costituiscano norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione, per la definizione di un programma formativo di educazione alla cittadinanza economica rivolto ai giovani, con obiettivi di accrescimento di capacità, conoscenze e competenze, al fine di incrementare il numero

di cittadini che in età adulta siano in grado di prendere decisioni consapevoli e capaci di operare all'interno del rispettivo contesto economico. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le direzioni scolastiche regionali, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione volta a conseguire l'obiettivo di cui al comma 1, da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, incluse le scuole di istruzione primaria. La sperimentazione opera mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza economica rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nei *curricula* scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti. Al fine di consentire lo sviluppo del predetto programma educativo è costituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un gruppo di ricerca che assicura, attraverso la conoscenza rigorosa dei temi trattati e la creazione di un nucleo di competenze specifiche in ambito economico, educativo e finanziario, il corretto evolversi della sperimentazione e la sua efficacia finale. Hanno diritto di essere informati sulle attività del gruppo di ricerca, mediante comunicazione in via telematica delle sue convocazioni e delle relative deliberazioni, tutti i docenti degli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione educativa, i quali possono conferire in un'area informatica comune e avanzare suggerimenti e proposte.

Per quanto attiene all'educazione alla cittadinanza economica per gli adulti, l'articolo 3, comma 1, qualifica le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame come principi fondamentali sull'istruzione e sulla previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *n*) e *o*), della Costituzione, per la definizione di un programma formativo di educazione alla cittadinanza economica rivolto agli adulti, con obiettivi di accrescimento di capacità, conoscenze e competenze, al fine di incrementare la capacità dei cittadini di prendere decisioni consapevoli e di operare all'interno del rispettivo contesto economico. A tal fine, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le direzioni regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione, da realizzare in favore delle fasce deboli altrimenti escluse dal mercato del lavoro. La sperimentazione opera mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza economica rivolto in particolare alle donne, ai giovani in cerca di prima occupazione ed agli anziani, finalizzato a ridurre gli elementi di vulnerabilità alle truffe ed ai comportamenti economicamente rischiosi: *a*) conseguendo una maggiore capacità di gestione delle proprie risorse economiche; *b*) allontanando il rischio di ludopatia, di soggezione ad usura o di dipendenza comportamentale patologica da strutture piramidali di affiliazione, motivata esclusivamente dalla prospettiva di un guadagno facile; *c*) utilizzando gli emolumenti da lavoro secondo libere scelte individuali, assunte nella piena consapevolezza delle migliori modalità con cui fronteggiare la precarietà. Al fine di consentire lo sviluppo del citato programma educativo per tutta la popolazione adulta, è costituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne coordina l'attività d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un gruppo di ricerca con il compito, attraverso la conoscenza rigorosa dei temi trattati e la creazione di un nucleo di competenze specifiche in ambito economico, educativo e finanziario, di assicurare il corretto evolversi della sperimentazione e la sua efficacia finale e di definire le linee di indirizzo per la predisposizione di contenuti, tempi e modalità di erogazione, da parte di soggetti privati, degli interventi formativi rivolti agli adulti.

L'articolo 4 reca infine le disposizioni finanziarie, stabilendo che dall'attuazione del disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, alle attività previste dal disegno di legge si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dalle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, comma 3, e dei gruppi di ricerca di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, si provvede mediante destinazione, ai Ministeri rispettivamente interessati, di un ammontare annuo pari allo 0,1 per cento dei proventi delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(649) GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** ricorda che la relatrice Di Giorgi ha inviato l'elenco delle proposte di audizione in ordine all'esame dei disegni di legge in titolo, che è già stato inoltrato a tutti i commissari, i quali possono segnalare eventuali ulteriori soggetti da audire.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** sottopone alla Commissione la proposta di richiedere l'assegnazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, di un affare riguardante la recente distribuzione dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), precisando che successivamente verrà inviata una lettera al ministro Franceschini, al fine di avviare un confronto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in merito alla questione sopra accennata e di procedere, in tale ambito, all'audizione dei vertici delle commissioni consultive competenti per materia che operano presso il Ministero.

Conviene la Commissione sulla proposta formulata dal Presidente.

Il senatore **LIUZZI** (Co.R.) nel ricordare le vicende legate alla recente distruzione di importanti siti archeologici da parte dell'ISIS, sollecita una richiesta di informazione al Ministro degli affari esteri, circa l'attuazione della risoluzione Doc. XXIV n. 49, approvata dalla Commissione nel maggio scorso, sulla proposta di costituzione dei "caschi blu della cultura".

Il **PRESIDENTE** comunica che si farà portavoce della richiesta del senatore Liuzzi.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il **PRESIDENTE** avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista per oggi al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 226 (pom.) del 21/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015
226^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1873) PAGLIARI ed altri. - Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 14 ottobre, alle ore 17.

Si passa all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti al disegno di legge, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-AEcT*) illustra l'ordine del giorno G/1873/1/7, il quale impegna il Governo ad affrontare la questione del personale tecnico-amministrativo in possesso di laurea o dottorato di ricerca, che già svolge attività certificata nel settore della ricerca, ma non può accedere ai ruoli di professore di seconda fascia o alla posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo *b* (RTDb) rimanendo così "intrapolato" in ruoli tecnici e amministrativi.

La senatrice [DLGIORGI](#) (PD) illustra l'emendamento 1.2, il quale si propone di unificare le figure di ricercatore di tipo *a* e *b* superando inutili disparità mediante la creazione di un ruolo unico.

Illustra quindi l'emendamento 1.3 il quale reintroduce la modalità di lavoro a tempo indeterminato per i ricercatori.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 vengono dati per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-AEct) illustra l'emendamento 1.0.1 il quale si propone di semplificare le figure dei ricercatori pre-ruolo anche nel settore degli enti pubblici di ricerca, conferendo a tal fine una delega legislativa al Governo.

Il senatore [CONTE](#) (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 1.0.2 il quale si propone di istituire un'unica figura professionale per i ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca mediante la stipula di convenzioni tra i predetti istituti. Conseguentemente l'emendamento prevede anche di modificare il titolo del disegno di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, poiché la problematica del cambio di titolo del disegno di legge riguarda implicitamente anche altri emendamenti, qualora quest'emendamento e gli altri che prevedono disposizioni simili fossero accolti, sarà necessario approvare un emendamento di coordinamento.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.3 della senatrice Di Giorgi e all'emendamento 1.0.2 del senatore Aiello.

I senatori [BOCCHINO](#) (Misto-AEct) e [CONTE](#) (AP (NCD-UDC)) aggiungono la propria firma agli emendamenti 1.2 e 1.3.

La senatrice [DLGIORGI](#) (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.2 del senatore Aiello.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(1196\) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica](#)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il senatore [CONTE](#) (AP (NCD-UDC)), intervenendo in discussione generale, dichiara di condividere lo spirito del disegno di legge in titolo, che appare in linea con gli intendimenti della legge sulla Buona scuola, in particolare per quanto concerne gli indirizzi scolastici particolarmente rivolti allo studio delle materie economiche e finanziarie.

Il presidente [MARCUCCI](#) (PD) rileva come la storia recente insegna che è necessario disciplinare il settore oggetto del disegno di legge in titolo, affinché le banche e gli altri operatori finanziari abbiano controparti munite di un'adeguata formazione. Rileva inoltre come il provvedimento in esame presenti profili di indubbio interesse e modernità, in quanto favorisce la formazione di una cittadinanza attiva in ambiti finora trascurati.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) propone di effettuare delle audizioni in Ufficio di Presidenza con i principali attori del sistema finanziario.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA osserva che nel settore in esame il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha già sottoscritto dei protocolli d'intesa con alcuni enti il cui elenco è a disposizione della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di effettuare un numero ristretto di audizioni sul tema oggetto sul disegno di legge in titolo e, solo successivamente, iniziare l'eventuale processo emendativo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
SU QUESTIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA CINEMATOGRAFICO E
AUDIOVISIVO*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto ieri, su questioni relative alla riforma del sistema cinematografico e audiovisivo, l'audizione di rappresentanti di associazioni rappresentative degli autori, i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1873](#)

G/1873/1/7

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [LIUZZI](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1873 di modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato,

premessi che:

l'Italia è ultima tra i Paesi europei per investimenti in università e ricerca sia rispetto al PIL che rispetto alla spesa pubblica nazionale;

la lettera b), comma 2, articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», nel disciplinare la possibilità per le università di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non contempla, tra i soggetti ammessi alle procedure pubbliche di selezione, i titolari di assegni di ricerca;

l'articolo 1 dell'atto Senato attualmente in esame in Commissione introduce una modifica alla norma suesposta finalizzata ad ampliare la platea dei soggetti interessati consentendo al maggior numero di precari della ricerca la possibilità di accedere ai contratti di ricercatore senza privilegiare i soli assegnisti di cui alla legge n. 449 del 1997, permettendo di accedere, altresì, ai soggetti in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN) che dispongono già del titolo che sarebbe loro richiesto in vista della trasformazione in professori associati;

tenuto conto, altresì, che:

circa 300 dipendenti delle Università italiane inquadrati a tempo indeterminato come personale tecnico amministrativo (PTA) operano nell'area tecnico-scientifica e chiedono da tempo una modifica al loro *status* giuridico al fine di rimediare all'ambiguità esistente tra il loro inquadramento e l'attività lavorativa realmente svolta;

sono in possesso, infatti, sia di un'elevata formazione (laurea, dottorato di ricerca e/o scuola di specializzazione) sia di specifiche competenze nel campo della ricerca, testimoniate da numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, brevetti e partecipazioni a progetti di ricerca e a molti di loro sono conferiti incarichi di insegnamento. Inoltre partecipano assiduamente ai congressi internazionali e svolgono attività di *peer reviewers* per riviste scientifiche internazionali. È per questo che molti di loro hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale a posti di seconda fascia;

nonostante le competenze specifiche e le attività dai PTA svolte, sono tuttora assimilati al personale amministrativo che ha funzioni e competenze diverse e ciò impedisce il pieno riconoscimento del loro ruolo e delle loro competenze e nonostante i sensibili recenti miglioramenti, nessuna proposta di riforma dell'università attuata in anni recenti ha considerato l'opportunità di riqualificare il ruolo del personale tecnico in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca come una delle misure volte alla valorizzazione del merito professionale e al miglioramento dell'efficienza del sistema universitario;

considerato che:

se non verranno presi opportuni provvedimenti, la categoria dei PTA laureati non potrà accedere ad alcuna evoluzione professionale in quanto coloro che hanno conseguito l'ASN vengono difficilmente chiamati su posti da Professore di II fascia, nonostante l'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240 del 2010, preveda per la chiamata dei professori l'ammissione al procedimento di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento. Di fatto finora, per l'accesso al ruolo di professore di II fascia, il PTA con ASN è stato discriminato rispetto ai ricercatori universitari a tempo indeterminato perché le procedure di chiamata possono essere utilizzate "per la chiamata nel ruolo di professore di I e II fascia, i professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16" (articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010). Inoltre, per queste chiamate vengono destinati fondi appositi (decreto ministeriale 8 giugno 2015 n. 335, articolo 10), fatto salvo il 20 per cento dei posti riservati agli esterni; coloro che non hanno conseguito l'ASN non vengono presi in considerazione per posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipo b (di seguito indicati come RTDb), mentre a norma di legge, l'ASN non è richiesta per diventare RTDb e la valutazione per il passaggio al ruolo di professore di II fascia avviene al

termine del terzo anno di servizio come RTDb,

si impegna il Governo a:

? delineare per il PTA laureato ed in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca un ruolo diverso dall'attuale, separato da quello amministrativo e analogo al ruolo del tecnologo suddiviso in vari livelli, come già accade in altri enti di ricerca pubblici (esempio il CNR);

? eliminare ogni discriminazione che attualmente impedisce a chi è in possesso dell'ASN ma non è ricercatore universitario a tempo indeterminato di accedere ai ruoli di professore di II fascia;

? eliminare ogni discriminazione che attualmente impedisce l'accesso alla posizione di RTDb a coloro che non hanno conseguito l'ASN.

Art. 1

1.1

RUSSO

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una volta, alla loro scadenza, per un ulteriore triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata con modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse".

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I contratti di cui al comma 3 sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore".

c) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno del secondo contratto, di cui al comma 3, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo".

d) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al presente articolo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato fino ad un massimo del 30 per cento".

e) Il comma 9 è abrogato.

2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate altresì le seguenti modifiche:

a) All'articolo 6, comma 1, le parole: "il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito" sono sostituite dalle parole: "il regime di impegno dei professori è a tempo pieno o a tempo definito; il regime di impegno dei ricercatori è a tempo pieno";

b) all'articolo 6, comma 3, le parole: "in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito" sono abrogate;

c) all'articolo 6, comma 10, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo pieno", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo pieno e i ricercatori";

d) all'articolo 6, comma 11, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo pieno", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo pieno e i ricercatori";

e) all'articolo 6, comma 12, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo definito" sono

sostituite dalle seguenti: "i professori a tempo definito";
f) all'articolo 29, il comma 5 è abrogato».

1.2

[MARCUCCI](#), [DI GIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [RUSSO](#), [BOCCHINO](#), [CONTE](#), [PETRAGLIA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole; "il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito" sono sostituite dalle parole: "il regime di impegno dei professori è a tempo pieno o a tempo definito; il regime di impegno dei ricercatori è a tempo pieno";

2) al comma 3, le parole: "in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito» sono soppresse;

3) al comma 10, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo pieno», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo pieno e i ricercatori»;

4) al comma 11, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo pieno" sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo pieno e i ricercatori";

5) al comma 12, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo definito" sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo definito";

b) all'articolo 18, comma 3, le parole: "lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)" sono soppresse;

c) all'articolo 24:

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero di coloro che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia, ovvero di coloro che sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, o di borse *post-dottorato* ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I contratti hanno durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata con modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I contratti di cui al comma 3 sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore";

4) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e)";

5) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento";

6) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"L'espletamento del contratto di cui al comma 3 costituisce titolo preferenziale nei concorsi per

l'accesso alle pubbliche amministrazioni.";

d) all'articolo 26, comma 3, le parole: "confermato a tempo definito" sono soppresse;

e) all'articolo 29, comma 5, le parole: "lettera b)" sono soppresse».

1.3

[DI GIORGI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [RUSSO](#), [BLUNDO](#), [BOCCHINO](#), [CONTE](#),
[PETRAGLIA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6:*

1) al comma 1, le parole: "il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito" sono sostituite dalle parole: "il regime di impegno dei professori è a tempo pieno o a tempo definito; il regime di impegno dei ricercatori è a tempo pieno";

2) al comma 3, le parole: "in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito" sono soppresse;

3) al comma 10, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo pieno", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo pieno e i ricercatori";

4) al comma 11, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo pieno" sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo pieno e i ricercatori";

5) al comma 12, le parole: "i professori e i ricercatori a tempo definito" sono sostituite dalle parole: "i professori a tempo definito";

b) *all'articolo 18, comma 3, le parole: "lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)" sono soppresse;*

c) *all'articolo 24:*

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero di coloro che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia, ovvero di coloro che sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, o di borse *post*-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I contratti sono a tempo indeterminato";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I contratti di cui al comma 3 sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore";

4) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'università valuta il titolare del contratto di cui al comma 3, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e)";

5) il comma 8 è abrogato;

6) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"L'espletamento del contratto di cui al comma 3 costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.";

d) *all'articolo 26, comma 3, le parole: "confermato a tempo definito" sono soppresse;*

e) *all'articolo 29, comma 5, le parole: "lettera b)" sono soppresse."*».

1.4

[TOCCI](#)

Al comma 1, capoverso «lettera b)», sopprimere le parole: «che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero».

1.5

[TOCCI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli assegni di ricerca, come definiti al comma 1, vengono conferiti secondo le modalità normative ed economiche previste per i contratti a tempo determinato, di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e mantengono le agevolazioni fiscali previste dalle normative vigenti.»

1.6

[TOCCI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo periodo è soppresso;*
- b) le parole: "lettera b)" sono soppresse».*

1.0.1

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione delle forme di contratto a tempo determinato negli EPR)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare le forme di contratto di lavoro a tempo determinato negli Enti pubblici di ricerca (EPR), il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

- a) definizione di un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato previa verifica e controllo da parte dell'ente stesso (*tenure track*);*
- b) definizione di un'ulteriore forma contrattuale di lavoro a tempo determinato con tutele paragonabili a quelle della tipologia precedente ma con flessibilità nella determinazione della retribuzione;*
- c) incentivazione dell'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato attraverso misure di natura fiscale;*
- d) promozione di misure volte a disincentivare o sopprimere altre tipologie di contratti a tempo determinato a basse tutele.*

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli altri Ministri vigilanti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.0.2

[AIELLO](#), [CONTE](#), [DLGIORGI](#), [BLUNDO](#)

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2012 n. 24786 per favorire la collaborazione tra enti pubblici di ricerca e le università)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2012 n. 24786 è sostituito dal seguente:

"1. Per il conseguimento di finalità di interesse comune, gli enti pubblici di ricerca e le università possono stipulare convenzioni per consentire ai ricercatori e professori universitari di svolgere la propria attività presso l'ente di ricerca e ai ricercatori dell'ente di ricerca attività presso l'ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri."».

Conseguentemente sostituire il titolo del provvedimento con il seguente:

«Modifiche di disposizioni in materia di ricercatori a tempo determinato».

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 243 (pom.) del 12/01/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2016
243ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-01847 della senatrice Moronese sulla proposta di cambiamento della denominazione della Seconda Università degli Studi di Napoli, ricordando preliminarmente che il consiglio comunale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno per la sostituzione dell'attuale denominazione dell'ateneo. Riferisce poi che, anche su impulso di alcune interrogazioni parlamentari, la competente Direzione generale del Ministero ha provveduto a chiedere all'ateneo chiarimenti in merito alla questione. Dopo aver precisato che il nuovo nome sarebbe "Università degli Studi della Campania - Luigi Vanvitelli", fa presente che l'ateneo ha attivato le procedure amministrative di consultazione coinvolgendo non soltanto i competenti organi collegiali di ateneo, quali il senato accademico e il consiglio di amministrazione, ma anche i consigli di dipartimento e il consiglio degli studenti.

Comunica indi che, a detta del rettore, si è tenuto conto della preferenza espressa in larga misura dalle componenti universitarie per la nuova denominazione, nella piena consapevolezza del valore storico, culturale e sociale di tale espressione, e che è stato affrontato anche l'aspetto relativo all'impegno economico da sostenere.

Informa tuttavia che il Ministero non ha ancora ricevuto dall'università alcuna modifica statutaria inerente il cambio di denominazione, secondo quanto previsto dall'articolo 51 dello statuto di ateneo.

Assicura infine che, qualora tale modifica dovesse essere sottoposta all'attenzione del Ministero, sarà esercitato il controllo di legittimità e di merito previsto dall'articolo 6, comma 9, della legge n. 168 del 1989.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta, dal momento che l'università non ha ancora formalizzato la richiesta di cambio di denominazione e la vicenda pertanto non può dirsi conclusa. Attende che il Ministero, al momento debito, possa esercitare i dovuti poteri di controllo.

Lamenta in ogni caso che sia stata data alla vicenda in questione una pubblicità insufficiente. In particolare non è stata soddisfatta la richiesta di *referendum* sul cambio di denominazione avanzata lo scorso anno dalle rappresentanze degli studenti al rettore, mentre non soddisfacenti sono stati a suo avviso i sondaggi limitati commissionati di recente dal rettorato.

Chiede inoltre quali possano essere i benefici attesi dai costi che dovranno essere sostenuti per un eventuale cambio di denominazione dell'ateneo. A tale proposito ricorda le difficili condizioni di molte strutture dell'università che richiederebbero investimenti adeguati.

Conclude infine sottolineando che la denominazione dell'università è parte integrante di una identità culturale che deve essere opportunamente tutelata.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(1892) Deputato Raffaella MARIANI ed altri. - Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - erano stati illustrati gli emendamenti, pubblicati in allegato alla seduta del 16 settembre.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) si riserva di compiere ulteriori approfondimenti sulle proposte emendative e sulla copertura prevista dal provvedimento, augurandosi comunque che giunga presto il parere della Commissione bilancio, onde concludere l'esame in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(74) ZANDA. - Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, da ultimo rinviato nella seduta del 1° dicembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che era stata prospettata la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire eventuali indicazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il **PRESIDENTE**, nel rammentare che era stata avanzata la richiesta di svolgere un ciclo di audizioni, fa presente che sono pervenute finora solo le indicazioni della relatrice. Invita dunque i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire entro questa settimana ulteriori eventuali soggetti da audire, al fine di discuterne la calendarizzazione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULL'ASSEGNAZIONE DI ALCUNI ATTI DEL GOVERNO PER IL PARERE PARLAMENTARE

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati assegnati due atti del Governo su cui la Commissione deve rendere il proprio parere. Si tratta della nomina del Direttore generale del Grande progetto Pompei (nomina n. 63) e dello schema di riparto del Fondo per la tutela del patrimonio culturale (atto n. 253). Stante la rilevanza dei due provvedimenti, reputa corretto discuterne la calendarizzazione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 229 (ant.) del 25/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 229
GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2016

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
(ABI) IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1196 (CITTADINANZA
ECONOMICA)*

1.3.2.1.5. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 256 (pom.) del 01/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 1° MARZO 2016
256^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARCUCCI](#)

indi del Vice Presidente

[MARIN](#)

Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini, i sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero Angela D'Onghia e per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi.

La seduta inizia alle ore 13,40.

PER UN SALUTO AL SOTTOSEGRETARIO DORINA BIANCHI

Il [PRESIDENTE](#) rivolge un indirizzo di saluto al sottosegretario Dorina Bianchi, che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione.

Si associa la Commissione tutta.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dell'audizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'implementazione delle misure de "La buona scuola", sull'assunzione dei docenti e sulle classi di concorso

Riprende l'audizione, sospesa nella seduta del 10 febbraio, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - il Ministro ha svolto la propria relazione. Rammenta altresì che in quella sede si era concordato di far pervenire dei quesiti scritti al Ministro, la quale si è resa disponibile ad intervenire nuovamente in Commissione per la propria replica.

Prende quindi la parola il ministro Stefania GIANNINI, la quale raggruppa in otto ambiti tematici i quesiti pervenuti per iscritto; si tratta delle classi di concorso, delle procedure concorsuali, dell'alternanza scuola-lavoro, del piano straordinario di verifica della parità scolastica, dell'edilizia scolastica, dei comitati di valutazione, dello stato di attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 107 del 2015, nonché della mobilità e dello sblocco contrattuale.

In merito al primo argomento, risponde anzitutto ad una domanda della senatrice Petraglia sulla classe di concorso A23, precisando che sono riconosciuti titoli di specializzazione abilitanti, congiuntamente a quelli previsti dalla legislazione vigente: il diploma di specializzazione biennale in didattica dell'italiano a stranieri; il *master* di primo e secondo livello indirizzato all'acquisizione di competenze in didattica dell'italiano L2; il possesso di certificazioni di glottologia di secondo livello. Tale previsione ha infatti salvaguardato coloro che hanno frequentato percorsi qualificati, tenuto conto che risulta inevitabile rinviare ad un successivo decreto la definizione degli ordinamenti didattici e dei criteri per l'attivazione di uno specifico corso di specializzazione.

Alla senatrice Montevecchi, che ha posto un quesito relativo alla conoscenza della lingua latina per la classe di concorso A23, risponde che per la predetta classe di concorso sono stati previsti quali titoli di accesso tutti quelli già contemplati per gli insegnamenti di discipline letterarie, trattandosi di una nuova classe di concorso che ha una comune matrice culturale con le attuali A12 e A22. Afferma dunque che la conoscenza della lingua latina ha una sua funzione sostenibile e non può essere ritenuta distonica dal percorso. In merito alla presunta incoerenza con i requisiti richiesti per l'accesso ai *master*, sottolinea che in questa fase sono stati inclusi i corsi specialistici prettamente dedicati all'insegnamento dell'italiano come lingua seconda.

In ordine alla riorganizzazione delle classi di concorso nel settore musicale, su cui si sono soffermate le senatrici Montevecchi e Ferrara, fa presente che è stato necessario un adeguamento alla situazione di

fatto creatasi a seguito dell'attivazione dei licei musicali. Per sopperire all'assenza di specifiche classi di concorso e per garantire il funzionamento corretto dei medesimi licei, si è fatto ricorso alle utilizzazioni annuali dei docenti abilitati sulle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei prescritti titoli di insegnamento e, in via sussidiaria, ai docenti non ancora a tempo indeterminato, ma in possesso dei prescritti titoli. Precisa inoltre che il Ministero si è attenuto ai piani di studio dei licei musicali che prevedono i seguenti insegnamenti: esecuzione e interpretazione; teoria, analisi e composizione; storia della musica; laboratorio musica di insieme; tecnologie musicali. Sulla base di tali discipline sono state create le seguenti classi di concorso: A53, storia della musica; A55, strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A63, tecnologie musicali; A64, teoria, analisi e composizione.

Risponde indi al senatore Bocchino, il quale aveva chiesto se erano state recepite le condizioni espresse dalla Commissione nel parere reso sull'Atto del Governo n. 220 con riferimento alla classe di concorso A47. In proposito, puntualizza che la condizione relativa all'ampliamento degli insegnamenti attribuiti alla classe di concorso A47 è stata parzialmente accolta, estendendo i relativi insegnamenti per il primo biennio degli indirizzi tecnici e professionali. Fa presente che detta classe di concorso ha il compito di sviluppare anche altri tipi di conoscenze, connessi alla specificità di alcuni indirizzi. Il Dicastero ha invece ritenuto inopportuno accorpate la classe A26 con la classe A47 poiché sarebbe stata necessaria una modifica ordinamentale.

Alla domanda della senatrice Ferrara circa i tempi di adozione del decreto che rende ordinamentale la laurea di secondo livello dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), rileva che nell'ambito delle deleghe previste dalla legge n. 107 del 2015 sarà ripensata l'attività del settore, specialmente con riferimento ai conservatori.

Quanto al secondo argomento inerente le procedure concorsuali, fornisce alcune risposte alle senatrici Blundo, Petraglia e Ferrara, precisando che l'ipotesi di un concorso per soli titoli non è prevista dalla legislazione vigente, atteso che l'articolo 400 del Testo unico sulla scuola stabilisce che il concorso per docenti sia per titoli ed esami.

In una breve interruzione, la senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*) domanda chiarimenti circa le motivazioni politiche, e non legislative, delle scelte effettuate.

Prosegue il ministro Stefania GIANNINI, chiarendo che il concorso deve essere a tutti gli effetti selettivo, fermo restando che si tratta di una misura diversa rispetto alla stabilizzazione. Quanto ai 63.712 docenti che saranno assunti con il prossimo concorso, fa presente che detto numero deriva dalla stima dell'effettivo fabbisogno, tenuto conto delle cessazioni e delle assunzioni che sarà possibile effettuare mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento. Tiene peraltro a precisare che la predetta legge n. 107 del 2015, al comma 109, lettera c), stabilisce l'applicazione del cosiddetto "doppio canale" fino a totale scorrimento delle graduatorie. Rispetto ai docenti di sostegno, afferma che tutti i posti vacanti e disponibili saranno coperti e si terrà conto delle cessazioni previste, salva la quota residua derivante dalle assunzioni già fatte. Comunica perciò che la stima per il prossimo triennio è di circa 90.000 docenti da assumere.

Con riferimento alle nuove classi di concorso dei licei musicali, rende noto che i posti disponibili possono essere richiesti per mobilità dai docenti di ruolo di educazione musicale della scuola secondaria di primo e di secondo grado e da quelli di strumento musicale della scuola secondaria di primo grado. Quanto al divieto di conferire supplenze a coloro che hanno già maturato 36 o più mesi di servizio, chiarisce che esso si applica solo alle supplenze su posti vacanti e disponibili, ossia alle supplenze annuali. Un'eventuale ulteriore proroga comporterebbe la violazione della sentenza della Corte di giustizia europea relativa al precariato nella scuola, nonché la riapertura della procedura di infrazione, di cui invece il Ministro rivendica la chiusura grazie anche alle misure contenute nella summenzionata legge n. 107.

In relazione ai docenti iscritti nelle graduatorie di terza fascia, informa che il Ministero sta avviando il relativo *iter* per indire nuovi tirocini formativi attivi (TFA), mentre per gli insegnanti presenti nelle graduatorie ad esaurimento, ribadisce che è in vigore il "doppio canale" fine a completo esaurimento delle graduatorie.

Il Ministro replica altresì alla senatrice Blundo sul ruolo del Cineca, precisando che il Dicastero non ha concluso alcuna procedura formale di affidamento di servizi di sviluppo del *software* per gestire il concorso, fermo restando che si procederà nel rispetto della normativa vigente. Evidenzia peraltro che il Cineca è in fase di riassetto e diventerà una struttura *in house* del Ministero. Fa notare altresì che il Cineca è un consorzio universitario e pertanto riceve finanziamenti dal Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) e di esso fanno parte anche il Ministero e gli atenei.

Con particolare riguardo al concorso per la scuola dell'infanzia, precisa che è previsto un bando apposito per 7.237 posti a cui si sommeranno le assunzioni per scorrimento delle graduatorie, analogamente alle altre assunzioni che sono coperte con il "doppio canale". Occorre invece distinguere a suo giudizio l'aspettativa dei docenti della scuola dell'infanzia che non sono entrati nel piano assunzionale e comunque sono stati ammessi al concorso senza prova preselettiva.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*) chiede se gli attuali 23.000 insegnanti della scuola dell'infanzia debbano sostenere tutti il concorso e se i posti citati dal Ministro si riferiscano a quelli messi a concorso.

Il ministro Stefania GIANNINI conferma che essendosi concluso il piano assunzionale i posti citati di riferiscono alle procedure concorsuali. Quanto al concorso per dirigenti scolastici, tema sollevato dalla senatrice Ferrara, afferma l'intenzione del Ministero di bandire quanto prima le relative procedure concorsuali tenuto conto che la legge di stabilità per il 2016 ha riattribuito al Dicastero, e non più alla Scuola nazionale dell'Amministrazione, la competenza a svolgere la selezione.

Passando al tema dell'alternanza scuola-lavoro, risponde alle senatrici Petraglia e Montevocchi precisando di esser consapevole delle difficoltà sottese alla estensione di tale possibilità. Assicura comunque che sono state coinvolte numerose strutture, fermo restando che occorre un certo rodaggio. Ricorda peraltro che per quest'anno scolastico saranno coinvolti oltre 500.000 studenti delle classi terze, mentre per le classi quarte e quinte sono stati elaborati progetti specifici tramite un finanziamento dedicato. Ribadisce altresì che l'Amministrazione ha inviato a tutte le scuole secondarie di secondo grado la guida operativa per fornire istruzioni sulle modalità di percorsi di alternanza e che sarà avviato il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Dopo aver dato conto dei protocolli d'intesa attivati, si augura che entro un anno vada a regime il modello di alternanza, che ha un'apertura e un orizzonte culturale assai ampi.

Il Ministro si sofferma quindi sul piano straordinario di verifica della parità scolastica, comunicando l'istituzione del gruppo operativo di dirigenti tecnici che assicurerà il coordinamento delle attività ispettive. Queste ultime dovranno accertare l'elaborazione e la pubblicazione tanto di un piano triennale dell'offerta formativa quanto del rapporto di autovalutazione, nonché il rispetto del principio di pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Dopo aver affermato che l'attività ispettiva è già iniziata, ricorda che essa si focalizzerà prioritariamente sulle istituzioni scolastiche di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli iscritti alle classi iniziali, come previsto dalla suddetta legge n. 107. Saranno quindi disposte 532 visite ispettive che continueranno anche nel triennio e coinvolgeranno il primo ciclo e le scuole dell'infanzia. Garantisce poi che il Ministero presenterà una relazione al Parlamento sugli esiti di tale verifica. Nel precisare che tutti i provvedimenti di conferma e revoca della parità sono gestiti dagli Uffici scolastici regionali, chiarisce che non sono previsti ulteriori finanziamenti, fermo restando che la legge n. 62 del 2000 include le scuole paritarie private nel sistema nazionale di istruzione.

Sul tema dell'edilizia scolastica, risponde alle senatrici Montevocchi e Petraglia confermando la sinergia tra l'Osservatorio per l'edilizia scolastica istituito presso il Dicastero dell'istruzione e la struttura di missione operante presso la Presidenza del Consiglio, come dimostra la realizzazione dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Per quanto riguarda le indagini strutturali, informa che è stata espletata la selezione pubblica per l'individuazione degli enti beneficiari ed è stato predisposto un sistema informativo di monitoraggio. I relativi interventi saranno finanziati con le economie derivanti dalle risorse stanziare per altre programmazioni in materia di edilizia scolastica; afferma peraltro che si tratta di una priorità del Governo, che si farà carico di reperire eventuali risorse aggiuntive.

In materia di bonifica dall'amianto degli edifici scolastici, rammenta che ad oggi sono stati finanziati circa 220 interventi per 38 milioni complessivi. Riferisce peraltro che si sono riscontrate criticità in alcuni territori e il Ministero sta procedendo alla modifica del tracciato dei dati da riversare nella stessa Anagrafe, così che tutti gli enti locali possano censire la presenza di tali materiali. Con riferimento al programma #scuolenuove, puntualizza che la gestione attiene alla relativa struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio.

Circa i quesiti inerenti i comitati di valutazione, risponde alla senatrice Petraglia ricordando che la costituzione del comitato per la valutazione dei docenti è prevista presso ogni istituzioni scolastica. Informa quindi che fino ad oggi non state rilevate particolari resistenze nella creazione di tali organismi e che sono state fornite precise indicazioni agli Uffici scolastici regionali. Dopo aver ricordato che sul sito del Dicastero c'è un portale appositamente dedicato alla valutazione, rammenta che sono stati svolti 33 seminari a livello regionale ed è stato definito il monitoraggio dei predetti comitati, il cui termine dovrebbe essere a fine marzo. Sottolinea comunque che nei prossimi mesi saranno definiti i criteri per la valutazione, individuate le migliori esperienze e stabilite le modalità per l'utilizzo del Fondo per il merito.

Sul tema dell'attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 107, dopo aver precisato che sono in corso tavoli tecnici, comunica che sul segmento "0-6 anni" è stata necessaria una preliminare ricognizione delle norme e delle problematiche esistenti, anche nell'ottica di un coordinamento con gli enti locali. Al riguardo, riferisce di un tavolo di lavoro riunitosi nell'ottobre scorso con tutti i soggetti a vario titolo interessati. I punti da approfondire sono: per i nidi d'infanzia, l'individuazione dei livelli essenziali dei servizi; per le scuole dell'infanzia, la generalizzazione del servizio, anche valutando l'ampliamento orario; per le sezioni primavera, la stabilizzazione del servizio e la sua eventuale implementazione, atteso che è ancora in fase sperimentale; la qualificazione universitaria degli educatori, attraverso l'individuazione di un percorso di laurea apposito; la definizione di requisiti per la costituzione dei poli dell'infanzia. Nel precisare che per tali scopi occorrono specifiche risorse, rende noti i profili di attuazione della delega sull'inclusione scolastica, quali la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno, l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la revisione delle modalità e dei criteri di certificazione (anche alla luce dell'anomalo incremento registrato negli ultimi anni), la razionalizzazione degli organismi territoriali per il supporto all'inclusione, nonché la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici, per i docenti e per il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA).

Avviandosi alla conclusione, risponde alle domande relative alla mobilità, avanzate dalle senatrici Ferrara e Petraglia, sottolineando che per l'anno scolastico 2016-2017 essa sarà caratterizzata da due novità, in quanto avverrà tra ambiti territoriali, e non più solo tra scuole, e sarà prevista una fase straordinaria su tutti i posti disponibili, aperta a tutto il personale già di ruolo, incluse le assunzioni di quest'anno. L'accordo sottoscritto a febbraio con i sindacati prevede che gli assunti entro l'anno scolastico 2014-2015 potranno fare domanda fra scuole, nella provincia di titolarità, altrimenti tra ambiti; gli assunti nelle fasi "Zero" e "A" del piano di assunzioni avranno una sede definitiva nella provincia in cui hanno preso servizio ma possono fare domanda di mobilità territoriale verso ambiti territoriali delle altre province; gli assunti nelle fasi "B" e "C" provenienti dal concorso ottengono un ambito tra quelli della provincia in cui sono stati assunti ma possono fare domanda di mobilità verso ambiti territoriali di altre province; infine, gli assunti nelle fasi "B" e "C" delle graduatorie ad

esaurimento partecipano alla mobilità tra tutti gli ambiti a livello nazionale.

In ultima analisi, sul tema dello sblocco contrattuale, replica precisando che la competenza non è del Dicastero ma del Dipartimento della funzione pubblica e dunque bisognerà attendere ulteriori passaggi relativi alle effettive esigenze e alle risorse disponibili.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il Ministro per l'approfondimento dedicato a tutti i quesiti sottoposti e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno.

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02358 della senatrice Moronese sul licenziamento collettivo di *ex* lettori e collaboratori esperti linguistici dell'università di Cassino, precisando che si tratta di un contenzioso che ha interessato gran parte delle università italiane e che ha avuto esiti giudiziali differenti. Dopo aver ricordato che l'oggetto principale di tale contenzioso riguarda le richieste dei CEL di vedersi riconosciuta una retribuzione superiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, puntualizza che per l'università di Cassino l'adeguamento retributivo è richiesto a far data dal 1996 e la domanda giudiziale è relativa al riconoscimento della retribuzione del professore associato confermato a tempo pieno e solo in subordine a quella del ricercatore confermato a tempo pieno.

Riferisce poi che, nei giudizi conclusi in primo grado nel 2012, il Tribunale di Cassino ha riconosciuto per i collaboratori linguistici la retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito, disapplicando la normativa del contratto collettivo di comparto che disciplina le mansioni e la retribuzione, mentre per i CEL-*ex* lettori ha disapplicato la norma di cui all'articolo 26 della legge n. 240 del 2010. Tali decisioni sono state messe in esecuzione dai lavoratori e la Corte di appello di Roma ha sospeso l'esecutività delle sentenze con riferimento alla metà dei lavoratori (7 su 14); gli altri 7 lavoratori, che non si sono visti sospendere l'esecuzione, hanno ottenuto l'assegnazione delle somme di cui al pignoramento eseguito presso il terzo tesoriere.

Dopo aver reso noto che l'ateneo ha proposto appello nel merito avverso dette sentenze, riferisce che sul profilo del licenziamento l'università di Cassino, nell'ambito di una complessiva riorganizzazione, ha proceduto alla chiusura del Centro linguistico di ateneo e dunque al licenziamento dei CEL-*ex* lettori, i quali non hanno potuto essere utilmente ricollocati data la infungibilità delle loro mansioni. Parimenti non sono stati rinnovati i contratti a termine con riferimento ad altri CEL. Informa altresì che a seguito dell'impugnazione del provvedimento di licenziamento collettivo da parte degli interessati, il Tribunale di Cassino ha reintegrato i lavoratori nel posto di lavoro, motivando su di una presunta violazione dei criteri di scelta. A tale riguardo, l'università ha rappresentato l'impossibilità di eseguire in concreto l'ordine di reintegrazione stante l'avvenuta soppressione del Centro linguistico e la conseguente assenza di mansioni da assegnare al suddetto personale. Anche avverso tale ordinanza l'università di Cassino ha proposto opposizione, tuttora pendente innanzi al Tribunale di Cassino che deve definire il giudizio di primo grado.

Il Sottosegretario chiarisce quindi che l'ateneo ha comunicato, al fine di definire la controversia, la disponibilità ad un componimento transattivo complessivo, relativo sia alle pretese per differenze retributive che all'impugnato licenziamento. Al riguardo, segnala che, previo parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato, sono stati già conclusi diversi accordi transattivi con una parte dei lavoratori e stanno per essere definite le ulteriori conciliazioni con la restante parte.

Sulla base delle informazioni fornite dall'Ateneo precisa, altresì, che per la copertura delle somme da corrispondere ai CEL, a seguito dell'ordinanza di reintegra, nel capitolo di spesa denominato "spese legali" del bilancio unico di previsione dell'Ateneo 2013, è stato comunicato che tale locuzione si riferisce propriamente alle somme dovute ai lavoratori in ottemperanza di detta ordinanza di reintegrazione. Quanto alla variazione in bilancio di dette somme riportate nel rendiconto finanziario 2013, sotto la voce "spese per la didattica", afferma infine che ciò è dovuto ad un mero errore materiale ed in ogni caso del tutto irrilevante in quanto i lavoratori hanno regolarmente percepito quelle somme.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, lamentando che l'autonomia universitaria finisca per diventare uno strumento per avvallare attività assai discutibili. In ordine al licenziamento, prende atto che è stato motivato da presunte esigenze di razionalizzazione della spesa, ma domanda come sia possibile che siano stati parallelamente incrementati i gettoni di presenza dei componenti del consiglio di amministrazione e del senato accademico, che dovrebbero essere analogamente sottoposti alle misure di contenimento dei costi.

A fronte di una pronuncia della magistratura sull'obbligo di reintegro del personale, ritiene che l'università debba assolutamente adempiere e non possa tirarsi indietro. Chiede peraltro maggiori dettagli circa i presunti accordi transattivi conclusi. Reputa altresì assai grave ciò che il Dicastero definisce "un mero errore materiale" nel computo delle spese. Afferma infine di non aver ricevuto alcuna risposta ai quesiti su come il Dicastero avrebbe affrontato la questione e dunque si dichiara insoddisfatta.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali: seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 16 febbraio.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra uno schema di documento conclusivo, pubblicato in allegato, i cui contenuti erano già stati sommariamente descritti in una precedente seduta, ringraziando l'Esecutivo per la collaborazione finora realizzata. Nell'auspicio di un'approvazione condivisa, si augura che si possa presto giungere alla conclusione dell'esame, entro l'inizio della settimana prossima.

Il seguito dell'esame del documento conclusivo, nonché della procedura informativa, sono quindi rinviati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (n. 260)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stata svolta la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, ricordando che nella Tabella sono inseriti gli enti privati di ricerca che non ricevono altri finanziamenti pubblici. Si tratta, a suo avviso, di un panorama assai variegato di organismi, si cui solo 42 risultano però inseriti nell'elenco. Dopo aver ricordato che, sul finanziamento iniziale pari a circa 4,5 milioni di euro, 1,5 milioni di euro sono stanziati per legge a favore dell'Istituto San Pio V, chiede al Governo di rivalutare l'intero assetto normativo dei soggetti che ricevono contributi per legge, tanto più che si registrano incongruenze difficilmente spiegabili.

Nel prendere atto dell'introduzione di nuovi criteri, lamenta l'eccessivo ritardo con cui l'atto è giunto in Parlamento. Ribadisce altresì che, benché sia lodevole l'intento di evitare finanziamenti a pioggia, l'introduzione di una soglia minima di finanziamento ha di per sé causato alcune esclusioni, a cui se ne sono aggiunte altre per esaurimento dell'ammontare complessivo. Richiama dunque la delusione di alcuni soggetti che non hanno avuto accesso alle risorse, pur avendo avuto punteggi idonei. Ribadisce conclusivamente l'esigenza di un riassetto della normativa riguardante contributi pubblici destinati per legge a soggetti specifici.

Il senatore [TOCCI](#) (PD) ringrazia la relatrice per le osservazioni avanzate, lamentando a sua volta molte incongruenze nel provvedimento. In primo luogo, pur concordando con l'esclusione di università ed enti pubblici di ricerca da tale riparto in quanto già destinatari di altre risorse pubbliche, ritiene che analogo criterio dovrebbe essere applicato anche agli enti privati che godono di finanziamenti erogati per legge. Si tratta di un caso diverso rispetto ai soggetti privati che ottengono risorse partecipando ad altri bandi; invita quindi la relatrice ad inserire una condizione su tale questione. Condivide peraltro l'osservazione sull'Istituto San Pio V, il cui finanziamento istituito con legge è stato a suo giudizio una prepotenza dell'allora ministro Letizia Moratti e crea un *vulnus* su tale provvedimento. Sollecita pertanto la Commissione ad avviare un'iniziativa legislativa per porre fine a tale situazione, tenuto conto che l'esclusione di istituzioni prestigiose dovrebbe presupporre la fissazione di criteri inoppugnabili, cosa che invece non è a suo avviso accaduta per l'atto in esame.

Giudica altresì sbagliato il criterio della soglia minima di contribuzione pari a 50.000 euro, poiché penalizza gli enti che hanno scelto una linea di sobrietà. Reputa addirittura irricevibile tale criterio, che risulta non conciliabile con la soglia di qualità sottesa ai punteggi. In proposito, afferma infatti che quest'ultima viene vanificata dalla soglia di finanziabilità mentre, al contrario, la qualità dovrebbe di per sé poter godere delle risorse adeguate. Si interroga altresì sulla base normativa a sostegno del

criterio del contributo minimo, che non pare a suo giudizio sufficientemente supportato a livello legislativo.

Reputa inoltre assai delicato il compito della commissione di valutazione nel momento in cui attribuisce i punteggi; detta attività dovrebbe tuttavia a suo avviso essere distinta dalla decisione circa l'ammontare del finanziamento, poiché quest'ultima acquisisce un'aleatorietà assai preoccupante che va ben oltre la discrezionalità. Nel rinnovare le critiche al provvedimento sulle base delle incongruenze descritte, sollecita la relatrice a rafforzare nello schema di parere gli aspetti testè descritti.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-AEcT*) afferma che l'anomalia rappresentata dall'Istituto San Pio V già di per sé impedisce un voto favorevole da parte sua sul provvedimento. Ritiene a sua volta che la fissazione di una soglia minima di contribuzione non possa rappresentare un criterio dirimente per stabilire la validità o meno di un progetto di ricerca. Sarebbe stato a suo giudizio più corretto prevedere tutt'al più un limite massimo di risorse concedibili.

Lamenta altresì la discrezionalità della commissione di valutazione nella decisione sul finanziamento assegnato, mentre solo ciascun ente può stabilire qual è l'ammontare necessario per svolgere la sua attività. Reputa pertanto che la suddetta commissione dovrebbe limitarsi solo a valutare la congruità della richiesta.

Sottopone poi ai commissari un'ulteriore riflessione circa la distribuzione geografica dei soggetti beneficiari, invitando il Ministero a chiarire, per puro spirito informativo e non polemico, quale sia la ripartizione territoriale delle risorse. Ciò anche al fine di incentivare progetti di ricerca dislocati in maniera più omogenea sul territorio.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA ringrazia la relatrice per l'approfondimento svolto e si riserva di approfondire le questioni sollevate.

La relatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) coglie l'occasione per domandare maggiori delucidazioni sugli enti già beneficiari dei contributi ai sensi della precedente tabella.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il termine per l'espressione del parere scade oggi. Considerata l'esigenza di acquisire ulteriori informazioni, propone pertanto di chiedere alla Presidenza del Senato una proroga del predetto termine, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, di modo che l'esame possa eventualmente proseguire anche la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 258](#))
(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stata svolta la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-AEcT*) evidenzia la questione del riassetto normativo degli enti beneficiari dei contributi pubblici, più volte menzionata negli ultimi anni. Stigmatizza pertanto l'operato del Governo che avrebbe inizialmente dovuto operare un riordino attraverso un regolamento di delegificazione, in virtù della legge di stabilità 2014; tuttavia il recente decreto legislativo n. 10 del 2016 ha soppresso tale previsione e dunque manca la base legislativa che consentirebbe di avviare tale revisione. Nel richiamare poi una missiva inviata dal ministro Franceschini alla Presidente della Camera dei deputati lo scorso agosto, lamenta che il Ministero non abbia ancora intrapreso alcuna azione concreta, benché le Commissioni parlamentari abbiano a più riprese sollevato il tema. Invoca dunque una presa di posizione chiara del Ministero, che dovrebbe effettivamente riferire in Parlamento sul lavoro finora compiuto.

Il senatore [LIUZZI](#) (*Co.R.*) condivide le osservazioni critiche illustrate dal relatore circa la mancata revisione dei beneficiari dell'atto. Ravvisa poi una certa discrepanza tra Centro-Nord e Centro-Sud che penalizza quei territori per i quali la disponibilità di risorse potrebbe mettere in atto processi virtuosi. Nel paventare il rischio di acuire la disparità tra Settentrione e Meridione, chiede che il Governo chiarisca meglio i propri intendimenti sul previsto riordino.

Il [PRESIDENTE](#) precisa di aver ricevuto a suo tempo analoga lettera da parte del ministro Franceschini circa il procedimento di riordino del finanziamento degli istituti culturali. Ricorda poi che il termine per l'espressione del parere, già prorogato, scade giovedì 3 marzo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto, la scorsa settimana, l'audizione di rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI), in relazione all'esame del disegno di legge n. [1196](#) (cittadinanza economica), i quali hanno consegnato una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il **PRESIDENTE** comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata al termine della seduta odierna non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione è nuovamente convocata domani mercoledì 2 marzo, alle ore 14,30, per il seguito degli argomenti già all'ordine del giorno di oggi. Al termine della seduta plenaria è altresì convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA MAPPA DELL'ABBANDONO DEI LUOGHI CULTURALI

1. PREMESSA

L'indagine conoscitiva in titolo ha permesso alla 7^a Commissione permanente del Senato ? sulla scorta delle audizioni effettuate e in base alle testimonianze raccolte circa la situazione in cui versano i beni

culturali ? di individuare alcune tematiche di sicuro rilievo, insieme con diverse criticità sulle quali intende esprimere una valutazione conclusiva.

L'Italia, è cosa nota, vanta primati per varietà e ricchezza del patrimonio culturale ma anche, in negativo, problemi di abbandono, incuria e negligenza. Al valore inestimabile dell'offerta ? per quantità e qualità ? e alla difficoltà oggettiva di sostenere i costi relativi soprattutto alla "conservazione" dei beni, corrispondono un'atavica mancanza di fondi, vieppiù aggravata dai ripetuti tagli che da vari anni - quantomeno fino alla inversione di tendenza determinata dalla manovra di bilancio 2016 - hanno progressivamente assottigliato le disponibilità finanziarie, e i "monumenti al degrado" di cui è disseminata la Penisola, che di quella varietà e di quella ricchezza rappresentano paradossalmente la cartina di tornasole e la triste, desolata immagine rovesciata di segno.

Obiettivo primario della Commissione, attraverso l'indagine conoscitiva, è stato quello di abbozzare una sorta di guida in filigrana del nostro Paese: isolare, far affiorare, elencare e, se pur sommariamente, inventariare tassonomicamente i numerosi luoghi d'interesse culturale che giacciono appunto in stato di abbandono in relazione alle relative tipologie.

Contestualmente ai «luoghi dell'abbandono», la Commissione ha così preso consapevolezza dell'enorme quantità di beni sottoutilizzati, della variegata e complessa area del «non-gestito» e del «non-sfruttato» (fino alle situazioni non infrequenti e paradossali di beni restaurati e tuttavia non fruibili).

2. DEFINIZIONI, SINTESI DEI DATI, SITUAZIONE ATTUALE

In via preliminare e quale presupposto necessario, la nozione stessa di «patrimonio culturale» deve essere valutata in una prospettiva generale, meno cristallizzata e più duttile, entro un ventaglio più ampio di riferimenti che comprendono:

? la conservazione (insieme con le diverse e spesso onerose e complesse problematiche concernenti recupero, restauro e manutenzione);

? una tutela opportunamente estesa ai beni paesaggistici (non scevra, dunque, da implicazioni ambientali relative al «consumo di suolo»);

? la fruibilità, in particolare da parte delle persone con disabilità permanente o temporanea, che, mentre sottrae il bene culturale a una prospettiva elitaria, intende valorizzarlo non privandolo tuttavia del significato e del suo valore intrinseco;

? la valorizzazione e la promozione del bene culturale in stretta connessione al territorio: al contesto, cioè, di cui il bene partecipa, dando significato e al tempo stesso ricevendone, dunque in proficua osmosi, anche in chiave di rivalutazione e promozione turistica e sociale di un luogo;

? il rilancio di una strategia nazionale di attenzione al territorio (il ministro Franceschini è più volte intervenuto sull'argomento) capace di incrociare i piani strategici di promozione turistico-culturale con la ricerca di un turismo colto, di qualità, capace di apprezzare un'offerta rinnovata e, non ultimo, di contribuire alla riqualificazione di aree e territori in cui l'abbandono del patrimonio artistico-culturale è esso stesso cifra del degrado sociale, nel nome di una riqualificazione che passa anche attraverso il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenendo presente l'importante ruolo attivo che dovrebbe avere la cittadinanza con l'obiettivo di fidelizzare gli abitanti al territorio.

Diversi risultano gli esempi che, nello specifico, sono stati evidenziati fin dal principio dei lavori dalla Commissione, con riferimento alla riforma del Titolo V della Costituzione e alle competenze regionali, e con riferimento a indirizzi, in forma di sollecitazioni politiche, eventualmente da rivolgere agli enti locali.

Grazie alle audizioni la Commissione ha potuto ricavare informazioni di rilievo non solo sullo stato in cui versano i beni culturali ma su criteri, parametri e indicatori quali «strumenti operativi» che preludono e sottostanno alla possibile stesura di una «Mappa dell'abbandono», comprese definizioni,

ambiti, dati sensibili (in termini quantitativi e qualitativi), linee di indirizzo.

3. ASPETTI EVIDENZIATI ALL'ESITO DELLE AUDIZIONI

Nell'audizione del 15 luglio 2015 il professor Carlo Borgomeo ha illustrato alla Commissione lo *status* giuridico della Fondazione «Con il Sud», il cui scopo precipuo è quello di favorire la coesione sociale attraverso un'opera di recupero e valorizzazione di beni comuni (ovvero beni culturali, ambientali o confiscati alle mafie). A tal fine la Fondazione pubblica periodicamente bandi per l'assegnazione di contributi a progetti di valorizzazione di beni culturali abbandonati di indiscusso e dimostrabile valore. I criteri di valutazione dei progetti di valorizzazione dei beni culturali previsti dai bandi sono la corrispondenza tra i progetti e i bisogni del territorio; la qualità dei soggetti partecipanti (devono essere più soggetti che operano in rete); l'autosostenibilità, ovvero la capacità dei progetti di proseguire nel tempo dopo la conclusione del finanziamento. In relazione all'ultimo bando, in ordine di tempo, sono pervenute circa 220 segnalazioni di beni culturali abbandonati di proprietà di privati o enti locali, tra i quali la Fondazione ne ha selezionati 14. Su questi 14 beni sono stati presentati 46 progetti di valorizzazione da parte di cooperative sociali, tra i quali ne verranno selezionati per il finanziamento al massimo 8 o 9.

Nell'audizione del 29 luglio 2015 il direttore dell'Agenzia del Demanio, ingegner Roberto Reggi, ha evidenziato che l'Agenzia, di là dalle sue funzioni istituzionali, ha da ultimo assunto un ruolo di supporto agli enti pubblici, inclusi quelli territoriali, per attuare una strategia per un miglior utilizzo del patrimonio pubblico in generale. Per ciò che concerne i beni demaniali di rilevanza storico-artistica, la Commissione ha preso atto che:

- a) gran parte di essi (oltre il 65 per cento) risulta in uso governativo alle pubbliche Amministrazioni centrali;
- b) altri beni sono in uso a enti locali, enti religiosi, istituti scolastici, università, associazioni, accademie e fondazioni, oltre che in concessione a privati;
- c) quota parte di tali beni è inserita in percorsi di valorizzazione mirata e che si basa sulla natura e sulla specificità dei beni stessi;
- d) il patrimonio statale di interesse culturale gestito dall'Agenzia del demanio è oggetto costante di analisi e individuazione delle migliori forme di utilizzazione degli immobili, che in una prospettiva di rigenerazione urbana, d'intesa con le Amministrazioni interessate, faccia rivivere beni non utilizzati;
- e) l'Agenzia promuove iniziative di sviluppo immobiliare che mirano a incrementare il valore economico e sociale del patrimonio immobiliare dello Stato e degli Enti locali con una forte valenza strategica per lo sviluppo dei territori;
- f) il progetto «Fari», da ultimo, ha inaugurato un percorso di valorizzazione per sottrarre al degrado alcuni fari che versano in stato di abbandono e degrado, per avviarli a rigenerazione contribuendo ad attivare le economie locali a beneficio della cittadinanza.

L'Agenzia del demanio è impegnata, inoltre e in particolare, a promuovere, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, progetti di valorizzazione di immobili afferenti al demanio storico-artistico di proprietà statale attraverso il loro trasferimento agli enti locali. L'Agenzia del demanio ha ricevuto richieste di trasferimento per 642 beni di demanio storico-artistico di cui 430 accolte. Si contano, a oggi, attivi 226 tavoli tecnici con i Comuni richiedenti e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per definire i programmi di valorizzazione con finalità culturali. Su un totale di 132 programmi di valorizzazione presentati dagli enti locali, 87 sono stati approvati e l'iter di trasferimento si è concluso per 46 immobili, devoluti in via definitiva ai Comuni.

Ulteriori strumenti volti al recupero, riuso, valorizzazione e gestione efficiente del patrimonio immobiliare pubblico, che coinvolgono l'Agenzia del demanio, sono contenuti ai sensi dell'articolo 26

del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia»), per cui sono configurabili quattro opzioni alternative rispetto agli immobili valorizzati: vendita, concessione, costituzione del diritto di superficie, conferimento a fondi immobiliari. L'articolo 26 stabilisce, dunque, nuove opportunità per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e specialmente di proprietà dello Stato, tra cui beni in uso alle pubbliche Amministrazioni e alla Difesa, non più utili a fini istituzionali. L'Agenzia mantiene dal canto suo il compito di valutare e coordinare le richieste delle Amministrazioni comunali, che possono stimolare operazioni di partenariato istituzionale, funzionali al soddisfacimento delle esigenze dei territori, sia in termini di riutilizzi per finalità di interesse pubblico (*social housing*), sia in termini di individuazione di nuove funzioni.

Con le audizioni svolte nella seduta del 30 luglio 2015 la Commissione ha avuto modo di valutare, con più idonei mezzi conoscitivi e modalità di analisi, l'importanza della salvaguardia del «patrimonio immateriale» (si pensi alle «creazioni intellettuali attinenti al mondo della cultura, al mondo della tecnica e all'identità commerciale dell'impresa») come oggetto di tutela specifica e retaggio culturale per la società (di cui alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, ratificata in Italia nel 2007, nonché alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, adottata a Faro nel 2005).

In particolare la Commissione è attraverso le testimonianze della dottoressa Maura Picciau (direttrice del Museo di arti e tradizioni popolari di Roma), della dottoressa Stefania Baldinotti (funzionario antropologo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) e della professoressa Michela Becchis (docente di arte contemporanea presso l'Università di Roma «Tor Vergata») ha preso atto della «negazione silenziosa» che coinvolge i beni demo-etno-antropologici, con la conseguenza che nessuna autorità territoriale si occupa della salvaguardia di tale significativo patrimonio immateriale (fra cui vanno enumerate forme di lavoro rurale, mestieri artigianali e alcune tratte ferroviarie dismesse, come quelle irpine o toscane).

L'8 settembre 2015 è stato quindi audito il Fondo ambiente italiano (FAI), che ha illustrato alla Commissione «I luoghi del cuore»: un censimento nazionale intrapreso a far tempo dal 2003, che rappresenta la più estesa mappatura italiana dei luoghi da tutelare «così come percepiti dalle popolazioni», nonché la più vasta applicazione della Convenzione europea del paesaggio, e che a dieci anni dalla sua inaugurazione ha fruttato un volume riepilogativo contenente dati e proposte. Fino a oggi sono stati censiti, previa segnalazione, 35.770 luoghi del cuore e la tipologia più segnalata risulta quella afferente ai «beni ambientali».

L'intervento del dottor Ledo Prato segretario generale tanto dell'associazione «Mecenate 90» quanto dell'associazione delle città d'arte e cultura (CIDAC), nella successiva audizione del 15 settembre 2015, ha introdotto una premessa di natura tipologica, definendo le «categorie» mediante le quali debbano essere identificati e classificati i diversi luoghi culturali abbandonati. Tali categorie rimandano essenzialmente alla natura della «proprietà del bene», rispetto alla quale varia e deve essere opportunamente calibrato il relativo intervento.

In breve si hanno: beni demaniali (di proprietà dello Stato); beni che ricadono sotto la responsabilità di Regioni, enti locali, istituzioni o soggetti pubblici (come accademie, università ecc.); beni di proprietà di privati; beni ecclesiastici. A fronte di una classificazione siffatta, vi è da considerare che tutti i beni aperti al pubblico, in quanto "fruibili", possono essere oggetto di degrado ma difficilmente versare in uno stato di completo abbandono. Tuttavia vi sono beni che, pur restaurati, rimangono chiusi al pubblico perché le Amministrazioni responsabili non sanno come gestire (e che pertanto si deteriorano viepiù), o beni solo parzialmente utilizzati.

A ciò si ricollega direttamente quanto affermato successivamente dall'architetto Filippo Spaini (audito il 6 ottobre 2015) che, insieme con la mancanza di un'anagrafe dei beni culturali abbandonati, ha

evidenziato il rischio, piuttosto diffuso, di beni già restaurati che subiscono rapidamente un processo di degrado dal momento che i lavori di ristrutturazione e le operazioni di restauro sono stati effettuati senza avere in via preventiva un progetto preciso in vista della successiva gestione.

Il 15 settembre 2015 è intervenuto in audizione il dottor Marco Ranieri, consulente della Regione Puglia nell'ambito del programma regionale per le politiche giovanili «Bollenti Spiriti». A far tempo dal 2006, pur non disponendo di una «mappa» dettagliata, la Regione Puglia ? con il supporto dei Comuni ? ha identificato una serie di spazi dismessi da valorizzare, che sono risultati appartenenti a tipologie le più varie (carceri, monasteri, caserme, e via enumerando). Sono stati pertanto emessi dei bandi volti non solo al progetto di riqualificazione dei luoghi, ma anche ad aspetti specifici correlati (come attrezzature e arredi o attività di *start up* gestionali).

Un ulteriore profilo d'interesse è stato quindi introdotto dalla dottoressa Francesca Santarella, nell'audizione svolta il 27 ottobre 2015, che ha illustrato il progetto «*Still alive*», finalizzato al censimento di edifici appartenenti al patrimonio archeologico industriale che versano in uno stato di accentuato e progressivo degrado. In particolare la dottoressa Santarella ha riferito su una particolare tipologia architettonica di immobili a copertura parabolica (per ciò definiti «paraboloidi»), sorta con ogni probabilità in Italia negli anni Venti del secolo scorso per contenere materiali in polvere depositati a cumulo. Tale tipologia architettonica rappresenta anche un esempio di come l'originaria natura industriale si possa coniugare con un notevole pregio estetico.

Benché ne siano stati censiti su suolo italiano circa 90, altri «paraboloidi» sono stati realizzati all'estero con utilizzo di manodopera italiana: pur tuttavia, in entrambi i casi, gli esempi di avvenuto "recupero" si contano in proporzione esigua ed è un peccato, proprio perché l'ampiezza di queste strutture si presta a una "riconversione" che può espressamente favorire *startup* innovative nell'ambito dell'aggregazione sociale. Si tratta, infine, di strutture che spesso è difficile preservare da imprenditori immobiliari che vorrebbero abatterle per edificare al loro posto nuovi edifici.

La Commissione ha ascoltato anche il dottor Giacomo Zaganelli, che nel 2010, a Firenze, ha dato vita alla « Mappa dell'abbandono»: un progetto *in progress* che ? oltre a monitorare le strutture architettoniche abbandonate da tempo ? di contro alla cementificazione selvaggia, alla devastazione del paesaggio e al consumo di territorio, ha come scopo il riutilizzo, anche per periodi temporanei, del patrimonio immobiliare dismesso.

Vi sono, in particolare, numerose aree abbandonate che potrebbero essere utilizzate a fini museali e culturali, come «spazi polifunzionali» o per la promozione delle diverse discipline artistiche. Spazi lasciati al loro destino che vanno re-inventati, attraverso l'enorme potenziale inespresso del patrimonio dismesso, che in alcuni casi (si pensi al chiarissimo esempio di Berlino) è divenuto il volano per rilanciare l'immagine della città, anche grazie a una concezione culturale di ampio respiro e, soprattutto, a strategie indotte dal basso e non calate dall'alto. Finalità ultima ed esplicita del progetto «La Mappa dell'abbandono» che, da Firenze, si è progressivamente esteso all'intera Regione Toscana, è stata e continua a essere dunque quella di analizzare e comprendere il «potenziale» del riuso temporaneo come motore di cambiamento, intervenendo parallelamente su un doppio binario: valorizzare un patrimonio in stato di abbandono ? moltiplicando le opportunità di socializzazione e di profitto ? e contenere, al tempo stesso, forme di speculazione edilizia. L'inserimento di nuove attività in contesti urbani abbandonati costituisce, infatti, un potente stimolo in chiave di rigenerazione ambientale.

Nella seduta del 19 gennaio 2016 sono intervenuti i rappresentanti di Italia Nostra e di alcune realtà territoriali, che hanno posto l'accento soprattutto sull'esigenza di rendere i cittadini parte attiva del processo di individuazione e rigenerazione dei beni in disuso. Italia Nostra ha peraltro affrontato il tema dell'educazione al patrimonio culturale, che parte anzitutto dalle scuole e dalla sensibilizzazione

dei giovani. Il dottor Gennaro Saiello e il dottor Luca Rizzo Nervo, rispettivamente consigliere regionale della Campania e assessore al comune di Bologna, hanno illustrato i progetti in atto nei loro territori, frutto di "Patti di collaborazione" tra le Amministrazioni e i cittadini, diversamente disciplinati, che mirano proprio ad includere le comunità di riferimento.

Nell'ultima audizione, svolta il 26 gennaio 2016, l'architetto Antonia Pasqua Recchia, segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha illustrato l'azione politica del Ministero, non soltanto nella valorizzazione del grande patrimonio museale ma anche per il recupero e il consolidamento delle infrastrutture culturali. Oltre agli investimenti diretti per la conservazione, il Segretario generale ha rimarcato l'esigenza di intensificare la rete di partecipazione delle comunità al possibile utilizzo dei beni, partendo dalla mappatura di quei luoghi che si trovano al di fuori dei circuiti più attrattivi. Il Dicastero ha peraltro preso parte al programma "Aree interne", che aveva l'obiettivo di individuare i servizi minimi essenziali, come scuole, trasporti e sanità, idonei ad evitare l'abbandono dei luoghi periferici da parte dei cittadini. Si è riscontrato che la dotazione culturale, attraverso un'adeguata mappatura, può rappresentare di per sé un "servizio minimo essenziale" e quindi un elemento di incoraggiamento per evitare lo spopolamento delle cosiddette "aree interne".

4. CRITICITA' E RIFLESSIONI

Alla luce delle audizioni effettuate e del materiale depositato dal Governo durante l'esame, rispetto ai diversi temi che sono emersi nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione ha preso atto anche di numerose criticità e spunti di riflessione nel merito: a principiarsi dall'auspicio che le pubbliche Amministrazioni siano in futuro più coinvolte nella gestione collaborativa dei fondi strutturali, e valutino soprattutto l'importanza di una mappatura dei beni culturali abbandonati allo scopo di alimentare e non disperdere il senso di appartenenza delle popolazioni al loro territorio.

I beni di proprietà dello Stato ammontano a circa 47.000 e, in relazione a essi, le risorse finanziarie pubbliche destinate alla manutenzione sono insufficienti, con la conseguente necessità di individuare sinergie con risorse private.

Per ciò che concerne i «beni immateriali», si lamenta la mancanza di un sistema nazionale di monitoraggio, nonostante alcuni enti territoriali (come le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia o Sicilia) abbiano costituito un apposito ufficio per la tutela di questa tipologia di beni e nonostante in diverse circostanze l'UNESCO abbia raccomandato all'Italia l'incremento degli *standard* di tutela del patrimonio immateriale. Vanno peraltro segnalate le proposte di legge di iniziativa parlamentare nn. 2497 e 3333, attualmente all'esame della Camera dei deputati che mirano a rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, in esplicita attuazione della richiamata convenzione UNESCO, aggiornando a tal fine la legge n. 77 del 2006 sui siti UNESCO e disponendo un apposito stanziamento.

Se le Regioni possono essere considerate destinatarie ideali di un *data base* dei luoghi da recuperare e far rivivere ? soprattutto in vista dell'elaborazione dei piani paesaggistici regionali ? vi è tuttavia la percezione che a tutt'oggi il federalismo demaniale non si sia mai riuscito a raccordare con progetti o interventi di rigenerazione urbana, salvo casi molto rari. Tale raccordo consentirebbe, invece, un effettivo coinvolgimento della cittadinanza la quale, a sua volta, potrebbe avere funzioni di stimolo nei confronti delle amministrazioni locali. Nell'ambito del coinvolgimento della cittadinanza, dovrebbe inoltre essere rafforzato il rapporto di collaborazione con le associazioni del terzo settore, soprattutto al fine di valorizzare economicamente, dopo il recupero, i luoghi culturali abbandonati.

La normativa italiana in materia di beni culturali ha storicamente mirato più a favorire la tutela che la fruizione dei beni, con conseguenze «paradossali», giacché in questa logica il bene più tutelato risulta quello meno fruito dal pubblico, anche a fronte del fatto che il cambio di destinazione d'uso dei beni culturali non è agevole (come sarebbe ad esempio la ristrutturazione di vecchie carceri o monasteri da destinare a uso alberghiero). In sintesi:

- a) è ancora insufficiente la capacità di progettazione, con particolare riferimento alla valutazione costi-benefici quando si procede al restauro dei beni culturali, nella prospettiva della successiva gestione al fine di garantirne la più ampia fruibilità, atteso che sono comunque necessari investimenti per la messa in sicurezza, per la promozione e per i costi di funzionamento anche quando ci si avvalga di *start up* o di modalità di partecipazione delle comunità locali;
- b) alla difficoltà di ottenere finanziamenti per i progetti delle opere da realizzare si coniugano ostacoli burocratici da parte delle pubbliche Amministrazioni, il cui personale spesso non ha la qualificazione necessaria per controllare e sovrintendere i lavori;
- c) va assicurato il rispetto delle regole che prescrivono specifiche qualificazioni ? distinte per il restauro monumentale, il restauro delle superfici e delle opere mobili, il restauro archeologico - alle imprese che operano sui beni culturali e, in relazione a ciò, va rafforzato il tessuto delle imprese così qualificate, anche in una prospettiva di crescita occupazionale;
- d) per quanto riguarda i restauratori, va salutata positivamente l'imminente realizzazione dell'elenco pubblico, distinto per settori di competenza, di quanti sono professionalmente abilitati ad operare sui beni pubblici, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. E' stato tuttavia segnalato un problema di ricambio generazionale e di inserimento dei giovani nella professione.

L'esperienza dei "Laboratori urbani" pugliesi si è rivelata sorprendente, sia sotto il profilo del recupero e della valorizzazione economica dei beni dismessi, sia per quanto riguarda la creazione di un sentimento di fiducia tra popolazione ed enti locali, nonostante le non poche difficoltà incontrate dalle Amministrazioni comunali, a causa della mancanza di competenze specifiche e della carenza di personale. Pur senza additare modifiche normative mirate idonee ad ampliare le possibilità di partecipazione dei giovani a progetti di riqualificazione, si può osservare ? in via generale ? che in molti casi la soluzione del «comodato d'uso» si è rivelata più funzionale rispetto a quello della «concessione di servizi».

Attiene in certo modo alla valorizzazione del patrimonio immateriale anche la politica avviata da ultimo ? e attinente insieme alla dimensione culturale e a quella turistica - di sviluppo dei Cammini, che vede una forte collaborazione fra differenti livelli istituzionali (i progetti pilota saranno concentrati in una fase iniziale, sulla Via Francigena e la Via Appia).

In relazione alle Ferrovie Storiche, è notizia recente l'ingresso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella Fondazione FS, con lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio costituito dalle linee ferroviarie storiche, così rilevante sotto il profilo paesaggistico, storico e turistico. Sul tema, del resto, già il Parlamento ha avviato l'esame di un progetto di legge di iniziativa parlamentare (A.C. n. 1178) avente lo scopo di sostenere il reimpiego, a fini turistici, di linee ferroviarie in disuso.

Va poi sottolineato il percorso avviato dalla convenzione recentemente sottoscritta fra Beni culturali, Anas, Agenzia del Demanio e Ministero dei Trasporti per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico a fini turistici. Tale convenzione apre prospettive interessanti per il recupero di una fitta trama di beni immobili oggi abbandonati sul territorio e suscettibili di valorizzazione: le prime esperienze avviate hanno ad oggetto alcuni fari costieri e case cantoniere dell'ANAS. Appare infine pienamente coerente ai temi affrontati dall'indagine quanto previsto dal recente decreto ministeriale 6 ottobre 2015, che ha dettato i criteri e le modalità per concedere in uso, a enti privati *non profit*, beni culturali immobili del demanio culturale dello Stato, al fine di migliorare la fruizione e la valorizzazione di "immobili del demanio culturale attualmente non aperti alla pubblica fruizione o non adeguatamente valorizzati.

Le iniziative sopra ricordate rappresentano il tentativo di introdurre nuovi modelli di gestione dei beni del patrimonio pubblico, oggi in abbandono o comunque trascurati. Sugli sviluppi e i risultati prodotti da tali iniziative sarà importante che il Governo provveda a informare periodicamente le Camere, al fine di consentire loro di valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, le eventuali criticità e i correttivi da apportare.

5. CONCLUSIONI E PROPOSTE

La 7ª Commissione unanimemente concorda sull'esigenza di considerare le aree e gli spazi dismessi in prospettiva lungimirante, quali catalizzatori di nuovi usi o funzioni, e per il rilancio e lo sviluppo di microeconomie basate su tessuti locali. Concorda altresì sull'esigenza di individuare alcune azioni prioritarie finalizzate alla riattivazione di luoghi abbandonati che, contrastando il degrado urbano, possano contribuire alla rinascita di quartieri o di porzioni di territorio.

Una mappa dell'abbandono dei luoghi culturali, che risulti il più possibile esaustiva e completa, deve essere «plurale», disegnata a più mani, con il contributo di soggetti diversi: la sua realizzazione rappresenta un passo decisivo per cercare di legare in modo sempre più proficuo, rispetto alle peculiarità e all'individuazione di possibili interventi, le istituzioni, le associazioni e i diversi segmenti interessati.

Essa costituirebbe, inoltre, un primo, insopprimibile passo per favorire una sinergia fra soggetti pubblici e privati accomunati nell'intento di migliorare l'offerta formativa e turistica, promuovere la fruizione e la gestione del patrimonio storico-artistico, allargare il pubblico dei visitatori, moltiplicare le risorse economiche in favore della cultura e dunque le opportunità lavorative e d'impiego a essa connesse. Quello dell'«abbandono» è un tema cruciale ? per l'insieme delle problematiche che vi sono sottese ?, e che è stato affrontato fin qui in modo inadeguato, anche quando congiunture economico-finanziarie più rosee avrebbero consentito maggiore impegno e un più cospicuo impiego di risorse. Si tratta, naturalmente, di un tema ampio e complesso, sia per quanto riguarda la raccolta dei dati e il tentativo di tracciare un perimetro, sia per le problematiche che ne derivano. La Commissione ha acquisito consapevolezza delle tipologie differenti di «beni» che devono essere prese in esame, dal punto di vista sia della natura stessa del bene, sia dell'appartenenza e del contesto territoriale in cui lo stesso bene è inserito, afferendovi in termini storico-geografici.

Vi sono i luoghi d'indiscutibile valore e inestimabile pregio storico-artistico. Vi sono i beni ecclesiastici o di proprietà di privati (con le relative difficoltà di fruizione da parte del pubblico). Vi sono i luoghi "invisibili" fino a ieri, di cui solo da ultimo si è presa consapevolezza, come sembra suggerire l'affermarsi di una sorta di "archeologia cinematografica" o di turismo legato ad ambientazioni di *serial* televisivi. Vi sono i «beni immateriali», con la loro valenza storica e antropologica ancora in gran parte sottaciuta. Vi è il capitolo affatto particolare dell'«archeologia industriale»: di edifici, spesso ormai lasciati in completo abbandono, che siano visitabili e dunque fruibili come testimonianza storico-culturale, anche laddove ? con le difficoltà di cui si è accennato ? mutino la loro destinazione d'uso originaria.

Vi è, infine, un'esigenza di recupero che è anche riqualificazione sociale del territorio: un modo per incoraggiare e sostenere quel «ricucire le periferie» che ? come auspicato e teorizzato da Renzo Piano ? non deve intendersi solo e semplicemente come un sanare la frattura determinatasi nelle aree urbane fra i centri storici e i quartieri più recenti, ma come un ricucire i diversi tessuti, le diverse aree abbandonate e le periferie del Paese. Un'esigenza di riqualificazione sociale del territorio che in molte realtà locali parte dal basso, dai cittadini che si impegnano direttamente nell'esercizio di "buone prassi" nel campo della cura e del decoro culturale. Iniziative, queste, che, pur non essendo per nulla sostitutive della competenza e del *know how* garantiti dalle altre figure professionali impiegate nel settore, occorre assolutamente promuovere e incentivare soprattutto per quei beni culturali che ricoprono un significato fortemente identitario per le comunità locali.

In conclusione, la Commissione auspica che sia possibile al più presto promuovere una strategia largamente condivisa dalle diverse forze politiche che preveda i seguenti interventi:

- a) vigilare affinché l'Agenzia del demanio ? di concerto con le Regioni, gli enti locali e le associazioni di categoria ? possa realizzare al più presto un censimento il più possibile

particolareggiato, definito ed esaustivo dei beni statali che versano in stato di degrado e abbandono, anche a seguito di danni provocati da calamità naturali (terremoti, alluvioni), nonché del patrimonio immobiliare dismesso, anche al fine di favorire l'allocazione di risorse pubbliche inutilizzate per la valorizzazione dei luoghi medesimi;

b) promuovere una mappatura dei «beni culturali immateriali», anche attraverso apposite linee guida fornite alle Soprintendenze e avvalendosi dell'apporto dell'associazionismo accreditato; dare impulso, inoltre, al vincolo storico-relazionale, di cui alla lettera e) dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 22 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), con particolare riferimento al carico umano e alla trasmissione dei saperi tra le comunità e ad aspetti di civiltà e usi e costumi delle genti, in accordo con la valorizzazione del "patrimonio intangibile" di cui alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata con legge n. 167 del 2007;

c) inserire i luoghi dell'abbandono (o «luoghi del cuore», così come definiti nel progetto del FAI) nei piani paesaggistici regionali, come avvenuto ad esempio in Toscana, valorizzando così la sensibilizzazione popolare che sottostà a tale mappatura;

d) estendere le agevolazioni fiscali in accordo a quelle previste dall'«*art bonus*»:

? in maniera tale che sia possibile coinvolgere le associazioni che hanno già maturato un'esperienza nel settore per la valorizzazione di progetti legati al cosiddetto «micromecenatismo»;

? ai beni privati, affinché si aprano nuove prospettive di *crowdfunding* (per restauro, tutela, riutilizzo, valorizzazione?) e dunque indirettamente per la lotta all'abbandono dei beni culturali. In tale quadro andrebbe ripensato organicamente il tema dei contributi ai privati proprietari di beni vincolati, che come è noto è ancora in gran parte irrisolto, fermo restando l'obbligo per il privato di rendere fruibile al pubblico il bene oggetto di tali agevolazioni;

? per realizzare un più ampio, articolato e stabile regime fiscale agevolato, finalizzato a progetti volti al recupero e alla valorizzazione di beni dismessi o che giacciono in stato di abbandono;

e) incoraggiare il trasferimento di beni culturali fra le istituzioni pubbliche, ovvero il loro affidamento a soggetti consentiti dall'ordinamento, eventualmente da costituire anche *ad hoc* e capaci ove necessario di coniugare risorse e capacità nazionali e locali, pubbliche e private, individuando per ciascuno l'allocazione ottimale per contrastarne l'abbandono ed assicurarne una gestione sostenibile;

f) declinare il recupero e l'utilizzo del patrimonio culturale nel più generale ambito delle politiche sociali: si pensi da un lato ai beni immobili (palazzi, terreni ecc.) confiscati alla mafia, dall'altro ai Fondi europei 2014-2020 che prevedono cospicui investimenti per il sociale (cui ci si potrebbe "agganciare" in modo specifico per reperire fondi al fine di combattere l'abbandono o per promuovere il riuso di beni abbandonati);

g) reperire risorse adeguate per dare piena attuazione a quanto previsto all'articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona Scuola») affinché le istituzioni scolastiche siano in grado di promuovere e diffondere lo «sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali», dal momento che tali attività, finalizzate agli scopi descritti, contrariamente a quanto asserito nell'alinea del comma 7 sopra citato, non possono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 260

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo, che individua gli enti privati di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e inseriti in un'apposita tabella triennale, valevole per il triennio 2014-2016;

considerato che, in base al decreto ministeriale n. 44 del 2008:

- gli enti privati di ricerca possono usufruire di contributi previo inserimento, in base a selezione indetta con apposito bando pubblico, in uno specifico elenco;
- non possono usufruire di contributi gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, i loro consorzi e le loro fondazioni, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio altri finanziamenti a carico dello Stato;

tenuto conto che la somma attribuibile per il 2014 complessivamente è pari a 3 milioni di euro e che il numero di domande presentate per il triennio 2014-2016 conferma l'entità degli anni precedenti, atteso che sono state presentate 126 domande per una richiesta complessiva di 24,9 milioni di euro, mentre 133 erano le domande nel 2011-2013, per una richiesta di contributi pari a 57,6 milioni di euro;

preso atto delle novità del bando 2014, che consistono nella particolare articolazione dei criteri di valutazione, nella definizione di contributi minimi e massimi e nella possibilità di revoca del contributo;

rilevato che a ciascuno di questi criteri (qualità e rilevanza delle attività, tradizione storica, coerenza e congruità del contributo, consistenza e qualificazione delle risorse umane e consistenza del patrimonio didattico, scientifico e culturale) è attribuito un punteggio stabilito direttamente dal bando e che, a differenza che in passato, è fissata una soglia minima complessiva da raggiungere pari a 35 punti, ma con non meno di 15 punti e 10 punti, rispettivamente, per il primo e secondo criterio;

valutato inoltre che il bando ha stabilito l'attribuzione di un contributo pari all'80 per cento del finanziamento richiesto, per un importo minimo concedibile pari a 50.000 euro;

riscontrato tuttavia che l'applicazione dei criteri di valutazione del bando 2014 ha fatto sì che nel provvedimento in titolo siano stati finanziati solo 42 enti, a fronte dei 122 enti finanziati nel 2011-2013;

considerato peraltro che sono rimasti esclusi molti enti con un punteggio inferiore a 35 punti oppure con un punteggio superiore a 35 ma con soglie inferiori a 15 e 10 nei primi due criteri, nonché alcuni soggetti che avevano chiesto un contributo inferiore alla predetta soglia di 50.000 euro;

rilevato inoltre criticamente che, poiché nella graduatoria rientrano i primi 42 enti fino al raggiungimento dell'importo complessivo di 3 milioni di euro, altri enti, pur avendo ricevuto una buona valutazione, non hanno potuto accedere al finanziamento per esaurimento dell'ammontare disponibile;

manifestata comunque consapevolezza per il fatto che il risultato di questa valutazione ha determinato una maggiore concentrazione di risorse, evitando contributi "a pioggia" di importo eccessivamente basso, come in qualche modo auspicato dalla 7ª Commissione nel parere reso sull'analogo atto del triennio precedente;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si sollecita l'Esecutivo a riequilibrare i criteri del bando, attraverso una riduzione della soglia minima di contributo oppure assicurando un punteggio minimo oltre il quale il finanziamento viene comunque erogato, al fine di evitare che enti meritevoli di sostegno vengano esclusi dal riparto;
2. si raccomanda maggiore celerità nella conclusione delle procedure di valutazione, onde assicurare la corrispondenza tra l'erogazione effettiva delle risorse e l'anno iniziale di validità della tabella;
3. si reputa opportuno riequilibrare il rapporto tra contributi destinati al sostegno del funzionamento degli enti richiedenti e quelli volti a valorizzare il merito scientifico e gli esiti della ricerca;
4. si invita il Governo a valutare l'opportunità di tenere l'Istituto San Pio V fuori dalla tabella triennale, considerata la grande sproporzione tra i fondi che esso riceve per legge e le risorse destinate agli altri enti, in attesa di un riordino complessivo della normativa relativa alle modalità di assegnazione dei contributi pubblici.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 258

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

manifestata soddisfazione per l'incremento dei finanziamenti, pari a circa 4 milioni di euro in più rispetto al 2015;

tenuto conto che già nel 1995 furono raggruppate in un capitolo unico di bilancio importanti istituzioni che ricevevano uno specifico finanziamento e che, in un secondo momento, la legge n. 448 del 2001 ha effettuato un ulteriore raggruppamento dei destinatari in un'apposita tabella;

considerato dunque che i beneficiari dell'atto in titolo sono soggetti indicati dalla legge, cui si aggiungono enti individuati a seguito di bandi e conseguente valutazione;

rilevato che:

- il primo gruppo di fondi, ammontanti a 10,5 milioni di euro circa, include tre finanziamenti da attribuire tramite bando e cinque finanziamenti ad importanti istituzioni culturali: Festival dei due mondi di Spoleto, Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro, Fondazione La biennale di Venezia, Fondazione La Triennale di Milano e Fondazione La Quadriennale di Roma;
- degli altri 4,5 milioni di euro uno è attribuito tramite bando agli archivi privati di interesse storico e agli archivi di enti ecclesiastici, mentre il resto è destinato ad altre istituzioni culturali (Unione di Berna, Italia nostra, FAI, Reggio Parma Festival, Festival pucciniano, Centro europeo di Toscolano, Rossini opera Festival, Ferrara musica, Ravenna Manifestazioni, Scuola di musica di Fiesole, Istituto universitario di architettura di Venezia, Fondazione Maria Adriana Prolo);

rilevato criticamente che lo scorso anno la Commissione chiese una revisione dei beneficiari dell'atto, anche in vista di una valutazione della relativa attività e di un riequilibrio tra i territori;

preso atto con favore che l'Esecutivo aveva comunque svolto un approfondimento sulla normativa in tema di contributi alle istituzioni culturali, anche per dar seguito ai pareri parlamentari, fino ad

elaborare uno schema di regolamento, ma la complessità della materia e le diversità degli enti coinvolti non hanno consentito la presentazione di una organica proposta;

appreso che il Governo intende attivare una commissione di alto profilo scientifico con il compito di individuare linee guida per l'elaborazione di una proposta normativa di riassetto dell'intera materia;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si sollecita la conclusione di tale istruttoria in tempi rapidi, al fine di consentire la definizione di nuovi criteri per il prossimo riparto;
2. si invita il Governo a riferire alle Commissioni parlamentari competenti sulle iniziative in corso e sull'esito di detto approfondimento.

1.3.2.1.6. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 231 (pom.) dell'08/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 231
MARTEDÌ 8 MARZO 2016

Presidenza del Vice Presidente
[CONTE](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,05

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE -
FEDERCASSE IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1196 (CITTADINANZA
ECONOMICA)*

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 258 (pom.) dell'08/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 8 MARZO 2016
258ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione n. 3-02381 della senatrice Moronese sul pagamento dei canoni di locazione degli immobili adibiti a sede degli Archivi di Stato, riepilogando preliminarmente l'attuale assetto organizzativo della Direzione generale archivi. In proposito, fa presente che il compito istituzionale di conservazione dei beni archivistici statali è esercitato dall'Archivio centrale dello Stato, dagli Archivi di Stato e dalle 33 sezioni di Archivio di Stato istituite in Comuni non capoluogo dove sussistano archivi statali rilevanti per quantità e qualità. Dopo aver precisato che la vigilanza sul patrimonio non statale è invece esercitata dalle Soprintendenze archivistiche, evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero gli Archivi di Stato e le medesime Soprintendenze archivistiche sono divenute articolazioni della Direzione generale archivi.

Specifica altresì che il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, ha da un lato attribuito alle Soprintendenze archivistiche le nuove competenze statali in materia di beni librari e, dall'altro, ha ridisegnato l'articolazione di alcuni uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito della Direzione generale archivi, con l'individuazione in modo distinto di alcuni Istituti precedentemente accorpati. Riferisce quindi in dettaglio circa la distribuzione dei 116 Istituti archivistici della Direzione

generale archivi presenti sul territorio nazionale, rilevando che nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello non generale vanno inclusi i due servizi operanti presso la medesima Direzione generale.

Dà indi conto della spesa sostenuta, nel 2014, dalla Direzione generale archivi per fitto di locali ed oneri accessori puntualizzando che, per il contenimento delle spese di locazione e la razionalizzazione delle sedi, occorre far riferimento al Piano nazionale previsto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge finanziaria 2010; esso, per la parte riferita al Ministero dei beni culturali, è stato redatto dal Segretariato generale che lo ha trasmesso all'Agenzia del Demanio il 30 giugno 2015. Informa inoltre che l'Agenzia, il successivo 17 settembre, ha restituito il Piano di razionalizzazione nazionale a tutte le Amministrazioni, con gli esiti della verifica in ordine alla fattibilità degli interventi proposti.

Dopo aver segnalato che il Piano di razionalizzazione nazionale relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è pubblicato sul sito dell'Agenzia del demanio, afferma che la dismissione di *ex* caserme potrebbe rendere ipotizzabile un piano di riutilizzo di tali immobili quali sedi di Archivio di Stato. Tuttavia, occorre specificare che gli edifici adibiti a uso archivio non solo devono essere conformi alla disciplina generale di prevenzione incendi, di sicurezza e igiene del lavoro ma devono anche corrispondere a specifici *standard* costruttivi, tecnici e di sicurezza.

Sottolinea dunque come l'uso di un complesso demaniale non costituisca una soluzione di immediata realizzazione, considerata l'esigenza di finanziare interventi particolarmente complessi e onerosi di adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico, indispensabili per la destinazione ad archivio.

Per quanto riguarda alcune situazioni particolari relative agli Istituti archivistici del Lazio precisa che: l'Archivio centrale dello Stato con sede a Roma il 21 dicembre scorso ha stipulato un nuovo contratto di locazione con l'INAIL, per la durata di nove anni al canone annuo esente IVA di 5.085.700 euro; la sede sussidiaria dell'Archivio di Stato di Roma adibita a deposito è ubicata in via Galla Placidia in un immobile di proprietà della SO.GE.CO.RI. srl, che ha stipulato con l'Archivio di Stato di Roma un contratto di locazione in data 29 dicembre 2010, con decorrenza 1° gennaio 2011, per sei anni, al canone annuo di 787.394,10 euro compresa IVA. Nel puntualizzare che tale sede è inserita nel Piano di razionalizzazione nazionale, fa presente che sono in corso le attività per la consegna dell'immobile demaniale "Caserma Donato" località Trullo ? Roma, previa effettuazione dei necessari lavori di adeguamento, per i quali occorre peraltro reperire le occorrenti risorse finanziarie, quantificabili in 2.500.000 euro.

Per quanto invece attiene agli Istituti archivistici della Campania, chiarisce che i canoni locativi per gli Archivi di Stato di Benevento, di Caserta, di Salerno e per la Soprintendenza archivistica della Campania ammontano effettivamente a circa 700.000 euro l'anno. In particolare, riferisce che per l'Archivio di Stato di Benevento è stata individuata la possibilità di ridurre la superficie in locazione, di proprietà del Seminario Arcivescovile di Benevento, di circa il 10 per cento del totale attualmente occupato, diminuendo conseguentemente il canone dovuto.

Dopo aver comunicato che la Soprintendenza archivistica per la Campania si trasferirà entro il 2016 nei locali demaniali di "Palazzo Carafa", rende noto che per l'Archivio di Stato di Caserta si sta cercando sia una idonea sede, alternativa a quella attuale in locazione, sia spazi adeguati per i depositi. Precisa peraltro che si sta procedendo all'attuazione del progetto di riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta alla loro destinazione culturale, educativa e museale.

Comunica poi che, a seguito del sopralluogo effettuato il 21 gennaio scorso per la definizione degli ambienti del piano terra e del piano interrato, da destinare all'Archivio di Stato di Caserta, l'Agenzia del Demanio ha proceduto alla consegna formale dei locali al direttore dell'Archivio di Stato di Caserta e sono stati avviati gli adempimenti necessari per consentire il trasferimento di sede. Fa presente altresì che è stato individuato il responsabile unico del procedimento per l'esecuzione degli interventi di adeguamento necessari, che ha già trasmesso il documento preliminare alla progettazione, ed è stato costituito il relativo gruppo di lavoro.

Per quanto concerne il recupero dell'*ex* Caserma Pollio, prosegue il Sottosegretario, è stata avviata la procedura di individuazione del contraente per lo stralcio funzionale di 12 milioni di euro. Tale procedimento è condotto dal Provveditorato interregionale alle Opere pubbliche per la Campania, il

Molise, la Puglia e la Basilicata, nella sua qualità di Stazione appaltante.

Illustra poi la situazione dell'Archivio di Stato di Salerno, che è ubicato in un immobile di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Salerno, dichiarato di interesse storico-artistico. Con deliberazione del 21 dicembre 2015 del Consiglio provinciale il suddetto immobile è stato inserito nell'elenco del Piano triennale 2015-2017 delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari; detta deliberazione è stata impugnata dal Dicastero, anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2015.

Dopo aver manifestato piena disponibilità ad informare la Commissione sull'esito del giudizio, segnala infine che sarà compiuto un ulteriore approfondimento dall'Agenzia del Demanio, allo scopo di verificare l'eventuale sopravvenienza di beni immobili demaniali liberi, idonei per far fronte alle esigenze degli istituti archivistici.

Riconosce comunque l'esigenza che le direzioni degli istituti archivistici che utilizzano immobili a titolo oneroso e non risultano inseriti nel Piano di razionalizzazione nazionale oppure che risultano inseriti nel suddetto Piano ma per intervento dichiarato come "operazione non attendibile" da parte dell'Agenzia del Demanio, provvedano a richiedere nuovamente alle Direzioni regionali della stessa Agenzia la disponibilità di immobili demaniali idonei da adibire a sedi.

Dopo aver riferito che la competente Direzione generale, il 10 febbraio 2016, ha fornito a tutti gli Istituti le necessarie indicazioni al riguardo, mette a disposizione della Commissione un prospetto in cui sono indicati tutti gli Istituti archivistici che utilizzano immobili a titolo oneroso e sono evidenziati quelli inseriti nel Piano di razionalizzazione nazionale.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S), pur prendendo atto di aver ricevuto una risposta molto dettagliata, si dichiara parzialmente soddisfatta rispetto ai quesiti posti. Con riferimento al Piano di razionalizzazione, nega che sia possibile accedervi via *internet* e ribadisce la richiesta di pubblicarlo anche sulla pagina *web* della Direzione generale archivi.

Lamenta poi che nel 2015 siano stati spesi circa 18,8 milioni di euro per i fitti passivi, che rappresentano circa i quattro quinti dell'intero *budget* destinato agli archivi. Reputa poi preoccupante che non vengano impiegati i beni demaniali ma si continui ad utilizzare beni privati, sperperando ulteriori risorse.

In merito all'Archivio di Caserta, prende atto con favore che sia stata finalmente avviata una soluzione idonea, peraltro dopo numerose sollecitazioni, stigmatizzando comunque che finora siano stati spesi 12 milioni di euro. Quanto agli Archivi del Lazio, giudica esorbitanti le cifre esposte dal Sottosegretario le quali, benché ritenute congrue dagli organismi competenti, vanno comunque a beneficio dei privati. Si riserva conclusivamente di valutare la documentazione messa a disposizione della Commissione.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-02331 della senatrice Blundo sul direttore generale dell'università "La Sapienza" di Roma, precisando che l'Amministrazione ha acquisito i necessari elementi informativi direttamente dal Rettore del suddetto ateneo. In merito al primo aspetto relativo alla legittimità dell'incarico, precisa che l'interessato ha vinto il corso-concorso, per titoli ed esami, di formazione dirigenziale presso la ex Scuola superiore della pubblica amministrazione (ora Scuola Nazionale dell'Amministrazione-SNA) nel 1989, quando era legittimo partecipare a tali concorsi anche senza il possesso della laurea.

Inoltre, con riferimento all'ultimo rinnovo dell'incarico di direttore generale, fa presente che esso è stato conferito prima dell'entrata in vigore della norma che vieta l'attribuzione di incarichi a persone che sono in quiescenza; tale norma fa peraltro salvi gli incarichi già in corso. Ricorda infatti che l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 impone il divieto alle pubbliche Amministrazioni, nonché alle autorità indipendenti, di attribuire - a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto - incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività

corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. A riprova della legittimità dell'incarico, puntualizza che il Dipartimento della Funzione pubblica, a seguito di un esposto pervenuto da una sigla sindacale, ha effettuato alcuni approfondimenti non riscontrando alcuna anomalia.

In merito al secondo aspetto relativo alla comprovata qualificazione professionale del direttore generale, evidenzia i positivi risultati gestionali conseguiti e riscontrabili, sotto il profilo sia della *performance* individuale valutata da un organo terzo, qual è il Nucleo di valutazione d'ateneo, sia di quello contabile riferito agli ultimi esercizi.

Quanto al terzo aspetto inerente i familiari del direttore generale, comunica che la figlia dello stesso è stata assunta a seguito di regolare vincita di un concorso presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e che solo nel 2009 si è trasferita per mobilità presso l'Università "La Sapienza". Precisa, inoltre, che il medesimo concorso non prevedeva il possesso della laurea quale requisito di partecipazione. Chiarisce, altresì, che la stessa è attualmente nella medesima categoria di ingresso e che nel 2008 ? quindi prima del suo trasferimento ? ha conseguito la laurea in Sociologia.

Con riferimento, infine, ad un'indagine presso la Procura di Bergamo che interessa un nipote del direttore generale nella sua qualità di medico, afferma che non vi è alcuna oggettiva correlazione tra tale fatto e l'incarico dello zio, oltre al semplice rapporto di parentela.

La senatrice [BLUNDO](#)(M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, manifestando sconcerto per il tentativo del Ministero di giustificare lo *status quo*. Aver consentito al direttore generale Musto D'Amore di occupare una posizione di rilievo senza laurea rappresenta infatti, a suo giudizio, un fatto assai grave, nonostante l'Amministrazione si trinceri dietro a presunti fondamenti normativi. Né risultano chiare le motivazioni per le quali non vi sono stati bandi pubblici per gli acquisti compiuti, né siano trasparenti gli incarichi conferiti. Ciò ha portato ad un generale decadimento dell'Università La Sapienza che invece in passato poteva pregiarsi di un altissimo valore.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2228\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Riferisce il relatore [LIUZZI](#) (CoR), ricordando che, in base alla legge n. 234 del 2012, il Governo presenta, ad inizio anno un disegno di legge europea e un disegno di legge di delegazione europea. Fa presente tuttavia che, essendo le leggi per il 2014 entrate in vigore a metà dell'anno successivo, la predisposizione di quelle per l'anno 2015 è slittata alla fine dell'anno. Pertanto, riferisce che la proposta di legge di delegazione europea 2015 è stata presentata alla Camera dei deputati il 18 gennaio scorso e il disegno di legge europea 2015 è stato presentato al Senato il 3 febbraio.

Dopo aver brevemente riepilogato i contenuti delle due leggi, afferma che il provvedimento non reca norme di stretta competenza della 7a Commissione. L'unico ambito che incide marginalmente sulle materie di interesse è contenuto nell'articolo 8, che esenta dal pagamento della tassa di circolazione i

veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia mantenendo la loro residenza in un altro Stato membro.

Rende noto infatti che la norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7192/14/TAXU, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa italiana in materia di tasse automobilistiche con la direttiva 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto. In particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva, concede una franchigia dalla tassa di circolazione all'atto dell'importazione temporanea di veicoli da turismo "in caso di utilizzazione da parte di uno studente di un veicolo da turismo immatricolato nello Stato membro in cui egli risiede normalmente, nel territorio dello Stato membro in cui lo studente soggiorna all'unico scopo di proseguirvi gli studi". Poiché nell'ordinamento interno non è prevista tale franchigia in favore di studenti, l'articolato proposto prevede, quindi, una modifica al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, introducendo un'esenzione dal pagamento di tale tassa per il veicolo da turismo immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente lo studente che lo utilizza nel territorio italiano per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore [LIUZZI](#) (*CoR*), stante l'esiguità degli ambiti di competenza, propone di esprimere una relazione favorevole.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di relazione favorevole proposta dal relatore (pubblicata in allegato).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca ([n. 260](#))

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la relatrice aveva presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato a quella seduta. Ricorda altresì che si era convenuto di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, la proroga di dieci giorni per l'espressione del parere

sull'atto in titolo. La Presidenza del Senato ha concesso la proroga del termine per la formulazione del parere sull'atto in esame, fissando all'11 marzo il nuovo termine.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) prende spunto dalle richieste di modifica avanzate nella scorsa seduta per illustrare talune correzioni ed integrazioni apportate allo schema di parere (pubblicato in allegato). In proposito, fa presente di aver anzitutto trasformato alcune osservazioni in condizioni, con riferimento alla necessità di ridurre la soglia minima di contributo, di rendere nota la ripartizione territoriale delle risorse e di escludere l'Istituto San Pio V dalla tabella triennale, atteso che si sono verificate incongruità nella distribuzione dei fondi. Lamenta altresì il ritardo nella presentazione dell'atto che ha reso difficile per gli stessi enti proseguire nella loro attività.

Sul nuovo schema di parere, illustrato dalla relatrice, prende la parola il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), il quale esprime forte preoccupazione per il contenuto dell'atto per le motivazioni in parte recepite dalla relatrice. Dopo aver ricordato che la tabella triennale finanzia molti enti di ricerca italiani, fa presente che un errore di valutazione può tradursi in una esclusione dal contributo e dunque in una perdita del nostro patrimonio culturale. Reputa peraltro concettualmente errati i parametri di valutazione previsti dal bando, in quanto tre sono di carattere assoluto, mentre due sono relativi. Tuttavia, essendo la valutazione unica per tutti, ne consegue che i parametri di carattere assoluto risultano premianti per i soggetti che richiedono somme elevate, svantaggiando in partenza gli organismi che avanzano richieste più modeste.

Detta contestazione, che definisce quasi matematica, determina due corollari: in primo luogo, vengono valutati nella stessa maniera tutti gli enti, a prescindere dal contributo richiesto e, in secondo luogo, non solo non si evince la distribuzione degli enti sul territorio nazionale, ma la valutazione viene effettuata su ambiti di ricerca troppo differenziati tra loro, tanto che l'applicazione dei criteri non risulta omogenea. Nel domandare come è possibile valutare con stessi criteri attività differenti, rammenta che l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) non a caso è distinta in ambiti e comparti disciplinari, proprio perché nessun ente valutatore può avere sufficienti competenze per esaminare ricerche in settori troppo variegati.

Con riferimento ai giudizi espressi dalla commissione di valutazione, rileva poi criticamente come non sempre ad essi non corrisponda una votazione coerente, e ciò non fornisce a suo avviso una buona impressione in termini di trasparenza. Registra altresì che alcune fondazioni che hanno ricevuto punteggi elevati non hanno attività di ricerca in corso, ma le ultime risalgono addirittura al 2014.

Pone poi particolare attenzione alle istituzioni di cultura politica, su cui invoca una riflessione collettiva. Considerato che vi è sempre maggiore difficoltà a reperire risorse private, nel momento in cui viene meno la dimensione meritocratica si rischia a suo giudizio di punire le istituzioni più serie, con il risultato di una scomparsa di fatto delle culture politiche. Cita ad esempio la Fondazione Basso, esclusa dal finanziamento pur avendo un grande patrimonio librario ed archivistico. Nel rinnovare la propria preoccupazione per i contenuti del provvedimento, sollecita una riflessione pubblica proprio a partire dalle istituzioni, sui temi descritti.

Il senatore [TOCCI](#) (PD) manifesta piena condivisione sull'intervento del senatore Quagliariello, sottolineando come la relatività dei parametri sia ancora più accentuata per quanto concerne l'assegnazione del finanziamento, attribuito a suo avviso in maniera discrezionale. Coglie quindi l'occasione per suggerire un'audizione dell'ANVUR proprio per raccogliere informazioni sulle modalità di valutazione in generale.

Concorda altresì con la questione della possibile scomparsa di culture politiche, giudicando improprio mettere insieme soggetti che svolgono attività di ricerca assai diverse. Ritiene infine che la scelta di eliminare il finanziamento pubblico ai partiti dovrebbe condurre proprio ad un maggiore sostegno economico delle culture politiche.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) condivide il rilievo della relatrice sulla necessità di ridurre la soglia minima, che reputa divisiva e priva di un'idonea *ratio*. In merito alla distribuzione geografica delle risorse, lamenta che le fondazioni del Meridione siano poco presenti e sollecita il Dicastero a mettere in condizioni anche gli organismi del Mezzogiorno di partecipare a tali bandi.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la possibilità di svolgere audizioni reputa poco praticabile, stante la necessità di esprimere un parere entro l'11 marzo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali: seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del documento conclusivo (*Doc. XVII, n. 6*)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 1° marzo nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la senatrice Montecchi ha illustrato uno schema di documento conclusivo, pubblicato in allegato a quella seduta.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) ricorda di aver recepito nello schema di documento conclusivo già illustrato alcuni suggerimenti avanzati dalla senatrice Blundo nonché proposte informali pervenute dal Governo, anche sulla base dei documenti consegnati dal sottosegretario Borletti Buitoni. Cita in proposito i progetti dei cammini, delle case cantoniere, il progetto "fari" nonché le iniziative in corso con la Fondazione FS.

Menziona altresì alcune iniziative parlamentari in corso d'esame presso l'altro ramo del Parlamento in materia di patrimonio culturale immateriale e di impiego di ferrovie in disuso a fini turistici.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, che censisce una variegata area del cosiddetto "non gestito" e consente di far emergere numerosi beni tuttora dimenticati.

La senatrice [PUGLISI](#) (*PD*) dà atto a sua volta alla relatrice di aver compiuto un lavoro di sintesi di tutte le esperienze presentate in Commissione dai soggetti auditi, da cui è emerso il bisogno di valorizzare il patrimonio locale, anche in un'ottica di sussidiarietà. Reputa infatti fondamentale coinvolgere i soggetti del *no profit*, ampliando altresì le opportunità per i giovani di recuperare i luoghi abbandonati dei propri territori.

Ringrazia inoltre gli amministratori locali che hanno ideato modalità nuove per recuperare i beni dimenticati, nonostante la crisi finanziaria. Ciò rende possibile mettere in rete le competenze, offrendo dunque un supporto tanto al Legislatore quanto al Governo. Dichiarando quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) si associa agli apprezzamenti rivolti alla relatrice, condividendo la necessità di una mappatura del patrimonio "minore", anche al fine di dare nuovo impulso al turismo culturale. Giudica infatti importante superare la tradizionale concezione di tutela, puntando di più sulla valorizzazione, anche attraverso sinergie tra pubblico e privato. In proposito, concorda con l'idea di estendere lo strumento dell'*art bonus* anche ai beni privati.

Dopo aver brevemente accennato ad alcune esperienze della regione Veneto, ribadisce la necessità di coinvolgere i comuni nel recupero dei beni e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) manifesta a sua volta soddisfazione per il lavoro della relatrice, ricordando le numerose esperienze che sono state illustrate in Commissione durante le audizioni, a dimostrazione di una vera passione degli amministratori locali per il proprio territorio. Nel giudicare importante la sintesi compiuta, chiede alla relatrice di inserire un accenno anche alle architetture in pietra a secco rappresentate dai trulli, che hanno a loro volta bisogno di una rivitalizzazione e di recupero.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) si dichiara disponibile ad inserire il suggerimento del senatore Liuzzi e riformula lo schema di documento conclusivo, pubblicato in allegato.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità lo schema di documento conclusivo come riformulato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti delle Casse rurali ed artigiane - Federcasse, in relazione all'esame del disegno di legge n. [1196](#) (cittadinanza economica), i quali hanno consegnato una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che la Fargo *entertainment*, la Michelangelo film e la Caro film hanno fatto pervenire - su questioni relative alla riforma del sistema cinematografico e audiovisivo - una documentazione unitaria che sarà anch'essa resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

ULTERIORE SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 260

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo, che individua gli enti privati di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e inseriti in un'apposita tabella triennale, valevole per il triennio 2014-2016;

considerato che, in base al decreto ministeriale n. 44 del 2008:

- gli enti privati di ricerca possono usufruire di contributi previo inserimento, in base a selezione indetta con apposito bando pubblico, in uno specifico elenco;
- non possono usufruire di contributi gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, i loro consorzi e le loro fondazioni, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio altri finanziamenti a carico dello Stato;

tenuto conto che la somma attribuibile per il 2014 complessivamente è pari a 3 milioni di euro e che il numero di domande presentate per il triennio 2014-2016 conferma l'entità degli anni precedenti, atteso che sono state presentate 126 domande per una richiesta complessiva di 24,9 milioni di euro, mentre 133 erano le domande nel 2011-2013, per una richiesta di contributi pari a 57,6 milioni di euro;

preso atto delle novità del bando 2014, che consistono nella particolare articolazione dei criteri di valutazione, nella definizione di contributi minimi e massimi e nella possibilità di revoca del contributo;

rilevato che a ciascuno di questi criteri (qualità e rilevanza delle attività, tradizione storica, coerenza e congruità del contributo, consistenza e qualificazione delle risorse umane e consistenza del patrimonio didattico, scientifico e culturale) è attribuito un punteggio stabilito direttamente dal bando e che, a differenza che in passato, è fissata una soglia minima complessiva da raggiungere pari a 35 punti, ma con non meno di 15 punti e 10 punti, rispettivamente, per il primo e secondo criterio;

valutato inoltre che il bando ha stabilito l'attribuzione di un contributo pari all'80 per cento del finanziamento richiesto, per un importo minimo concedibile pari a 50.000 euro;

riscontrato tuttavia che l'applicazione dei criteri di valutazione del bando 2014 ha fatto sì che nel provvedimento in titolo siano stati finanziati solo 42 enti, a fronte dei 122 enti finanziati nel 2011-2013;

considerato peraltro che sono rimasti esclusi molti enti con un punteggio inferiore a 35 punti oppure con un punteggio superiore a 35 ma con soglie inferiori a 15 e 10 nei primi due criteri, nonché alcuni

soggetti che avevano chiesto un contributo inferiore alla predetta soglia di 50.000 euro;

rilevato inoltre criticamente che, poiché nella graduatoria rientrano i primi 42 enti fino al raggiungimento dell'importo complessivo di 3 milioni di euro, altri enti, pur avendo ricevuto una buona valutazione, non hanno potuto accedere al finanziamento per esaurimento dell'ammontare disponibile;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si raccomanda maggiore celerità nella conclusione delle procedure di valutazione, onde assicurare la corrispondenza tra l'erogazione effettiva delle risorse e l'anno iniziale di validità della tabella;
2. si reputa opportuno riequilibrare il rapporto tra contributi destinati al sostegno del funzionamento degli enti richiedenti e quelli volti a valorizzare il merito scientifico e gli esiti della ricerca;

e con le seguenti condizioni:

- a) si sollecita l'Esecutivo a riequilibrare i criteri del bando, attraverso una riduzione della soglia minima di contributo oppure assicurando un punteggio minimo oltre il quale il finanziamento viene comunque erogato, al fine di evitare che enti meritevoli di sostegno vengano esclusi dal riparto o che vengano avanzate richieste di contributo eccessivamente elevate per superare il limite minimo previsto dal bando;
- b) si sollecita il Ministero, anche nei prossimi riparti, a rendere nota nel decreto di attribuzione dei fondi quale sia la ripartizione territoriale delle risorse, al fine di incentivare progetti di ricerca dislocati in maniera più omogenea sul territorio;
- c) in attesa di un riordino complessivo della normativa relativa alle modalità di assegnazione dei contributi pubblici, che appare urgente e non più procrastinabile, pur prendendo atto che il contributo all'Istituto San Pio V è previsto dalla legge n. 293 del 2003, si sollecita l'Esecutivo a prendere iniziative che escludano dalla tabella triennale il suddetto Istituto e comunque tutti gli enti che usufruiscono di assegnazioni dirette per via legislativa.

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA MAPPA
DELL'ABBANDONO DEI LUOGHI CULTURALI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE
(Doc. XVII, N. 6)

1. **PREMESSA**

L'indagine conoscitiva in titolo ha permesso alla 7ª Commissione permanente del Senato ? sulla scorta delle audizioni effettuate e in base alle testimonianze raccolte circa la situazione in cui versano i beni culturali ? di individuare alcune tematiche di sicuro rilievo, insieme con diverse criticità sulle quali intende esprimere una valutazione conclusiva.

L'Italia, è cosa nota, vanta primati per varietà e ricchezza del patrimonio culturale ma anche, in negativo, problemi di abbandono, incuria e negligenza. Al valore inestimabile dell'offerta ? per quantità e qualità ? e alla difficoltà oggettiva di sostenere i costi relativi soprattutto alla "conservazione" dei beni, corrispondono un'atavica mancanza di fondi, viepiù aggravata dai ripetuti tagli che da vari anni - quantomeno fino alla inversione di tendenza determinata dalla manovra di bilancio 2016 - hanno progressivamente assottigliato le disponibilità finanziarie, e i "monumenti al

degrado" di cui è disseminata la Penisola, che di quella varietà e di quella ricchezza rappresentano paradossalmente la cartina di tornasole e la triste, desolata immagine rovesciata di segno. Obiettivo primario della Commissione, attraverso l'indagine conoscitiva, è stato quello di abbozzare una sorta di guida in filigrana del nostro Paese: isolare, far affiorare, elencare e, se pur sommariamente, inventariare tassonomicamente i numerosi luoghi d'interesse culturale che giacciono appunto in stato di abbandono in relazione alle relative tipologie. Contestualmente ai «luoghi dell'abbandono», la Commissione ha così preso consapevolezza dell'enorme quantità di beni sottoutilizzati, della variegata e complessa area del «non-gestito» e del «non-sfruttato» (fino alle situazioni non infrequenti e paradossali di beni restaurati e tuttavia non fruibili).

2. DEFINIZIONI, SINTESI DEI DATI, SITUAZIONE ATTUALE

In via preliminare e quale presupposto necessario, la nozione stessa di «patrimonio culturale» deve essere valutata in una prospettiva generale, meno cristallizzata e più duttile, entro un ventaglio più ampio di riferimenti che comprendono:

- ? la conservazione (insieme con le diverse e spesso onerose e complesse problematiche concernenti recupero, restauro e manutenzione);
- ? una tutela opportunamente estesa ai beni paesaggistici (non scevra, dunque, da implicazioni ambientali relative al «consumo di suolo»);
- ? la fruibilità, in particolare da parte delle persone con disabilità permanente o temporanea, che, mentre sottrae il bene culturale a una prospettiva elitaria, intende valorizzarlo non privandolo tuttavia del significato e del suo valore intrinseco;
- ? la valorizzazione e la promozione del bene culturale in stretta connessione al territorio: al contesto, cioè, di cui il bene partecipa, dando significato e al tempo stesso ricevendone, dunque in proficua osmosi, anche in chiave di rivalutazione e promozione turistica e sociale di un luogo;
- ? il rilancio di una strategia nazionale di attenzione al territorio (il ministro Franceschini è più volte intervenuto sull'argomento) capace di incrociare i piani strategici di promozione turistico-culturale con la ricerca di un turismo colto, di qualità, capace di apprezzare un'offerta rinnovata e, non ultimo, di contribuire alla riqualificazione di aree e territori in cui l'abbandono del patrimonio artistico-culturale è esso stesso cifra del degrado sociale, nel nome di una riqualificazione che passa anche attraverso il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenendo presente l'importante ruolo attivo che dovrebbe avere la cittadinanza con l'obiettivo di fidelizzare gli abitanti al territorio.

Diversi risultano gli esempi che, nello specifico, sono stati evidenziati fin dal principio dei lavori dalla Commissione, con riferimento alla riforma del Titolo V della Costituzione e alle competenze regionali, e con riferimento a indirizzi, in forma di sollecitazioni politiche, eventualmente da rivolgere agli enti locali.

Grazie alle audizioni la Commissione ha potuto ricavare informazioni di rilievo non solo sullo stato in cui versano i beni culturali ma su criteri, parametri e indicatori quali «strumenti operativi» che preludono e sottostanno alla possibile stesura di una «Mappa dell'abbandono», comprese definizioni, ambiti, dati sensibili (in termini quantitativi e qualitativi), linee di indirizzo.

3. ASPETTI EVIDENZIATI ALL'ESITO DELLE AUDIZIONI

Nell'audizione del 15 luglio 2015 il professor Carlo Borgomeo ha illustrato alla Commissione lo *status* giuridico della Fondazione «Con il Sud», il cui scopo precipuo è quello di favorire la coesione sociale attraverso un'opera di recupero e valorizzazione di beni comuni (ovvero beni culturali, ambientali o confiscati alle mafie). A tal fine la Fondazione pubblica periodicamente bandi per l'assegnazione di

contributi a progetti di valorizzazione di beni culturali abbandonati di indiscusso e dimostrabile valore. I criteri di valutazione dei progetti di valorizzazione dei beni culturali previsti dai bandi sono la corrispondenza tra i progetti e i bisogni del territorio; la qualità dei soggetti partecipanti (devono essere più soggetti che operano in rete); l'autosostenibilità, ovvero la capacità dei progetti di proseguire nel tempo dopo la conclusione del finanziamento. In relazione all'ultimo bando, in ordine di tempo, sono pervenute circa 220 segnalazioni di beni culturali abbandonati di proprietà di privati o enti locali, tra i quali la Fondazione ne ha selezionati 14. Su questi 14 beni sono stati presentati 46 progetti di valorizzazione da parte di cooperative sociali, tra i quali ne verranno selezionati per il finanziamento al massimo 8 o 9.

Nell'audizione del 29 luglio 2015 il direttore dell'Agenzia del Demanio, ingegner Roberto Reggi, ha evidenziato che l'Agenzia, di là dalle sue funzioni istituzionali, ha da ultimo assunto un ruolo di supporto agli enti pubblici, inclusi quelli territoriali, per attuare una strategia per un miglior utilizzo del patrimonio pubblico in generale. Per ciò che concerne i beni demaniali di rilevanza storico-artistica, la Commissione ha preso atto che:

- a) gran parte di essi (oltre il 65 per cento) risulta in uso governativo alle pubbliche Amministrazioni centrali;
- b) altri beni sono in uso a enti locali, enti religiosi, istituti scolastici, università, associazioni, accademie e fondazioni, oltre che in concessione a privati;
- c) quota parte di tali beni è inserita in percorsi di valorizzazione mirata e che si basa sulla natura e sulla specificità dei beni stessi;
- d) il patrimonio statale di interesse culturale gestito dall'Agenzia del demanio è oggetto costante di analisi e individuazione delle migliori forme di utilizzazione degli immobili, che in una prospettiva di rigenerazione urbana, d'intesa con le Amministrazioni interessate, faccia rivivere beni non utilizzati;
- e) l'Agenzia promuove iniziative di sviluppo immobiliare che mirano a incrementare il valore economico e sociale del patrimonio immobiliare dello Stato e degli Enti locali con una forte valenza strategica per lo sviluppo dei territori;
- f) il progetto «Fari», da ultimo, ha inaugurato un percorso di valorizzazione per sottrarre al degrado alcuni fari che versano in stato di abbandono e degrado, per avviarli a rigenerazione contribuendo ad attivare le economie locali a beneficio della cittadinanza.

L'Agenzia del demanio è impegnata, inoltre e in particolare, a promuovere, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, progetti di valorizzazione di immobili afferenti al demanio storico-artistico di proprietà statale attraverso il loro trasferimento agli enti locali. L'Agenzia del demanio ha ricevuto richieste di trasferimento per 642 beni di demanio storico-artistico di cui 430 accolte. Si contano, a oggi, attivi 226 tavoli tecnici con i Comuni richiedenti e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per definire i programmi di valorizzazione con finalità culturali. Su un totale di 132 programmi di valorizzazione presentati dagli enti locali, 87 sono stati approvati e l'iter di trasferimento si è concluso per 46 immobili, devoluti in via definitiva ai Comuni.

Ulteriori strumenti volti al recupero, riuso, valorizzazione e gestione efficiente del patrimonio immobiliare pubblico, che coinvolgono l'Agenzia del demanio, sono contenuti ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia»), per cui sono configurabili quattro opzioni alternative rispetto agli immobili valorizzati: vendita, concessione, costituzione del diritto di superficie, conferimento a fondi immobiliari. L'articolo 26 stabilisce, dunque, nuove opportunità per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e specialmente di proprietà dello Stato, tra cui beni in uso alle pubbliche Amministrazioni e alla Difesa, non più utili a fini istituzionali. L'Agenzia mantiene dal canto suo il compito di valutare e coordinare le richieste delle Amministrazioni comunali, che possono stimolare operazioni di partenariato istituzionale, funzionali al soddisfacimento delle esigenze dei territori, sia in termini di riutilizzi per finalità di interesse pubblico (*social housing*), sia in

termini di individuazione di nuove funzioni.

Con le audizioni svolte nella seduta del 30 luglio 2015 la Commissione ha avuto modo di valutare, con più idonei mezzi conoscitivi e modalità di analisi, l'importanza della salvaguardia del «patrimonio immateriale» (si pensi alle «creazioni intellettuali attinenti al mondo della cultura, al mondo della tecnica e all'identità commerciale dell'impresa») come oggetto di tutela specifica e retaggio culturale per la società (di cui alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, ratificata in Italia nel 2007, nonché alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, adottata a Faro nel 2005).

In particolare la Commissione ? attraverso le testimonianze della dottoressa Maura Picciau (direttrice del Museo di arti e tradizioni popolari di Roma), della dottoressa Stefania Baldinotti (funzionario antropologo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) e della professoressa Michela Becchis (docente di arte contemporanea presso l'Università di Roma «Tor Vergata») ? ha preso atto della «negazione silenziosa» che coinvolge i beni demo-etno-antropologici, con la conseguenza che nessuna autorità territoriale si occupa della salvaguardia di tale significativo patrimonio immateriale (fra cui vanno enumerate forme di lavoro rurale, mestieri artigianali e alcune tratte ferroviarie dismesse, come quelle irpine o toscane).

L'8 settembre 2015 è stato quindi audito il Fondo ambiente italiano (FAI), che ha illustrato alla Commissione «I luoghi del cuore»: un censimento nazionale intrapreso a far tempo dal 2003, che rappresenta la più estesa mappatura italiana dei luoghi da tutelare «così come percepiti dalle popolazioni», nonché la più vasta applicazione della Convenzione europea del paesaggio, e che ? a dieci anni dalla sua inaugurazione ? ha fruttato un volume riepilogativo contenente dati e proposte. Fino a oggi sono stati censiti, previa segnalazione, 35.770 luoghi del cuore e la tipologia più segnalata risulta quella afferente ai «beni ambientali».

L'intervento del dottor Ledo Prato ? segretario generale tanto dell'associazione «Mecenate 90» quanto dell'associazione delle città d'arte e cultura (CIDAC) ?, nella successiva audizione del 15 settembre 2015, ha introdotto una premessa di natura tipologica, definendo le «categorie» mediante le quali debbano essere identificati e classificati i diversi luoghi culturali abbandonati. Tali categorie rimandano essenzialmente alla natura della «proprietà del bene», rispetto alla quale varia e deve essere opportunamente calibrato il relativo intervento.

In breve si hanno: beni demaniali (di proprietà dello Stato); beni che ricadono sotto la responsabilità di Regioni, enti locali, istituzioni o soggetti pubblici (come accademie, università ecc.); beni di proprietà di privati; beni ecclesiastici. A fronte di una classificazione siffatta, vi è da considerare che tutti i beni aperti al pubblico, in quanto "fruibili", possono essere oggetto di degrado ma difficilmente versare in uno stato di completo abbandono. Tuttavia vi sono beni che, pur restaurati, rimangono chiusi al pubblico perché le Amministrazioni responsabili non sanno come gestire (e che pertanto si deteriorano viepiù), o beni solo parzialmente utilizzati.

A ciò si ricollega direttamente quanto affermato successivamente dall'architetto Filippo Spaini (audito il 6 ottobre 2015) che, insieme con la mancanza di un'anagrafe dei beni culturali abbandonati, ha evidenziato il rischio, piuttosto diffuso, di beni già restaurati che subiscono rapidamente un processo di degrado dal momento che i lavori di ristrutturazione e le operazioni di restauro sono stati effettuati senza avere in via preventiva un progetto preciso in vista della successiva gestione.

Il 15 settembre 2015 è intervenuto in audizione il dottor Marco Ranieri, consulente della Regione Puglia nell'ambito del programma regionale per le politiche giovanili «Bollenti Spiriti». A far tempo dal 2006, pur non disponendo di una «mappa» dettagliata, la Regione Puglia ? con il supporto dei Comuni ? ha identificato una serie di spazi dismessi da valorizzare, che sono risultati appartenenti a

tipologie le più varie (carceri, monasteri, caserme, e via enumerando). Sono stati pertanto emessi dei bandi volti non solo al progetto di riqualificazione dei luoghi, ma anche ad aspetti specifici correlati (come attrezzature e arredi o attività di *start up* gestionali).

Un ulteriore profilo d'interesse è stato quindi introdotto dalla dottoressa Francesca Santarella, nell'audizione svolta il 27 ottobre 2015, che ha illustrato il progetto «*Still alive*», finalizzato al censimento di edifici appartenenti al patrimonio archeologico industriale che versano in uno stato di accentuato e progressivo degrado. In particolare la dottoressa Santarella ha riferito su una particolare tipologia architettonica di immobili a copertura parabolica (per ciò definiti «paraboloidi»), sorta con ogni probabilità in Italia negli anni Venti del secolo scorso per contenere materiali in polvere depositati a cumulo. Tale tipologia architettonica rappresenta anche un esempio di come l'originaria natura industriale si possa coniugare con un notevole pregio estetico.

Benché ne siano stati censiti su suolo italiano circa 90, altri «paraboloidi» sono stati realizzati all'estero con utilizzo di manodopera italiana: pur tuttavia, in entrambi i casi, gli esempi di avvenuto "recupero" si contano in proporzione esigua ed è un peccato, proprio perché l'ampiezza di queste strutture si presta a una "riconversione" che può espressamente favorire *startup* innovative nell'ambito dell'aggregazione sociale. Si tratta, infine, di strutture che spesso è difficile preservare da imprenditori immobiliari che vorrebbero abatterle per edificare al loro posto nuovi edifici.

La Commissione ha ascoltato anche il dottor Giacomo Zaganelli, che nel 2010, a Firenze, ha dato vita alla «Mappa dell'abbandono»: un progetto *in progress* che ? oltre a monitorare le strutture architettoniche abbandonate da tempo ? di contro alla cementificazione selvaggia, alla devastazione del paesaggio e al consumo di territorio, ha come scopo il riutilizzo, anche per periodi temporanei, del patrimonio immobiliare dismesso.

Vi sono, in particolare, numerose aree abbandonate che potrebbero essere utilizzate a fini museali e culturali, come «spazi polifunzionali» o per la promozione delle diverse discipline artistiche. Spazi lasciati al loro destino che vanno re-inventati, attraverso l'enorme potenziale inespresso del patrimonio dismesso, che in alcuni casi (si pensi al chiarissimo esempio di Berlino) è divenuto il volano per rilanciare l'immagine della città, anche grazie a una concezione culturale di ampio respiro e, soprattutto, a strategie indotte dal basso e non calate dall'alto. Finalità ultima ed esplicita del progetto «La Mappa dell'abbandono» che, da Firenze, si è progressivamente esteso all'intera Regione Toscana, è stata e continua a essere dunque quella di analizzare e comprendere il «potenziale» del riuso temporaneo come motore di cambiamento, intervenendo parallelamente su un doppio binario: valorizzare un patrimonio in stato di abbandono ? moltiplicando le opportunità di socializzazione e di profitto ? e contenere, al tempo stesso, forme di speculazione edilizia. L'inserimento di nuove attività in contesti urbani abbandonati costituisce, infatti, un potente stimolo in chiave di rigenerazione ambientale.

Nella seduta del 19 gennaio 2016 sono intervenuti i rappresentanti di Italia Nostra e di alcune realtà territoriali, che hanno posto l'accento soprattutto sull'esigenza di rendere i cittadini parte attiva del processo di individuazione e rigenerazione dei beni in disuso. Italia Nostra ha peraltro affrontato il tema dell'educazione al patrimonio culturale, che parte anzitutto dalle scuole e dalla sensibilizzazione dei giovani. Il dottor Gennaro Saiello e il dottor Luca Rizzo Nervo, rispettivamente consigliere regionale della Campania e assessore al comune di Bologna, hanno illustrato i progetti in atto nei loro territori, frutto di "Patti di collaborazione" tra le Amministrazioni e i cittadini, diversamente disciplinati, che mirano proprio ad includere le comunità di riferimento.

Nell'ultima audizione, svolta il 26 gennaio 2016, l'architetto Antonia Pasqua Recchia, segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha illustrato l'azione politica del Ministero, non soltanto nella valorizzazione del grande patrimonio museale ma anche per il recupero e

il consolidamento delle infrastrutture culturali. Oltre agli investimenti diretti per la conservazione, il Segretario generale ha rimarcato l'esigenza di intensificare la rete di partecipazione delle comunità al possibile utilizzo dei beni, partendo dalla mappatura di quei luoghi che si trovano al di fuori dei circuiti più attrattivi. Il Dicastero ha peraltro preso parte al programma "Aree interne", che aveva l'obiettivo di individuare i servizi minimi essenziali, come scuole, trasporti e sanità, idonei ad evitare l'abbandono dei luoghi periferici da parte dei cittadini. Si è riscontrato che la dotazione culturale, attraverso un'adeguata mappatura, può rappresentare di per sé un "servizio minimo essenziale" e quindi un elemento di incoraggiamento per evitare lo spopolamento delle cosiddette "aree interne".

4. CRITICITA' E RIFLESSIONI

Alla luce delle audizioni effettuate e del materiale depositato dal Governo durante l'esame, rispetto ai diversi temi che sono emersi nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione ha preso atto anche di numerose criticità e spunti di riflessione nel merito: a principiarsi dall'auspicio che le pubbliche Amministrazioni siano in futuro più coinvolte nella gestione collaborativa dei fondi strutturali, e valutino soprattutto l'importanza di una mappatura dei beni culturali abbandonati allo scopo di alimentare e non disperdere il senso di appartenenza delle popolazioni al loro territorio.

I beni di proprietà dello Stato ammontano a circa 47.000 e, in relazione a essi, le risorse finanziarie pubbliche destinate alla manutenzione sono insufficienti, con la conseguente necessità di individuare sinergie con risorse private.

Per ciò che concerne i «beni immateriali», si lamenta la mancanza di un sistema nazionale di monitoraggio, nonostante alcuni enti territoriali (come le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia o Sicilia) abbiano costituito un apposito ufficio per la tutela di questa tipologia di beni e nonostante in diverse circostanze l'UNESCO abbia raccomandato all'Italia l'incremento degli *standard* di tutela del patrimonio immateriale. Vanno peraltro segnalate le proposte di legge di iniziativa parlamentare nn. 2497 e 3333, attualmente all'esame della Camera dei deputati che mirano a rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, in esplicita attuazione della richiamata convenzione UNESCO, aggiornando a tal fine la legge n. 77 del 2006 sui siti UNESCO e disponendo un apposito stanziamento.

Se le Regioni possono essere considerate destinatarie ideali di un *data base* dei luoghi da recuperare e far rivivere? soprattutto in vista dell'elaborazione dei piani paesaggistici regionali? vi è tuttavia la percezione che a tutt'oggi il federalismo demaniale non si sia mai riuscito a raccordare con progetti o interventi di rigenerazione urbana, salvo casi molto rari. Tale raccordo consentirebbe, invece, un effettivo coinvolgimento della cittadinanza la quale, a sua volta, potrebbe avere funzioni di stimolo nei confronti delle amministrazioni locali. Nell'ambito del coinvolgimento della cittadinanza, dovrebbe inoltre essere rafforzato il rapporto di collaborazione con le associazioni del terzo settore, soprattutto al fine di valorizzare economicamente, dopo il recupero, i luoghi culturali abbandonati.

La normativa italiana in materia di beni culturali ha storicamente mirato più a favorire la tutela che la fruizione dei beni, con conseguenze «paradossali», giacché in questa logica il bene più tutelato risulta quello meno fruito dal pubblico, anche a fronte del fatto che il cambio di destinazione d'uso dei beni culturali non è agevole (come sarebbe ad esempio la ristrutturazione di vecchie carceri o monasteri da destinare a uso alberghiero). In sintesi:

- a) è ancora insufficiente la capacità di progettazione, con particolare riferimento alla valutazione costi-benefici quando si procede al restauro dei beni culturali, nella prospettiva della successiva gestione al fine di garantirne la più ampia fruibilità, atteso che sono comunque necessari investimenti per la messa in sicurezza, per la promozione e per i costi di funzionamento anche quando ci si avvalga di *start up* o di modalità di partecipazione delle comunità locali;
- b) alla difficoltà di ottenere finanziamenti per i progetti delle opere da realizzare si coniugano ostacoli burocratici da parte delle pubbliche Amministrazioni, il cui personale spesso non ha la qualificazione necessaria per controllare e sovrintendere i lavori;

- c) va assicurato il rispetto delle regole che prescrivono specifiche qualificazioni ? distinte per il restauro monumentale, il restauro delle superfici e delle opere mobili, il restauro archeologico - alle imprese che operano sui beni culturali e, in relazione a ciò, va rafforzato il tessuto delle imprese così qualificate, anche in una prospettiva di crescita occupazionale;
- d) per quanto riguarda i restauratori, va salutata positivamente l'imminente realizzazione dell'elenco pubblico, distinto per settori di competenza, di quanti sono professionalmente abilitati ad operare sui beni pubblici, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. È stato tuttavia segnalato un problema di ricambio generazionale e di inserimento dei giovani nella professione.
- L'esperienza dei "Laboratori urbani" pugliesi si è rivelata sorprendente, sia sotto il profilo del recupero e della valorizzazione economica dei beni dismessi, sia per quanto riguarda la creazione di un sentimento di fiducia tra popolazione ed enti locali, nonostante le non poche difficoltà incontrate dalle Amministrazioni comunali, a causa della mancanza di competenze specifiche e della carenza di personale. Peraltro, nel territorio pugliese un tentativo di rifunzionalizzazione potrebbe essere esteso anche al *corpus* unico di costruzioni tipiche a cono, chiamati trulli, ricomprese nell'area denominata Murgia dei Trulli, i quali hanno un forte radicamento anche nell'identità delle comunità locali. Pur senza additare modifiche normative mirate idonee ad ampliare le possibilità di partecipazione dei giovani a progetti di riqualificazione, si può osservare ? in via generale ? che in molti casi la soluzione del «comodato d'uso» si è rivelata più funzionale rispetto a quello della «concessione di servizi». Attiene in certo modo alla valorizzazione del patrimonio immateriale anche la politica avviata da ultimo ? e attinente insieme alla dimensione culturale e a quella turistica - di sviluppo dei Cammini, che vede una forte collaborazione fra differenti livelli istituzionali (i progetti pilota saranno concentrati in una fase iniziale, sulla Via Francigena e la Via Appia).
- In relazione alle Ferrovie Storiche, è notizia recente l'ingresso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella Fondazione FS, con lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio costituito dalle linee ferroviarie storiche, così rilevante sotto il profilo paesaggistico, storico e turistico. Sul tema, del resto, già il Parlamento ha avviato l'esame di un progetto di legge di iniziativa parlamentare (A.C. n. 1178) avente lo scopo di sostenere il reimpiego, a fini turistici, di linee ferroviarie in disuso.
- Va poi sottolineato il percorso avviato dalla convenzione recentemente sottoscritta fra Beni culturali, Anas, Agenzia del Demanio e Ministero dei Trasporti per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico a fini turistici. Tale convenzione apre prospettive interessanti per il recupero di una fitta trama di beni immobili oggi abbandonati sul territorio e suscettibili di valorizzazione: le prime esperienze avviate hanno ad oggetto alcuni fari costieri e case cantoniere dell'ANAS.
- Appare infine pienamente coerente ai temi affrontati dall'indagine quanto previsto dal recente decreto ministeriale 6 ottobre 2015, che ha dettato i criteri e le modalità per concedere in uso, a enti privati *non profit*, beni culturali immobili del demanio culturale dello Stato, al fine di migliorare la fruizione e la valorizzazione di "immobili del demanio culturale attualmente non aperti alla pubblica fruizione o non adeguatamente valorizzati.
- Le iniziative sopra ricordate rappresentano il tentativo di introdurre nuovi modelli di gestione dei beni del patrimonio pubblico, oggi in abbandono o comunque trascurati. Sugli sviluppi e i risultati prodotti da tali iniziative sarà importante che il Governo provveda a informare periodicamente le Camere, al fine di consentire loro di valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, le eventuali criticità e i correttivi da apportare.

5. CONCLUSIONI E PROPOSTE

La 7ª Commissione unanimemente concorda sull'esigenza di considerare le aree e gli spazi dismessi in prospettiva lungimirante, quali catalizzatori di nuovi usi o funzioni, e per il rilancio e lo sviluppo di

microeconomie basate su tessuti locali. Concorda altresì sull'esigenza di individuare alcune azioni prioritarie finalizzate alla riattivazione di luoghi abbandonati che, contrastando il degrado urbano, possano contribuire alla rinascita di quartieri o di porzioni di territorio.

Una mappa dell'abbandono dei luoghi culturali, che risulti il più possibile esaustiva e completa, deve essere «plurale», disegnata a più mani, con il contributo di soggetti diversi: la sua realizzazione rappresenta un passo decisivo per cercare di legare in modo sempre più proficuo, rispetto alle peculiarità e all'individuazione di possibili interventi, le istituzioni, le associazioni e i diversi segmenti interessati.

Essa costituirebbe, inoltre, un primo, insopprimibile passo per favorire una sinergia fra soggetti pubblici e privati accomunati nell'intento di migliorare l'offerta formativa e turistica, promuovere la fruizione e la gestione del patrimonio storico-artistico, allargare il pubblico dei visitatori, moltiplicare le risorse economiche in favore della cultura e dunque le opportunità lavorative e d'impiego a essa connesse. Quello dell'«abbandono» è un tema cruciale ? per l'insieme delle problematiche che vi sono sottese ?, e che è stato affrontato fin qui in modo inadeguato, anche quando congiunture economico-finanziarie più rosee avrebbero consentito maggiore impegno e un più cospicuo impiego di risorse. Si tratta, naturalmente, di un tema ampio e complesso, sia per quanto riguarda la raccolta dei dati e il tentativo di tracciare un perimetro, sia per le problematiche che ne derivano. La Commissione ha acquisito consapevolezza delle tipologie differenti di «beni» che devono essere prese in esame, dal punto di vista sia della natura stessa del bene, sia dell'appartenenza e del contesto territoriale in cui lo stesso bene è inserito, afferendovi in termini storico-geografici.

Vi sono i luoghi d'indiscutibile valore e inestimabile pregio storico-artistico. Vi sono i beni ecclesiastici o di proprietà di privati (con le relative difficoltà di fruizione da parte del pubblico). Vi sono i luoghi "invisibili" fino a ieri, di cui solo da ultimo si è presa consapevolezza, come sembra suggerire l'affermarsi di una sorta di "archeologia cinematografica" o di turismo legato ad ambientazioni di *serial* televisivi. Vi sono i «beni immateriali», con la loro valenza storica e antropologica ancora in gran parte sottaciuta. Vi è il capitolo affatto particolare dell'«archeologia industriale»: di edifici, spesso ormai lasciati in completo abbandono, che siano visitabili e dunque fruibili come testimonianza storico-culturale, anche laddove ? con le difficoltà di cui si è accennato ? mutino la loro destinazione d'uso originaria.

Vi è, infine, un'esigenza di recupero che è anche riqualificazione sociale del territorio: un modo per incoraggiare e sostenere quel «ricucire le periferie» che ? come auspicato e teorizzato da Renzo Piano ? non deve intendersi solo e semplicemente come un sanare la frattura determinatasi nelle aree urbane fra i centri storici e i quartieri più recenti, ma come un ricucire i diversi tessuti, le diverse aree abbandonate e le periferie del Paese. Un'esigenza di riqualificazione sociale del territorio che in molte realtà locali parte dal basso, dai cittadini che si impegnano direttamente nell'esercizio di "buone prassi" nel campo della cura e del decoro culturale. Iniziative, queste, che, pur non essendo per nulla sostitutive della competenza e del *know how* garantiti dalle altre figure professionali impiegate nel settore, occorre assolutamente promuovere e incentivare soprattutto per quei beni culturali che ricoprono un significato fortemente identitario per le comunità locali.

In conclusione, la Commissione auspica che sia possibile al più presto promuovere una strategia largamente condivisa dalle diverse forze politiche che preveda i seguenti interventi:

- a) vigilare affinché l'Agenzia del demanio ? di concerto con le Regioni, gli enti locali e le associazioni di categoria ? possa realizzare al più presto un censimento il più possibile particolareggiato, definito ed esaustivo dei beni statali che versano in stato di degrado e abbandono, anche a seguito di danni provocati da calamità naturali (terremoti, alluvioni), nonché del patrimonio immobiliare dismesso, anche al fine di favorire l'allocazione di risorse pubbliche inutilizzate per la valorizzazione dei luoghi medesimi;
- b) promuovere una mappatura dei «beni culturali immateriali», anche attraverso apposite linee

guida fornite alle Soprintendenze e avvalendosi dell'apporto dell'associazionismo accreditato; dare impulso, inoltre, al vincolo storico-relazionale, di cui alla lettera e) dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 22 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), con particolare riferimento al carico umano e alla trasmissione dei saperi tra le comunità e ad aspetti di civiltà e usi e costumi delle genti, in accordo con la valorizzazione del "patrimonio intangibile" di cui alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata con legge n. 167 del 2007;

c) inserire i luoghi dell'abbandono (o «luoghi del cuore», così come definiti nel progetto del FAI) nei piani paesaggistici regionali, come avvenuto ad esempio in Toscana, valorizzando così la sensibilizzazione popolare che sottostà a tale mappatura;

d) estendere le agevolazioni fiscali in accordo a quelle previste dall'«*art bonus*»:

? in maniera tale che sia possibile coinvolgere le associazioni che hanno già maturato un'esperienza nel settore per la valorizzazione di progetti legati al cosiddetto «micromecenatismo»;

? ai beni privati, affinché si aprano nuove prospettive di *crowdfunding* (per restauro, tutela, riutilizzo, valorizzazione?) e dunque indirettamente per la lotta all'abbandono dei beni culturali. In tale quadro andrebbe ripensato organicamente il tema dei contributi ai privati proprietari di beni vincolati, che come è noto è ancora in gran parte irrisolto, fermo restando l'obbligo per il privato di rendere fruibile al pubblico il bene oggetto di tali agevolazioni;

? per realizzare un più ampio, articolato e stabile regime fiscale agevolato, finalizzato a progetti volti al recupero e alla valorizzazione di beni dismessi o che giacciono in stato di abbandono;

e) incoraggiare il trasferimento di beni culturali fra le istituzioni pubbliche, ovvero il loro affidamento a soggetti consentiti dall'ordinamento, eventualmente da costituire anche *ad hoc* e capaci ove necessario di coniugare risorse e capacità nazionali e locali, pubbliche e private, individuando per ciascuno l'allocazione ottimale per contrastarne l'abbandono ed assicurarne una gestione sostenibile;

f) declinare il recupero e l'utilizzo del patrimonio culturale nel più generale ambito delle politiche sociali: si pensi da un lato ai beni immobili (palazzi, terreni ecc.) confiscati alla mafia, dall'altro ai Fondi europei 2014-2020 che prevedono cospicui investimenti per il sociale (cui ci si potrebbe "agganciare" in modo specifico per reperire fondi al fine di combattere l'abbandono o per promuovere il riuso di beni abbandonati);

g) reperire risorse adeguate per dare piena attuazione a quanto previsto all'articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona Scuola») affinché le istituzioni scolastiche siano in grado di promuovere e diffondere lo «sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali», dal momento che tali attività, finalizzate agli scopi descritti, contrariamente a quanto asserito nell'alinfa del comma 7 sopra citato, non possono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.3.2.1.8. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 233 (pom.) del 15/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 233
MARTEDÌ 15 MARZO 2016

Presidenza del Vice Presidente
[CONTE](#)

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,35

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE
IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA) E DI PROMETEIA IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO
DI LEGGE N. 1196 (CITTADINANZA ECONOMICA)*

1.3.2.1.9. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 260 (pom.) del 15/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 15 MARZO 2016
260^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CONTE](#)

La seduta inizia alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'impossibilità del Sottosegretario del Dicastero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di essere presente alla seduta, per concomitanti ed improrogabili impegni istituzionali, lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno avrà luogo in altra seduta, d'intesa con l'interrogante.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1847\)](#) *Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere*

(Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*), segnalando l'esigenza di attualizzare il settore delle filiazioni in Italia di università straniere, la cui disciplina risale alla legge n. 4 del 1999. Occorre infatti adeguare la normativa su diversi fronti, quali il lavoro, le procedure inerenti i permessi di soggiorno, nonché la contabilizzazione. Fa presente peraltro che le filiazioni di atenei stranieri hanno un impatto rilevante per l'Italia sia sotto il profilo sociale e culturale, sia a livello economico. Evidenzia poi che sono assai diffuse filiazioni di università Nordamericane, con un numero di ingressi pari a circa 30.000 unità.

Dopo aver posto l'accento sull'arricchimento culturale che deriva da tale circostanza, ritiene necessaria una semplificazione amministrativa proprio per incentivare la presenza di stranieri, prevedendo anche semplici obblighi dichiarativi e forme più flessibili per i contratti di insegnamento.

Illustra quindi l'articolo 1, che introduce proprio un semplice obbligo annuale a carattere dichiarativo, mediante il quale i competenti organi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potranno verificare costantemente la rispondenza delle filiazioni ai requisiti di legge. Le ulteriori modifiche previste dall'articolo 1, al fine di rendere coerente la normativa in esame con la riforma del mercato del lavoro, consentono alle filiazioni di avvalersi di esperti nelle singole materie di insegnamento, attraverso la tipologia del contratto d'opera e di quello di collaborazione. Segnala altresì che detto ambito applicativo ricomprende anche quelle filiazioni che svolgono in Italia corsi o programmi *post* laurea o equipollenti. Tiene comunque a precisare che ciò non comporta alcun diretto e automatico riconoscimento in Italia di diplomi o titoli accademici rilasciati dalle istituzioni madri estere.

Passando all'articolo 2, fa presente che esso estende anche alle filiazioni la possibilità di derogare ai limiti quantitativi imposti dal decreto-legge n. 34 del 2014 con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato. Ciò, prosegue il presidente relatore, per venire incontro alle esigenze di filiazioni di medie dimensioni ma di indubbia rilevanza culturale e accademica, le quali possono così assumere personale didattico prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, ferme restando tutte le altre vigenti disposizioni in materia di contratti.

Dà indi conto dell'articolo 3, che tenta di risolvere una situazione penalizzante per le predette filiazioni e non adatta alla condizione di studenti che soggiornano in Italia per periodi limitati. Chiarisce infatti che molti programmi di studio durano tra i 90 e i 120 giorni; secondo la legislazione in vigore, superando la soglia dei 90 giorni lo studente deve comunque presentare domanda di permesso di soggiorno. L'articolo prevede invece di estendere a tali circostanze, laddove il soggiorno non superi i 120 giorni, la disciplina della dichiarazione di presenza, in luogo del permesso di soggiorno, onde coniugare semplificazione, speditezza e sicurezza. A tale ultimo riguardo, segnala infine che detta dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato che si obbliga a comunicare al questore territorialmente competente ogni variazione relativa al soggiorno dello studente.

Si apre il dibattito.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) chiede se è possibile mantenere aperta la discussione generale anche nelle prossime sedute per consentire di approfondire il testo.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*) domanda se sono previste audizioni.

Il presidente relatore [CONTE](#) assicura che la discussione generale resterà aperta anche nelle prossime sedute. Comunica poi che fino ad ora non sono pervenute richieste di audizioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica ([n. 278](#))

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice [DLGIORGI\(PD\)](#), la quale premette che si registra in Italia una scarsa affluenza di giovani nelle facoltà scientifiche in senso stretto. Dopo aver brevemente accennato alle iniziative del ministro Stefania Giannini per incentivare detti studi scientifici, riconosce l'esigenza di sostenere adeguatamente quei soggetti che si occupano di promuovere la cultura scientifica.

In proposito, ricorda che in base alla legge n. 113 del 1991 vengono finanziate iniziative per la diffusione della cultura scientifica, promossa dalle istituzioni già impegnate nel settore ma anche da nuovi enti, musei e città delle scienze. Tra gli obiettivi strategici è infatti menzionata la costituzione di un sistema organico di musei e centri scientifici. Il provvedimento in titolo, prosegue la relatrice, rappresenta pertanto uno dei tre strumenti specifici di intervento previsti dalla legge e riguarda l'inserimento di organismi in una tabella triennale, relativa - nel caso in esame - agli anni 2015-2017.

Dopo aver precisato che il bando inerente la tabella triennale è stato emanato con decreto direttoriale n. 1523 dell'8 luglio 2015, rileva che gli altri due strumenti di intervento sono i contributi annuali per attività coerenti con le finalità della legge stessa e i finanziamenti per la promozione di accordi e intese tra il Dicastero, da un lato, e le altre Amministrazioni dello Stato, università, enti pubblici o privati dall'altro, i cui bandi sono stati emanati con decreto direttoriale n. 1524 dell'8 luglio 2015.

Nel rilevare che non sono state trasmesse ancora le relazioni specifiche presentate da ciascun ente, si sofferma sui requisiti per accedere alla tabella triennale, puntualizzando che, a differenza del precedente triennio 2012-2014, il bando attuale non specifica la natura dei soggetti che possono partecipare alla procedura di selezione. Tuttavia, segnala che delle 103 domande pervenute, 13 di esse non sono state ammesse alla valutazione in quanto presentate da soggetti "pubblici". Domanda pertanto un chiarimento al Ministero su tale questione.

Nel ricordare che il contributo può essere riconosciuto solo nella misura dell'80 per cento dei costi di funzionamento di ciascun ente, salva la possibilità di chiedere un'anticipazione, sottolinea la possibilità per il Dicastero di revocare i contributi assegnati nel caso di mancata rendicontazione o di esito negativo del monitoraggio.

Lamenta poi il ritardo con cui l'atto giunge in Parlamento, rispetto alle annualità di riferimento, ed esprime l'auspicio affinché per la prossima tabella 2018-2020 le procedure vengano predisposte in tempo utile.

Illustra quindi i requisiti dei soggetti ammissibili quali: la personalità giuridica, l'entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, le attività prodotte, l'utenza raggiunta, la qualità dell'offerta didattica e comunicativa, la capacità di programmazione pluriennale nonché la partecipazione a programmi cogestiti a livello nazionale o internazionale. Dopo aver richiamato inoltre

i requisiti di presentazione della domanda, descrive i criteri di valutazione che sono stati ricondotti a tre aggregati, non più a quattro come nel precedente bando; si tratta della qualità dei soggetti proponenti, dell'attività istituzionale e della struttura, arricchiti da alcune novità, relative tra l'altro alla tradizione storica dell'ente, alla capacità di *fund raising* e alla consistenza della dotazione organica di personale. Riferisce in proposito che per essere ammessi al finanziamento occorre raggiungere almeno 40 punti in totale sui 60 complessivi per i tre criteri.

Dà comunque atto al comitato tecnico-scientifico di aver svolto i propri lavori con celerità e domanda al Ministero di mettere a disposizione le singole schede di valutazione. Riferisce altresì che l'importo disponibile per il 2015 risulta pari a 6.266.010,30 euro, con un lieve decremento rispetto alla somma prevista per il 2012, prima annualità della precedente tabella triennale. Rileva inoltre criticamente che per gli anni 2016 e 2017 sono previste decurtazioni dei relativi finanziamenti; preannuncia dunque l'intenzione di chiedere quanto meno il reintegro delle somme per le restanti due annualità di vigenza dell'attuale tabella, tenuto conto che gli organismi finanziati sono luoghi significativi per la diffusione della cultura scientifica.

Passa in dettaglio a descrivere le domande ammesse al contributo, pari a 35 enti sui 90 oggetto di valutazione, citando anche i relativi punteggi e le soglie minime e massime di contributi. In proposito, segnala che solo la Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci ha ottenuto una valutazione di 60 punti e beneficia dunque del contributo massimo pari a 1,5 milioni di euro.

Invoca infine un chiarimento, analogamente a quanto richiesto sull'atto n. 260, sugli enti che già ricevono contributi pubblici, in ossequio al principio di trasparenza dei finanziamenti, tanto più che secondo il bando ciascun ente deve dichiarare l'esistenza o meno di altre risorse pubbliche per le stesse finalità.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e di Prometeia, in relazione all'esame del disegno di legge n. [1196](#) (cittadinanza economica). Al riguardo, riferisce che l'ANIA ha consegnato una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni e al materiale che sarà eventualmente trasmesso da Prometeia - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Rende infine noto che la Fondazione per l'educazione finanziaria e il risparmio (FEDUF), impossibilitata a partecipare all'audizione odierna, ha trasmesso una documentazione che sarà parimenti pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.10. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 235 (pom.) del 22/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 235
MARTEDÌ 22 MARZO 2016

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PROMOTORI FINANZIARI (ANASF) IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N.
1196 (CITTADINANZA ECONOMICA)*

1.3.2.1.11. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 262 (pom.) del 22/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 22 MARZO 2016
262^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria
Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

La seduta inizia alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Anna Borletti DELL'ACQUA, in sostituzione del Sottosegretario competente, risponde all'interrogazione n. 3-02463 del senatore Bocchino sul ruolo dell'Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola (ANP), premettendo che il contenuto della presentazione realizzata da tale Associazione rappresenta un punto di vista di un'organizzazione di categoria che non risulta essere stato mai ufficializzato e formalizzato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sottolinea peraltro che le affermazioni riportate nell'interrogazione, se confermate, non trovano nessuna condivisione da parte dell'Amministrazione, né tantomeno trovano riscontro nella legge n. 107 del 2015 che, all'articolo 1, commi da 79 a 82, prevede in primo luogo la possibilità per i docenti di scegliere tra le varie proposte di incarico formulate dai dirigenti scolastici e finanche di rifiutare le stesse, e in ogni caso detta modalità e limiti entro i quali dovrà avvenire l'individuazione degli insegnanti destinatari di proposta di incarico.

Precisa inoltre che il recente contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità, di cui è stata sottoscritta l'intesa con le organizzazioni sindacali il 10 gennaio scorso, dispone un'apposita sequenza contrattuale che avrà per oggetto le modalità, le procedure e i criteri con i quali verrà definita tale proposta di incarico.

Tornando alle tesi sostenute nella presentazione citata, osserva che sono diversi i casi in cui associazioni accreditate presso il Dicastero dell'istruzione non hanno mancato, in epoche recenti e meno, di esprimere opinioni e giudizi circa il sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alle scelte normative. Riferisce infine che non per questo il Ministero ha mai preso in considerazione l'ipotesi di rivedere l'accreditamento, che, al di là del costituzionale diritto di associazione e di rappresentanza, avviene sulla base dell'attività scientifica proposta e svolta da ciascun ente, ed è finalizzato ad attività formative che possono essere fruite liberamente dal personale della scuola.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) ricorda che l'interrogazione ha ad oggetto un episodio a suo giudizio increscioso, stigmatizzato anche dalla stampa, che anticipa gli effetti della legge n. 107 del 2015 sulla vita delle scuole e delle famiglie. Tiene peraltro a precisare che le frasi riportate nell'interrogazione compaiono in un documento ufficiale dell'ANP.

Nel dichiararsi totalmente insoddisfatto dalla risposta, focalizza l'attenzione non tanto sulla possibilità dei docenti di accettare o meno gli incarichi, quanto piuttosto sulla scelta dei dirigenti di conferire i predetti incarichi ad insegnanti più "congeniali". Ritiene quindi che, in conseguenza della legge n. 107, i docenti non saranno più liberi nella loro attività professionale e ci sarà il reale rischio che subiscano conseguenze nella loro carriera.

In merito alla presunta impossibilità per il Dicastero di revocare l'accreditamento di tale Associazione, si interroga sulla reale capacità dell'ANP di porre in essere attività formative a tutela della libertà di insegnamento, considerata la posizione manifestata nei confronti dei docenti. In conclusione, lamenta che gli ulteriori effetti della legge n. 107 si produrranno nel prossimo anno scolastico quando andranno a regime tutti gli istituti da essa previsti.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), constatato che la Commissione non è in numero legale per l'esame degli atti del Governo all'ordine del giorno, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la

diffusione della cultura scientifica (n. 278)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - si era convenuto di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, la proroga di dieci giorni per l'espressione del parere sull'atto in titolo. La Presidenza del Senato ha conseguentemente concesso la proroga del termine per la formulazione del parere sull'atto in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il **PRESIDENTE** dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice **DLGIORGI (PD)** replica agli intervenuti in discussione generale fornendo alcuni chiarimenti anche a seguito di un confronto informale con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In merito all'esclusione, nel precedente triennio, di 9 domande in quanto già inserite nella tabella 2009-2011 degli enti privati di ricerca, come ricordato dalla senatrice Montevicchi, fa presente che il bando relativo al provvedimento in titolo è mirato alla concessione di contributi per il funzionamento delle strutture di enti che agiscono per la diffusione della cultura scientifica. Gli enti esclusi già percepiscono finanziamenti destinati alle spese di gestione e funzionamento tramite diverse tipologie di fondi a carico del bilancio dello Stato.

Quanto ad enti presenti tanto nella tabella degli enti privati di ricerca 2014-2016 (atto del Governo n. 260) quanto nella tabella degli istituti culturali 2015-2017, segnala che né la legge n. 113 del 1991 né il bando dell'8 luglio 2015 prevedono esclusioni per sovrapposizioni di finanziamenti destinati a diverse finalità. La dichiarazione richiesta a ciascun soggetto per verificare i contributi di cui già è destinatario è volta ad evitare che la stessa spesa, per la medesima finalità, sia coperta da due differenti contributi pubblici. Sarà dunque necessario a suo avviso verificare, a consuntivo delle spese, come sono state impiegate le risorse e a quale titolo, anche congiuntamente con la competente Direzione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Con riferimento ai conflitti di interesse all'interno del comitato tecnico-scientifico, rende noto che nella seduta del 25 settembre 2015 lo stesso comitato ha stabilito le modalità procedurali per la rilevazione degli eventuali conflitti di interesse.

Riferisce altresì che la valutazione di tutti i soggetti richiedenti sarà loro comunicata attraverso il sistema telematico Sirio. Su apposita istanza, il Dicastero ha comunque trasmesso alla Commissione le predette schede di valutazione, come ricordato dal Presidente dalla scorsa seduta, che sono state messe a disposizione di tutti i commissari. Analogamente, le relazioni al Parlamento sono state acquisite dal Ministero dietro apposita richiesta. Sarebbe dunque opportuno a suo avviso disporre di tale documentazione a monte, evitando alla Commissione l'onere di richiedere supplementi di informazione durante l'esame.

In ordine alla natura giuridica pubblica o privata dei soggetti legittimati a fare domanda, preannuncia di aver inserito una esplicita condizione nello schema di parere nonostante, a detta del Ministero, i soggetti pubblici sono stati esclusi in quanto già beneficiari di fondi ordinari a carico del bilancio dello Stato. Resta infatti poco chiaro tale aspetto.

Illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni e una condizione, pubblicato in allegato al resoconto, nel quale dichiara di aver recepito anche ulteriori indicazioni emerse nel dibattito.

Il senatore **BOCCHINO (Misto-SI-SEL)** ringrazia la relatrice per l'istruttoria compiuta e per

aver accolto le considerazioni emerse in discussione generale. Pur condividendo la condizione inserita nello schema di parere, si dichiara basito dalla risposta del Dicastero in merito alle esclusioni di soggetti pubblici, tenuto conto che le assegnazioni ordinarie risultano già insufficienti per garantire le normali *mission* degli enti di ricerca e dunque non possono coprire anche le attività di diffusione della cultura scientifica. Considerata quindi tale posizione del Ministero, che giudica inaccettabile, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, deplorando l'esclusione, tra l'altro, dell'Accademia dei Lincei. Afferma peraltro che se non verrà chiarita la questione della natura giuridica dei soggetti ammissibili, anche il prossimo riparto risulterà a suo avviso insoddisfacente.

Il senatore [LIUZZI](#) (CoR) chiede di integrare l'osservazione n. 3 relativa alla ripartizione territoriale delle risorse, specificando che occorre incentivare progetti di ricerca e di divulgazione della cultura scientifica.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) apprezza lo sforzo della relatrice per dare risposte alle istanze avanzate. Tuttavia, la portata delle osservazioni e della condizione è tale da giustificare, a suo giudizio, un parere contrario. Pur ringraziando perciò la relatrice per l'apertura dimostrata, dichiara il voto di astensione del suo schieramento.

Il senatore [CONTE](#) (AP (NCD-UDC)) riconosce che sono state recepite tutte le indicazioni emerse nel dibattito. Con particolare riferimento all'osservazione n. 5, relativa a sostegno di enti nuovi, si domanda se sia possibile una revisione annuale della tabella, altrimenti occorre aspettare il prossimo triennio. Suggerisce dunque di inserire un richiamo alla partecipazione di tali soggetti ai progetti annuali.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in base alla legge n. 113 del 1991 sono destinatari del finanziamento tanto gli enti inseriti nella tabella triennale, sottoposta al parere parlamentare, quanto i soggetti che possono partecipare ai bandi annuali.

La relatrice [DIGIORGI](#) (PD) accoglie i suggerimenti dei senatori Liuzzi e Conte e riformula conseguentemente lo schema di parere favorevole con osservazioni e una condizione, pubblicato in allegato.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni e una condizione come riformulato.

Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 ([n. 282](#))

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Rinvio dell'esame)

Il **PRESIDENTE**, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare l'esame alla settimana prossima, tenuto conto che la scadenza per l'espressione del parere è prevista il 2 aprile.

Conviene la Commissione.

Il relatore **MARTINI** (PD) si riserva di mettere a disposizione dei senatori la relazione sul provvedimento in titolo, che esporrà nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il **PRESIDENTE** comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), in relazione all'esame del disegno di legge n. **1196** (cittadinanza economica), i quali hanno consegnato una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che, considerato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista per oggi al termine della seduta pomeridiana, non avrà luogo. Dispone pertanto una nuova convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 9,15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 278

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, la Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica;

riconosciuta l'esigenza di sostenere adeguatamente quei soggetti che si occupano di promuovere la cultura scientifica, tanto più che si registra in Italia una scarsa affluenza di giovani nelle facoltà scientifiche in senso stretto;

considerato che, in base alla legge n. 113 del 1991, vengono finanziate iniziative per la diffusione della cultura scientifica, promossa dalle istituzioni già impegnate nel settore ma anche da nuovi enti, musei e città delle scienze e che uno degli strumenti specifici di intervento consiste nell'inserimento di organismi in una tabella triennale, relativa - nel caso in esame - agli anni 2015-2017;

osservato che il bando inerente la tabella triennale è stato emanato con decreto direttoriale n. 1523 dell'8 luglio 2015 e in esso non è specificata la natura dei soggetti che possono partecipare alla procedura di selezione, a differenza del precedente triennio 2012-2014;

valutato tuttavia che delle 103 domande pervenute, 13 di esse non sono state ammesse alla valutazione in quanto presentate da soggetti "pubblici";

rilevato che il contributo può essere riconosciuto solo nella misura dell'80 per cento dei costi di funzionamento di ciascun ente, salva la possibilità di chiedere un'anticipazione, e che il Dicastero può revocare i contributi assegnati nel caso di mancata rendicontazione o di esito negativo del monitoraggio;

constatato criticamente il ritardo con cui l'atto giunge in Parlamento rispetto alle annualità di riferimento;

tenuto conto dei requisiti dei soggetti ammissibili quali: la personalità giuridica, l'entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, le attività prodotte, l'utenza raggiunta, la qualità dell'offerta didattica e comunicativa, la capacità di programmazione pluriennale nonché la partecipazione a programmi cogestiti a livello nazionale o internazionale;

esaminati i criteri di valutazione che sono stati ricondotti a tre aggregati, non più a quattro come nel precedente bando; si tratta della qualità dei soggetti proponenti, dell'attività istituzionale e della struttura, arricchiti da alcune novità, relative tra l'altro alla tradizione storica dell'ente, alla capacità di *fund raising* e alla consistenza della dotazione organica di personale;

preso atto che per essere ammessi al finanziamento occorre raggiungere almeno 40 punti in totale sui 60 complessivi per i tre criteri;

manifestato rammarico per il lieve decremento dell'importo disponibile per il 2015, che risulta pari a 6.266.010,30 euro, rispetto alla somma prevista per il 2012, nonché per le decurtazioni dei finanziamenti per gli anni 2016 e 2017;

ritenuto necessario un chiarimento, analogamente a quanto richiesto sull'atto n. 260, sugli enti che già ricevono contributi pubblici, in ossequio al principio di trasparenza dei finanziamenti, tanto più che secondo il bando ciascun ente deve dichiarare l'esistenza o meno di altre risorse pubbliche per le stesse finalità;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si reputa necessario che, per il prossimo triennio 2018-2020, le procedure vengano predisposte in tempo utile per consentire agli ammessi di ricevere i contributi già nel 2018, allineando così i finanziamenti erogati al periodo di vigenza della tabella;
2. pur apprezzando che il Ministero abbia messo a disposizione della Commissione, in un secondo momento, le relazioni di attività degli enti e le relative schede di valutazione, per il prossimo riparto si invita l'Esecutivo ad allegare direttamente detta documentazione allo schema di decreto;
3. si sollecita il Ministero, anche nei prossimi riparti, a rendere nota nel decreto di attribuzione dei fondi quale sia la ripartizione territoriale delle risorse, al fine di incentivare progetti di ricerca dislocati in maniera più omogenea sul territorio;
4. in favore degli enti per la promozione della cultura scientifica, si chiede il reintegro dei livelli di finanziamento, per le restanti due annualità di vigenza dell'attuale tabella, già contemplati negli anni passati e comunque non inferiori a quanto previsto nel 2015;
5. si invita il Governo a valutare l'opportunità di dedicare una parte delle risorse al sostegno di enti nuovi, valutandone la progettualità in termini di elaborazione di idee per la diffusione della cultura scientifica;
6. si ritiene inoltre auspicabile, ai fini di un rafforzamento delle azioni di diffusione della cultura tecnico-scientifica in Italia, il sostegno di progetti di diffusione di ricerche di eccellenza e di formazione realizzati specificamente per le istituzioni scolastiche da parte delle università, degli enti di ricerca, dei musei e delle città della scienza;

e con la seguente condizione:

- a) si sollecita il Governo, nel prossimo bando, ad esplicitare la natura giuridica dei soggetti che possono partecipare nonché le conseguenze derivanti dal fatto di ricevere altri contributi pubblici, onde rendere più oggettivi e chiari i criteri di ammissione e di esclusione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 278

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, la Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica;

riconosciuta l'esigenza di sostenere adeguatamente quei soggetti che si occupano di promuovere la cultura scientifica, tanto più che si registra in Italia una scarsa affluenza di giovani nelle facoltà scientifiche in senso stretto;

considerato che, in base alla legge n. 113 del 1991, vengono finanziate iniziative per la diffusione della cultura scientifica, promossa dalle istituzioni già impegnate nel settore ma anche da nuovi enti, musei e città delle scienze e che uno degli strumenti specifici di intervento consiste

nell'inserimento di organismi in una tabella triennale, relativa - nel caso in esame - agli anni 2015-2017;

osservato che il bando inerente la tabella triennale è stato emanato con decreto direttoriale n. 1523 dell'8 luglio 2015 e in esso non è specificata la natura dei soggetti che possono partecipare alla procedura di selezione, a differenza del precedente triennio 2012-2014;

valutato tuttavia che delle 103 domande pervenute, 13 di esse non sono state ammesse alla valutazione in quanto presentate da soggetti "pubblici";

rilevato che il contributo può essere riconosciuto solo nella misura dell'80 per cento dei costi di funzionamento di ciascun ente, salva la possibilità di chiedere un'anticipazione, e che il Dicastero può revocare i contributi assegnati nel caso di mancata rendicontazione o di esito negativo del monitoraggio;

constatato criticamente il ritardo con cui l'atto giunge in Parlamento rispetto alle annualità di riferimento;

tenuto conto dei requisiti dei soggetti ammissibili quali: la personalità giuridica, l'entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, le attività prodotte, l'utenza raggiunta, la qualità dell'offerta didattica e comunicativa, la capacità di programmazione pluriennale nonché la partecipazione a programmi co-gestiti a livello nazionale o internazionale;

esaminati i criteri di valutazione che sono stati ricondotti a tre aggregati, non più a quattro come nel precedente bando; si tratta della qualità dei soggetti proponenti, dell'attività istituzionale e della struttura, arricchiti da alcune novità, relative tra l'altro alla tradizione storica dell'ente, alla capacità di *fund raising* e alla consistenza della dotazione organica di personale;

preso atto che per essere ammessi al finanziamento occorre raggiungere almeno 40 punti in totale sui 60 complessivi per i tre criteri;

manifestato rammarico per il lieve decremento dell'importo disponibile per il 2015, che risulta pari a 6.266.010,30 euro, rispetto alla somma prevista per il 2012, nonché per le decurtazioni dei finanziamenti per gli anni 2016 e 2017;

ritenuto necessario un chiarimento, analogamente a quanto richiesto sull'atto n. 260, sugli enti che già ricevono contributi pubblici, in ossequio al principio di trasparenza dei finanziamenti, tanto più che secondo il bando ciascun ente deve dichiarare l'esistenza o meno di altre risorse pubbliche per le stesse finalità;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si reputa necessario che, per il prossimo triennio 2018-2020, le procedure vengano predisposte in tempo utile per consentire agli ammessi di ricevere i contributi già nel 2018, allineando così i finanziamenti erogati al periodo di vigenza della tabella;
2. pur apprezzando che il Ministero abbia messo a disposizione della Commissione, in un secondo momento, le relazioni di attività degli enti e le relative schede di valutazione, per il prossimo riparto si invita l'Esecutivo ad allegare direttamente detta documentazione allo schema di decreto;
3. si sollecita il Ministero, anche nei prossimi riparti, a rendere nota nel decreto di attribuzione dei fondi quale sia la ripartizione territoriale delle risorse, al fine di incentivare progetti di ricerca e di

divulgazione della cultura scientifica dislocati in maniera più omogenea sul territorio;

4. in favore degli enti per la promozione della cultura scientifica, si chiede il reintegro dei livelli di finanziamento, per le restanti due annualità di vigenza dell'attuale tabella, già contemplati negli anni passati e comunque non inferiori a quanto previsto nel 2015, nell'auspicio di un maggiore impegno del Governo relativamente alle risorse da destinare a tale capitolo di bilancio, che appare oggettivamente carente;

5. si invita il Governo a valutare l'opportunità di dedicare una parte delle risorse al sostegno di enti nuovi, valutandone la progettualità in termini di elaborazione di idee per la diffusione della cultura scientifica e comunque incentivandone la partecipazione alla ripartizione prevista per i progetti a finanziamento annuale;

6. si ritiene inoltre auspicabile, ai fini di un rafforzamento delle azioni di diffusione della cultura tecnico-scientifica in Italia, il sostegno di progetti di diffusione di ricerche di eccellenza e di formazione realizzati specificamente per le istituzioni scolastiche da parte delle università, degli enti di ricerca, dei musei e delle città della scienza;

e con la seguente condizione:

a) si sollecita il Governo, nel prossimo bando, ad esplicitare la natura giuridica dei soggetti che possono partecipare nonché le conseguenze derivanti dal fatto di ricevere altri contributi pubblici, onde rendere più oggettivi e chiari i criteri di ammissione e di esclusione.

1.3.2.1.12. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 239 (pom.) del 05/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 239
MARTEDÌ 5 APRILE 2016

Presidenza del Vice Presidente
[MARIN](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONSOB E DI UNIONCAMERE IN
RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1196 (CITTADINANZA ECONOMICA)*

1.3.2.1.13. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 264 (pom.) del 05/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 5 APRILE 2016
264^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice [PUGLISI](#) (PD) che il provvedimento in esame detta disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento di attività di pulizia nelle scuole e procede alla stabilizzazione e al riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* (GSSI).

Relativamente al primo punto, richiama l'urgenza di assicurare misure finanziarie per proseguire gli interventi già iniziati. A tale proposito, sono previsti 64 milioni di euro. Illustra inoltre le proroghe dei termini che le scuole devono rispettare per acquistare i servizi di pulizia e ausiliari, richiamando la possibilità di far ricorso alle convenzioni Consip, anche nei territori in cui queste non siano attive, siano scadute o siano sospese. Il provvedimento in esame consente così - prosegue la relatrice - di attuare il piano di interventi per il ripristino del decoro degli edifici scolastici, denominato "Scuole belle".

Con riguardo alla stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* rileva che il GSSI era stato istituito nel 2012 con l'obiettivo di rilanciare i territori terremotati dell'Abruzzo, di realizzare un polo d'eccellenza internazionale e di favorire

l'attrazione di risorse di alto livello nel campo delle scienze di base.

La norma istitutiva aveva disposto che, alla fine del triennio di sperimentazione, previa copertura finanziaria e con apposito provvedimento legislativo, la Scuola potesse assumere carattere di stabilità, a seguito di valutazione operata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 6 agosto 2015 sono state stanziati ulteriori risorse, fermo restando che il mancato conseguimento, entro il 31 marzo 2016, della stabilizzazione avrebbe comportato una rimodulazione delle risorse assegnate. Sottolinea pertanto che tale situazione motiva le ragioni d'urgenza anche con riferimento al GSSI. Dopo aver rammentato la valutazione favorevole resa dall'ANVUR, fa presente che il provvedimento in esame consente di attivare importanti procedure di reclutamento di personale in deroga alle limitazioni previste dalla normativa vigente. Ricorda poi il ruolo avuto dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) nel promuovere la Scuola sperimentale di dottorato internazionale.

Dà conto conclusivamente dell'articolo 3 recante la copertura finanziaria.

Il **PRESIDENTE**, nel dichiarare aperto il dibattito, chiede alla relatrice di sottoporre ai rappresentanti dei Gruppi un termine per la presentazione degli emendamenti, onde organizzare i lavori.

La senatrice **PUGLISI** (PD) invita a valutare uno dei giorni della prossima settimana, preferibilmente giovedì, come termine per la presentazione degli emendamenti.

Il **PRESIDENTE** fa presente che, stante i limitati contenuti del provvedimento, il termine potrebbe essere fissato anche alla fine di questa settimana. Prende comunque atto della proposta della relatrice.

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 14 aprile, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLO ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il **PRESIDENTE** domanda al relatore Martini come si intenda procedere, anche alla luce delle informazioni rese dal ministro Stefania Giannini sul comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nella seduta del 30 marzo scorso.

Il relatore [MARTINI](#) (PD), sulla base degli aggiornamenti acquisiti, suggerisce di svolgere nuovamente un breve ciclo di mirate audizioni, che coinvolgano rappresentanti dei conservatori e degli istituti pareggiati, dei sindacati, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, focalizzando l'attenzione sulle ipotesi di riordino. Si riserva di presentare pertanto alcune proposte, manifestando disponibilità anche ad eventuali richieste dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 649 E 1835 IN MATERIA DI RIFORMA CINEMATOGRAFICA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il disegno di legge n. [2287](#), in materia di cinema, audiovisivo e spettacolo, potrà essere assegnato solo dopo che il Presidente del Senato avrà reso comunicazioni all'Assemblea ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, trattandosi di un collegato alla manovra di finanza pubblica. A quel punto la Commissione potrà iniziarne l'esame, abbinandolo al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 649 e 1835.

Rende peraltro noto che, come convenuto in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, non verrà svolto un nuovo ciclo di audizioni ma sarà richiesto a tutti gli auditi - nonché ad eventuali altri soggetti che la Commissione deciderà di interpellare - un supplemento di documentazione riferito al predetto disegno di legge n. 2287.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si era stabilito di fissare a domani il termine per l'invio di quesiti al ministro Stefania Giannini sui temi dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e della ricerca, a seguito dell'audizione svolta lo scorso 30 marzo, nonché al Presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), a seguito dell'audizione informale svolta il 23 marzo.

Con particolare riferimento al disegno di legge n. [1349](#) (novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti), si riserva di valutare se chiedere un incontro al Presidente della 5a Commissione al fine di comprendere se ci sono ragioni ostative per il prosieguo della discussione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti della Consob e di Unioncamere, in relazione all'esame del disegno di legge n. [1196](#) (cittadinanza economica), i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.14. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 241 (ant.) del 07/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 241
GIOVEDÌ 7 APRILE 2016

Presidenza del Vice Presidente
[CONTE](#)

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA BANCA D'ITALIA IN RELAZIONE
ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1196 (CITTADINANZA ECONOMICA)*

1.3.2.1.15. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 244 (pom.) del 19/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 244
MARTEDÌ 19 APRILE 2016

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,50

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ALTROCONSUMO, IN RELAZIONE
ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1196 (CITTADINANZA ECONOMICA)*

1.3.2.1.16. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 267 (pom.) del 19/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 19 APRILE 2016
267^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-01247 del senatore Bocchino sulla sospensione della distribuzione di alcuni opuscoli nelle scuole, precisando preliminarmente che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è costantemente impegnato nella promozione di azioni di sistema volte a prevenire e contrastare i fenomeni dell'intolleranza e della violenza al fine di garantire un ambiente scolastico inclusivo, al riparo da ogni forma di emarginazione o di trattamenti discriminatori. Ciò in ottemperanza alle indicazioni e agli impegni assunti dal nostro Paese anche in ambito internazionale.

Cita quindi a titolo di esempio le "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al *cyberbullismo*", emanate il 13 aprile 2015 proprio per fronteggiare il preoccupante fenomeno del bullismo e del *cyberbullismo*, tra cui anche quello omofobico. Tali Linee - prosegue il Sottosegretario - rappresentano uno strumento di lavoro per tutti coloro che in ambito scolastico, a vario titolo, sono coinvolti nel fronteggiare atteggiamenti che sfociano in forme di discriminazione e di violenza, anche di genere. Afferma, infatti, che l'informazione e la formazione del personale scolastico, attraverso l'offerta di strumenti e di metodologie, costituisce la più significativa leva strategica per creare nella comunità scolastica un clima inclusivo e prevenire il disagio legato alle

discriminazioni.

In merito ai libretti "Educare alla diversità a scuola" - predisposti per conto dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - conferma quanto già ribadito nelle risposte alle diverse interrogazioni parlamentari avanzate al riguardo. Puntualizza quindi che il competente Dipartimento del Ministero non è stato coinvolto in alcuna fase del progetto, né nella sua ideazione né, tanto meno, nella sua realizzazione. I contenuti non sono stati oggetto di revisione e valutazione da parte di alcuna Direzione generale del Ministero che è rimasto del tutto estraneo alla fase di distribuzione o mancata distribuzione dei volumi in questione.

Riferisce inoltre che non si ha contezza di una circolare ministeriale inviata ai dirigenti scolastici al fine di "bloccare" la diffusione degli opuscoli in argomento, diffusione che a questo Ministero risulta mai avvenuta. Né si ha conto di una lettera di scuse ufficiali inviata dall'UNAR. In merito poi al presunto danno erariale dovuto alla mancata distribuzione degli opuscoli in argomento, chiarisce che, non avendo il competente Dipartimento partecipato a nessuna fase del progetto, non ha utilizzato fondi propri, per cui non possono ravvisarsi profili di responsabilità amministrativo-contabile a carico del Ministero.

Concludendo, assicura che il Dicastero continuerà ad esercitare il suo ruolo istituzionale attraverso azioni mirate e specifici interventi educativi adottati nel pieno coinvolgimento delle scuole, degli studenti e dei genitori. Il tal senso, afferma infine che il Ministero proseguirà nel mettere in campo tutte le possibili sinergie con le istituzioni interessate e con gli attori esterni per contrastare gli atti di violenza relativi all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle discriminazioni per la costruzione di una comunità scolastica realmente egualitaria ed inclusiva.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) si dichiara insoddisfatto della risposta, lamentando anzitutto il ritardo con cui sono stati forniti gli elementi conoscitivi nonostante i ripetuti solleciti. Ritiene peraltro che l'episodio descritto sia addirittura schizofrenico, tenuto conto che era stata la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l'UNAR, a farsi promotrice di tali opuscoli, dando così attuazione a direttive europee.

Ritiene peraltro che benché l'educazione alla diversità di genere comprenda anche il bullismo omofobo, essa non possa essere totalmente assorbita nei problemi del bullismo e del *cyberbullismo*. Reputa inoltre assai strano che il Ministero non sia a conoscenza di un progetto denominato non a caso "educare alla diversità a scuola". Si interroga dunque sulle ragioni di tale ignoranza, dovuta ad uno scarso coordinamento tra amministrazioni o alla mancanza di volontà politica.

Tiene altresì a precisare che detti opuscoli non avevano nulla a che fare con l'ideologia *gender*. In proposito, coglie l'occasione per manifestare solidarietà al ministro Stefania Giannini rispetto alle accuse di una presunta teoria del *gender* sottesa alla legge n. 107 del 2015 ("Buona scuola").

Chiede dunque se si voglia davvero affrontare l'educazione alla diversità, ritenendo che le preferenze sessuali non debbano più costituire motivo di impedimento nello sviluppo della persona.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice [Elena FERRARA \(PD\)](#), rilevando che il Documento di economia e finanza (DEF) 2016 si compone di tre sezioni: il Programma di stabilità dell'Italia (sezione I), l'analisi e le tendenze di finanza pubblica (sezione II) e il Programma nazionale di riforma (sezione III) e ad esso sono allegati ulteriori sei documenti. Dopo aver sottolineato che il DEF reca la strategia di programmazione economica pluriennale, accenna brevemente alle parti di competenza contenute nella I sezione, nella quale è dato ampio spazio all'attuazione della "Buona scuola". Sempre nella I sezione, laddove si descrivono le modifiche al Patto di stabilità interno quale regola di coordinamento alla finanza locale, in via di superamento, si specifica che sono state escluse le spese per l'edilizia scolastica ai fini del pareggio delle spese sostenute dalle amministrazioni locali, nel limite massimo di 480 milioni di euro nel 2016.

Quanto alla sezione II, che descrive anzitutto i risultati del 2015 nel conto economico delle amministrazioni pubbliche, la relatrice evidenzia fra l'altro una progressiva minore incidenza delle spese per il personale sul PIL nonostante l'istituzione del Fondo per la "Buona scuola" (che comunque per il 2016 ha determinato un incremento della spesa per redditi da lavoro) e i rinnovi contrattuali.

Fa presente poi che nella sezione III sono delineate le strategie di riforma dell'Italia, aggiornando gli obiettivi del 2015, nella quale sono illustrate con maggiore dettaglio le parti di interesse, a cominciare dall'attuazione della "Buona scuola". Segnala infatti che si sta perfezionando il piano di assunzione dei docenti, è stato avviato il percorso di autovalutazione delle scuole, è stata estesa ai licei l'alternanza scuola/lavoro ed è iniziato nel 2015 il Piano nazionale scuola digitale. Dà inoltre conto dei tre canali di intervento del Sistema nazionale di valutazione (SNV): l'autovalutazione delle scuole, la valutazione esterna e la valutazione della dirigenza scolastica, da ultimo disciplinata dalla legge n. 107 del 2015.

Sul piano dell'alternanza scuola/lavoro, rileva che è stato istituito il Registro delle imprese in alternanza, come di recente comunicato in 7ª Commissione dal ministro Stefania Giannini. Sempre in attuazione della "Buona scuola" sono state approvate le Linee guida per i percorsi di studio degli istituti tecnici-superiori (ITS), proprio per rilanciare questa filiera di istruzione terziaria professionalizzante. Sono stati altresì stanziati 45 milioni di euro per attivare nuovi laboratori territoriali per l'occupabilità, che rappresentano punti di riferimento nell'orientamento al lavoro degli studenti.

Tiene peraltro a precisare che tra ottobre 2015 e aprile 2016 sono state avviate 14 delle 35 azioni previste dal citato Piano nazionale della scuola digitale, che si prevede di completare entro dicembre 2016. In questo contesto, sono annoverate diverse iniziative, che vanno dalla diffusione della banda ultra larga, allo sviluppo di competenze digitali, alla formazione, alle misure di accompagnamento. Fa notare che nel complesso per tale finalità sono previsti 400 milioni di euro per il periodo 2014-2020, che includono fondi strutturali, risorse della "Buona scuola" e altri fondi, per un coinvolgimento nel triennio 2016-2018 di 600.000 persone impiegate nel sistema scolastico. A settembre 2016 dovrebbe essere peraltro avviata una apposita scuola di formazione per i dirigenti scolastici.

A favore dell'edilizia scolastica, oltre alla "Buona scuola" sono state stanziati ulteriori risorse dalla legge di stabilità 2016 e sono stati approvati 6000 interventi per il triennio 2015-2017 in base alle priorità indicate dalla regioni. In questa cornice, la relatrice cita il decreto-legge n. 42 del 2016, attualmente all'esame della 7ª Commissione, per il proseguimento del programma "Scuole belle".

Puntualizza poi che il DEF indica un cronoprogramma relativo ai tempi di attuazione delle deleghe della "Buona scuola", molte delle quali dovrebbero essere definite entro luglio 2016, mentre entro maggio 2016 dovrebbe essere elaborato il Piano nazionale della formazione in servizio, destinato ad applicarsi nel triennio 2016-2018. Comunica poi che il Programma nazionale della ricerca (PNR) è stato varato di recente, mentre entro giugno 2016 sarà definito il decreto per la carta dei diritti e dei

doveri dello studente in alternanza scuola/lavoro.

Sul fronte università e ricerca, ricorda che la legge di stabilità 2016 ha previsto un piano straordinario di assunzione di 861 ricercatori per far sì che nel 2016 i ricercatori di "tipo b" passino da 700 a 1500. A tale Piano si aggiungono le risorse per 500 cattedre del merito intitolate a Giulio Natta, consistente in un programma di reclutamento di professori di I e II fascia. Dopo aver comunicato che il Piano nazionale è articolato in sei programmi (internazionalizzazione, capitale umano, infrastrutture di ricerca, *partnership* pubblico-private, Mezzogiorno, efficienza e qualità della spesa) ed è finalizzato ad incentivare la competitività e lo sviluppo, sottolinea che per l'assunzione di ricercatori sono previsti 47 milioni di euro nel 2017 e 50,5 milioni di euro dal 2017 per coprire eventuali passaggi nel ruolo dei professori associati da parte dei ricercatori di "tipo b". In base alla legge di stabilità, si prevede anche l'assunzione di 215 ricercatori negli enti pubblici di ricerca, per risorse pari a 8 milioni di euro nel 2016 e 9,5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Tra le iniziative già messe in atto dal Governo, la relatrice menziona anche il cambiamento nelle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, che dura sei anni e per la quale è possibile presentare domanda in qualsiasi momento dell'anno, secondo un modello "a sportello".

Nel settore dei beni culturali, riferisce che nel cronoprogramma delle riforme è citata anzitutto l'approvazione del disegno di legge sul cinema, l'audiovisivo e lo spettacolo (Atto Senato n. 2287), attualmente all'esame della 7ª Commissione. Si sofferma quindi sugli assi strategici per il settore cultura, rappresentati da: valorizzazione, anche attraverso il potenziamento dei musei; riassetto degli istituti di tutela del patrimonio culturale; interdipendenza tra cultura e turismo.

Sempre nella sezione III, prosegue la relatrice, è contenuto un *focus* sullo stato di avanzamento degli obiettivi nazionali per la Strategia Europa 2020. Per quanto di interesse, segnala l'obiettivo n. 2, Ricerca e sviluppo, in base al quale la spesa in ricerca e sviluppo rispetto al PIL è cresciuta tra il 2012 e 2013, e dovrebbe raggiungere un livello di medio termine pari all'1,4 per cento, a fronte di un *target* nel 2020 dell'1,53 per cento. Essa è cresciuta nelle imprese e nelle università e istituzioni private *no profit*, mentre è diminuita nelle istituzioni pubbliche. Tra il 2012 e il 2013 il contributo del settore privato alla ricerca e sviluppo è il lieve aumento, mentre è in diminuzione nelle istituzioni pubbliche. La relatrice mette peraltro in risalto il fatto che la spesa per ricerca e sviluppo è cresciuta nel Sud e nel Nord est.

Un ulteriore obiettivo è il n.6, Abbandoni scolastici, rispetto al quale nel 2015 l'Italia aveva ancora un tasso di abbandono del 14,7 per cento, a fronte di un *target* europeo inferiore al 10 per cento nel 2020. Ad ogni modo, la relatrice sottolinea che l'obiettivo nazionale era del 16 per cento e risulta raggiunto, essendo appunto sceso il tasso di abbandoni dal 19,2 al 14,7. Dopo aver osservato che ben 19 Stati dell'Unione nel 2014 hanno raggiunto soglie inferiori al 10 per cento, si rammarica comunque per il permanere in Italia di un fortissimo divario tra i sessi nell'abbandono scolastico: i maschi lasciano gli studi più frequentemente delle femmine, con un incidenza maggiore al Sud.

Dà indi conto dell'obiettivo n. 7, Istruzione universitaria, che mira a portare al 40 per cento la percentuale di popolazione tra i 30 e 34 anni con un diploma di istruzione superiore, registrando positivamente in Italia, tra il 2014 e il 2015, un incremento di tale livello, passato dal 23,9 al 25,3.

Avviandosi alla conclusione, riferisce brevemente sugli allegati al DEF, tra i quali recano incidentalmente parti di competenza l'Allegato IV (relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip) e l'Allegato V (Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate). A tale ultimo riferimento, pone infine l'accento sul Programma operativo nazionale (PON) cultura, per 490 milioni di euro, sul PON ricerca e innovazione, per 1,286 miliardi di euro, e sul PON scuola, per 3,019 miliardi di euro.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (n. 286)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore **CONTE** (*AP (NCD-UDC)*) illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, nel quale sono recepite le principali criticità avanzate in discussione generale, soprattutto con riferimento ai tempi di presentazione del riparto e alle modalità di calcolo delle quote.

Il presidente **MARCUCCI** (*PD*) chiede di espungere dall'osservazione n. 1 la locuzione "il più possibile".

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*) ringrazia il relatore per aver recepito molte sollecitazioni sollevate nel dibattito. Nel domandarsi come sia possibile valutare davvero la qualità attraverso i criteri sottesi al provvedimento in titolo, reputa necessario dare un segnale forte al Governo attraverso un parere contrario, sperando che l'Esecutivo intervenga sulle norme primarie che regolano l'attribuzione dei fondi premiali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sugli ordini del giorno e sugli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto, si riserva di compiere un ulteriore approfondimento ai fini delle pronunce di improponibilità per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento. Informa inoltre che il senatore Amoruso ha aggiunto la firma all'emendamento 1.0.15.

Si passa indi all'illustrazione degli ordini del giorno.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) illustra l'ordine del giorno n. 2, che trae spunto dalla necessità di valutare gli esiti del sistema basato sulle convenzioni CONSIP, impegnando il Governo a riconsiderarlo. A ciò si aggiunge l'esigenza di potenziare l'organico del personale collaboratore scolastico, per un migliore espletamento del servizio.

I restanti ordini del giorno si danno per illustrati.

In sede di articolo 1, la senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) dà conto delle proprie proposte emendative volte a risolvere la vicenda dei lavoratori socialmente utili, oggetto di proroghe risalenti nel tempo. Ritiene peraltro che la situazione sia peggiorata con l'esternalizzazione dei servizi di pulizia, che ha determinato maggiore precarietà e una minore efficienza, anche dovuta alla riduzione delle ore destinate ai lavori di pulizia. L'emendamento 1.7 mira dunque a reinternalizzare detti servizi. Illustra altresì gli emendamenti 1.1 e 1.2, concernenti gli interventi di bonifica dall'amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, rilevando una certa incongruenza tra il lavoro fatto all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Osservatorio per l'edilizia scolastica operante presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Dà per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) si sofferma in particolare sull'emendamento 1.0.4, volto a procrastinare l'entrata in funzione del comitato di valutazione nelle scuole, tenuto che la norma è oggetto di una campagna referendaria.

Illustra altresì l'1.0.6, in materia di assegnazione provvisoria, che reputa più bilanciato rispetto all'1.0.5 della relatrice nel quale si amplia, a suo avviso eccessivamente, la platea dei destinatari.

Dà per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) dà conto dell'1.0.17 relativo alla mensa del personale scolastico statale, sottolineando inoltre che l'emendamento 1.0.21 differisce le norme che vietano i fuori ruolo ai comandi del personale della scuola, consentendo così la funzionalità degli uffici scolastici regionali che si avvalgono di tali soggetti.

In sede di articolo 2, la senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) dà per illustrati i propri emendamenti.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) illustra il 2.0.6 che riprende la proposta già avanzata nel dibattito di inserire i contenuti del disegno di legge n. [1873](#) relativo ai ricercatori di "tipo b", onde superare l'attuale situazione di stallo nell'*iter* legislativo di tale provvedimento.

Illustra altresì il 2.10, che incrementa il Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) onde destinare risorse ai Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN), e il 2.11 che rivede il meccanismo di realizzazione dello *Human Technopole*, introducendo un bando nazionale e non una decisione *top down*.

Fa presente altresì che l'emendamento 2.0.1 a sua firma, simile al 2.0.2, disciplina lo stato giuridico dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca nonché del personale docente dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ricordando la disponibilità dimostrata sul tema dal ministro Stefania Giannini. In subordine, segnala di aver presentato il 2.0.3 che disciplina lo stato giuridico del solo personale docente AFAM, nell'ipotesi in cui il Governo voglia avanzare una propria proposta per gli enti di ricerca.

Dà per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra il 2.8 e il 2.9, che finanziano il consorzio internazionale di astrofisica relativistica (ICRA) e il relativo *network* internazionale (ICRANET), per attività collaterali a quelle svolte dal Gran Sasso *Science Institute* (GSSI).

I restanti emendamenti all'articolo 2 nonché quelli all'articolo 3 si danno per illustrati.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia previsto un termine per subemendare le proposte della relatrice.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) domanda al Presidente su quali criteri si baseranno le dichiarazioni di improponibilità.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente anzitutto che un eventuale termine per i subemendamenti sarà discusso in sede di programmazione dei lavori. Quanto al quesito del senatore Bocchino, ricorda la consolidata giurisprudenza costituzionale sul tema dell'omogeneità dei decreti-legge nonché le previsioni regolamentari.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(649) GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sul disegno di legge n. 2287 sono giunte alla Commissione documentazioni dell'Associazione nazionale dialogisti adattatori cinetelevisivi (AIDAC),

dell'Accademia nazionale di danza, della SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL, dell'Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani (AESVI), delle Associazioni nazionali di cultura cinematografica (AANNCC), del Centro nazionale di cortometraggio, della *Writers Guild Italia*, delle Associazioni nazionali di cultura cinematografica, della *Italian Film Commissions (IFC)*, del Coordinamento 100 autori, delle Associazioni dell'esercizio cinematografico, dell'Associazione documentaristi italiani (Doc.it), dell'Unione Italiana Editoria Audiovisivi (UNIVIDEO), dell'Associazione nazionale autori cinematografici (ANAC), dell'Associazione produttori televisivi (APT) e dell'Associazione Assomusica che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti di Altroconsumo, in relazione all'esame del disegno di legge n. [1196](#) (cittadinanza economica), i quali hanno consegnato una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 286

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

rilevato che il provvedimento in titolo ripartisce la quota del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) destinata al finanziamento di progetti premiali a valere sull'annualità 2014, per una somma complessiva di 99.495.475 euro;

preso atto che, secondo l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 213 del 2009, una quota non

inferiore al 7 per cento del FOE è ripartita sulla base della valutazione della qualità della ricerca (VQR) scientifica condotta dall'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e sulla base di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti e che i criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto del Ministro;

apprezzato che, per il finanziamento premiale 2014, il Ministero ha elaborato un decreto di ripartizione dei criteri, trasmesso alle Commissioni parlamentari per il parere (atto n. 180), nel quale vennero accolte molte richieste del Parlamento sul piano del contenuto dei criteri, poi sfociati nel decreto ministeriale del 5 agosto 2014, n. 543;

espresso rammarico per il fatto che il Governo non ha potuto corrispondere alla richiesta di risorse aggiuntive, che avrebbero comunque avuto bisogno di una copertura legislativa;

rilevato che il 70 per cento della quota dei circa 99,5 milioni di euro è ripartita in base alla VQR 2004-2010 (Rapporto finale 2013 - aggiornato al 30 gennaio 2014), basata principalmente sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata negli anni 2012 e 2013, mentre il restante 30 per cento è distribuito in base a programmi e progetti proposti dagli enti, che devono riferirsi agli ambiti di intervento di *Horizon 2020*, devono rispondere a determinati obiettivi (a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio massimo), e devono possedere specifici requisiti;

considerato altresì che, in assenza di VQR, l'assegnazione della quota del 70 per cento è calcolata esclusivamente sulla base della *performance* rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nel biennio 2012-2013, intesa quale valore medio delle quote premiali assegnate nel suddetto biennio;

tenuto conto che è stato nominato un apposito Comitato di valutazione per l'esame dei programmi e progetti, che ha ammesso al finanziamento 15 progetti su 20, considerando meritevoli di finanziamento i progetti con un punteggio di almeno 60 punti su 100;

rilevato tuttavia criticamente il disallineamento tra il finanziamento previsto dall'atto in titolo e l'annualità di riferimento, tanto più che sia la quota del 70 per cento, sia la quota del 30 per cento sarebbero dovute essere assegnate entro il 30 ottobre 2015, benchè le risorse si riferiscano al 2014;

esaminate le modalità di calcolo della quota del 70 per cento (pari ad euro 69.646.832), dalle quali emergono alcune incongruenze, come ad esempio nel conteggio del contributo all'Istituto italiano di studi germanici e nella scelta dell'indicatore IRFS1, che pare avere valori diversi da quelli utilizzati dall'ANVUR;

valutate le modalità di calcolo della quota del 30 per cento (pari ad euro 29.848.643), dalle quali non risulta chiaro come sia stato riparametrato il contributo in base al finanziamento effettivamente disponibile;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si sollecita il Governo a rispettare il più possibile la corrispondenza tra l'anno di accantonamento dei fondi per la premialità e l'anno di effettiva erogazione;
2. si reputa necessario che i criteri consentano effettivamente di valutare la qualità dell'attività svolta;
3. si ritiene indispensabile assicurare la trasparenza e la chiarezza nelle procedure di calcolo, anche per comprendere se sono stati introdotti dei correttivi delle reali assegnazioni di ciascun ente;
4. si rinnova la richiesta affinché le risorse per la premialità abbiano carattere aggiuntivo rispetto ai

fondi ordinari.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [2299](#)

G/2299/1/7
[CENTINAIO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

considerato che:

gli appalti per le pulizie e gli altri servizi ausiliari riducono l'organico dei collaboratori scolastici cui contrattualmente spettano i servizi ausiliari e di pulizia,

impegna il Governo:

entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad individuare una soluzione definitiva, considerato che l'esternalizzazione dei servizi comporta una corrispondente riduzione dell'organico del personale ausiliario.

G/2299/2/7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premesso che:

a far tempo almeno dall'anno 2000 si è ormai diffusa e consolidata una politica di «esternalizzazione» dei servizi nella pubblica Amministrazione;

tale politica, per quanto concerne le istituzioni scolastiche, è prioritariamente fondata sulle convenzioni stipulate con la Consip: una società che, sorta nel 1997, ha come azionista unico il Ministero dell'economia delle finanze (MEF) e che opera al servizio della pubblica Amministrazione svolgendo attività di consulenza, assistenza e supporto in favore delle Amministrazioni pubbliche nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi, occupandosi nello specifico di gestione accentrata di contratti e appalti;

le convenzioni che vengono stipulate ? e che teoricamente dovrebbero garantire qualità del servizio erogato, affidabilità e risparmio ? costituiscono accordi-quadro, sulla base dei quali le imprese fornitrici (aggiudicatrici di gare indette da Consip su singole categorie merceologiche) s'impegnano ad accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli *standard* di qualità previsti nei capitolati) ordinativi di fornitura da parte delle pubbliche Amministrazioni, fino al limite massimo previsto;

considerato che:

al fine di assicurare fino al 30 novembre 2016 il programma governativo denominato «Scuole belle», e dunque gli «interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali» finora previsti solo al termine del 1° aprile 2016, l'articolo I del provvedimento in esame proroga ulteriormente i termini, ribadendo nel contempo che ciò deve avvenire a condizioni economiche e tecniche non peggiorative rispetto a quelle della convenzione Consip (pari cioè «all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle Regioni in cui è attiva la convenzione»);

già il precedente decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 (convertito, con modificazioni, dalla legge

5 giugno 2014, n. 87), aveva prolungato i termini della materia in oggetto ? mantenimento del decoro e pulizia nelle scuole ? dopo le proroghe di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 e del decreto cosiddetto «Salva Roma» (articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16) ? affinché gli istituti scolastici, nelle Regioni ove non fosse stata attivata una convenzione Consip, potessero continuare, in via temporanea, a usufruire delle imprese che già svolgevano servizi di pulizia e/o servizi ausiliari;

valutato inoltre che:

è da più parti emerso ? e se ne ricevette conferma già a far tempo dalle audizioni svolte presso l'Ufficio di presidenza della 7ª Commissione permanente del Senato in data 24 aprile 2014 ? che, nelle Regioni ove si è proceduto alla stipula della convenzione Consip, sono state notevoli le criticità riscontrate;

la politica legata alle convenzioni Consip si è tradotta e continua a tradursi nell'adozione di soluzioni tanto complesse quanto inefficaci che hanno fruttato solo lo sperpero delle risorse pubbliche e l'aumento della precarizzazione, sia per il personale ATA sia per i lavoratori socialmente utili che avrebbero dovuto essere stabilizzati in loro vece;

il MoVimento 5 Stelle ha ripetutamente evidenziato e denunciato lo stato di totale incertezza che grava sui servizi di pulizia e ausiliari destinati alle scuole, nella fattispecie osservando che:

1) non sono stati raggiunti gli obiettivi previsti in termini di maggiore efficienza e di economia di gestione;

2) in conseguenza della situazione venutasi a determinare, sono stati esternalizzati i contratti al solo scopo di ridurre gli organici del personale ATA ? già falciati con rivisitazione al ribasso dell'organico a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (stabilità 2015), articolo 1, comma 334 ? e dei collaboratori scolastici, appaltando al massimo ribasso le pulizie a cooperative che retribuiscono a ore e con salari irrisori i propri dipendenti;

3) le esternalizzazioni non hanno prodotto alcun risparmio: comporta infatti maggiori oneri l'appalto, spesso o quasi sempre finalizzato a produrre utili d'impresa per le solite cooperative legate alle obsolete dinamiche del sistema dei partiti, rispetto all'assunzione a tempo indeterminato del personale e dei collaboratori scolastici necessari per far funzionare il servizio:

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconsiderare il sistema basato sulle convenzioni Consip, e più in generale su meccanismi e procedure di esternalizzazione, e nello stesso tempo di potenziare l'organico del personale collaboratore scolastico a garanzia della funzionalità e di un migliore espletamento del servizio.

G/2299/3/7

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante «Conversione in legge decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca norme finalizzate a prorogare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici per la prosecuzione degli interventi sino alla data del 30 novembre 2016, autorizzando una spesa pari a 64 milioni di euro nell'anno 2016;

l'articolo 3 ribadisce che al relativo onere, determinato nel limite massimo di 64 milioni di euro complessivi per l'anno 2016, si provvede:

a) per euro 15 milioni mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69;

b) per euro 49 milioni mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni

scolastiche di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2016;

considerato che:

dal punto di vista della copertura finanziaria degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, posto che essa opererebbe in parte a carico delle risorse previste dagli stanziamenti predisposti in bilancio ai sensi della legislazione vigente, si ricorda che l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 ha previsto che le istituzioni scolastiche acquistino i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire il 25 per cento dei posti di collaboratore scolastico che sono accantonati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009;

dal 2015 le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di 49,8 milioni di euro. Inoltre, le risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 erano destinate al «servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici», mentre gli interventi in esame secondo la relazione illustrativa attengono ad attività di manutenzione ordinaria quale tinteggiatura, riparazioni/sostituzioni di mobili, infissi, impianti, per cui sembrerebbe trattarsi di attività differenti da quelle dei collaboratori scolastici come richiesto dalla norma citata;

come giustamente rilevato dal Servizio di bilancio del Senato, con riferimento alla copertura finanziaria di cui alla lettera *a*), in presenza di nuovi o maggiori oneri di spesa, la vigente disciplina prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, stabilisce espressamente, alle lettere *a) c)*, le sole modalità ammesse a compensazione in sede di decisione legislativa, restando invece precluse modalità che determinano il riutilizzo di economie, peraltro in via di formazione nell'esercizio in corso, a valere di stanziamenti previsti ai sensi della legislazione vigente, che costituiscono invece il tratto peculiare delle variazioni effettuabili in sede di legge di assestamento del bilancio;

in relazione alle variazioni contabili intervenute, ai sensi della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 citato, la Relazione tecnica del Governo non fornisce le esatte coordinate «contabili» all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per l'esatta individuazione degli stanziamenti di spesa utilizzati a copertura dell'intervento recato dall'articolo 1 del decreto-legge riferito alle spese di pulizia; infatti viene stabilito un parziale utilizzo di economie di spesa sebbene l'unica soluzione percorribile, in coerenza con le regole fissate dalla legge di contabilità, è la formale riduzione della relativa autorizzazione di spesa interessata, a fronte del nuovo onere individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame;

impegna il Governo:

a reperire l'ammontare adeguato di risorse necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria delle scuole chiarendo altresì le ragioni per le quali si trovino in bilancio risorse insufficienti rispetto a interventi di manutenzione ordinaria, tali da costituire una copertura parziale degli interventi recati dal decreto-legge in esame;

a indicare opportunamente le voci di bilancio, ovvero i capitoli di spesa, che saranno effettivamente interessate dall'utilizzo delle risorse ai fini in esame (ovvero il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche), fornendo altresì rassicurazioni in merito alle disponibilità ivi esistenti a tal fine, nell'ambito della dotazione iscritta in bilancio per il 2016, in corrispondenza alla quota di onere di cui la norma del decreto-legge in esame dispone la copertura;

a fornire adeguate conferme circa il reale ammontare e la relativa adeguatezza degli stanziamenti previsti a legislazione vigente a valere sui capitali destinati al funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca distintamente per cicli di istruzione (capitoli nn. 1194, 1195, 1196, 1204) e, in particolare, per quanto concerne gli stanziamenti ivi previsti nei piani gestionali a copertura dei fabbisogni di spesa

riconducibili alle cosiddette supplenze brevi;

a garantire adeguate risorse al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, a fronte delle riduzioni sullo stesso operate ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3, anche al fine di far fronte ai fabbisogni previsti per la restante parte dell'anno, nonché l'esistenza sul medesimo Fondo delle necessarie disponibilità libere da impegni perfezionati o in via di perfezionamento.

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto degli edifici scolastici entro il 30 settembre 2016 è predisposto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, il Piano nazionale per la bonifica dell'amianto nelle scuole, per il censimento, la bonifica e lo smaltimento dei materiali contaminati rinvenuti negli edifici scolastici.

1-ter. Al fine di consentire l'avvio degli interventi di bonifica relativi Piano nazionale di cui al comma 1-bis, entro il 30 giugno 2016 l'Anagrafe dell'edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, viene completata e aggiornata attraverso i dati relativi alla presenza di amianto negli edifici scolastici del territorio nazionale. I dati vengono contestualmente resi pubblici sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter per una spesa massima di 150 milioni di euro nel 2016 e 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante il comma 2-bis dell'articolo 3».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato».

1.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017 e 1,5 miliardi di euro per il 2018. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse sono analoghi e proporzionali a quelli previsti dai commi 8-quater e 8-quinquies, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'onere dall'articolo 1, comma 1-bis, valutato in 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

1.3

[CENTINAIO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei territori ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di assicurare l'effettuazione dei servizi di pulizia e ausiliari procedono all'assunzione del personale necessario attingendo alle vigenti graduatorie di cui al profilo di assistente tecnico e ausiliario (personale ATA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

1.4

[CENTINAIO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di evitare che gli appalti per le pulizie e gli altri servizi ausiliari riducano l'organico dei collaboratori scolastici cui contrattualmente spettano detti servizi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina definitivamente la materia, senza riduzione dell'organico del personale ausiliario».

1.5

[CENTINAIO](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.6

LA RELATRICE

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, è inserito infine il seguente periodo: "Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta";».

1.7

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.

2-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del personale ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al comma 2-quater.

2-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter valutati in una spesa massima di 300 milioni di euro nel 2016 e 463 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante il comma 2-bis dell'articolo 3.».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 918 le parole: "17,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "18,5 per cento";
- b) al comma 919 le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6,5 per cento"».

1.8

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 95, quinto periodo, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 dopo le parole: "posti per il potenziamento" aggiungere le seguenti: "anche presso la scuola dell'infanzia".

2-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma per una spesa massima di 150 milioni di euro nel 2016 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis, della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato».

1.9

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),

CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I commi da 95 a 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono sostituiti dai seguenti:

95. A partire dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

96. In sede di prima attuazione, ai fini del precedente comma, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2016 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del Sud.

97. Le assunzioni saranno effettuate in base ai decreti legislativi attualmente vigenti.

98. Con apposito decreto ministeriale sarà indetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un tirocinio formativo attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, ovvero iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

99. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di tirocinio formativo attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.

100. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.

101. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis All'onere derivante dall'articolo 1, comma 2-bis, valutato in 1 miliardo di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante la soppressione del punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»

1.10

SAGGESE, ROMANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 108, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "Successivamente, i docenti ai cui al comma 96, lettera", sono inserite le seguenti: "a) e lettera" e dopo le parole: "partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli

ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale", sono inserite le seguenti: "priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso"».

1.11

[SAGGESE, ROMANO](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 108, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera", sono inserite le seguenti: "a) e lettera "».

1.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente
per l'anno scolastico 2016/2017)*

1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.

2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il triennio di validità delle graduatorie, se approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma 01, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.»

1.0.2

[FAUSTO GUILHERME LONGO, BUEMI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia)

1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale del 25 settembre 2012, n. 75, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle Regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna Regione del 50 per cento dei posti riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e comunque nel limite massimo della percentuale, rispetto ai posti disponibili per ciascuna Regione, individuata con il decreto di cui al comma 2.

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità attuative del precedente comma 1.

3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1, sono definitivamente

espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.

4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, sono soppresse.

1.0.3

[SOLLO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Graduatorie scuola dell'infanzia)

1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4a serie speciale 25 settembre 2012, n. 75, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, a domanda, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del'1994 e nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento, dei posti riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.

3. I soggetti che non accettano la eventuale proposta di assunzione di cui al comma 1, sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento».

1.0.4

[BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

1. All'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "Dall'anno scolastico 2017/2018».

1.0.5

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017" e le parole: "2014/2015"

sono sostituite dalle seguenti: "2015/2016";

b) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui all'articolo 1, comma 69, della presente legge".

1.0.6

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015", sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016".

1.0.7

LA RELATRICE

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Programma straordinario di reclutamento dell'INVALSI)

1. Al fine di consentire all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) di realizzare i compiti che gli sono assegnati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, con particolare riferimento alle azioni prioritarie di cui all'articolo 1, comma 144, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo stesso Istituto è autorizzato ad avviare un programma straordinario di reclutamento in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali previsti all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il programma straordinario di reclutamento di cui al comma 1 prevede la copertura di tutti i posti previsti dalla dotazione organica, corrispondente al fabbisogno di personale deliberato nel piano triennale di attività 2016-2018 dell'INVALSI, che siano già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2016.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 2,365 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sul Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni».

1.0.8

LA RELATRICE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

1. All'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), le parole: "la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi" sono sostituite dalle seguenti: "la definizione dei bisogni educativi standard";

b) il numero 3) è soppresso».

1.0.9

[GIRO](#), [MARIN](#), [CERONI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1.

(Disposizioni per la salvaguardia dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie concorsuali a posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia)

1. Il termine di cui al comma 180, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è prorogato fino a ventiquattro mesi per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della predetta legge. Inoltre, al fine di equiparare la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia costituita a seguito del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immissioni in ruolo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è conseguentemente prorogata la validità, fino ad esaurimento, delle graduatorie in essere concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia predetto, per l'assunzione dei soggetti ivi inseriti. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.10

[GIRO](#), [MARIN](#), [CERONI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1.

(Disposizioni per garantire la funzionalità del sistema di mobilità, anche temporanea, del personale docente della scuola)

1. Limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, al fine di garantire adeguatamente l'assistenza ai familiari disabili e la vicinanza con il nucleo familiare, è prioritariamente consentita, in via straordinaria, nell'ambito delle ordinarie procedure di mobilità, e prima del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico dell'autonomia, comprensivi dei posti e degli spezzoni dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della scuola e/o istituto di assegnazione. L'opzione di cui al precedente periodo può essere esercitata anche su spezzoni diversi di posto, compatibili tra loro, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.

2. Allo scopo di garantire la regolarità e la correttezza dell'espletamento delle procedure di mobilità del personale docente, per l'anno scolastico 2016/2017, nell'ambito del piano di mobilità straordinaria di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in ogni fase del procedimento di trasferimento e assegnazione della sede definitiva, ai soggetti assunti in seguito al superamento del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, è riconosciuta assoluta priorità, allo scopo di ottenere l'assegnazione della sede nell'ambito della regione nella quale sono risultati vincitori del predetto concorso.

3. Limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che non abbiano ottenuto il trasferimento nell'ambito del piano straordinario di mobilità di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.11

[GIRO](#), [MARIN](#), [CERONI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per il conferimento di incarichi di supplenza)

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "A decorrere dal 1° settembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), n. 2".

2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 131, è aggiunto il seguente comma:

"131-*bis*. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui alla lettera *b)*;

b) a ciascuno degli ambiti territoriali di cui al comma 66, ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza, corrisponde:

i. una graduatoria di ambito di prima fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;

ii. una graduatoria di ambito riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione;

iii. relativamente alla scuola secondaria di primo e secondo grado, una graduatoria di ambito di seconda fascia, ad esaurimento, riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio già inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto di terza fascia;

c) ciascun aspirante può richiedere l'inserimento in una o più graduatorie di ambito ricomprese nella stessa provincia per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, nei casi di cui alla lettera *b)* sub *iii.*, del titolo di studio;

d) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di ambito di prima fascia e nella graduatoria di ambito per il sostegno di cui alla lettera *a)* possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso presso istituzioni scolastiche non ricomprese nella provincia della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza, in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera *a)* e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera *b)*, sub *iii.*;

e) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui alla lettera *a)*;

f) in prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e sono altresì ricostituite ogni triennio;

g) nelle more degli aggiornamenti di cui alla lettera *f)*, entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)* sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia e con priorità sugli aspiranti collocati in seconda fascia;

h) la sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato deponimento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui alla lettera *b)*, sub *iii.*, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui alla lettera *b)* sub *ii* e sub *iii* una volta acquisiti i relativi titoli"».

1.0.12

[GIRO](#), [MARIN](#), [CERONI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per il conferimento di incarichi di supplenza)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 131, è aggiunto il seguente comma:

"131-bis. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui alla lettera b);

b) a ciascuno degli ambiti territoriali di cui al comma 66, ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza, corrisponde:

i. una graduatoria di ambito di prima fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;

ii. una graduatoria di ambito riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione;

iii. relativamente alla scuola secondaria di primo e secondo grado, una graduatoria di ambito di seconda fascia, ad esaurimento, riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio già inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto di III fascia;

c) ciascun aspirante, può richiedere l'inserimento in una o più graduatorie di ambito ricomprese nella stessa provincia per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, nei casi di cui alla lettera b) sub iii., del titolo di studio;

d) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di ambito di I fascia e nella graduatoria di ambito per il sostegno cui alla lettera a) possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso presso istituzioni scolastiche non ricomprese nella provincia della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza, in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera a) e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera b), sub iii;

e) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui alla lettera a);

f) in prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e sono altresì ricostituite ogni triennio;

g) nelle more degli aggiornamenti di cui alla lettera f), entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettere a) e c) sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia e con priorità sugli aspiranti collocati in seconda fascia;

h) la sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato deponnamento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui alla lettera b), sub iii, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui alla lettera b) sub ii e sub iii una volta acquisiti i relativi titoli».

1.0.13

[GIRO](#), [MARIN](#), [CERONI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di limite dei contratti a tempo determinato
su posti vacanti e disponibili)*

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015 n. 107, le parole: "A decorrere dal 1° settembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), n. 2"».

1.0.14

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di limite dei contratti a tempo determinato)

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "A decorrere dal 1° settembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° settembre 2018"».

1.0.15

[LIUZZI](#), [AMORUSO](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tirocinio formativo attivo)

1. All'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "di concorso 77/A," sono inserite le seguenti: "il tirocinio formativo attivo (TFA) ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249"».

1.0.16

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Graduatorie di circolo e di istituto)

1. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "2016/2017" sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021"».

1.0.17

[CONTE](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Mensa del personale scolastico statale)

1. A partire dall'anno scolastico 2016-2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.».

Conseguentemente, all'articolo 3 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, valutati in 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre, 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.18

[BUEMI](#), [ROMANO](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ORELLANA](#),
[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per garantire la continuità delle funzioni)

1. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti

scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4a serie speciale ? n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato almeno una prova d'esame e abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.19

[SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [ROMANO](#), [BUEMI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per garantire la continuità delle funzioni)

1. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4 serie speciale ? n. 56 del 15 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015 n. 107. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.0.20

[FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di partecipazione
alla mobilità interprovinciale)*

1. I docenti assunti da graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami nell'anno 2015/2016 secondo il piano straordinario di assunzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, lettere b) e c) della legge 13 luglio 2015, n. 107, partecipano alla mobilità interprovinciale con precedenza rispetto ai soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente (GaE) e sono loro riservati nella regione del concorso il 50 per cento dei posti in organico potenziato, di cui alla Tabella 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, assegnati seguendo l'ordine della graduatoria di merito.».

1.0.21

[CONTE](#), [VICECONTE](#), [DALLA TOR](#), [MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Funzionalità uffici scolastici)

1. All'articolo 1, comma 134, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 le parole: "non si applicano nell'anno scolastico 2015/2016", sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano nell'anno scolastico 2016/2017".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad 12 milioni di euro nell'anno 2016 e a 25,1 milioni di euro nell'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2016 e 2017».

1.0.22

[ALBANO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Funzionalità uffici scolastici)

1. All'articolo 1, comma 134, della legge 13 luglio 2015 n. 107 le parole: "non si applicano nell'anno scolastico 2015/2016", sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano nell'anno scolastico 2016/2017"».

Art. 2

2.1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A partire dall'anno 2016 è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché di professori di prima e seconda fascia anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2015, n. 66».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, si provvede:

a) per gli anni 2016, 2017 e 2018 e per una quota pari a 270 milioni di euro con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter;

b) per la quota parte rimanente, per i medesimi anni e per gli anni a decorrere dal 2019, con parte dei risparmi derivanti dal comma 2-quater del presente articolo.

2-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è abrogato.

2-quater. All'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "24 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento"».

2.2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A partire dall'anno 2016 è consentito, nel limite massimo di spesa di 1,2 miliardi di euro annui, procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di professori di prima e seconda fascia, anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2015, n. 66».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, si provvede mediante quota parte dei risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».

2.3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVellini](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 918 le parole: "17,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "18,5 per cento";

b) al comma 919 le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6,5 per cento";

2-ter. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è soppresso».

2.4

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2016, di 540 milioni di euro per l'anno 2017, di 840 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2016, a 540 milioni di euro per l'anno 2017, a 840 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».

2.5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero che hanno usufruito o sono titolari di contratti di cui alla lettera a), ovvero, sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, o di borse *post*-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri"».

2.6

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero che hanno usufruito o sono titolari di contratti di cui alla lettera a), ovvero, sono stati titolari, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, o di borse *post*-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri"».

2.7

[PAGLIARI](#), [CUOMO](#), [DALLA ZUANNA](#), [LUCHERINI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRÙ](#), [PUPPATO](#),
[RICCHIUTI](#), [VALENTINI](#), [SCALIA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Le scuole di specializzazione in ambito giuridico istituite ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, attive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, proseguono la loro attività fino al riordino dei percorsi formativi universitari nell'area delle Scienze giuridiche».

2.8

CONTE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. È assegnato un contributo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016 a favore del Consorzio internazionale di astrofisica relativistica (ICRA), riconosciuto con decreto ministeriale 22 novembre 1991, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1992 con sede in Pescara, membro fondatore dell'ICRANet e membro fondatore e coordinatore della Scuola di dottorato internazionale congiunto europeo in astrofisica relativistica IRAP-PhD, operativa fin dal 2002, le cui attività sono complementari a quelle della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI)».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e comma 4-bis»;*
- b) *sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «3 milioni».*

2.9

CONTE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per garantire il migliore espletamento di tutte le attività complementari alla *mission* della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), a decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 febbraio 2005, n. 31, in favore del *Network* internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANet è incrementata di 1 milione di euro.

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

2.10

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a decorrere dal 2016, di 20 milioni di euro da destinare esclusivamente al finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 172, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 2, aggiungere, in fine, le parole: «e progetti di ricerca di interesse nazionale» e all'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, si provvede, a decorrere dal 2016, mediante riduzione di 20 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

2.11

BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga alla previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è emanato un bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca

scientifico e tecnologico da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove è necessario previo loro adattamento. Al bando possono partecipare università ed enti pubblici di ricerca. Il progetto esecutivo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è successivamente sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'Istituto italiano di tecnologia (IIT).».

2.0.1

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Status giuridico dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente viene soppresso, per i soli ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e relative applicazioni.

2. Parimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dell'articolo 21 del CCNL AFAM 2002-2005 e dell'articolo 12 del CCNL AFAM 2006-2009, l'attività di ricerca connessa alla funzione docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica verrà favorita e semplificata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre il 31 luglio 2016, anche in riferimento all'inquadramento nel sistema pubblicistico del personale docente di dette istituzioni. Conseguentemente, viene soppresso il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.0.2

[CONTE](#), [VICECONTE](#), [DALLA TOR](#), [MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Stato giuridico di ricercatori e tecnologi e del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2016, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente viene soppresso, per i soli ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e relative applicazioni.

2. Parimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dell'articolo 21 del CCNL AFAM 2002-2005 e dell'articolo 12 del CCNL AFAM- 2006-2009, l'attività di ricerca connessa alla funzione docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica verrà favorita e semplificata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre il 31 luglio 2016, anche in riferimento all'inquadramento nel sistema pubblicistico del personale docente di dette istituzioni. Conseguentemente, viene soppresso il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del legge 23 agosto 1998 n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

3. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali trattamenti economici più favorevoli derivanti dal nuovo inquadramento sono mantenuti come assegni "*ad personam*" riassorbibili».

2.0.3

[BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2^{bis}.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente viene soppresso il relativo comparto di contrattazione di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.0.4

[BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2^{bis}.

(Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale)

1. Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quadriennio 2016-2019 da destinare esclusivamente al finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 172, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente l'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rideterminata in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».

2.0.5

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributo a favore dell'Istituto nazionale di astrofisica)

1. Al fine di garantire il mantenimento di infrastrutture a valenza internazionale di cui l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) è proprietario o comproprietario, quali il *Large Binocular Telescope* in Arizona (LBT), il Telescopio nazionale Galileo alle Canarie (TNG), e la rete delle antenne VLBI di cui fa anche parte anche il nuovo radiotelescopio della Sardegna SRT, e di consentire alla comunità scientifica italiana e alla comunità internazionale la continuità dell'utilizzo, organico e sistematico di queste *facility*, nonché di consentire il proseguimento della partecipazione dell'Italia al progetto internazionale E-ELT ? *European Extremely Large Telescope* è assegnato all'INAF un contributo annuale di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

2.0.6

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 984, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo le parole: "iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento", sono sostituite dalle seguenti: "iscritti ai corsi secondo il precedente ordinamento";
- 2) al primo periodo le parole: "nel limite complessivo di 15 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 30 milioni di euro";
- 3) al secondo periodo le parole: "codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto", sono sostituite dalle seguenti: "codice fiscale e corso cui lo studente è iscritto».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 991 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso. Per la quota parte rimanente, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.7

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esaurimento graduatorie personale docente AFAM e progressione di carriera del personale docente di seconda fascia)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dal seguente:

"2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca."

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentire il passaggio alla prima fascia, mediante concorso riservato per titoli, dei docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con contratto a tempo indeterminato nella seconda fascia, con almeno otto anni di servizio di ruolo nella medesima disciplina, riserva annualmente una quota dei posti di insegnamento vacanti e disponibili non superiore al 50 per cento per le Accademie di belle arti e al 20 per cento per i Conservatori di musica e per le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Le restanti quote si intendono assegnate alle assunzioni a tempo indeterminato del personale incluso nelle graduatorie nazionali vigenti.

3. La quota dei posti vacanti e disponibili delle Accademie di belle arti di cui al comma 2 si intende riferita esclusivamente alle cattedre di prima fascia relative agli insegnamenti articolati in due fasce. Per le altre istituzioni la quota si intende riferita alle cattedre degli insegnamenti del corrispondente settore disciplinare.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si definiscono le modalità di svolgimento delle procedure di cui al comma 2. Tali modalità non possono dare luogo a soppressioni di cattedre uniche.

5. I posti resisi vacanti a seguito delle progressioni di carriera di cui al comma 2 nelle Accademie di belle arti sono contestualmente messi a disposizione per gli incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato del personale docente avente titolo incluso nelle graduatorie nazionali della seconda fascia e, in subordine, del personale docente incluso nelle graduatorie nazionali delle corrispondenti discipline della prima fascia che ne facciano richiesta».

2.0.8

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità del sistema dei collegi universitari di merito)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, inserire il seguente:

"3-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, i collegi universitari non ancora riconosciuti possono chiedere il riconoscimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data del 1° giugno 2016. Il Ministero, valutato il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, concede o nega il riconoscimento entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. La valutazione è effettuata da apposita commissione ministeriale nominata dal Direttore generale della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, che la presiede. Il riconoscimento eventualmente concesso secondo le modalità di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 3».

2.0.9

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per l'attivazione di dottorati di ricerca ad alta qualificazione per la semplificazione del sistema di relativo accreditamento)

1. A decorrere dall'anno 2016 e per il massimo di un triennio, nelle more della riforma del sistema dell'accesso alla carriera accademica, le Università statali o non statali, che si trovano nella condizione di cui all'articolo 7, 1 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nell'ambito delle risorse di bilancio stanziata da ciascun ateneo per i corsi di dottorato di ricerca, possono procedere all'attivazione di cicli di dottorati di ricerca, anche in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 e, in particolare, ai requisiti di cui all'articolo 4 del medesimo

decreto, che riguardino tematiche di alto contenuto innovativo e valore scientifico-sperimentale. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati analiticamente i requisiti per l'individuazione dell'innovatività e sperimentali dei progetti di dottorato, da svolgersi anche in convenzione con atenei esteri.

2. A decorrere dall'anno 2016, nelle more della riforma del sistema dell'accesso alla carriera accademica, le sole università non statali, che si trovano nella condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e che non ricevano i contributi statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, possono procedere all'attivazione di cicli di dottorati di ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziata all'uopo da ciascun ateneo, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 e, in particolare, anche ai requisiti di cui all'articolo 4, del medesimo decreto. Con decreto, avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la procedura, in forma semplificata, per l'accreditamento dei corsi da istituirsi ai sensi del presente comma.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.10

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 2

*(Disposizioni per il proseguimento dell'attività
dei ricercatori a tempo determinato)*

1. Nelle more della riforma del sistema di reclutamento dei ricercatori, a decorrere dall'anno 2016, le università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono attribuire a coloro che sono stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

2. Nelle more della riforma del sistema di reclutamento dei ricercatori, a decorrere dall'anno 2016, le università possono attribuire a coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore non confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.11

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni per la valorizzazione dei ricercatori a tempo indeterminato)

1. Allo scopo di valorizzare l'attività accademica e di ricerca svolte dai ricercatori a tempo indeterminato e nelle more della riforma del reclutamento dei ricercatori, all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il

comma 13-*bis* sono inseriti i seguenti commi:

«13-*ter*. A decorrere dall'anno 2016, le sole università che si trovano nella condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nell'ambito delle risorse di bilancio d'ateneo finalizzate al reclutamento dei professori universitari, previo giudizio di idoneità per l'attribuzione del titolo di professore di seconda fascia secondo la procedura di cui al seguente comma, possono procedere alla chiamata di professori di seconda fascia in deroga alle modalità stabilite dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da *turn over*. L'ammissione al giudizio di idoneità di cui al precedente periodo è riservata a soggetti, in forza presso l'università che promuove lo stesso giudizio di idoneità, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) titolo di professore aggregato ai sensi dell'articolo 1, comma 11, legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ai sensi del decreto del Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) titolarità di corsi di insegnamento universitari, presso università statali o equiparate, per almeno sei negli ultimi dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione al giudizio di idoneità.

13-*quater*. Il giudizio di idoneità di cui al precedente comma, finalizzato alla chiamata di cui al comma successivo, viene promosso con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento, con il quale viene nominata una commissione composta da cinque professori di prima e seconda fascia, di cui almeno tre professori di prima fascia, anche fuori ruolo, afferenti al macro settore concorsuale relativo al giudizio di idoneità. Può far parte della commissione un docente appartenente all'università che promuove il procedimento di idoneità di cui al comma precedente. La commissione attribuisce il giudizio di idoneità di professore di seconda fascia valutando le pubblicazioni scientifiche, i curricula e l'attività didattica e di ricerca degli studiosi ammessi al procedimento di idoneità.

13-*quinquies*. La proposta di chiamata nel ruolo di professore associato degli idonei di cui al comma precedente è formulata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia del Dipartimento ed approvata e resa esecutiva da parte dei competenti organi dell'università.

13-*sexies*. I professori di seconda fascia chiamati ai sensi del comma 13-*quinquies*, sono immessi ed inquadrati nei ruoli dei professori associati.

13-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi da 13-*ter* a 13-*sexies* non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.12

[GIUSEPPE ESPOSITO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni per garantire la funzionalità accademica delle scuole di servizio sociale)

1. Allo scopo di garantire la funzionalità accademica delle scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale Sicilia 13 agosto 1979, n. 200, nelle more di una riforma nella formazione accademica nell'ambito dell'assistenza sociale, nei soli casi in cui esse costituiscono sedi principali, decentrate o di didattica a distanza, o di didattica integrata, di corsi di laurea in servizio sociale triennale e corsi di laurea magistrale, in convenzione con le università statali o non statali i docenti reclutati a tempo pieno ai sensi all'articolo 4 della legge regionale n. 200 del 1979, sono considerati come docenti ai fini dei requisiti ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. In ogni caso, per un periodo di tre anni a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'eliminazione del blocco del *turn over* delle assunzioni nell'università, i requisiti per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi in convenzione con le predette scuole sono ulteriormente ridotti di un terzo rispetto ai parametri ministeriali già previsti.

2. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.13

[DI GIORGI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Scuole di specializzazione non mediche)

1. Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401».

Art. 3

3.1

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 1, sostituire lettera a) con la seguente:

«a) per 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.2

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «mediante parziale utilizzo delle economie» con le seguenti: «mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa».

3.3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «per il funzionamento» sino alla fine della lettera con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2015 n. 190».

3.4

[TOCCI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2016, mediante una riduzione di 3 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

3.5

[BOCCHINO](#), [PETRAGLIA](#), [CAMPANELLA](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «quanto a 2 milioni di euro» sino alla fine del comma con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#),
[CAMPANELLA](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «quanto a 2 milioni di euro» sino alla fine del comma con le seguenti: «quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

1.3.2.1.17. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 278 (pom.) del 17/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
278ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02738 della senatrice Serra sulla nomina del nuovo direttore del CINECA, precisando che su mandato del consiglio di amministrazione e con apposito avviso pubblicato il 2 aprile 2015, il CINECA ha avviato la procedura per individuare il soggetto professionale cui affidare la selezione di una risorsa idonea a ricoprire l'incarico di direttore generale del Consorzio stesso. All'esito della procedura, con delibera del consiglio di amministrazione del 28 settembre 2015, tale incarico è stato affidato alla società PRAXI Spa. Dopo aver riepilogato i requisiti del profilo di riferimento, elaborato collegialmente dagli organi del Consorzio, segnala che nella selezione dei possibili candidati è stata valutata la posizione di oltre quattrocento candidati potenziali, provenienti per circa l'80 per cento dalle inserzioni e per il restante 20 per cento dai *data-base* e dal *network* consulenziale dell'agenzia selezionatrice. Tutti sono risultati in possesso di laurea, con maggiore concentrazione nel settore economico-scientifico, il 75 per cento dei quali provenienti dal settore privato e circa l'8 per cento dal pubblico.

Riferisce inoltre che, in adempimento alle previsioni dell'avviso, la società affidataria ha predisposto una lista di cinque candidati con i relativi *curricula* da sottoporre al consiglio di amministrazione del CINECA. L'elenco comprendeva anche il dottor Vannozzi in considerazione delle esperienze

maturate come direttore generale dell'Università Sant'Anna di Pisa, quale direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria di Firenze, nonché come componente del consiglio di amministrazione del Consorzio. Per tale ultimo incarico, il dottor Vannozzi, in data 8 marzo 2016, ha presentato le proprie dimissioni.

Nel riferire che, in conformità allo Statuto del CINECA, con delibera dell'11 marzo 2016 il consiglio di amministrazione ha formalizzato la proposta del suddetto aspirante a direttore generale, in quanto ritenuto il più adeguato a ricoprire tale ruolo, comunica che egli ha assunto l'incarico il 23 marzo 2016.

Per quanto concerne le modalità di affidamento di incarichi al CINECA da parte del Ministero, precisa che i rapporti tra il Dicastero e il CINECA rientrano nella relazione organizzativa così detta di "*in house providing*". Al riguardo, evidenzia che il Consiglio di Stato ha di recente confermato la sussistenza di tale relazione organizzativa, facendo riferimento alle disposizioni dell'articolo 12 della direttiva europea n. 24 del 2014. In una successiva sentenza, prosegue il Sottosegretario, il Consiglio di Stato ha ribadito la posizione di indiscussa primazia riconosciuta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito dell'organizzazione e del funzionamento del CINECA facendo riferimento, in particolare, alle previsioni statutarie che stabiliscono le prerogative del Ministero significativamente più estese rispetto a quelle riconosciute agli altri consorziati.

Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, ovvero il rapporto tra il CINECA e gli altri consorziati, fa presente che il Legislatore è intervenuto di recente, con i commi da 11-bis a 11-quater dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015. Tale disposizione prevede che, mediante apposite modifiche statutarie, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli altri enti consorziati esercitano sul CINECA, congiuntamente, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ferme restando le ulteriori due condizioni previste dalla Direttiva 2014/24/UE, ora attuata con il decreto legislativo n. 50 del 2016, per la sussistenza dell'istituto dell'*in house providing*, ossia l'assenza di partecipazione di capitali privati e lo svolgimento di oltre l'80 per cento delle attività per le amministrazioni controllanti.

In proposito evidenzia conclusivamente che, coerentemente con la citata disposizione, è attualmente in corso una modifica dello Statuto del CINECA volta all'adeguamento del testo al quadro comunitario di riferimento in materia di *in house providing*.

La senatrice [SERRA](#)(M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, considerato che il dottor Vannozzi, benchè risulti imputato per truffa ai danni dello Stato, continua a gestire ingenti risorse. Dopo aver richiamato una recente pronuncia del Consiglio di Stato sulla natura giuridica del Cineca, reputa inaccettabile detta irregolarità, tanto più che si tratta della gestione di quasi 100 milioni di euro l'anno.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

[\(1196\) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica](#)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

In discussione generale prende la parola la senatrice [SERRA](#) (*M5S*), la quale pone l'accento anzitutto sulla cosiddetta "cittadinanza sociale", intesa in termini di attenzione alla società civile. Ritiene infatti che, a livello educativo, vada prioritariamente incoraggiata la conoscenza dell'educazione civica oltre che della cittadinanza economica, atteso che quest'ultima è comunque inserita in uno specifico contesto sociale.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*), collegandosi ai temi emersi durante le audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ritiene che sia emerso un positivo protagonismo da parte degli *stakeholders* coinvolti, che hanno offerto seri contributi all'istruttoria legislativa. Reputa perciò che la Commissione abbia la responsabilità di recepire le istanze avanzate e domanda pertanto alla relatrice quali considerazioni intenda inserire nel provvedimento in titolo.

Sottolinea del resto come il disegno di legge raccolga il favore di tutti i Gruppi politici, considerata l'urgenza di intervenire in un settore, quello finanziario, che si è spesso sostituito alla "imprenditoria del fare". Dopo aver ricordato i recenti fatti di cronaca relativi alle banche, invita a focalizzare l'attenzione sul cittadino risparmiatore, in favore del quale interviene il provvedimento in esame affinché si diffonda una maggiore responsabilità nella gestione del denaro.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice [PUGLISI](#) (*PD*) che ripercorre brevemente i contenuti delle audizioni svolte. All'esito di tale ciclo di audizioni, giudica essenziale integrare il testo con gli aspetti di conoscenza e competenza dei ragazzi sull'educazione non solo finanziaria ma anche previdenziale, per permettere scelte consapevoli.

Preannuncia altresì la volontà di arricchire la composizione del comitato tecnico-scientifico previsto dal testo con i rappresentanti degli organismi di vigilanza. Occorre inoltre a suo avviso definire le competenze in uscita degli studenti, in modo che il provvedimento abbia una reale efficacia e non diventi un ennesimo "progettificio", anche nell'ottica di valorizzare l'autonomia scolastica.

Quanto alle affermazioni della senatrice Serra, invita a tener conto del passo avanti realizzato attraverso la legge n. 107 del 2015, che ha attribuito a tutte le scuole insegnanti di diritto ed economia, con conseguente possibilità di rafforzare l'offerta formativa anche nei licei. Ricorda peraltro che nel *curriculum* dello studente sono già previste le competenze e le esperienze di cittadinanza attiva. Ritiene pertanto che occorra compiere un lavoro articolato e si dichiara disponibile a valutare tutti i contributi che saranno presentati.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario Angela D'ONGHIA, la quale si dichiara d'accordo sulla necessità di definire le competenze in uscita. Dopo aver rilevato criticamente come nell'ultimo decennio si sia di fatto registrata una certa inadeguatezza delle famiglie sul piano dell'educazione finanziaria, rammenta a sua volta che la legge n. 107 ha offerto degli strumenti per intervenire sul tema.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che durante lo scorso Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, si è ipotizzato di fissare a venerdì 20 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di fissare a venerdì 20 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2287) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(649) *GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*

(1835) *Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - era stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti, pubblicati in allegato, agli emendamenti della relatrice.

Si passa indi all'illustrazione dei subemendamenti presentati.

I subemendamenti presentati all'emendamento 2.4 sono dati per illustrati.

La senatrice **BLUNDO** (M5S) dà conto del 3.6/3, richiamando il progetto Cinema senza barriere.

I restanti subemendamenti all'emendamento 3.6 sono dati per illustrati.

La senatrice **MONTEVECCHI** (M5S) illustra il 9.0.1/3, che interviene sulle funzioni del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo per quanto riguarda il contributo alla definizione delle politiche di settore. In proposito, occorre a suo avviso specificare anche la finalità di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, non soltanto per mantenere legami con le comunità di riferimento ma anche per sostenere l'imprenditoria nazionale e le *start up*. Fa notare infatti che all'estero c'è una grande domanda di cultura italiana, soprattutto in settori specifici.

Dà indi conto del 9.0.1/4, che potenzia la trasparenza, del 9.0.1/5, volto a precisare una cadenza almeno semestrale delle consultazioni periodiche, nonché del 9.0.1/7, che menziona tra i compiti anche il contrasto alla contraffazione e allo sfruttamento illegale delle opere.

Dopo essersi soffermata sul 9.0.1/9, finalizzato a definire in maniera più equilibrata la composizione del Consiglio superiore sottoponendo peraltro la nomina dei suoi membri al parere delle Commissioni parlamentari, dà per illustrati i restanti subemendamenti al 9.0.1.

La senatrice **BLUNDO** (M5S) illustra il 9.0.1/18 con cui si evita che i membri del Consiglio superiore siano eletti tra persone che ricoprono già altri incarichi pubblici elettivi e intende assicurare una rappresentanza di tutte le realtà del mondo cinematografico. In quest'ottica, il 9.0.1/20 vieta la nomina a componenti del Consiglio superiore di coloro che abbiano avuto condanne penali.

I restanti subemendamenti all'emendamento 9.0.1, nonché i subemendamenti alle proposte emendative 10.3, 11.8 e 14.1 sono dati per illustrati.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), illustrando il 19.3/1, chiede chiarimenti alla relatrice sulla *ratio* dell'emendamento 19.3, tenuto conto che nel disegno di legge non è previsto un tetto al credito d'imposta.

I subemendamenti presentati agli emendamenti 21.3 e 22.1 sono dati per illustrati.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) dà conto del 25.4/1 con il quale si modifica la fonte dalla quale attingere risorse per coprire le iniziative di collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ritiene infatti più appropriato che i finanziamenti siano a carico del Fondo per la Buona scuola anziché del Fondo per il cinema.

Il restante subemendamento all'emendamento 25.4, nonché i subemendamenti presentati agli emendamenti 27.0.1 e 31.0.1 sono dati per illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che su tutte le proposte emendative dovranno ancora esprimersi le Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2342) Deputato Caterina PES ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [MARTINI](#) (*PD*), il quale fa presente che il provvedimento dichiara monumento nazionale la Casa Museo Gramsci situata nel comune di Ghilarza, luogo dove Antonio Gramsci ha trascorso la sua giovinezza e il primo periodo formativo. Segnala altresì che la Casa Museo contiene materiali di documentazione e ricerca e appartiene al patrimonio immobiliare della Fondazione Enrico Berlinguer. Dopo aver sottolineato le finalità di diffusione della conoscenza del pensiero gramsciano, rileva che il provvedimento non ha solo una dimensione turistica ma mira a promuovere un approfondimento sull'opera di Antonio Gramsci.

Tiene peraltro a precisare che l'approvazione del disegno di legge riveste anche un valore simbolico, in quanto a novembre 2016 si celebrerà il novantesimo anniversario dell'arresto di Gramsci; rispetto a tale decorrenza, la dichiarazione di monumento nazionale avrebbe dunque a suo avviso il significato di un particolare ricordo, da parte del Parlamento, della cultura antifascista e democratica e del ruolo che alcune figure hanno svolto nella storia italiana.

Si sofferma indi su alcuni aspetti sostanziali legati alla dichiarazione di monumento nazionale, emersi durante l'esame in prima lettura, ricordando che non esiste una disciplina legislativa univoca sul tema. Al riguardo, reputa comunque prioritario dare rilievo alla iniziativa parlamentare, che si collega al valore simbolico già enunciato poc'anzi. Sottopone peraltro al Presidente la possibilità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante, in modo da consentire una rapida approvazione, dando così un segnale di attenzione da parte della Commissione anche in vista della summenzionata ricorrenza.

Il **PRESIDENTE** invita tutti i Gruppi ad esprimere, entro domani, il proprio orientamento sulla proposta di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Nel dibattito prende la parola la senatrice **SERRA** (*M5S*), la quale segnala che la Casa Museo Gramsci non ha alcun bisogno di *status* particolari ma necessita invece di fondi, tenuto conto che non riceve finanziamenti né dalla regione né dalla Fondazione. Coglie dunque l'occasione per sollecitare lo studio dei testi di Gramsci nella scuola, rilevando che la Commissione potrebbe intervenire in maniera più incisiva rispetto al conferimento di una semplice onoreficienza, che non ha alcun valore giuridico e non incrementerà certamente il flusso di turisti. Si interroga pertanto sulla reale volontà di valorizzare tale bene.

Il **PRESIDENTE** fa presente che la dichiarazione di monumento nazionale ha un valore simbolico e potrebbe consentire nel futuro una priorità nell'eventuale attribuzione di risorse pubbliche, anche se attualmente ciò non è previsto.

Il senatore **LIUZZI** (*CoR*) afferma a sua volta che la dichiarazione di monumento nazionale ha un valore di per sé, sul piano morale, storico e civico, e potrebbe dischiudere scenari nuovi sul piano finanziario.

Precisa peraltro che, nel caso specifico, si celebrerebbe una ricorrenza relativa a una personalità che merita a suo avviso di essere omaggiata. Coglie peraltro l'occasione per proporre una estensione della dichiarazione di monumento nazionale anche ad un ulteriore sito, che è stato il luogo di detenzione di Antonio Gramsci. Si tratta infatti della cella nel carcere di Turi, in provincia di Bari, dove il politico italiano ha passato buona parte della sua vita. Rileva del resto che per la storiografia italiana e internazionale egli è ricordato proprio per un'opera elaborata nel carcere.

Sollecita dunque una riflessione su tale possibilità, mantenendo un *iter* spedito che consenta di approvare il provvedimento prima della decorrenza del prossimo autunno.

La senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*) ricorda il precedente rappresentato dalla dichiarazione di monumento nazionale attribuita alla Basilica Palladiana di Vicenza. Nel rilevare criticamente l'assenza di una normativa di carattere generale su tale fattispecie, evidenzia che nel Codice dei beni culturali sono presenti altri riferimenti ai vincoli di interesse culturale. Ritiene dunque opportuno definire una cornice legislativa sul conferimento dello *status* di monumento nazionale, introducendo precisi criteri e parametri.

Reputa peraltro che l'attribuzione di un siffatto stato, collegata anche ad una eventuale attività di studio e ricerca, necessiti di risorse specifiche.

Invita inoltre a compiere una riflessione sul fatto che l'opera di Antonio Gramsci è stata per certi versi rivitalizzata grazie ad un gruppo di studiosi indiani. Nel concordare poi sull'esigenza che le opere di Gramsci siano studiate nelle scuole, manifesta preoccupazione per il conferimento di uno *status* specifico senza che ci sia una mappatura nazionale dei beni che potrebbero godere dello stesso trattamento. Si rischia invece a suo giudizio di dar seguito a iniziative di singoli parlamentari in particolari momenti storici.

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*) si ricollega a sua volta al dibattito già svolto in occasione del disegno di legge n. 1276 relativo alla Basilica Palladiana di Vicenza. Anche in quella sede erano emerse problematiche in relazione ai criteri di individuazione dei beni da dichiarare monumenti nazionali, occorrendo infatti una disciplina organica della materia. La predetta dichiarazione non consente peraltro di poter beneficiare di maggiori risorse e non risulta che sia stato elaborato un registro nazionale dei monumenti che godono di tale *status*.

Ritiene dunque che il provvedimento in titolo possa rappresentare l'occasione per promuovere, in accordo con il Governo, una iniziativa legislativa che disciplini la materia prevedendo eventualmente anche fondi specifici, altrimenti il valore di tale dichiarazione risulta minimo, mancando criteri di riferimento e provvedimenti conseguenti. Si domanda comunque perché lo Stato non si faccia carico della gestione di un bene dichiarato di interesse nazionale e sollecita nuovamente un serio approfondimento sulla normativa di carattere generale.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) chiede le ragioni per cui la proprietà della Casa Museo Gramsci spetti alla Fondazione Berlinguer e condivide la necessità di affrontare anche altri aspetti in un'ottica più ampia.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare chiusa la discussione generale, ricorda che in prima lettura è stato accolto dal Governo un ordine del giorno sull'esigenza di rivedere la disciplina del Codice dei beni culturali sui temi emersi nel dibattito.

Venendo allo specifico disegno di legge, invita a tener conto che si tratta di una iniziativa parlamentare volta a valorizzare una figura che appartiene alla cultura politica del Paese e non di una singola parte politica. Il provvedimento ha infatti anche l'obiettivo di rappresentare un'onoreficenza in vista della ricorrenza citata dal relatore.

Le questioni poste potranno comunque a suo avviso essere affrontate con un disegno di legge specifico o attraverso l'attività emendativa, anche in altre sedi, avente lo scopo di istituire uno specifico fondo a beneficio dei beni dichiarati monumento nazionale.

Agli intervenuti replica il sottosegretario CESARO il quale, richiamando il dibattito svolto presso la Camera dei deputati, riconosce l'esistenza di una sovrapposizione di norme. Esprime tuttavia un sentimento di rispetto dinanzi ad una iniziativa parlamentare volta ad attribuire un certo valore, culturale e simbolico, anche all'imminente ricorrenza. Ribadisce peraltro l'impegno del Governo, già assunto accogliendo l'ordine del giorno presentato in Assemblea della Camera dei deputati, affinché si intervenga in maniera organica in un'altra sede. Invita perciò a tener distinti i diversi piani di azione, che nulla tolgono al significato dell'iniziativa.

Replica anche il relatore [MARTINI](#) (PD), precisando che il testo approvato dalla Camera dei deputati concerne una specifica situazione inserita in un contesto ben definito. Nel riconoscere la legittimità di tutte le posizioni emerse, ritiene che possano essere trovati diversi strumenti di azione. Segnala comunque che un'eventuale modifica nel senso proposto dal senatore Liuzzi richiederebbe un altro passaggio parlamentare. In ordine alla richiesta della senatrice Blundo, fa presente che la Casa Museo è stata acquisita dalla Fondazione diversi anni fa.

In conclusione, ritiene preferibile assicurare un *iter* spedito al provvedimento in esame e poi trattare in una diversa sede gli ulteriori argomenti posti.

Prende brevemente la parola la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) per puntualizzare che, attraverso il provvedimento in esame, si corre il rischio di conferire una mera onoreficenza senza programmare vere iniziative di celebrazione. Sarebbe invece a suo giudizio più serio chiedere ai Dicasteri dei Beni Culturali e dell'Istruzione se vi siano attività in corso per omaggiare una figura che ritiene monumentale nella storia del pensiero politico italiano.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(322\)](#) **Manuela GRANAIOLA ed altri.** - *Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

[\(934\)](#) **TORRISI ed altri.** - *Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

[\(972\)](#) **Stefania GIANNINI.** - *Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

[\(1616\)](#) **MARCUCCI.** - *Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i rappresentanti della Conferenza dei direttori dei conservatori di musica e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), auditi la scorsa settimana dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento all'atto in titolo, hanno consegnato alcune documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto, la scorsa settimana, l'audizione dei rappresentanti di Sindacati degli atleti e degli allenatori, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2287](#)

Art. 2

2.4/1

[LIUZZI](#)

All'emendamento 2.4, lettera g-bis), dopo le parole: «pubblico spettacolo cinematografico», aggiungere le seguenti: «provvisto delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza».

2.4/2

[LIUZZI](#)

All'emendamento 2.4, alla lettera g-ter), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «percentuale annua maggioritaria di film d'essai» aggiungere le seguenti: «prioritariamente di produzione italiana ed europea»;*

2) *dopo le parole: «programmazione qualificata delle sale d'essai» aggiungere le seguenti: «per la definizione e l'attribuzione della qualifica di film d'essai, per le modalità di attribuzione dei crediti d'imposta per la loro programmazione e per i contributi selettivi alle sale d'essai ».*

2.4/3

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

All'emendamento 2.4, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Conseguentemente, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

"16-bis

(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d'essai)

1. Ai soggetti che gestiscono sale d'essai di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g-ter), è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro annui"».

Art. 3

3.6/1

[LIUZZI](#)

All'emendamento 3.6, lettera f-bis), sostituire le parole da: «tenendo» a: «in materia», con le seguenti: «garantendo l'applicazione della normativa nazionale ed europea, sia in tema di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, che di corretta fruibilità dei servizi da parte delle persone con disabilità, anche in ossequio ai principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia».

3.6/2

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

All'emendamento 3.6, lettera f-bis), dopo le parole: «con disabilità», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alla produzione e programmazione di sottotitoli per sordi e audiodescrizioni in lingua italiana, nonché degli anziani e dei cittadini stranieri.».

3.6/3

[BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 3.6 aggiungere in fine le seguenti parole: «, e con particolare riferimento all'implementazione dei sottotitoli e all'audiodescrizione sincronizzata per utenti con disabilità sensoriali, in conformità agli standard dettati a livello internazionale dalla Society of Motion Pictures and Television Engineers (SMPTE)».

Art. 9

9.0.1/1

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera a), dopo la parola: «utilizzando», inserire la seguente: «anche».

9.0.1/2

[PETRAGLIA, BOCCHINO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis» comma 3, lettera b), dopo le parole: «e dell'audiovisivo,» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento al sostegno verso la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente e alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, alle sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro e alle sale delle comunità

ecclesiali e religiose, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati».

9.0.1/3

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera d), sostituire le parole: «aventi attribuzioni nel settore audiovisivo» con le seguenti: «aventi per scopo la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero».

9.0.1/4

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) provvede a pubblicare, in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti, sul proprio sito *Internet*, tutte le informazioni relative a ricavi e proventi derivanti dall'uso commerciale e dall'esportazione di opere cinematografiche e audiovisive italiane di cui all'articolo 5, comma 1;».

9.0.1/5

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera f), dopo le parole: «consultazioni periodiche», inserire le seguenti: «, da tenersi con frequenza almeno semestrale.».

9.0.1/6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, lettera f), dopo le parole: «settori professionali interessati» aggiungere le seguenti: «, le organizzazioni sindacali, le principali associazioni di categoria».

9.0.1/7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) promuove e sostiene con ogni mezzo il contrasto alla contraffazione e allo sfruttamento illegale delle opere protette dal diritto d'autore;».

9.0.1/8

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) vigila sull'accessibilità delle opere cinematografiche alle persone con disabilità, alle persone anziane e ai cittadini stranieri;».

9.0.1/9

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) otto personalità nominate dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che abbiano particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità, fra cui:

- 1) cinque di cui ciascuna afferente a una macro-area del mondo del cinema (produzione, distribuzione, *post*-produzione, esercizio, autori);
- 2) due specializzate anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale;
- 3) una designata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

9.0.1/10

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «sei».

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

9.0.1/11

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «quattro».

9.0.1/12

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), dopo la parola: «audiovisivo», inserire le seguenti: «di notoria indipendenza.»

9.0.1/13

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «di alta professionalità e comprovata capacità», con le seguenti: «di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità».

9.0.1/14

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), dopo le parole: «dal Ministro,» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.»

9.0.1/15

[LIUZZI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».

9.0.1/16

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», comma 5, dopo le parole: «alle Commissioni parlamentari competenti,» inserire le seguenti: «che esprimono il relativo parere entro trenta giorni dalla trasmissione.»

9.0.1/17

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

*«5-bis. Al fine di favorire trasparenza e pubblicità, nonché facilitare un efficace controllo, il Ministero provvede altresì a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito *Internet* il *curriculum vitae* dei soggetti nominati, di cui al comma 5, l'esito dei pareri richiesti e qualsiasi altra informazione ritenuta d'interesse, fermo restando la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali».*

9.0.1/18

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «I componenti del Consiglio non possono essere nominati tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina. In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio».

9.0.1/19

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio».

9.0.1/20

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

All'emendamento 9.0.1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I componenti del Consiglio non debbono aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del

codice penale».

Art. 10

10.3/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 10.3, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo ai giovani al di sotto dei 35 anni».

10.3/2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 10.3, al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) incentivano la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente;

b-ter) favoriscono le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, le sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati».

10.3/3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 10.3, comma 4, sostituire le parole: «possono prevedere» con la seguente: «prevedono».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: «diversa» con la seguente: «minore».

10.3/4

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 10.3, comma 4, lettera b), sostituire la parola: «diversa» con la seguente: «minore».

Art. 11

11.8/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 11.8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sostituire le parole: "non può essere superiore al 15 per cento" con le seguenti: "non può essere superiore al 30 per cento"».

Art. 14

14.1/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 14.1, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «alle spese per la distribuzione internazionale» sino alla fine della lettera con le seguenti: «alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuate da società di distribuzione indipendente nonché, in secondo luogo, in relazione alle spese per la distribuzione internazionale».

14.1/2

[GIRO](#), [MARIN](#)

All'emendamento 14.1, comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso una separata impresa di distribuzione di cui il produttore indipendente detenga almeno la maggioranza del capitale sociale,».

Art. 19

19.3/1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 19.3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Con i decreti di cui al comma 4 sono definiti i criteri per l'individuazione delle priorità fra le richieste di fruizione del credito d'imposta, in modo da garantire l'utilizzo secondo una ripartizione oggettiva e non discrezionale».

Art. 21

21.3/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 21.3, lettera b), sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il

seguinte:

«1-ter. Il decreto attuativo di cui all'articolo 23 della presente legge individua altresì le misure volte a consentire l'accesso ai contributi automatici alle piccole e medie imprese cinematografiche in misura non inferiore al 60 per cento del totale dei contributi stessi.»

Art. 22

22.1/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 22.1, lettera b), numero 2), sopprimere la parola: «anche».

22.1/2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 22.1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "concorsi internazionali di livello primario" aggiungere le seguenti "anche relativi alle opere di documentario, l'aver ottenuto per progetti realizzati in precedenza la qualifica di interesse culturale da parte della Commissione per la Cinematografia, nonché la partecipazione di qualità di autore, sceneggiatore o regista da parte di giovani al di sotto dei 40 anni,"».

22.1/3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 22.1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede» e dopo le parole: «ovvero per la produzione e la distribuzione» aggiungere le seguenti: «indipendenti, ovvero».

Art. 25

25.4/1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 25.4, sostituire le parole: «ad almeno il 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo» con le seguenti: «a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

25.4/2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 25.4, sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Art. 27

27.0.1/1

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 27.0.1, capoverso «Art. 27-bis» ivi richiamato, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Fondo per il cinema e l'audiovisivo» con le seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 31

31.0.1/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 1, sostituire le parole: «in armonia e in coerenza con le» con le seguenti: «anche in deroga alle» e le parole: «e con i» con la seguente: «ai».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,».

31.0.1/2

[CATALEO](#), [MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#)

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,»;

b) al comma 1, sopprimere le parole: «il rapporto di lavoro e»;

c) al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il divieto di istituzione di nuove tipologie contrattuali»;

d) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente lettera:

«*b-bis*) prevedere specifiche modalità di riconoscimento dei percorsi formativi seguiti, delle professionalità acquisite e delle esperienze lavorative effettuate dal lavoratore nel settore cinematografico e audiovisivo, al fine del loro inserimento nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;»:

e) al comma 2, sopprimere la lettera c);

f) al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d*) completare il processo di riordino e razionalizzazione del sistema di previdenza e assistenza nel settore cinematografico e audiovisivo attraverso la completa integrazione nell'INPS delle gestioni obbligatorie già in carico al soppresso ENPALS;»

g) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Gli schemi dei decreti legislativi al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I relativi schemi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri vincolanti delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. In mancanza dei pareri i decreti non possono essere emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi».

31.0.1/3

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) rispettare quanto previsto nei CCNL del settore cinematografico e dell'audiovisivo;».

31.0.1/4

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) prevedere strumenti e meccanismi che garantiscano l'emersione del lavoro sommerso e irregolare, nonché la stabilità e continuità occupazionale delle professioni operanti nel settore cinematografico e audiovisivo;».

31.0.1/5

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 31.0.1, capoverso «Art. 31-bis», comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantire ai lavoratori del settore un pieno accesso ai sistemi e ai trattamenti previdenziali e assistenziali».

1.3.2.1.18. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 279 (pom.) del 18/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
279^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(2342\)](#) *Deputato Caterina PES ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza, approvato dalla Camera dei deputati*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto che non è pervenuto il consenso di tutti i Gruppi al trasferimento del provvedimento in titolo alla sede deliberante. Propone pertanto di proseguire in sede referente fissando il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene quindi di fissare a venerdì, 20 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(649) GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** dà lettura del parere espresso ieri dalla Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti. Fa presente che si tratta di un parere assai articolato, che richiede da parte della relatrice un'ulteriore attività emendativa quanto meno sul testo. Riferisce altresì che la Commissione bilancio ha iniziato oggi l'istruttoria sul provvedimento in titolo. Comunica infine che è stato ritirato l'emendamento 18.1 e che sono stati presentati da parte della relatrice i seguenti nuovi emendamenti, alcuni dei quali recepiscono le osservazioni della 1ª Commissione: 2.100, 8.100, 9.100, 13.100, 16.100, 18.100, 19.100, 25.100 e 25.101 nonché le riformulazioni del 10.3 in un testo 2 e del 25.4 in un testo 2, tutti pubblicati in allegato. Su tali testi propone di fissare a venerdì, 20 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione di subemendamenti.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** fa presente altresì che sono state presentate le riformulazioni in un testo 2 dei seguenti emendamenti 8.22, 11.12 e 25.7, pubblicate in allegato al resoconto.

Stante l'impossibilità del Sottosegretario competente a seguire i lavori nella giornata di martedì 24 maggio, avverte che il seguito dell'esame congiunto avrà luogo nella giornata di mercoledì 25 maggio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** invita il relatore a fornire un aggiornamento rispetto alle audizioni effettuate, con particolare riferimento a quella del Capo dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, professor Marco Mancini, audito oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il relatore **MARTINI (PD)** riferisce che anche il Ministero si è detto propenso a favorire in tempi rapidi la soluzione dei problemi affrontati dai testi all'esame. Nel corso dell'audizione del professor Mancini è emersa peraltro la possibilità di suddividere l'intervento normativo in due parti: la prima più specificamente dedicata alla statizzazione degli *ex* istituti musicali pareggiati, prevedendo le risorse necessarie; la seconda costruita attorno ad una delega legislativa per riorganizzare il comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con riferimento ai conservatori statali e non statali.

Comunica altresì che è in atto un processo di statizzazione di alcune accademie storiche, avente un costo di circa 5 milioni di euro, che potrebbe avvantaggiare parallelamente la statizzazione degli istituti musicali sempre nel quadro di una riorganizzazione. A tale ultimo riferimento, richiama i punti chiave del riassetto, imperniati anzitutto sulla riforma della *governance* e sulla razionalizzazione delle strutture per poli. Occorre inoltre una ricognizione di tutti i corsi, al fine di individuare dei requisiti minimi per la relativa attivazione, evitando duplicazioni e corsi con pochi iscritti.

Un altro tema, prosegue il relatore, concerne senz'altro il reclutamento, a cui si aggiunge l'esigenza di armonizzare il segmento preaccademico, tenuto conto che attualmente esistono corsi non strettamente professionalizzanti svolti tanto dai licei musicali quanto dai conservatori e, in alcuni casi, dalle scuole medie ad indirizzo musicale. Reputa perciò indispensabile ripensare l'intera filiera in termini più lineari.

Preannuncia peraltro lo svolgimento, la prossima settimana, dell'audizione dei rappresentanti sindacali del comparto all'esito della quale, concluso tale secondo ciclo di audizioni, si riserva di presentare un testo che raccolga tutte le questioni emerse.

Il **PRESIDENTE** invita il relatore ad elaborare in tempi brevi un testo unificato suddiviso nelle due parti poc'anzi descritte, onde valutare la fattibilità dell'intero processo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE**, tenuto conto delle scadenze già fissate per la presentazione degli emendamenti ad altri provvedimenti, propone di posticipare a lunedì 23 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, già fissato a venerdì, 20 maggio, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto l'audizione di rappresentanti della Lega professionisti serie A calcio, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno preannunciato la trasmissione di una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto ieri l'audizione di rappresentanti dell'*Association of American College and University Programs in Italy* (AACUPI), in relazione all'esame del disegno di legge n. [1847](#) (università straniere in Italia), i quali hanno anch'essi consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

NUOVI EMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2287](#)

Art. 2

2.100

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «qualsiasi tecnica» inserire le seguenti: «, anche di animazione,» e sopprimere le parole: «, di animazione».

Art. 8

8.100

LA RELATRICE

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, con proprie leggi,».

8.22 (testo 2)

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#), [FASIOLO](#)

Sopprimere il comma 3.

Consequentemente, all'articolo 26, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e

ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

Art. 9

9.100

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) svolge, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce Cinecittà srl, istituita dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere audiovisive italiane».

Art. 10

10.3 (testo 2)

LA RELATRICE

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente Capo, adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, possono prevedere:

a) che il riconoscimento degli incentivi e contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e anche ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;

b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.

4-bis. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano».

Art. 11

11.12 (testo 2)

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [GIRO](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «superiore al 15 per cento» con le seguenti: «inferiore al 15 per cento

e superiore al 18 per cento».

Art. 13

13.100

LA RELATRICE

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «è prevista» con le seguenti: «può essere prevista in via prioritaria».

Art. 16

16.100

LA RELATRICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche e riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad una aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con particolare riferimento alle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche.»

Art. 18

18.100

LA RELATRICE

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «persone fisiche,» inserire le seguenti parole: «non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo,»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il decreto di cui all'articolo 19 disciplina le modalità, le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio può essere riconosciuto per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero società veicolo di cartolarizzazione, istituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130.»;

c) *nella rubrica, sostituire le parole: «della produzione cinematografica e audiovisiva» con le seguenti: «cinematografico e audiovisivo».*

Art. 19

19.100

LA RELATRICE

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Art. 25

25.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, definite come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica.»

25.4 (testo 2)

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «di concerto» e dopo le parole «e della ricerca,» inserire le seguenti: «per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento del

Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 24 e al presente articolo;».

25.101

LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire le parole: «istituti universitari» con le seguenti: «università ed enti di ricerca»

25.7 (testo 2)

[PUGLISI](#), [MARCUCCI](#), [ELENA FERRARA](#), [IDEM](#), [MARTINI](#), [TOCCI](#), [ZAVOLI](#)

Al comma 3, alla lettera a), dopo la parola: «società» inserire le seguenti: «e del Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema (MIAC)» e dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di cinema, fotografia ed immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna».

1.3.2.1.19. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 280 (pom.) del 24/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016
280ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [LIUZZI](#) (CoR) che la 7ª Commissione è chiamata ad esprimere una relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge in titolo, recante la legge di delegazione europea 2015. Ricorda che quest'ultima è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento europeo introdotti dalla [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), di riforma delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base all'[articolo 29 della legge n. 234 del 2012](#), infatti, la legge comunitaria annuale è stata sostituita dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea.

Informa poi che il 18 gennaio 2016 il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge in titolo, che è stato modificato dalla XIV Commissione in sede referente ed approvato dall'Assemblea il 27 aprile 2016.

Per quanto attiene alle competenze della 7ª Commissione, in tema di cultura, segnala l'articolo 20, in cui sono fissati principi e criteri specifici di delega con riguardo al recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di

licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno. Tale articolo è stato inserito attraverso un emendamento del relatore in XIV Commissione durante la prima lettura.

La direttiva 2014/26/UE, prosegue il relatore, intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti; inoltre, la direttiva mira a garantire la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso *on line* di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera, sebbene la gestione dei diritti d'autore su base territoriale resti la norma. Ciò anche al fine di superare la frammentazione del mercato per i servizi di musica *on line*. Ritiene peraltro che lo sviluppo di servizi musicali *on line* forniti legalmente in tutta Europa dovrebbe contribuire alla lotta contro le violazioni del diritto d'autore.

Fa presente quindi che i principi e criteri per l'esercizio della delega in questione riguardano in generale una serie articolata di obblighi o divieti in capo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva nei confronti dei loro membri. Tali principi e criteri recepiscono a suo avviso in gran parte i contenuti della direttiva, soprattutto per ciò che attiene alla trasparenza. Nota infine che la direttiva non impone agli organismi di gestione collettiva di adottare una specifica forma giuridica. Sul piano della partecipazione ai processi decisionali, osserva che la direttiva è molto più puntuale dei principi e criteri della delega, prevedendo all'articolo 8 che l'assemblea generale dei membri sia convocata con una periodicità fissa, almeno annuale. Afferma inoltre che la stessa direttiva è assai rigorosa per quanto concerne il controllo sull'applicazione delle norme di recepimento del suo contenuto, dovendo gli Stati membri assicurare adeguati poteri di vigilanza e sanzione in capo ad autorità competenti designate a tale scopo.

Rammenta in conclusione che la 7ª Commissione ha svolto l'audizione della SIAE lo scorso 23 marzo in cui sono stati affrontati anche aspetti concernenti la predetta direttiva 2014/26/UE.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) che il disegno di legge in titolo è il risultato di un testo unificato di due proposte di legge di iniziativa parlamentare, e ha lo scopo di sostenere il patrimonio culturale immateriale, adeguando la normativa italiana alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata con legge n. 167 del 2007.

Rammenta poi che la legge n. 77 del 2006 concerne misure di sostegno a favore dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella lista Unesco del patrimonio mondiale. Il disegno di legge in esame novella quindi, all'articolo 1, la predetta legge n. 77 estendendo anche agli elementi del patrimonio culturale immateriale il valore simbolico e la priorità di intervento già riconosciuti ai siti italiani inseriti nella summenzionata lista Unesco.

In conclusione, dà conto dell'articolo 2, che stanziava 800.000 euro per il 2016 per la riqualificazione di tali siti e del patrimonio culturale immateriale.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 31 maggio, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2342) Deputato Caterina PES ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa indi all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Il senatore [LIUZZI](#) (CoR) illustra l'emendamento 1.1, sottolineando la necessità di elevare a monumento nazionale anche il luogo di detenzione di Antonio Gramsci a Turi, tenuto conto che proprio in quella sede egli elaborò la sua opera principale.

Si danno per illustrati gli emendamenti 1.2 e 1.3 e l'ordine del giorno n. 1.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa indi all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati.

La senatrice [SERRA](#) (*M5S*) illustra l'ordine del giorno n. 1 sottolineando la necessità di potenziare percorsi di educazione civica e interculturale accanto ai programmi di educazione economica e finanziaria.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) illustra l'ordine del giorno n. 2 ritenendo necessario approvare misure legislative che tutelino maggiormente i risparmiatori. Con riguardo all'ordine del giorno n. 3 richiama l'opportunità di un impegno in sede europea ed internazionale per rendere più trasparente il mercato finanziario. Evidenzia infine la necessità di porre in essere stringenti misure di lotta alle ludopatie e al gioco d'azzardo.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) illustra l'emendamento 1.1 ritenendo importante estendere l'educazione economica e finanziaria anche ai prodotti assicurativi.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 1.6 richiamando la rilevanza della materia previdenziale.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si danno per illustrati così come tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 3.5, sostenendo l'importanza dell'educazione permanente degli adulti in materia economico-finanziaria.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 3.18 motivando la necessità di coinvolgere adeguatamente gli istituti scolastici, in luogo di soggetti privati.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 si danno per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) illustra l'emendamento 4.5, chiarendo i termini di un'assunzione di responsabilità finanziaria da parte dei soggetti che erogheranno competenze e servizi agli istituti scolastici.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché quelli volti a modificare il titolo del disegno di legge, si danno per illustrati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(322\)](#) *Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

[\(934\)](#) *TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

[\(972\)](#) *Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

[\(1616\)](#) *MARCUCCI. - Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nelle prossime settimane saranno svolte le ultime audizioni sui provvedimenti in titolo, al termine delle quali il relatore elaborerà un testo unificato. Comunica altresì che i rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL Università e della UIL RUA, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, hanno consegnato una documentazione e preannunciato un ulteriore materiale che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto, la scorsa settimana, l'audizione di rappresentanti della Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL) e della Federazione italiana pallavolo (FIPAV), in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), i quali hanno consegnato una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Comunica inoltre che sul medesimo atto e nella medesima sede sono stati auditi oggi i rappresentanti dell'Istituto per il credito sportivo, i quali hanno preannunciato una documentazione che sarà anch'essa resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2342](#)

G/2342/1/7

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2342, recante «Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo di Gramsci in Ghilarza»,

premessi che:

il provvedimento in titolo, costituito di un solo articolo, dichiara la Casa Museo di Gramsci ? sita a Ghilarza, provincia di Oristano ? monumento nazionale;

la stessa appartiene attualmente al patrimonio immobiliare della Fondazione Berlinguer ed è sede dell'associazione «Casa Museo di Antonio Gramsci, centro di documentazione, ricerca e attività museali», avente lo scopo di favorire e promuovere la conoscenza del pensiero e dell'opera gramsciana, attraverso la fruizione della stessa da parte dei visitatori, soprattutto studenti;

considerato che:

risulta attualmente assente una legislazione nazionale che disciplini coerentemente le «dichiarazioni di monumento nazionale», garantendo alle stesse rilevanza giuridica ed efficacia. Inoltre, neanche il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio») definisce una puntuale procedura per l'ottenimento dello stesso riconoscimento, limitandosi a fornire, da un punto di vista tassonomico, cosa debba intendersi per bene culturale (art. 10), nonché a dichiarare l'inalienabilità degli «immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente» (art. 54, comma 1, lettera b);

considerato altresì che:

a conferma di tale vuoto normativo, vi è che l'istituzione dei primi monumenti nazionali risale addirittura alla legge 7 luglio 1866, n. 3096, nella quale veniva sancito l'obbligo per lo Stato italiano appena formato di conservare alcuni siti monumentali ecclesiastici di notevole importanza, al fine di escluderli da possibili vendite o conversione in altri usi. Inoltre le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento a beni qualificati come «monumenti nazionali»: in particolare, la legge n. 1089 del 1939 introduceva la nuova nozione di interesse storico-relazionale, sulla quale anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso, se pur dopo decenni, con parere 6 marzo 2006, n. 9206, talune perplessità;

rilevato che:

è quanto mai necessario procedere alla definizione di una legislazione nazionale, che istituisca un quadro normativo di riferimento e una precisa definizione di monumento nazionale, superando l'attuale opacità normativa, idonea solo a garantire il riconoscimento di mere onorificenze, nonché a produrre provvedimenti circoscritti come quello in esame,

impegna il Governo:

ad adottare con sollecitudine opportune iniziative di carattere normativo utili a definire una disciplina organica in materia di «dichiarazione di monumento nazionale», al fine di evitare il ripetersi ? come già avvenuto nella presente legislatura con la Basilica palladiana di Vicenza (di cui alla legge 14 aprile 2014, n. 64) ? di iniziative legislative contenute e circoscritte come quella in esame che, anche se lodevoli da un punto di vista storico-culturale, vengono mosse da interessi strumentali;

a valutare che, in ordine alla definizione di una nuova e aggiornata disciplina organica di cui all'impegno precedente, ai beni dichiarati «monumento nazionale» sia garantita l'inalienabilità e che essi possano entrare nel novero delle «Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela», di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 1

1.1

LIUZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È riconosciuto lo stesso valore alla cella di detenzione di Antonio Gramsci nel carcere di Turi, in provincia di Bari».

1.2

[PETRAGLIA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di sviluppare e potenziare i valori della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 la Casa Museo Gramsci attiva percorsi di approfondimento storico e culturale con le scuole di ogni ordine e grado.

1-ter. Alla Casa Museo Gramsci è riconosciuto, in qualità di monumento nazionale e ai fini di cui al comma 1-bis, un contributo di 1 milione di euro annui.

1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.3

[PETRAGLIA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla Casa Museo Gramsci è riconosciuto, in qualità di monumento nazionale, un contributo pari a 1 milione di euro annui.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1196](#)

G/1196/1/7

[SERRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1196, recante «Norme per l'educazione alla cittadinanza economica»,

premessi che:

il provvedimento in titolo ha quale dichiarata finalità lo sviluppo della pratica educativa della «cittadinanza economica» intesa come insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino di divenire agente economico rispettoso delle regole del vivere civile e consapevole, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, di contribuire al benessere economico individuale e non solo;

tali capacità e competenze, finalizzate all'uso consapevole degli strumenti e dei servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, non possono prescindere da una più generale sensibilizzazione a una forma di cittadinanza attiva e democratica, dal momento che conoscenze e sapere dimostrano la loro piena efficacia laddove rendono i cittadini liberi, capaci di pensare il mondo e le sue condizioni, nonché di analizzare le loro vicende individuali all'interno di un quadro più generale che è quello della comunità e della società nel suo insieme;

considerato che:

fra gli obiettivi formativi individuati come prioritari per il potenziamento dell'offerta formativa, di cui al comma 7, lettera d), dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona Scuola»), vi è lo «sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità»;

impegna il Governo a:

valutare e individuare gli interventi, anche a carattere normativo, affinché ? fatta salva l'autonomia scolastica ? siano definite le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado volta ad ampliare le conoscenze e le competenze in ambito psico-pedagogico formativo nonché civico, educativo e solidale, propedeutiche alla sensibilizzazione verso una cittadinanza attiva e democratica e all'uso consapevole degli strumenti e dei servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

G/1196/2/7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1196, recante «Norme per l'educazione alla cittadinanza economica»,

premesso che:

il provvedimento in esame concorre alla definizione di un progetto all'educazione della cittadinanza economica che ha dunque quale obiettivo la formazione fin dall'età scolare di quelle capacità e competenze «che permettano al cittadino di divenire agente consapevole nell'arco della propria vita economica e sociale», dunque entro i più ampi margini della vita adulta di una consapevolezza non solo strettamente tecnica, ma che afferisce al modo stesso in cui si decide di vivere e agire responsabilmente all'interno della società, e nelle forme che il vivere assume: rispetto, ad esempio, a educazione assicurativa, legalità, previdenza, lavoro, risparmio, ecc.

considerato che:

la gravissima crisi economica che stiamo attraversando è iniziata come crisi finanziaria nel 2007 negli Stati Uniti ed è ormai generalmente riconosciuto che una fra le cause della crisi finanziaria statunitense che ha poi contagiato, con effetti diversi, il resto del mondo dandole una dimensione planetaria è stata la sovrapposizione tra banche d'affari e banche commerciali che ha dato origine al fenomeno della cosiddetta «banca universale»: una banca, cioè, che esercita accanto alle tradizionali attività di credito alla clientela anche attività di investimento speculativo sui mercati finanziari (*trading*);

nell'ottobre 2012, su mandato della Commissione europea, un gruppo di esperti presieduto dal governatore della Banca centrale finlandese, Erkki Liikanen, incaricato di elaborare un rapporto sulle misure necessarie per ridurre le conseguenze del fallimento delle grandi banche, ha presentato un documento (cosiddetto «*Liikanen Report*») contenente una serie di proposte di modifica strutturale del sistema bancario europeo tra le quali vi era anche la separazione delle attività di *trading* dalle altre attività bancarie. Tali attività, secondo la proposta Liikanen, dovrebbero essere svolte da entità legalmente e finanziariamente indipendenti, all'interno del medesimo gruppo bancario;

considerato altresì che:

il Rapporto Liikanen ha dato origine alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, COM (2014) 43, che ad oggi risulta non essere ancora attuata;

valutato infine che:

in entrambi i rami del Parlamento italiano giacciono numerose proposte di legge, trasversali a tutti gli schieramenti politici, che chiedono la separazione delle attività bancarie onde evitare che le crisi finanziarie originate da decisioni speculative possano produrre effetti di contagio all'economia reale con ripercussioni esiziali nei confronti dei risparmi delle famiglie e delle imprese;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché ? per l'accesso dei cittadini a informazioni il più possibile chiare e trasparenti e a servizi costantemente aggiornati di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ? anche in accordo con i *partner* europei, siano calendarizzati al più presto tutti quei provvedimenti in materia economico-finanziaria depositati presso Camera e Senato, concluso l'*iter* e l'approvazione dei quali sarà possibile usufruire di una normativa che è premessa e garanzia del concetto stesso di «cittadinanza economica» così com'è delineato nel disegno di legge in titolo;

a rafforzare i poteri della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) per vigilare sulla trasparenza del mercato dei prodotti finanziari venduti dalle banche al fine di aumentare la tutela dell'affidamento dei risparmiatori;

ad adottare tutte le necessarie misure normative volte a perseguire la separazione finanziaria e giuridica tra banche commerciali e banche d'affari.

G/1196/3/7

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1196, recante «Norme per l'educazione alla cittadinanza economica»,

premessi che:

il provvedimento in titolo ha quale dichiarata finalità lo sviluppo della pratica educativa della «cittadinanza economica» intesa come insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino di divenire agente economico rispettoso delle regole del vivere civile e consapevole, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, di contribuire al benessere economico individuale e non solo;

in sintonia con il *Memorandum* d'intesa «per l'avvio di un progetto sperimentale di formazione in materia economica e finanziaria in alcune scuole campione», siglato nel novembre del 2007 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca insieme con la Banca d'Italia, l'iniziativa di educazione finanziaria appare finalizzata, con chiari intenti didascalici e pedagogici, a introdurre tale materia direttamente nei *curricula* scolastici, ed è volta a promuovere un programma di sviluppo in grado di assicurare alle giovani generazioni le competenze per assumere in futuro scelte consapevoli in campo economico e finanziario sia come cittadini, sia come utenti dei servizi finanziari;

considerato che:

ai maggiori oneri ? di cui all'articolo 4 ? «derivanti dalle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, comma 3, e dei gruppi di ricerca di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, si provvede mediante [...] un ammontare annuo pari allo 0,1 per cento dei proventi delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi»;

valutato che:

il Movimento 5 Stelle, oltre a disegni di legge segnatamente mirati, ha prodotto numerosi emendamenti e ordini del giorno in coerenza con il contrasto alla ludopatia fino all'istituzione ? grazie anche al suo apporto ? del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), di cui al comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

valutato altresì che:

ci troviamo, tuttavia, in presenza di un atteggiamento «schizofrenico», dal momento che si utilizza la copertura finanziaria ora citata per un provvedimento che intende concorrere alla definizione di un progetto all'educazione della cittadinanza economica con l'obiettivo specifico della formazione fin dall'età scolare di una consapevolezza non solo strettamente tecnica, ma che afferisce al modo stesso in cui si decide di vivere e agire responsabilmente all'interno della società, e nelle forme che il vivere assume: rispetto, ad esempio, a educazione assicurativa, legalità, previdenza, lavoro, risparmio, e via enumerando;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire le opportune risorse per perseguire le finalità del disegno di legge in esame usufruendo di coperture diverse da quelle previste, laddove l'essenza di un provvedimento sulla «cittadinanza economica» necessita di coperture che siano ideologicamente e strutturalmente in linea con quanto si intende perseguire;

a valutare l'opportunità di contrastare con ogni mezzo il fenomeno della ludopatia e del gioco d'azzardo.

Art. 1

1.1

[BONERISCO, LIUZZI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge riconosce l'importanza dell'educazione economico-finanziaria, assicurativa e previdenziale come strumento per l'informazione e per la tutela del consumatore che miri ad ampliare le conoscenze e le competenze dei cittadini al fine di utilizzare in maniera più consapevole gli strumenti ed i servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale offerti dal mercato. L'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale si rivolge a tutti i cittadini senza distinzioni, attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione, formazione, istruzione e consulenza oggettiva».

1.2

[SERRA](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di perseguire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, nonché del potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, di cui al comma 7, lettera d), dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,».

1.3

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO](#)

Ai commi 1, 2 e 3 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica» *con le seguenti:* «educazione finanziaria».

1.4

[SERRA](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire la parola:* «economica» *con le seguenti:* «attiva e solidale»;
- b) *al comma 2 sostituire le parole:* «cittadinanza economica» *con le seguenti:* «attiva e solidale»; *sostituire le parole:* «agente economico» *con le seguenti:* «attivo promotore»; *dopo le parole:* «scelte economiche» *aggiungere le seguenti:* «e civili»; *sostituire, in fine, le parole:* «al benessere economico individuale, nonché al benessere sociale» *con le seguenti:* «al benessere civile individuale, nonché al benessere economico e sociale»;
- c) *sopprimere il comma 3;*
- d) *sopprimere il comma 4;*
- e) *nella rubrica sopprimere le seguenti parole:* «Comitato tecnico-scientifico».

1.5

[MAURO MARIA MARINO, SUSTA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della cittadinanza economica» *aggiungere le seguenti:* «e dell'educazione finanziaria».

1.6

[CONTE](#)

Ai commi 1, 2 e 3, dopo la parola: «economica», *ovunque ricorra, inserire le seguenti:* «, finanziaria e previdenziale».

1.7

[CONTE](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sotto il profilo educativo della collettività in età adulta» *con le seguenti:* «con iniziative di educazione permanente degli adulti».

1.8

[MAURO MARIA MARINO, SUSTA](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per cittadinanza economica un insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino,

nell'arco della sua vita economica e sociale, di divenire agente economico rispettoso delle regole del vivere civile e consapevole, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, al fine di contribuire al benessere economico individuale, nonché al benessere sociale;

b) per educazione finanziaria un insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino, nell'arco della sua vita di migliorare la propria comprensione di prodotti e nozioni finanziarie e, attraverso l'informazione, l'istruzione, una consulenza oggettiva, ovvero una combinazione delle tre, di sviluppare le capacità e la fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare scelte informate, comprendere a chi chiedere consulenza e mettere in atto altre azioni efficaci per migliorare il proprio benessere finanziario;».

1.9

LIUZZI

Al comma 2, dopo le parole: «capacità e competenze» inserire le seguenti: «in materia economico-finanziaria, assicurativa e previdenziale».

1.10

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO

Al comma 2, dopo le parole: «scelte economiche» inserire le seguenti: «oltre che alla conoscenza delle leggi a tutela del consumatore che favoriscano la comparazione e la mobilità».

1.11

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, dopo le parole: «scelte economiche» inserire le seguenti: «volte all'acquisizione di competenze in materia economico-finanziaria per la gestione dei risparmi e per la scelta degli investimenti».

1.12

BONERISCO, LIUZZI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possono essere realizzati:

a) dalle associazioni di consumatori con documentata esperienza in attività nel campo dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ed inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

b) dai soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

c) dalle associazioni nazionali e dagli enti accreditati per l'attività di formazione degli adulti;

d) dalle fondazioni bancarie, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese, dalle università e dai centri di ricerca universitari;

e) dagli enti ed associazioni nazionali accreditati nell'ambito delle attività di formazione e dalle associazioni iscritte al registro delle associazioni tenute dalle regioni con documentata esperienza in attività nel campo dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

f) dalle regioni.

2-ter. I progetti di cui al comma 2-bis sono trasmessi, dal 1° al 30 aprile di ciascun anno, al Comitato di cui al comma 3, che ne valuta la congruità e li approva in relazione alle risorse finanziarie disponibili, con priorità ai progetti per i quali sia prevista una partecipazione finanziaria almeno paritaria da parte di soggetti privati.

2-quater. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), promuovono, anche avvalendosi del coordinamento del Comitato di cui al comma 3, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili, consapevoli e corrette tra

intermediari e clienti».

1.13

[BLUNDO, SERRA](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), promuovono, anche avvalendosi del coordinamento del Comitato di cui al comma 3, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili, consapevoli e corrette tra intermediari e clienti».

1.14

[BONERISCO, LIUZZI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce un Comitato tecnico-scientifico per la programmazione ed il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di seguito denominato «Comitato», con il compito di:

a) elaborare una strategia nazionale di educazione economica e finanziaria ed un coerente programma di azione volto a promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione, affinché la collettività abbia accesso ad informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

b) programmare e coordinare le iniziative per l'attivazione dei programmi di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

c) definire gli obiettivi didattici che devono essere attesi all'esito del percorso educativo, misurabili e diversificati in ragione delle esigenze dei diversi destinatari, orientati sia al medio che al lungo periodo;

d) monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3;

e) verificare l'efficacia dei progetti realizzati e presentare annualmente una relazione alle

Camere».

1.15

[CONTE](#)

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «della ricerca» inserire le seguenti: «,senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

Consequentemente all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3,»

- sopprimere i commi 3 e 4.

1.16

[LIUZZI](#)

Al comma 3, alla lettera a) premettere la lettera:

«Oa) elaborare una strategia nazionale di educazione economica e finanziaria ed un coerente programma di azione, i cui pilastri fondamentali siano: la creazione di un portale nazionale di educazione finanziaria; iniziative volte a promuovere lo stabile inserimento delle competenze di base di economia e finanza nei programmi scolastici; la definizione di iniziative specifiche per gli adulti;».

1.17

[MAURO MARIA MARINO, SUSTA](#)

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «relative alla cittadinanza economica».

1.18

[LIUZZI](#)

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) definire gli obiettivi didattici che devono essere attesi all'esito del percorso educativo, misurabili e diversificati in ragione delle esigenze dei diversi destinatari, orientati sia al medio che al lungo periodo;».

1.19

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). stabilire i criteri oggettivi e definiti ? anche considerando le competenze e le esperienze pregresse ? per l'accreditamento presso il medesimo Comitato dei soggetti qualificati e accreditati che lo compongono;».

1.20

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 3 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) valorizzare le diversità in tutte le loro espressioni al fine di garantire la crescita culturale ed economica degli studenti e delle studentesse, per la loro particolare funzione di accrescimento del senso critico e della creatività, nonché di sviluppo della riflessione etica e dell'educazione civica inerenti la formazione e l'insegnamento dei principi costituzionali e dei valori di cittadinanza».

1.21

[BONERISCO](#), [LIUZZI](#)

Sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente:

Il Comitato è composto da:

- a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 3;
- b) un parlamentare per ciascun ramo del Parlamento, nominato dai Presidenti delle rispettive Camere;
- c) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
- d) un rappresentante del mondo accademico esperto di economia e finanze;
- e) un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo;
- f) un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: Banca d'Italia, Associazione bancaria italiana (ABI), Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISV AP), Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
- g) un rappresentante delle associazioni nazionali e dagli enti accreditati per l'attività di formazione degli adulti;
- h) un rappresentante dei soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1996, n. 567, e successive modificazioni;
- i) un rappresentante del sistema delle Fondazioni bancarie designato dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio spa (ACRI);
- l) un rappresentante dei gestori di sistemi di informazioni creditizie;
- m) un rappresentante delle società di gestione del risparmio, del credito alla famiglia e dei promotori finanziari.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Dall'istituzione del Comitato, che dura in carica tre anni, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso.

4-ter. Il Comitato trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge, indicando in forma analitica i progetti presentati e quelli approvati e dando conto

del loro stato di realizzazione e dei finanziamenti erogati».

1.22

[MAURO MARIA MARINO](#), [SUSTA](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Il comitato tecnico-scientifico», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «di cui al comma 3».

1.23

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «politiche sociali» aggiungere le seguenti: «e con il Ministero dell'economia e delle finanze».

1.24

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «del mondo economico e sociale» con le seguenti: «del mondo economico, sociale e del terzo settore».

1.25

[LIUZZI](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «del mondo economico e sociale» inserire le seguenti: «in particolare, le Autorità di vigilanza, le associazioni dei consumatori e di categoria, gli organismi del terzo settore e gli esponenti del mondo accademico».

1.26

[LIUZZI](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In particolare, il Comitato tecnico-scientifico è composto da un rappresentante delle Autorità di vigilanza competenti in materia, ovvero Banca d'Italia, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nonché da un rappresentante del mondo bancario, assicurativo e previdenziale».

1.27

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «attraverso riunioni periodiche» aggiungere le seguenti: «cui partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative».

1.28

[LIUZZI](#)

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, il Comitato tecnico-scientifico si avvale delle linee guida tracciate dagli organismi internazionali di studi economici».

1.29

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di "Diritto ed Economia" (classe di concorso A046, ex A019) laddove la materia sia già presente in una sola ora».

Conseguentemente all'articolo 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 1, valutati in euro 3,6 milioni nell'anno 2016, a euro 14,4 milioni nell'anno 2017, a euro 25,2 milioni nell'anno 2018, a euro 36 milioni nell'anno 2019 e ad euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'economia e delle finanze».

1.30

[MAURO MARIA MARINO](#), [SUSTA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'interno dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, la "Commissione per l'educazione finanziaria", di seguito denominata "Commissione". L'Autorità ne nomina il Presidente e conferisce ad essa compiti e funzioni. La Commissione:

- a) gestisce il sistema di validazione per i programmi di educazione finanziaria;
- b) redige e pubblica annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno, un rapporto sullo stato dell'arte dell'educazione finanziaria in Italia;
- c) convoca un ciclo di audizioni annuale, dalla durata non inferiore ai 15 giorni, aperto ai soggetti interessati e propedeutico all'elaborazione del rapporto annuale di cui alla lettera b);».

Conseguentemente, sostituire lo rubrica con la seguente: «(Finalità)».

1.31

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da: un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; un rappresentante del mondo accademico esperto di economia e finanze; un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo, un esperto del sistema bancario e creditizio nominato dalla Banca d'Italia. Il Comitato dura in carica tre anni e a esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78».

1.32

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da personalità di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità, scelte in ambito giuridico, economico e sociale, che in ogni caso non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni stesse del Comitato e aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale».

1.0.1

[MAURO MARIA MARINO](#), [SUSTA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sistema di validazione, requisiti e misurazione dei programmi di educazione finanziaria)

1. I programmi di educazione finanziaria devono essere validati attraverso il portale telematico per l'educazione finanziaria, realizzato a cura dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato entro sessanta giorni dalla nomina del Presidente della Commissione per l'educazione finanziaria, di seguito denominata "Commissione", appositamente istituita.

2. I programmi di educazione finanziaria validati devono essere pubblicati sul portale, accompagnati da informazioni adeguate su obiettivo, destinatari, tempi e modi di erogazione, aree di competenza e tipologia.

3. I soggetti autorizzati a validare programmi di educazione finanziaria sono autorità pubbliche, istituti di istruzione, istituzioni finanziarie, intermediari, associazioni dei consumatori e organizzazioni sindacali, imprese del mercato finanziario, creditizio, assicurativo, previdenziale, organizzazioni

sindacali e sociali e società di consulenza e formazione.

4. La validazione dei programmi di educazione finanziaria è subordinata alla conformità alla norma tecnica UNI 11402. Qualora venga allegata, al momento della richiesta di validazione, una certificazione di parte terza di tale conformità, i programmi di educazione finanziaria sono automaticamente validati. Tali programmi possono essere evidenziati con la denominazione «Educazione finanziaria di qualità».

5. L'erogazione dei programmi di educazione finanziaria deve essere condotta da formatori i cui requisiti minimi sono istruzione secondaria superiore se integrata da corsi di specializzazione di una durata minima complessiva di 80 ore e con esperienza nella formazione maggiore di 1 anno con un volume minimale di attività di docenza di 100 ore su area tematica contigua.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, emana un regolamento con il quale stabilisce i criteri da indicare attraverso la procedura *online*, per la definizione della conformità alla norma tecnica UNI 11402 dei programmi richiedenti la validazione.

7. I soggetti che erogano programmi di educazione finanziaria devono mettere in atto procedure e modalità di misurazione dell'efficacia dei propri programmi e in relazione ai risultati raccolti deve essere sviluppata un'attività di monitoraggio al fine di identificare azioni correttive e miglioramenti dei programmi intrapresi. Tali procedure sono stabilite dal regolamento di cui al comma 6. I soggetti che erogano programmi di educazione finanziaria elaborano i risultati conseguiti e li trasmettono alla Commissione.

8. I soggetti partecipanti ai programmi di educazione finanziaria possono segnalare, attraverso il portale telematico, eventuali discrepanze tra quanto stabilito nella presente legge e le modalità ovvero il contenuto dei programmi a cui hanno partecipato, nonché non-conformità alla norma tecnica UNI 11402. Qualora la Commissione ritenga le segnalazioni fondate, può dare seguito ad accertamenti che, verificate eventuali violazioni, possono provocare la sospensione o l'espulsione permanente del soggetto erogatore dalla possibilità di validazione dei propri programmi di educazione finanziaria».

Art. 2

2.1

[MAURO MARIA MARINO, SUSTA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « di un programma formativo», con le seguenti: «di programmi formativi) e dopo le parole: «alla cittadinanza economica» aggiungere le seguenti: «e all'educazione finanziaria» e dopo le parole: «contesto economico» aggiungere le seguenti: «e finanziario».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Educazione alla cittadinanza economica e all'educazione finanziaria per i giovani)»

2.2

[RUTA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «cittadinanza economica», con le seguenti: « cittadinanza giuridica ed economica» e le parole: «contesto economico», con le seguenti: «contesto giuridico ed economico».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le direzioni scolastiche regionali, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione volta a conseguire l'obiettivo di cui al comma 1, da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, incluse le scuole di istruzione primaria. La sperimentazione opera mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza giuridica ed economica rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nei *curricula* scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" e nelle scuole secondarie superiori introducendo, dove non è già previsto, l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti».

Conseguentemente ancora, sostituire la rubrica con la seguente: «Educazione alla cittadinanza

giuridica ed economica per i giovani».

2.3

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

Ai commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica», con le seguenti: «educazione finanziaria».

2.4

[CONTE](#)

Al comma 1, dopo la parola: «economica», inserire le seguenti: «, finanziaria e previdenziale».

Conseguentemente al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva, su temi di carattere economico, finanziario e previdenziale, ».

Conseguentemente ancora, sostituire la rubrica con la seguente: «Educazione alla cittadinanza economica, finanziaria e previdenziale per i giovani».

2.5

[SERRA](#)

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva e solidale»; sostituire le parole: «contesto economico», con le seguenti: «contesto civico-sociale»;*

b) *al comma 2 sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva e solidale»;*

c) *al comma 3 sostituire le parole: «In ambito economico, educativo e finanziario», con le seguenti: «In ambito civico, educativo e solidale»;*

d) *al comma 3 sopprimere le parole da: «Hanno diritto» fino alla fine del comma.*

2.6

[LIUZZI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «rivolto ai giovani» inserire le seguenti: «orientato allo sviluppo delle competenze di base in materia di moneta e strumenti di pagamento; pianificazione e gestione del denaro; relazione rischio-rendimento, caratteristiche del sistema finanziario».

2.7

[CONTE](#)

Al comma 1 dopo la parola: «economico» aggiungere le seguenti: «e sociale».

2.8

[MAURO MARIA MARINO](#), [SUSTA](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La sperimentazione opera:

a) *con riferimento alla cittadinanza economica, mediante la definizione di un apposito programma educativo rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nei curricula scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti;*

b) *con riferimento all'educazione finanziaria, mediante la realizzazione di programmi di educazione finanziaria di durata triennale che prevedono il diretto coinvolgimento dei docenti degli istituti scolastici, opportunamente formati, che possono farsi affiancare dai soggetti indicati e accreditati ai sensi dell'articolo 1-bis.»*

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «, lettera a),».

2.9

[CONTE](#)

Al comma 2, dopo le parole: «La sperimentazione» aggiungere le seguenti: «, che costituisce parte integrante del Piano dell'offerta formativa, anche come insegnamento opzionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015,».

2.10

[CONTE](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva, su temi di

carattere economico, finanziario e previdenziale,».

2.11

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Cittadinanza e Costituzione» aggiungere le seguenti: «affidato alle classi di concorso ex A043, A050, A017, A019, A037».

2.12

[BONERISCO, LIUZZI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti» con le seguenti: «allo scopo di sviluppare le metodologie ed i contenuti necessari per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla formazione continua degli insegnanti».

2.13

[CONTE](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La formazione dei docenti rientra fra le attività di aggiornamento previste dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.»

2.14

[MAURO MARIA MARINO, SUSTA](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I programmi educativi di cui al comma 2 sono finalizzati a consentire ai giovani di apprendere i fondamenti della gestione economica e finanziaria della propria vita e l'importanza dell'uso del tempo, delle risorse a disposizione e del risparmio per acquisire maggiore benessere futuro. A tal fine, i programmi privilegiano il consumo consapevole, la sostenibilità, la scelta consapevole degli investimenti finanziari, assicurativi e previdenziali.».

2.15

[SERRA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La sperimentazione di cui al comma 2, fatta salva l'autonomia scolastica, viene attuata di concerto con i docenti di sostegno e gli educatori al fine di predisporre il progetto educativo civico-sociale coerente con l'integrazione programmata e le finalità di cui all'articolo 1».

2.16

[MONTEVECCHI, SERRA](#)

Al comma 3, dopo le parole: «è costituito» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di in vigore della presente legge».

2.17

[CONTE](#)

Al comma 3, dopo le parole: «della ricerca» inserire le seguenti: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

Conseguentemente all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3,»;
- sopprimere i commi 3 e 4.

2.18

[PETRAGLIA, DE PETRIS](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, coinvolgendo altresì le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative.».

2.19

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO](#)

Al comma 3, dopo le parole: «efficacia finale» inserire le seguenti: «di cui fanno parte anche un dirigente scolastico e due docenti rispettivamente delle classi di concorso ex A017 e A019».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato individuato nel gruppo di ricerca

di cui al comma precedente, può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola. Ai componenti del gruppo di ricerca di cui al precedente comma non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «organi collegiali» aggiungere le seguenti: «e al gruppo di ricerca di Educazione alla cittadinanza economica per i giovani, istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Conseguentemente ancora, all'articolo 4 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis dell'articolo 2 valutati in euro 150.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.20

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO](#)

Al comma 3, dopo le parole: «efficacia finale» inserire le seguenti: «di cui fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni del terzo settore, individuate da uno specifico regolamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti del gruppo di ricerca di cui al presente comma non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati».

2.21

[PETRAGLIA, DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere l'educazione alla cittadinanza economica, le Camere di commercio, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sono autorizzate a realizzare attività di formazione e informazione su temi inerenti l'economia del territorio, orientando gli studenti a decisioni maggiormente consapevoli per operare all'interno del proprio contesto economico.».

2.0.1

[SERRA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Educazione alla cittadinanza attiva e democratica per i giovani)

1. Al fine di perseguire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, nonché del potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, di cui al comma 7, lettera d), dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le direzioni scolastiche regionali, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione volta ad ampliare le conoscenze e le competenze in ambito psico-pedagogico formativo nonché civico, educativo e solidale. Tali competenze sono altresì finalizzate alla sensibilizzazione in favore di una cittadinanza attiva e democratica e all'uso consapevole degli strumenti e dei servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

2. La sperimentazione opera mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza attiva e democratica rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nelle linee-guida che preludono

ai *curricula* scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti».

Art. 3

3.1

[MAURO MARIA MARINO, SUSTA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di un programma formativo» con le seguenti: «di programmi formativi», dopo le parole: «alla cittadinanza economica» aggiungere le seguenti: «e all'educazione finanziaria» e dopo le parole: «contesto economico» aggiungere le seguenti: «e finanziario.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Educazione alla cittadinanza economica e all'educazione finanziaria per gli adulti)».

3.2

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO](#)

Ai commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione finanziaria».

3.3

[RUTA](#)

Ai commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «cittadinanza giuridica ed economica».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Educazione alla cittadinanza giuridica ed economica per gli adulti)».

3.4

[SERRA](#)

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva e solidale»; sostituire le parole: «contesto economico» con le seguenti: «contesto civico-sociale»;*

b) *al comma 2, alinea, sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva e solidale»; sostituire le parole: «alle truffe e ai comportamenti economicamente rischiosi:» con le seguenti: «psicologica dovuta in particolare alla perdita dell'impiego, al mobbing sul posto di lavoro e al licenziamento:»;*

c) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «risorse economiche» con le seguenti: «sicurezze sociali»;*

d) *al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) allontanando il rischio di sfruttamento da lavoro nero o i disagi derivanti dal soggiacere a qualsiasi forma di prevaricazione o "caporalato"»;*

e) *al comma 2 sopprimere la lettera c).*

3.5

[CONTE](#)

Al comma 1, dopo la parola: «economica» aggiungere le seguenti: «e sociale» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sociale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Educazione alla cittadinanza economica e sociale per gli adulti)».

3.6

[LIUZZI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «conoscenze e competenze» inserire le seguenti: «soprattutto sulle tematiche della gestione del reddito, indebitamento, investimento, previdenza ed assicurazioni».

3.7

[MAURO MARIA MARINO, SUSTA](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La sperimentazione opera:

a) *con riferimento alla cittadinanza economica, mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza economica rivolto in particolare alle donne, ai giovani in cerca di prima*

occupazione ed agli anziani, finalizzato a ridurre gli elementi di vulnerabilità alle truffe ed ai comportamenti economicamente rischiosi:

- 1) conseguendo una maggiore capacità di gestione delle proprie risorse economiche;
- 2) allontanando il rischio di ludopatia, di soggezione ad usura o di dipendenza

comportamentale patologica da strutture piramidali di affiliazione, motivata esclusivamente dalla prospettiva di un guadagno facile;

3) utilizzando gli emolumenti da lavoro secondo libere scelte individuali, assunte nella piena consapevolezza delle migliori modalità con cui fronteggiare la precarietà;

b) con riferimento all'educazione finanziaria, mediante la realizzazione di programmi di durata triennale rivolti ad adulti vulnerabili, ovvero alle fasce di cittadini più poveri, alle vittime di usura, di deprivazione affettiva, di ludopatie, ai cittadini che sono inseriti all'interno di programmi di sostegno pubblico al reddito e socio-sanitario, con finalità e modalità specifiche, da sviluppare anche mediante educatori che operano in qualità di assistenti sociali o volontari impegnati nelle reti di supporto. Tali programmi sono orientati alla gestione dei consumi, dei debiti e del risparmio. I risultati sono monitorati e costituiranno prassi di riferimento per ulteriori buone pratiche. In tutti i casi, le risorse che erogheranno programmi educativi, di norma rivolti al singolo cittadino, dovranno avere formazione specifica e disporre di strumenti professionali per svolgere un ruolo tanto delicato con professionalità e metodo.»

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «, lettera a),».

3.8

CONTE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «economica» con le seguenti: «attiva, su temi di carattere economico, finanziario e previdenziale,».

3.9

LIUZZI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «agli anziani» aggiungere le seguenti: «da estendersi, poi, gradualmente all'intera popolazione».

3.10

LIUZZI

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b), c).

3.11

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «economiche» inserire le seguenti: «e sulla corretta destinazione delle stesse».

3.12

BLUNDO, SERRA

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) promuovendo iniziative di sensibilizzazione ed educazione affinché la collettività abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;».

3.13

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) sviluppando maggiore consapevolezza nei confronti dei bisogni, attuali e futuri, propri e del nucleo familiare o relazionale, e assicurando in tal senso la conoscenza di nozioni di base previdenziali e assicurative;».

3.14

LIUZZI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «motivata esclusivamente dalla prospettiva di un

guadagno facile».

3.15

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il programma di educazione finanziaria, di cui ai commi precedenti del presente articolo, contempla temi relativi alla scelta dei prodotti bancari e finanziari, alla concorrenza del mercato e agli strumenti da utilizzare per conoscere ed esercitare i propri diritti. Il fine ultimo è quello di far diventare gli adulti soggetti attivi consapevoli in grado di fare scelte economicamente corrette, positive per il singolo e per il mercato intero. I consumatori adulti devono essere messi a conoscenza di quali siano le tutele previste dalla legge in tema di informativa precontrattuale e gestione delle controversie».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «al comma 2» con le seguenti: «ai commi 2 e 2-bis.».

3.16

[CONTE](#)

Al comma 3 dopo le parole: «è costituito» inserire le seguenti: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.».

Conseguentemente all'articolo 4 apportare le seguenti modifiche:

- *al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3,»;*
- *sopprimere i commi 3 e 4.*

3.17

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 3, dopo le parole: «è costituito» inserire le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.18

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «da parte di soggetti privati», e inserire le seguenti: «presso le sedi degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado».

3.19

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «di soggetti privati» con le seguenti: «dei docenti di scuola media superiore di secondo grado e universitario del sistema pubblico».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: «0,1 per cento» con le seguenti: «0,5 per cento».

3.20

[CONTE](#)

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per l'attuazione del programma educativo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni presenti sul territorio nazionale che abbiano adeguate competenze di tipo professionale, acquisite anche attraverso idonei percorsi formativi».

3.21

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le Camere di commercio realizzano, in raccordo con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, attività di formazione destinate alle *start up* e allo sviluppo delle conoscenze di giovani imprenditori, su temi economici e finanziari».

3.22

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Gli appartenenti al gruppo di ricerca di cui al comma 3 in ogni caso non devono

intrattenere rapporti di lavoro o collaborazione con aziende private, né avere interessi di qualsiasi natura che debbano ritenersi in conflitto con le funzioni stesse del gruppo di ricerca».

Art. 4

4.1

[CONTE](#)

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3,».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

4.2

[SERRA](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

4.3

[MAURO MARIA MARINO, SUSTA](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dalle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, comma 3, e del Comitato di cui all'articolo 1, comma 4-bis, e dei gruppi di ricerca di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, si provvede mediante destinazione, ai Ministeri rispettivamente interessati e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di un ammontare annuo pari allo 0,2 per cento dei proventi delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità del riparto ed assegnazione delle risorse di cui al comma 3 ai Ministeri interessati e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

4.4

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «dei proventi delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici» con le seguenti: «delle sanzioni erogate ogni anno agli operatori dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

4.5

[BONERISCO, LIUZZI](#)

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 definisce apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ritenuti idonei secondo linee guida definite dal Comitato stesso. Per lo svolgimento dei progetti presentati, tali soggetti si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse monetarie non inferiori ad un terzo del costo dei progetti stessi. Sono inoltre definite apposite convenzioni con i soggetti che vogliano contribuire ai progetti in qualità di sostenitori volontari. Tale contribuzione può essere economica o sotto forma di altre risorse.

3-ter. Gli enti locali hanno facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale».

4.6

[BONERISCO, LIUZZI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge, indicando in forma analitica i progetti presentati e quelli approvati e dando conto del loro stato di realizzazione e dei finanziamenti erogati».

Tit.1

[BONERISCO, LIUZZI](#)

Sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni in materia di educazione economico-finanziaria, assicurativa e previdenziale».

Conseguentemente, ovunque, ricorrono nel testo, sostituire le parole: «educazione alla cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione economico-finanziaria, assicurativa e previdenziale».

Tit.2

[LIUZZI](#)

Sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Legge sull'educazione economica e finanziaria».

Conseguentemente ovunque, ricorrono nel testo, sostituire le parole: «educazione alla cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione economica e finanziaria».

Tit.3

[BONERISCO, LIUZZI](#)

Sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Norme sull'educazione economica e finanziaria».

Conseguentemente, ovunque, ricorrono nel testo, sostituire le parole: «educazione alla cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione economica e finanziaria».

Tit.4

[RUTA](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Norme per l'educazione alla cittadinanza giuridica ed economica».

1.3.2.1.20. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 315 (pom.) del 09/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016
315ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CONTE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-03188 della senatrice Montevecchi sul *galà* organizzato al Teatro romano di Verona a settembre 2016, premettendo che il complesso monumentale del Teatro romano, emerso a seguito di scavi archeologici eseguiti nel XIX secolo, è di proprietà del Comune di Verona ed è sottoposto alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali, per effetto del decreto di vincolo apposto il 25 ottobre del 1989. Riferisce indi che da alcuni decenni vi si svolge un festival teatrale che si avvale di strutture temporanee, allestite nel periodo estivo, in relazione alle quali la *ex* Soprintendenza archeologia aveva segnalato la necessità di approntare adeguamenti e miglioramenti, affinché la valorizzazione del monumento, come luogo di creazione artistica contemporanea, avvenisse nel rispetto delle esigenze di fruizione culturale.

Il Comune di Verona e la Soprintendenza hanno quindi sottoscritto, nel luglio del 2014, un Protocollo d'intesa con l'obiettivo di formalizzare un rapporto di collaborazione per lo studio, la conservazione e la valorizzazione del Teatro, scaturito sia dalle osservazioni sulla inadeguatezza delle strutture sceniche che da valutazioni concernenti le condizioni conservative del monumento. Rende dunque

noto che già nel 2015 è stato possibile rivedere alcuni aspetti del palcoscenico e delle torri luci, nonché avviare la realizzazione di un progetto pilota per il restauro conservativo e il consolidamento delle strutture in alzata.

Su tali presupposti, l'attuale Soprintendenza ha esaminato la richiesta, trasmessa dal Comune, riguardante la concessione temporanea e l'allestimento dello spettacolo denominato "Cinema on Ice by Antolini". Segnala in proposito che lo spettacolo prevedeva un omaggio al maestro Ennio Morricone, le cui colonne sonore costituivano il sottofondo delle *performances* artistiche dei pattinatori che riproponevano i momenti salienti dei medesimi film.

Non ravvisando, in base alla documentazione allegata, rischi per le strutture, la Soprintendenza autorizzava l'iniziativa ai sensi degli articoli 20, 21, comma 4, e 106, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004, subordinatamente all'osservanza di prescrizioni finalizzate a garantire sia la tutela che la fruizione pubblica del complesso monumentale. A tale proposito, evidenzia che le installazioni sceniche non interferivano con le strutture antiche del Teatro, ma è stata comunque raccomandata l'adozione di ogni cautela, ipotizzando movimentazioni di materiali complesse nell'introduzione di manufatti e tubazioni necessari alla formazione dello strato di ghiaccio.

Per quel che concerne la fruizione pubblica, si è stabilito che dovesse essere garantita l'accessibilità al Teatro e all'adiacente Museo archeologico concordandone le modalità con le competenti Direzioni comunali.

Informa poi che alle raccomandazioni poste in sede autorizzatoria ha fatto seguito, da parte della stessa Soprintendenza, un sopralluogo in sito nella fase di allestimento delle strutture sceniche, dal quale non sono emerse difformità rispetto a quanto autorizzato.

Conclude ribadendo l'istituzionale intendimento della Soprintendenza di garantire la propria vigilanza affinché tali concessioni (come noto previste e disciplinate dal Codice di settore) assicurino destinazioni d'uso conformi con il carattere storico-artistico del bene culturale e venga comunque preservata la fruizione pubblica, come è avvenuto nel caso in questione.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, che a suo avviso ha esclusivamente difeso l'operato della Sovrintendenza. Nel giudicare alquanto deboli le raccomandazioni relative alla cautela, citate nella risposta, sottolinea criticamente che l'evento in questione è stato organizzato da una società privata a beneficio di coloro i quali hanno ricevuto l'invito, non essendo aperto al pubblico. Interrogandosi dunque sulle modalità con cui è stata garantita la fruizione pubblica, lamenta che in quegli stessi giorni era prevista un'altra iniziativa aperta al pubblico in materia di contrasto al gioco d'azzardo, a suo giudizio di indiscussa utilità, la quale è stata tuttavia spostata. Sollecita perciò una riflessione sulle priorità dell'Amministrazione locale, che ha preferito anteporre un evento privato ad una manifestazione di pubblico interesse.

Si domanda altresì le ragioni per cui l'Amministrazione non ha chiesto un canone di locazione o quanto meno una cauzione per eventuali danni, manifestando il timore che sempre più di frequente i beni pubblici vengano utilizzati per iniziative private senza neanche un corrispettivo a livello di garanzia. Si sarebbe dunque aspettata una risposta diversa dal Ministero, non di mera difesa della Sovrintendenza, stante il ruolo di tutela del patrimonio culturale che spetta allo Stato.

Il presidente [CONTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale ([n. COM \(2016\) 593 definitivo](#))

(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore [MARTINI \(PD\)](#) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato, nel quale dichiara di aver fatto proprie alcune sollecitazioni avanzate dal Ministero di settore e dagli interlocutori della Commissione in materia.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico ([n. 349](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera f) e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice [IDEM \(PD\)](#), precisando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, attraverso il riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, con il conseguente scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico (CIP), trasformato in ente autonomo di diritto pubblico.

Dà indi conto dei criteri di delega cui deve attenersi detta trasformazione, quali: l'invarianza di spesa, in quanto il nuovo ente utilizzerà parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità al CONI; la previsione che il nuovo ente si avvalga, per tutte le attività strumentali, di CONI Servizi s.p.a., attraverso un apposito contratto di servizio; il transito in CONI Servizi s.p.a. del personale attualmente in servizio presso il CIP. Ricorda peraltro che attualmente il CIP è inquadrato come una federazione all'interno del CONI; mentre d'ora in poi avrà una sua più spiccata autonomia.

Illustra poi l'articolo 1 sulla costituzione del CIP, organismo con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, precisando che per "paralimpica" deve intendersi qualsiasi attività sportiva praticata da persone disabili, a ogni livello, mentre per "olimpica" qualsiasi attività sportiva praticata da atleti normodotati.

Richiamando l'articolo 2 sulle finalità del CIP, fa presente che esso rappresenta la Confederazione

delle federazioni sportive paralimpiche (FSP) e delle discipline sportive paralimpiche (DSP) da esso riconosciute. Partecipano altresì al CIP le federazioni sportive nazionali (FSNP) e le discipline sportive associate (DSAP) riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche siano state già riconosciute dal CIP alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015. Altre federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate potranno essere riconosciute dal CIP, relativamente alle attività paralimpiche, solo previo loro riconoscimento quali federazioni sportive nazionali paralimpiche e discipline sportive associate paralimpiche.

Dopo aver sottolineato che il CIP si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, in armonia con deliberazioni e indirizzi del Comitato paralimpico internazionale (IPC), si sofferma successivamente sulle principali funzioni dell'ente, quali la preparazione degli atleti paralimpici e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e per tutte le manifestazioni sportive nazionali o internazionali paralimpiche, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva per i disabili.

Menziona infine il contenuto degli articoli da 3 a 21, segnalando infine che la struttura immaginata per il CIP risulta assimilabile a quella attualmente vigente per il CONI, tenuto conto della posizione autonoma rivendicata dal Comitato italiano paralimpico.

Nel dibattito prende la parola il senatore [DAVICO](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), premettendo di non aver alcun intento discriminatorio e sottolineando l'alta valenza sia dello sport per tutti sia dello sport agonistico, i cui confini andrebbero comunque a suo avviso chiariti. Si interroga tuttavia sulla reale necessità di costituire un nuovo organismo, tenuto conto che attualmente l'ente esistente, il CONI, pur gestendo risorse pubbliche, non rende conto del suo operato in maniera adeguata, come dimostra la candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024. Ritiene invece che sarebbe stata opportuna una riflessione preliminare sul sistema vigente, prima di istituire un ente simile al CONI, con indubbe duplicazioni e ipotetici sprechi.

Invoca peraltro la costituzione di un vero e proprio Ministero dello sport, anche per garantire un certo controllo per quanto riguarda l'organizzazione stessa dello sport. Paventa conclusivamente il rischio di creare inutili doppioni, peraltro costosi, in direzione opposta rispetto ai principi di sana amministrazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 ([n. 715](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la relattrice ha illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

La relattrice **IDEM** (PD) dà conto di alcune modifiche apportate allo schema di risoluzione, avendo ritenuto necessario introdurre diverse precisazioni riguardanti i soggetti che operano nel mondo sportivo. Dichiarò peraltro di aver integrato i paragrafi 4.1 e 5.3.1, sottolineando l'intenso lavoro svolto tra il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e l'Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni di dilettantismo sportivo, anche a fini di trasparenza. Si dichiarò peraltro disponibile ad accogliere le proposte di integrazioni che perverranno dai vari senatori e consegna un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** afferma che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi potrà essere discussa l'eventuale previsione di un margine temporale entro cui far pervenire proposte di integrazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(459) Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo

(1116) Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene la senatrice **Elena FERRARA** (PD), la quale ricorda di aver presentato uno specifico emendamento 34.0.1 all'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, prima che fosse approvato lo stralcio, riprendendo anche i contenuti di una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati in materia di musica contemporanea. In proposito, pone l'accento sull'esigenza di valorizzare i festival giovanili e la musica emergente, alternativa a quella commerciale, tenuto conto che la realtà dei festival attrae anche le famiglie essendo un importante momento aggregativo.

Dopo aver rammentato che la suddetta proposta emendativa faceva riferimento fra l'altro a misure di semplificazione e defiscalizzazione, si augura che tali tematiche siano prese in considerazione nella fase istruttoria in corso. Precisa inoltre che la Commissione ha approvato all'unanimità una specifica risoluzione sulla musica a conclusione del relativo affare assegnato (*Doc. XXIV*, n. 47) dalla quale possono essere tratti spunti utili, considerato che vi era stata anche una interlocuzione con l'Esecutivo.

Quanto alle fondazioni lirico-sinfoniche, giudica opportuno verificare l'efficacia di alcune norme applicate negli ultimi tre anni, in un'ottica sistemica.

Si sofferma indi sulle arti circensi, evidenziando le peculiarità di tale segmento artistico, forse eccessivamente sminuito nelle sue potenzialità. Rammaricandosi del fatto che il settore circense non

stia vivendo un periodo felice, fa notare come tale tipo di spettacolo abbia di fatto un carattere intergenerazionale, e possa dunque rivolgersi a tutti i componenti della famiglia. Si augura pertanto che tale aspetto venga approfondito nel corso delle audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si discuterà dell'eventuale fissazione di un termine per l'invio di proposte di audizione alla relatrice.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) presenta gli ulteriori emendamenti 1.100, 2.100, 2.0.100 e 3.100, pubblicati in allegato, con l'obiettivo di dare maggiore concretezza al provvedimento, assai atteso dato l'elevato tasso di analfabetismo finanziario. In dettaglio, fa presente che l'emendamento 1.100 definisce l'oggetto e le finalità del testo, anche rispetto agli orientamenti internazionali, onde qualificare meglio l'intervento. Chiarisce infatti che l'intento è di potenziare le conoscenze, le abilità e le competenze dei cittadini in ambito non solo finanziario ma anche assicurativo e previdenziale.

Quanto al 2.100, fa notare che esso irrobustisce la partecipazione del mondo scolastico all'istituendo Comitato per l'educazione alla cittadinanza economica, le cui funzioni sono esplicitate nella proposta 2.0.100, attribuendo un ruolo di rilievo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ricorda peraltro che presso la VI Commissione della Camera dei deputati è in corso d'esame la proposta di legge n. 3666, di contenuto analogo, nella quale tuttavia i compiti del Dicastero dell'istruzione sono marginali. Dopo aver riepilogato in dettaglio le funzioni del suddetto Comitato, segnala come negli emendamenti 2.0.100 e 3.100 sia disciplinato anche il ruolo specifico del servizio pubblico radiotelevisivo, soprattutto a beneficio di coloro i quali non sono inseriti nel ciclo scolastico e non padroneggiano le nuove tecnologie.

Pone in luce peraltro alcune modalità innovative per chiarire i dubbi degli utenti sulle numerose problematiche in materia di educazione alla cittadinanza economica, ribadendo la volontà di rendere più concreto il testo in modo che esso riesca ad incidere efficacemente nel percorso scolastico e nell'educazione degli adulti. In ultima analisi, rileva che anche all'interno delle politiche attive per il lavoro può essere prevista la possibilità di una formazione su tali temi.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sarà discussa l'eventuale fissazione di un termine per i subemendamenti alle proposte testè illustrate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri
(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente **CONTE** comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha audito i rappresentanti di CGIL funzione pubblica, CISL FP, UILFPL, dell'Associazione nazionale educatori professionali (ANEP), dell'Associazione nazionale pedagogisti italiani (ANPE) e dell'Alleanza cooperative sociali, i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il presidente **CONTE** comunica che il professor Giovanni Bignami, audito oggi dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 7a e 12a sull'affare assegnato n. 827 (Nuovo polo di ricerca "Italia 2040 *Human Technopole*"), ha consegnato una documentazione che - unitamente a eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 593 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE**

MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

? preso atto che l'atto in titolo mira ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico del diritto d'autore, tenendo conto degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti, e a disciplinare le eccezioni, le limitazioni e l'agevolazione della concessione delle licenze, garantendo il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere;

considerato che alcune di queste eccezioni sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi di politica economica in materia, ad esempio, di ricerca o di istruzione, anche se hanno carattere nazionale e non sempre è garantita la certezza giuridica;

valutati i tre settori di intervento individuati dalla Commissione europea: utilizzi digitali e transfrontalieri nel settore dell'istruzione, estrazione di testo e dati per ragioni di ricerca scientifica e conservazione del patrimonio culturale;

appreso che lo scopo è quello di garantire la legittimità di taluni tipi di utilizzo in questi settori, anche oltre frontiera;

osservato tuttavia che, ampliando il ventaglio delle eccezioni, il livello di protezione per i titolari dei diritti si abbassa e che una volta messe in rete le copie dei contenuti protetti non è del tutto semplice verificare la legittimità del loro uso;

preso positivamente atto del fatto che con gli articoli 13 e 14 si affronta per la prima volta il tema del *value gap* (la sproporzione tra i guadagni degli intermediari di contenuti tutelati e gli aventi diritto) e dell'obbligo di trasparenza del produttore verso gli artisti con riguardo allo sfruttamento delle opere e i proventi generali;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. si segnala che il combinato disposto degli articoli 2 e 3 non rende possibile per gli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo beneficiare della eccezione in materia di estrazione di testi e dati, nonostante essi possano essere considerati istituti di ricerca ai sensi del Codice dei beni culturali. Si suggerisce dunque di ampliare la definizione di "organismi di ricerca" di cui all'articolo 2, oppure in alternativa di includere espressamente, all'articolo 3, gli istituti di tutela del patrimonio culturale;
2. si invita a valutare la possibilità di aggiungere, nella definizione di istituto di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 2, anche quella di istituto preposto alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico contemporaneo;
3. l'articolo 5 consente agli Stati di disporre eccezioni ai diritti d'autore in favore degli istituti di tutela del patrimonio culturale che realizzino copie "al solo fine della conservazione". Tuttavia, tale regime renderebbe impossibile produrre copie (anche digitali) per la consultazione da parte degli utenti: sarebbe dunque necessario prevedere anche finalità di consultazione dell'opera e non solo di conservazione;
4. si invita a valutare l'opportunità di specificare ulteriormente la posizione dei prestatori di servizi della società dell'informazione, qualora svolgano un ruolo attivo nella gestione e distribuzione dei contenuti protetti caricati dagli utenti;
5. valuti la Commissione competente nel merito - di fronte alla sempre più riconosciuta evidenza della disparità remunerativa tra i colossi del *web* e l'industria creativa (*value gap*) -

l'opportunità di sollecitare in sede europea una revisione della normativa comunitaria sui "safe harbour" (esenzioni dalle responsabilità).

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 715

1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI

L'obiettivo dell'affare assegnato è quello di offrire alla Commissione una panoramica completa sullo sport in Italia, al fine di evidenziare punti di forza e principali criticità del settore. La Commissione, stimolata dalla possibilità che si era prospettata di ospitare le Olimpiadi nel 2024, ha voluto cogliere l'opportunità per indagare lo "stato di salute" dello sport in Italia, al fine di sostenere il ruolo e la funzione dello sport e dell'attività fisica e motoria all'interno della nostra società.

Alla luce degli approfondimenti svolti emerge un quadro complessivo abbastanza positivo, all'interno del quale, tuttavia, si avverte l'esigenza di compiere alcune distinzioni e segnalare l'opportunità di alcuni interventi normativi, anche nell'ottica di dare al sistema quella "spinta" che la nostra società dovrebbe imprimere in ragione del ruolo sociale e inclusivo (*in primis* per giovani, anziani, disabili, immigrati) e dei benefici psico-fisici dello sport. Anzitutto, occorre rimarcare come la disciplina legislativa del settore, anche in ragione della risoluzione adottata nella 69esima Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui si ribadisce il carattere di indipendenza e autonomia dello sport, necessiti di un'opera di revisione, al fine di adeguare la normativa al mutato contesto sportivo, economico e sociale.

Dal punto di vista dell'ordinamento statale, sarebbe quindi opportuno redigere un testo unico in materia di sport, in modo da semplificare e razionalizzare un quadro giuridico che appare, oltre che piuttosto "datato" per numerosi aspetti, anche frammentato e stratificato. Si è ritenuto utile, poi, fornire alcuni suggerimenti che potrebbero coadiuvare lo sviluppo di un settore per il quale si tende a ragionare ancora troppo per "compartimenti stagni". Questo significa che bisogna ancora compiere alcuni passi rilevanti: integrare le norme di settore inserendole in un contesto di più ampie vedute, promuovere maggiori interazioni tra il mondo del lavoro e l'istruzione, prevedere soluzioni specifiche per alcune questioni insolute (ad esempio, la mancanza di una disciplina per lo sport dilettantistico o i problemi connessi alla gestione dell'impiantistica sportiva).

Serve, quindi, promuovere l'adozione di politiche sportive "di più ampio respiro" e compiere maggiori investimenti nel settore, temi che l'eventuale assegnazione dei Giochi olimpici in Italia avrebbe facilitato, per interventi "di sistema" volti ad attivare quelle sinergie indispensabili senza cui non si potrà esprimere pienamente quel potenziale, ancora in parte inespresso, connesso alla rilevanza del settore in un Paese nel quale circa la metà della popolazione, più 30 milioni di persone, pratica, anche saltuariamente, un'attività sportiva.

2. COMPETENZE, REQUISITI, CERTIFICAZIONI

2.1 Dall'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie alla mancanza di sbocchi professionali per i laureati: una riforma incompiuta?

Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha disciplinato la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) e l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie. In questo modo, prevedendo che la ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgessero all'interno delle università, sono stati elevati di rango gli studi inerenti le aree biomedica, manageriale, economica, e psico-pedagogica-sociale connesse con l'attività motoria e sportiva (previste all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo). La legge 18 giugno 2002, n. 136, che equiparò il diploma ISEF alla laurea in scienze delle attività motorie, lo fece per assicurare la parità delle condizioni di accesso "ai pubblici concorsi ed alle attività professionali"

(articolo 1, comma 1).

Le scienze motorie hanno progressivamente assunto, dunque, un'autonoma connotazione scientifica e, con l'attività didattica, è stato creato un bagaglio di competenze ben definito per gli studenti triennali, magistrali e di dottorati di ricerca. I corsi di studio attivi (L22, LM 47, LM 67, LM 68) sono 83 e coinvolgono 9471 studenti (dati aggiornati a giugno 2016), con richieste di ingresso nelle università in costante crescita. In sostanza, l'obiettivo prefigurato dai corsi di laurea in scienze motorie, soprattutto all'esito di percorsi di studi magistrali, è quello di formare i professionisti del settore, in possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze metodologiche e scientifiche (teoriche e pratiche).

Una questione che affligge però, ormai da tempo, i laureati in scienze motorie riguarda l'inadeguatezza degli sbocchi professionali, motivo per cui molte delle associazioni e degli enti che supportano le loro istanze auspicano la creazione di un albo di riconoscimento della professione, fermo restando il dettato normativo del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Occorre comprendere come questi professionisti, nel rispetto del ruolo del Coni, possano seguire percorsi che gli consentano di essere impiegati, prevalentemente, come allenatori, tecnici sportivi e istruttori di discipline sportive e motorie, gestori di strutture sportive o insegnanti di educazione fisica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Tuttavia, il sistema di ingresso nel mondo del lavoro appare piuttosto "bloccato", con il rischio che si svaluti sempre più l'attività didattico-formativa e si alimenti la creazione di una corposa (ed in costante crescita) riserva di persone qualificate che non riescono a "spendere" le proprie competenze, nella mancanza di adeguati percorsi che valorizzino la formazione accademica. Va rafforzato, insomma, il nesso tra studi, percorsi formativi e impiego nelle varie realtà del mondo sportivo.

Accade, infatti, spesso che associazioni e società sportive dilettantistiche, su tutti i centri fitness e le palestre al di fuori del modello sportivo organizzato (che rappresentano uno tra i maggiori bacini di utenza cui si rivolgono i laureati in scienze motorie in cerca di occupazione), non richiedano il possesso di determinati requisiti o competenze per lavorare. Prova ne è che per un ampio bacino di utenza, come quello relativo agli istruttori motori e ai gestori con competenze manageriali che operano nei richiamati centri fitness e palestre, non si è ancora provveduto al riconoscimento delle relative qualifiche. A tal fine, invece, si possono far valere, in forma di sostanziale equiparazione al titolo accademico, certificazioni rilasciate tramite corsi di formazione improvvisati, da parte di privati, assolutamente non adeguati a fornire quel bagaglio culturale e quelle conoscenze, teoriche e pratiche, ottenute attraverso corsi universitari. Frequentemente, tali certificazioni risultano di fatto "abilitanti" rispetto all'ingresso nel mondo del lavoro, con conseguenti ripercussioni, in primo luogo, sulla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, esposti alla scarsa professionalità di questi operatori.

È necessario, dunque, scongiurare la possibilità di utilizzare titoli fittizi (come avviene ad esempio nel settore della danza) al pari di attestazioni rilasciate da autorità preposte a tale scopo (ad esempio, i corsi certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, anche ove tenuti da enti federali o enti equiparati) o di percorsi di studi universitari, tutelando le opportunità di impiego e carriera che seguono alla formazione professionale e a quella universitaria. È da rilevare come il CONI, per garantire l'adeguatezza dei percorsi formativi e dei formatori dei centri federali, abbia adottato, nel 2009, il Sistema nazionale delle qualifiche degli operatori sportivi (SNaQ), "anticipando" così, per il nostro Paese, la conformità con la normativa e con i principi comuni europei nel settore delle qualifiche sportive e assicurando gli standard previsti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in materia di certificazione delle competenze. Rilevata la maggiore interazione e collaborazione con le federazioni sportive, anche al livello territoriale, occorre assicurare l'obbligatorietà dell'utilizzo del sistema ai fini della migliore armonizzazione tecnica dei percorsi formativi, a tutti i livelli federali.

2.2 La tutela della salute e l'incolumità fisica dei praticanti

L'articolo 32 della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica tutela la salute come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" ed è in questa prospettiva che la crescente diffusione delle pratiche motorie per la salvaguardia della buona salute, in base a prescrizioni mediche, rende ulteriormente utile un'organica trattazione della questione. Qualora gli istruttori o i

promotori del benessere psico-fisico e della salute non fossero professionisti o esperti del movimento, questo potrebbe avere ricadute negative sull'incolumità fisica dei praticanti, lasciati in balia di istruttori/preparatori improvvisati.

In quest'ottica vale richiamare l'approvazione di due ordini del giorno (G3.0.201 e G3.0.203) durante la discussione al Senato della Repubblica del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" (A.S. 1324, attualmente all'esame della XII Commissione permanente della Camera dei deputati, A.C. 3868) con cui si è impegnato il Governo da una parte, a valutare l'opportunità di regolamentare, nell'ambito delle professioni socio-sanitarie, la figura del chinesologo quale esperto del movimento e, dall'altra, a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche che riguardano l'istituzione, nell'ambito delle professioni sanitarie, della professione di dottore in scienze delle attività motorie e sportive.

Se da un lato la Costituzione italiana non tutela espressamente la promozione dell'attività motoria e sportiva in una norma di rango costituzionale, è indubbio come una previsione del genere possa desumersi dallo spirito del Titolo II della Carta, nella parte in cui si tratta dei rapporti etico-sociali. Né, d'altra parte, il testo costituzionale omette alcun riferimento al mondo dello sport, prevedendo che la materia "ordinamento sportivo" sia annoverata tra quelle concorrenti tra Stato e Regioni, sancendo quindi, la possibilità che il Legislatore nazionale inquadri i principi generali della materia entro cui possa muoversi quello regionale. Peraltro, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel dicembre 2009, l'Unione europea ha acquisito una competenza specifica nel settore dello sport. L'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contiene, infatti, aspetti dettagliati sulla politica europea dello sport, stabilendo che l'Unione, tra l'altro, contribuisca alla promozione dell'integrità fisica e morale degli atleti, in particolare dei più giovani (paragrafo 2).

Oltre, quindi, a contrastare l'idea che l'accesso all'insegnamento nelle attività motorie e sportive possa essere "libero", armonizzando tale esigenza con la disciplina vigente per il riconoscimento delle qualifiche professionali per l'esercizio della libera prestazione di servizi, si constata una lacuna nell'ordinamento giuridico nel momento in cui, con l'assenza di interventi normativi aventi ad oggetto l'istituzione e la disciplina delle professioni nel settore delle attività motorie e sportive, la tutela dell'incolumità fisica non è considerata. Per il diritto europeo, in via generale, l'attività professionale è soggetta alle regole della concorrenza (articolo 101 del TFUE); tuttavia la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno stabilisce, all'articolo 16, paragrafo 3, che "allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente". Ed è esattamente il profilo della tutela della sanità pubblica che interessa in questa sede e in ragione della quale si potrebbe prospettare di dar seguito a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, includendo l'insegnamento delle attività motorie e sportive tra quelle sottoposte a regime di autorizzazione allo svolgimento (nel rispetto dei principi europei di non discriminazione, proporzionalità, e necessità traslati nell'ordinamento nazionale).

Sviluppare per intero un sistema integrato dello sport nel nostro Paese, invero, passa anche dall'ineludibile esigenza di strutturare all'interno di un quadro normativo stabile l'atto della certificazione delle competenze necessarie, e indispensabili, a permettere il migliore esercizio delle attività motorie e sportive, con l'ulteriore conseguenza che tale intervento - da cui però andrebbe tenuto ben distinto il settore del puro volontariato sportivo - sarebbe funzionale a scoraggiare il lavoro sommerso, piaga che affligge da molto tempo il mondo dello sport. D'altra parte, in questo modo, il nostro ordinamento, in cui si constata un progresso con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 15 del 2016 per le professioni sportive regolamentate di competenza del CONI, darebbe pienamente seguito a quanto stabilito dall'articolo 9 della Carta Europea dello Sport nel momento in cui si prospetta (comma 2) che "qualsiasi persona impegnata nella direzione o nella supervisione delle

attività sportive dovrebbe possedere le qualifiche appropriate e prestare una cura particolare alla sicurezza e alla salute delle persone che sono la sua responsabilità".

Infine, proprio per creare quel complesso di sinergie finora mancanti nel *post-lauream* universitario, si rende necessario dar maggior rilievo a quanto disposto all'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che ha sancito nell'ordinamento la possibilità che le università instaurino rapporti convenzionali con il CONI per lo svolgimento di iniziative didattiche relative a: aggiornamento professionale, formazione continua, attivazione di corsi di specializzazione, programmi di ricerca scientifica, uso di strutture, attrezzature e impianti sportivi.

Compiere una ricognizione che abbia ad oggetto tutto il sistema della formazione, universitaria e federale, nel settore sportivo e le dinamiche che essa segue, potrebbe rappresentare un primo passo, fondamentale, per comprendere quali siano le differenze esistenti, come e se intervenire, le modalità per evitare eventuali non congrue "sovrapposizioni".

In conclusione, l'incompletezza della riforma che ha sancito l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie si palesa nel momento in cui se, da una parte, si invita ad intraprendere un percorso universitario, creando un quadro delle competenze in materia ben definito, dall'altra, il sistema consente l'effettiva vanificazione di tale *iter*, permettendo l'ingresso in quel settore del mondo del lavoro (quello sportivo) anche ad operatori improvvisati in quanto privi di un titolo di studio accademico ovvero non certificati ai sensi dello SNaQ e del decreto legislativo n. 13 del 2013, investendo profili che riguardano la sicurezza e la salute dei praticanti. In questa direzione un buon esempio è rappresentato dalla Regione Emilia-Romagna che nel luglio 2016 ha approvato la qualifica di "maestro di danza", che può essere acquisita da insegnanti di danza che abbiano maturato una consistente esperienza professionale e danzatori professionisti che abbiano completato uno percorso di formazione specifico (dando seguito alla risoluzione 1029 approvata nell'ottobre 2015 dalla Commissione V Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport), proprio in ragione di una maggiore tutela della salute, in particolare di "bambine, bambini, adolescenti e giovani".

3. SPORT, SCUOLA, UNIVERSITÀ

3.1 Istruzione e carriera sportiva

L'importanza di proseguire gli studi durante la carriera sportiva rappresenta una delle maggiori sfide del nostro Paese. La sfida del sistema dell'istruzione, in via generale, si rivolge anzitutto a combattere l'elevato tasso d'abbandono scolastico degli studenti, la dispersione scolastica, e a diminuire il numero degli studenti che non concludono l'iter formativo universitario avviato. La Commissione europea ha recentemente mostrato come il nostro Paese, nel 2013, abbia una quota di abbandono universitario tra le più alte in Europa (45 per cento), e un basso numero di laureati fra di età compresa tra i 30 e i 34 anni.

All'interno di tale contesto, tuttavia, per chi pratica sport agonistico livello medio, alto o professionistico, si pongono ulteriori "aggravanti" specifiche, legate alla possibilità, per ragazzi poco più che adolescenti, di diventare sportivi di fama nazionale e mondiale. A proposito, vale richiamare l'articolo 8 della Carta europea dello sport che, in tema di sostegno allo sport di alto livello e alla talentuosità, suggerisce l'adozione di un sostegno consistente in una "educazione equilibrata negli istituti scolastici e l'inserimento senza urti nella società attraverso lo sviluppo di prospettive di carriera durante e dopo lo sport di alto livello". In alcuni casi, è da evidenziare una percezione distorta che possono avere alcuni giovani nei riguardi delle prospettive professionali, convinti di non dover pensare al proprio futuro lavorativo in quanto già provvisti di un'attività a tutti gli effetti, peraltro a volte anche molto ben remunerata.

Per un atleta, quindi, la scelta di non proseguire gli studi può rappresentare un terreno ancor più ricco di insidie, qualora non si sia pienamente consapevoli della situazione che potrebbe prospettarsi se la carriera sportiva non dovesse proseguire secondo le aspettative. La sfida di sistema, quindi, è quella di garantire e promuovere le condizioni per tutti i giovani impegnati nello sport di alto livello affinché possano coniugare istruzione e agonismo, in modo che possano essere i creatori del proprio futuro e di non doverlo soltanto subire.

3.2 Le strategie da implementare per sviluppare i percorsi di carriera duale

Per contrastare una dispersione scolastica particolarmente diffusa tra i giovani atleti è necessario, quindi, un intervento organico e strutturale su almeno tre livelli: istituzionale, logistico, culturale. In *primis*, vi è l'esigenza di un intervento istituzionale per fornire ai giovani atleti-studenti un adeguato sistema di supporto alle scelte individuali, anche in considerazione delle linee guida della Commissione Europea sulla carriera duale (*EU Guidelines on Dual Careers of Athletes: Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-Performance Sport 2012*) e dello studio sui minimum requirements for dual career services, 2016). Esso deve prendere le mosse dall'esatta definizione della questione - la possibilità di portare avanti congiuntamente la carriera professionale e il percorso degli studi - ed orientarsi verso la determinazione di percorsi simultanei che coniughino sport e studio, per il successo dei quali è imprescindibile puntare su un'adeguata formazione degli insegnanti, in modo da valorizzare le migliori caratteristiche della dualità. L'utilizzo e la diffusione delle più avanzate tecnologie possono rappresentare uno strumento molto efficace e in grado di supportare anche coloro i quali, per esigenze professionali (si pensi agli atleti che fin da giovanissimi intraprendono carriere internazionali, oppure alle assenze del sabato e del lunedì per via delle competizioni), si trovino a fronteggiare difficoltà logistiche insuperabili nelle modalità d'apprendimento tradizionali, come nel caso di obbligo alla frequenza scolastica o universitaria. Un buon esempio, in questa direzione, è rappresentato dal progetto "Calciatori a scuola", presentato e promosso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (con CONI, CIP e Lega Serie A) nel febbraio 2016, che ha previsto, per il campionato di calcio delle categorie "allievi" e "primavera", lezioni in modalità *e-learning* e due *tutor* (uno scelto dal consiglio d'istituto, l'altro dalla società sportiva) per i giovani calciatori. In ogni caso, simili progetti dovrebbero coinvolgere giovani atleti in un numero maggiore di casi, serie inferiori e discipline sportive diverse, essere strutturati ed estesi in termini qualitativi e quantitativi (in modo da rivolgersi sia al percorso di studi superiori che a quelli universitari).

In secondo luogo, sotto l'aspetto logistico, l'attenzione va rivolta alla platea degli attori interessati. Andrebbero ottimizzate, quindi, le specificità connesse alla diversità di esercizio delle singole discipline sportive e bisognerebbe puntare sull'attivazione di alcune buone pratiche generali quali, ad esempio, l'organizzazione di percorsi di recupero ad hoc per smaltire le assenze causate dalla partecipazione a gare e campionati o programmare interrogazioni, verifiche e/o appelli universitari in modo flessibile e cooperativo. Per sostenere tale percorsi è indispensabile la presenza di figure professionali appositamente formate, i *tutor*, in grado di fornire allo studente-atleta un percorso individualizzato e misurato su esigenze di studio e programmi di allenamenti/gare. Senza pretesa di completezza, dal punto di vista universitario, potrebbero prevedersi misure di agevolazione per meriti sportivi quali: iscrizioni in regime di tempo parziale o esonero dalle tasse universitarie, assegnazione in seduta di laurea di punti sportivi curriculari o riconoscimento di crediti formativi e borse di studio. Infine, vi è necessità di promuovere interventi sul piano educativo e culturale, rivolgendosi a famiglie, insegnanti ed istruttori-allenatori, particolarmente in quei contesti che sono esposti a maggiori difficoltà socio-economiche, come le periferie urbane. È imprescindibile l'esigenza di sollevare gli studenti-atleti dal peso del conflitto di interessi di parte (i docenti, da una parte, e gli allenatori, dall'altra, che pretendono entrambi il massimo nel percorso di studi e nello sport) e condurli, con competenza e benevolenza, a sempre maggiori gradi di maturazione, nel campo dell'istruzione e in quello atletico, affinché essi possano scegliere, autonomamente, il progetto di vita più consono ad aspirazioni e ambizioni personali. Un obiettivo prioritario, dunque, è quello di definire e promuovere efficaci percorsi di carriera duale valutando anche se demandare l'istituzione e la supervisione sugli stessi ad autorità indipendenti o seguire il modello degli accordi o dei programmi tra istituzioni scolastiche e accademiche e sportive, per superare definitivamente le criticità connesse alla concezione alternativa tra carriera sportiva e prosieguo degli studi.

3.3 Sport e riforma del sistema scolastico

Per quanto concerne la riforma in ambito scolastico attuata con la legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta "buona scuola", essa ha previsto, all'articolo 1, comma 7, lettera g), il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. Come rappresentato dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le assunzioni di docenti di scienze motorie e sportive, anche a seguito delle assunzioni operate in relazione all'organico per il potenziamento per le classi di concorso A049 (scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) e A048 (scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado), hanno fatto registrare un incremento di 2834 unità di docenti di ruolo di scienze motorie, passando, dal 16 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, da 18.774 unità a 21.608. È il primo passo verso un riconoscimento del ruolo che dovrebbe assumere lo sport nelle scuole di ogni ordine e grado, vettore di promozione dell'inclusione sociale, dell'integrazione, dello spirito di squadra, della solidarietà, della sana competizione, del rispetto delle regole e dell'avversario.

In ragione della predisposizione dei piani triennali dell'offerta formativa (POF), va potenziato, nell'ambito dell'autonomia di scelta delle istituzioni scolastiche, il ruolo dell'educazione fisica, in base alle scelte che possono essere compiute in tale direzione. Permane, tuttavia, una criticità in merito alla scelta, compiuta con l'articolo 1, comma 328, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la legge di stabilità per il 2015, che, in materia di organizzazione e coordinamento periferico dell'attività motoria nelle scuole, ha previsto che essa sia di competenza non più dei coordinatori degli uffici scolastici territoriali ma degli uffici scolastici regionali e del dirigente preposto, con la possibilità di avvalimento della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica. In questo modo sono state prodotte due conseguenze: da una parte, vi è stata una riduzione, in termini prettamente numerici, di chi si occupa di tale attività, essendo stata trasferita la relativa competenza ad un livello territoriale più alto; dall'altra, è stata permessa la possibilità del venir meno di un impegno di sollecitazione e coordinamento in materia di sport. Rimane ferma la necessità di procedere all'ampliamento, attraverso assunzioni, del personale in possesso delle abilitazioni necessarie a insegnare l'attività di educazione fisica nella scuola primaria.

In relazione all'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria, ancora, il progetto "Sport di Classe", nato dall'anno scolastico 2009/2010 con l'accordo tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, CONI, CIP e Presidenza del Consiglio dei ministri (per alcuni anni), e con il sostegno di Regioni ed enti locali, ha certamente rappresentato un'evoluzione dell'esperienza realizzata, in precedenza, attraverso il programma sperimentale di "Alfabetizzazione motoria", prevedendo un modello operativo che ha consentito la partecipazione a tutte le classi aderenti all'iniziativa. Tuttavia, rilevati i buoni propositi della stessa, che ha permesso a molti laureati in scienze motorie, in funzione di tutoraggio (i cosiddetti "esperti specialisti" di educazione fisica), un ingresso nel mondo scolastico con il compito di incoraggiare i docenti di ruolo a svolgere con regolarità le lezioni di educazioni fisica, essa non è stata tradotta in assunzioni in ruolo dei laureati in scienze motorie che per via della loro preparazione specifica, dettata dalla specificità dell'insegnamento di questa materia, dovrebbero essere, in maniera esclusiva, titolari di quelle cattedre, garantendo in questo modo una trasmissione adeguata di conoscenze e buone pratiche agli alunni già a partire dai 6 anni. A tal fine, si dovrebbero estendere le previsioni riguardanti le scienze motorie e sportive previste all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, anche alla scuola primaria.

La Commissione rileva tuttavia, nonostante il carattere sperimentale del progetto "Sport di classe", l'alto numero di classi (52.282) e *tutor* (3.504) coinvolti nell'anno scolastico 2015/2016, con numeri in incremento rispetto all'anno scolastico precedente in cui furono interessate, complessivamente, 42.303 classi e 2.373 *tutor*. Infine, assume certamente un rilievo positivo nella prospettiva dello sviluppo dell'attività motoria nella scuola primaria la previsione di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce l'utilizzo di docenti abilitati "in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai

quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale" di cui alla medesima legge.

Nei confronti dei cui effetti, però, si rileva indispensabile compiere un monitoraggio specifico, per comprendere gli esiti prodotti e se saranno necessari eventuali interventi legislativi correttivi.

3.4 I licei sportivi e la formazione degli insegnanti

Infine, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 2013, n. 52, ha regolamentato l'istituzione dei licei sportivi, incardinati nei licei scientifici, nei quali lo sport svolge un ruolo preminente. La scelta per i licei sportivi statali, tuttavia, sconta il surplus burocratico reso necessario dal preventivo passaggio dalle Regioni, con l'effetto di riscontrare oggi uno stallo nella diffusione sul territorio degli stessi, a vantaggio dei licei paritari, privi viceversa di tale passaggio autorizzativo. Ne deriva la necessità di un intervento semplificatore.

È inoltre assolutamente rilevante, all'interno di tali strutture, promuovere una formazione apposita per gli insegnanti, in modo che l'interazione prevista tra lo sport e le altre materie sia funzionale alla migliore valorizzazione dei percorsi di apprendimento e al coinvolgimento, il più possibile, degli studenti/atleti nei percorsi di studio, potenziando, al contempo, alcune tematiche di rilevanza sociale, quali ad esempio il contrasto a fenomeni di bullismo e cyberbullismo e alla pratica del *doping*.

4. La governance sportiva e il rapporto tra CONI e federazioni sportive

4.1 Il modello previsto dalla legge

A seguito delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 11, è emanato il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, poi modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il CONI, ente di diritto pubblico e posto al vertice del settore, vigila sull'attività delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, le quali hanno assunto la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato. Vale richiamare, a tal proposito, l'articolo 15 del decreto legislativo 242 del 1999, che stabilisce che i bilanci di tali enti siano approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sottoposti all'approvazione della Giunta nazionale del CONI.

Se, da una parte, la legge stabilisce che l'attività del CONI e delle federazioni sportive si debba svolgere conformemente ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale e in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO), dall'altra, il sistema ha mostrato sintomi di debolezza in ragione della strutturazione della *governance* prevista nell'ordinamento. Fermo restando il riconoscimento della potestà statutaria e regolamentare attribuita a CONI e federazioni sportive in ragione dell'attività svolta e degli obiettivi da perseguire, l'articolo 4 del decreto legislativo 242 del 1999 ha stabilito che il consiglio nazionale del CONI sia composto, tra gli altri membri ivi previsti, dai presidenti delle federazioni sportive nazionali (lettera *b*). Tra i compiti principali del consiglio figurano, anche, quelli di: a) stabilire criteri e modalità di esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti; b) eleggere il Presidente del CONI. Il presidente, eletto dal consiglio nazionale (in base all'articolo 8, comma 2) e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, presiede il Consiglio nazionale.

È lo stesso sistema, dunque, che stabilisce che gli enti vigilati eleggano il vertice dell'autorità vigilante, la quale, a sua volta, verifica che l'attività svolta risponda a controlli che la medesima stabilisce. Va comunque affermato, per completare il quadro sulla vigilanza, che il Coni è sottoposto a quella della Presidenza del Consiglio (mentre, in relazione ai profili economici, la Coni Servizi Spa è partecipata interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e sottoposta ai controlli della Corte dei conti). Nel corso degli anni sono emerse alcune perplessità sul corretto funzionamento delle elezioni dei vertici federali, dove si è assistito (in alcuni casi) ad un blocco del turnover ed è stato permesso ad alcuni presidenti di essere rieletti "ad oltranza", dal secondo mandato in poi, in deroga alle regola generale di divieto oltre il secondo mandato, con più del 55 per cento dei voti validi (tale possibilità è

prevista dalla legge: articolo 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo 242 del 1999).

Queste disposizioni, che si tentano di correggere con il disegno di legge recante "Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali", approvato in prima lettura al Senato della Repubblica (A.S. 361) in data 30 giugno 2016 ed attualmente all'esame della VII Commissione permanente della Camera dei deputati (A.C. 3960), hanno permesso, in casi eclatanti, la possibilità di rielezioni plurime e gestioni oltremodo accentratrici delle attività federali. Nell'ottica di potenziare il sistema, con l'obiettivo che le federazioni divengano non già "centri di potere" quanto, piuttosto, "centri di sapere", sarebbe auspicabile rivolgere un'attenzione particolare all'ideazione di nuove forme organizzative nel rapporto con il CONI, valorizzando l'autonomia del settore.

4.2 Il potenziamento del ruolo delle federazioni sportive

Il compito principale delle federazioni sportive è quello di promuovere e sviluppare la preparazione psico-fisica degli atleti nelle singole discipline a carattere agonistico e amatoriale, curando la preparazione tecnica, didattica e metodologica di atleti e tecnici ed organizzando attività specifiche rivolte sia all'avviamento allo sport sia allo sport di alto livello. In quest'ottica, per correlare nel miglior modo possibile le scienze che studiano il come costruire le prestazioni sportive con i luoghi dove si promuove l'attività delle singole discipline (le federazioni), si potrebbe delineare una riforma che strutturi stabilmente queste ultime all'interno delle università, come fatto nell'innovativo sistema olandese, o per lo meno che ne aumenti significativamente l'interazione, in modo da valorizzare al massimo la sinergia tra ricerca e sport praticato. Questa prospettiva potrebbe realmente garantire che l'attività sportiva sia posta al centro delle politiche federali, che vanno gestite secondo criteri manageriali ed imprenditoriali senza per questo tralasciare la missione principale, tenendo ovviamente in considerazione la grande diversità che passa tra una disciplina sportiva ed un'altra e, conseguentemente, tra le federazioni.

5. LA NECESSITÀ DI UNA REVISIONE ORGANICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SPORT

5.1 La mancanza di una disciplina specifica per il dilettantismo

La legge 23 marzo 1981, n. 91, ha disciplinato il settore del professionismo sportivo, definendo come sportivi professionisti (articolo 2) "gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica". È stato disposto, dunque, un regime giuridico separato per professionisti e dilettanti; per i primi c'è una disciplina che definisce il regime contrattuale e le tutele sanitaria, assicurativa, previdenziale; per i secondi, invece, il Legislatore non ha stabilito alcuna norma, mancando anche una definizione precettiva di dilettantismo.

Per questo, in ragione della scelta per cui la distinzione tra professionismo e dilettantismo è questione delegata per legge al mondo sportivo, attualmente ci si trova nella situazione per cui le medesime regole sovrintendono all'attività di un atleta che tali svolge per professione, ma a cui manca un riconoscimento formale o giuridico, e a quella saltuaria dell'amatore o di chi pratica sport nel dopolavoro. Tra l'altro nel novero dei dilettanti sono ricomprese attività del tutto diverse tra loro: ad esempio, quella sportiva parrocchiale e quella di atleti che gareggiano alle Olimpiadi o in competizioni nazionali o internazionali. Se, dunque, da un lato, al professionista è riconosciuta per legge una serie di garanzie specifiche, dall'altro, un dilettante, a prescindere dal fatto che l'attività svolta possa sostanzialmente definirsi tale, si trova del tutto privo di un quadro anche minimo di tutele, pur condividendo con il professionista, in alcuni casi, tutte le caratteristiche relative allo svolgimento dell'attività. Emblematico, in tal senso, il fatto che la prestazione di molti campioni sportivi "riconosciuti" (per esempio in: tennis, nuoto, pallavolo, sci, ciclismo) non sia ritenuta professionistica;

tuttavia questa mancata definizione comporta i suoi effetti negativi per gli atleti che lavorano nello sport, a prescindere dal reddito conseguito.

Sarebbe opportuno, dunque, nel pieno rispetto dell'autonomia dello sport, che la legge individui i criteri generali ai fini della distinzione tra prestazione professionistica e dilettantistica, fondando tale differenziazione sulla base del concetto di prevalenza dell'attività, in quanto la prestazione sportiva che viene praticata in modo continuativo e oneroso deve essere riconosciuta, in ogni caso, come professionistica.

5.2 Parità di genere e sport

Altra questione critica è quella relativa alla mancanza del riconoscimento della parità di genere sia al livello della *governance* sportiva di vertice che nel professionismo sportivo. In primo luogo, durante le audizioni è stata segnalata l'assoluta prevalenza del genere maschile ai vertici delle strutture federali e del CONI: si auspica pertanto che, nelle more di un intervento di riforma strutturale del sistema e dell'ordinamento sportivo e nell'ambito dell'organizzazione interna degli enti, possano trovar luogo meccanismi di selezione includenti del genere femminile.

In secondo luogo, occorre segnalare come, attualmente, nessuna disciplina sportiva femminile sia qualificata come professionistica, anche nel caso di quelle federazioni sportive che si sono avvalse della delega prevista dalla legge per il settore maschile od in quelle in cui il ruolo e i risultati ottenuti dalle donne, nelle competizioni nazionali o internazionali, siano stati di indubbio riscontro. Per questo si auspica l'adozione di interventi normativi volti alla promozione dell'equilibrio di genere nei rapporti tra società ed atleti professionisti (esattamente quest'obiettivo propone l'A.S. 1996), dando peraltro seguito alla strategia della Commissione Europea per l'uguaglianza di genere (*Strategy for equality between women and men 2010-2015*) che includeva lo sport tra i settori della vita da considerare per tale finalità. D'altra parte, già la Raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1701 (2005) evidenziava l'esigenza di combattere la discriminazione verso il genere femminile nella partecipazione e nell'amministrazione nello sport allo stesso modo in cui si combattono le altre forme di discriminazione.

5.3 Associazioni e società sportive dilettantistiche: questioni "aperte"

5.3.1 Redditi diversi, controlli fiscali e società commerciali

Per quanto concerne l'attività di società e associazioni sportive, che costituiscono la base fondamentale del sistema e sono il primo approccio allo sport per molti cittadini italiani, la Commissione ritiene utile evidenziare alcuni aspetti critici emersi durante le audizioni. Innanzitutto, per quanto riguarda l'attività giovanile, va rilevato che l'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, abbia provveduto ad abrogare solamente per il settore del professionismo il cosiddetto "vincolo sportivo", ovvero le "limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta", le quali, invece, permangono ancora nel settore del dilettantismo (con ripercussioni non indifferenti sulla mobilità e sulla possibilità di cambiare squadra nei settori giovanili).

La distinzione professionismo-dilettantismo, poi, ha rilevanza in particolare ai fini della disciplina fiscale. Gli sportivi dilettanti, compresi tecnici ed allenatori, possono ricevere compensi per lo svolgimento della propria attività secondo un trattamento agevolato, disciplinato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Tra le altre norme in materia di agevolazioni fiscali, l'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), ha disposto che le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e compensi erogati da CONI, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e "qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto", rientrino nella categoria dei cosiddetti redditi diversi. L'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito che vadano ricompresi, anche, "la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica", ossia che la norma sui redditi diversi vada estesa anche

a istruttori, tecnici e dirigenti.

I redditi percepiti nel mondo dello sport dilettante, quindi, godono di un regime fiscale agevolato in quanto redditi diversi e, pertanto da collocarsi al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo (il reddito percepito deve essere marginale nè può costituire l'unica o la primaria fonte di sussistenza). L'articolo 69, comma 2, del TUIR, ha stabilito che i redditi percepiti da chi svolge attività sportiva dilettantistica non concorrano a formare reddito per un importo complessivamente non superiore, nel periodo d'imposta, a 7.500 euro (tale somma è da riferirsi all'importo complessivo dei compensi/indennità percepiti ai sensi dell'articolo 67 comma 1, lettera *m*), del TUIR); al di sotto della suddetta soglia, dunque, non si è soggetti al pagamento di alcuna imposta. Va rilevato, tuttavia, come l'interpretazione di tale norma, nata per agevolare l'attività sportiva, sia risultata invece escludente nei confronti di chi intende essere occupato in via principale nel settore, come, ad esempio, i laureati in scienze motorie, i quali in virtù della loro qualifica di laureati, vengono, a seguito di una interpretazione eccessivamente restrittiva, ricondotti nella fattispecie del lavoro autonomo o del lavoro dipendente. Tale posizione di fatto scoraggia l'utilizzo nelle associazioni sportive dilettantistiche e nelle società sportive dilettantistiche di tali soggetti qualificati, incentivando l'impiego di lavoro meno qualificato. Appare indispensabile, dunque, intervenire per non penalizzare coloro che, muniti delle opportune competenze e di un titolo di studio qualificante, vogliono svolgere un lavoro di tipo subordinato o autonomo all'interno del mondo sportivo. A tal fine sarebbe auspicabile l'applicazione di aliquote contributive agevolate.

Altra questione fondamentale che merita la massima attenzione, correlata con la precedente, è che è indispensabile distinguere quelle società e quelle associazioni che promuovono lo sport da chi ne ha costituita una per scopi commerciali e per accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge, in modo da assicurare la certa rispondenza tra platea dei potenziali destinatari e beneficiari.

In tal senso, si richiama la funzione del CONI quale unico organo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive, come sancita dall'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La funzione di certificazione affidata al CONI e gestita attraverso il registro delle società sportive consente, infatti, di avere un dato certo da cui partire per l'individuazione soggettiva dei beneficiari delle norme agevolate previste per l'associazionismo sportivo.

In conclusione, si rileva la necessità di un intervento di sistema che bilanci due interessi contrapposti, salvaguardando il settore del dilettantismo sportivo: va incentivata e finanziariamente sgravata la promozione dell'attività sportiva di base e amatoriale (la disciplina fiscale di agevolazione è pensata per tale finalità, al fine di alleggerire i costi della gestione), distinguendo società e associazioni che svolgono solamente attività commerciali, e va assicurata, allo stesso tempo, un'adeguata tutela al lavoro professionale sportivo nel dilettantismo, promuovendo l'ingresso di istruttori competenti.

5.3.2 Finanziamenti e proposte per favorire lo sviluppo del settore

Nel dilettantismo si evidenzia anche l'esigenza, per favorire lo sviluppo del settore, di prevedere forme di costituzione di società e associazioni sportive, come nel caso della s.r.l. semplificata, che agevolino l'avviamento e lo svolgimento dell'attività d'impresa, limitare la responsabilità solidale dei dirigenti sportivi nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) non riconosciute e chiarire che la finalità *no profit* può essere perseguita anche attraverso iniziative imprenditoriali volte ad accrescere le risorse da reinvestire nell'attività dilettantistica riducendo i costi di accesso alla pratica sportiva. Quest'ultimo aspetto ha importanti conseguenze da un punto di vista della legge fallimentare, considerato che recenti sentenze considerano lo svolgimento di attività imprenditoriali, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, requisito per la fallibilità delle associazioni sportive dilettantistiche a prescindere dalla destinazione a fini non profit dei ricavi derivanti dall'attività commerciale. In relazione ai profili fiscali emersi con maggior enfasi, altra questione critica è apparsa essere quella relativa all'organizzazione di corsi e attività a pagamento. Per quanto attiene l'Iva, al fine di non creare discriminazioni tra soggetti che usufruiscono dei servizi di una associazione sportiva (soci e non soci) si potrebbe prevedere, per le quote versate dai non soci,

l'esenzione dall'imposta, equiparando i servizi sportivi a quelli formativi e medici, in ragione del valore di prevenzione dalle malattie cardiocircolatorie connesso alla pratica sportiva (sulle quote versate da non soci resterebbe applicabile l'imposizione diretta).

Per quanto concerne l'altra fonte principale di finanziamento, le sponsorizzazioni, si rileva la necessità, di riconfermare la natura delle medesime quali spese di pubblicità (articolo 90, comma 8, della legge 289 del 2002), deducibili secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 2, del TUIR. L'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la finanziaria 2007, ha introdotto nel TUIR (articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*) la possibilità di portare in detrazione fino al 19 per cento delle spese sostenute per le attività sportive (come, ad esempio, l'iscrizione in una palestra o in una piscina) svolte dai figli minori, di età compresa tra i 5 e i 18 anni (per una totale massimo di 210 euro per ciascun figlio). Tale previsione, ad esempio, potrebbe essere estesa anche a soggetti di età pari e superiore a 60 anni, in modo da promuovere e incentivare l'attività motoria per la cosiddetta "terza età".

Infine, potrebbero essere aumentate alcune soglie: fino a 300.000 euro il limite di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 289 del 2009, che aveva già alzato la soglia prevista all'articolo 1, comma 1, della legge 398 del 1991), ai fini della fruizione dell'esercizio di opzione relativo agli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui alla medesima legge 398 del 1991; fino a 10.000 euro quello di cui all'articolo 69, comma 2, del TUIR, in materia di limite massimo esentasse, prevedendo le eccedenze l'applicazione della disciplina fiscale, previdenziale e assicurativa prevista per le collaborazioni coordinate e continuative; fino a 300.000 euro quello di cui all'articolo 90, comma 8, della legge 289 del 2002, in materia di spese di pubblicità.

5.3.3 L'impiantistica sportiva

Last but not least, tra le criticità maggiori segnalate durante le audizioni, vi è la questione dell'impiantistica sportiva. Pur in presenza di una situazione piuttosto disomogenea sul territorio nazionale, la necessità di investimenti di risorse per la gestione, la manutenzione (ordinaria o straordinaria), la ristrutturazione, la messa in sicurezza o la realizzazione di nuovi impianti sportivi trova, spesse volte, nei vincoli alle spese per investimenti della finanza pubblica locale e nel rispetto del patto di stabilità interno degli ostacoli insormontabili. È da rilevare inoltre, come, da parte di più auditi, sia stata posta una particolare considerazione sui vincoli introdotti nell'ordinamento dal nuovo codice degli appalti pubblici, nella parte in cui si prevede (articolo 165, comma 2, ultimo periodo) che nelle concessioni di lavori pubblici o servizi il contributo pubblico non possa, in ogni caso, "essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari". Tale norma, quindi, potrebbe disincentivare le forme di partenariato pubblico-privato nella gestione degli impianti, tutt'al più nel caso in cui dovessero esser realizzate opere di manutenzione extra ordinaria, ed essere ulteriormente d'ostacolo alla costruzione di nuovi.

È stato segnalato, tuttavia, come le principali criticità riguardino le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti. Nel caso eclatante di Roma Capitale, è stato riferito che il totale degli impianti comunali, 162, afferenti all'amministrazione comunale, escluse le palestre nelle scuole, non risulti essere a norma. È stato anche rilevato, in via generale, che se lo *status* degli investimenti per le nuove costruzioni appaia piuttosto problematico in tutto il territorio nazionale, al Sud il tessuto impiantistico è assai più sottile rispetto al centro-nord.

La gestione dell'impiantistica, in ragione dei molti interventi di manutenzione da compiere, è apparso come uno dei problemi di maggiore rilievo. Attualmente, quattro regioni (Friuli Venezia Giulia, Toscana, Molise e Calabria) hanno aderito al progetto pilota "Censimento e monitoraggio degli impianti sportivi del territorio" per acquisire dati sul numero di impianti presenti sul proprio territorio (si è permesso, così, di rilevare il numero degli impianti rapportato al numero di abitanti, censendo 11.508 impianti in 1.040 comuni). Al termine delle operazioni conclusive per la mappatura dell'impiantistica sull'intero territorio nazionale potranno essere tratte le opportune conclusioni, in ragione, soprattutto, del come poter intervenire, nell'ambito delle risorse economiche di cui dispongono gli enti locali e territoriali per la manutenzione o l'ammodernamento. Si rammenta, al riguardo, come il

CONI e il Comitato promotore per Roma 2024 abbiano operato un censimento (da aprile a luglio 2016) delle infrastrutture sportive per la Città metropolitana di Roma Capitale, in cui sono stati censiti 2.221 impianti (di cui 1190 sportivi e 791 scolastici), di cui 1.103 di proprietà pubblica 1.118 di proprietà privata, e sono stati rilevati 6.336 spazi d'attività. Gli impianti funzionanti a Roma, secondo il CONI, sono 1983, l'89 per cento del totale (tra le cause di non funzionamento: 37 per cento è dovuto allo stato di conservazione insufficiente, 16 per cento per lavori di ristrutturazione/adequamento e manutenzione in corso, 15 per cento non agibilità).

Si rammenta, poi, come il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, abbia autorizzato la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017 (20 milioni nel 2015, 50 milioni nel 2016, 30 milioni nel 2017), da far confluire nel fondo "Sport e Periferie", secondo le indicazioni di un piano pluriennale degli interventi (rimodulabile entro il 28 febbraio di ciascun anno) da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa presentazione da parte del CONI.

Tale intervento, che annoverava tra i suoi obiettivi quelli di compiere una ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, realizzare e rigenerare impianti localizzati nelle aree svantaggiate e nelle periferie e completare e adeguare l'impiantistica esistente, pur condivisibile nelle finalità, non può, tuttavia, esser ritenuto risolutivo delle esigenze e delle criticità che riguardano lo status delle infrastrutture sportive. Come evidenziato durante le audizioni, infatti, tra le maggiori criticità delle società sportive, si riscontra, soprattutto nei piccoli centri urbani, una generale difficoltà nella gestione causata da: esiguità dei ricavi, elevati costi d'esercizio, carenza di finanziamenti privati e pubblici, eccessiva burocratizzazione degli adempimenti amministrativi. Per tale ragione, si auspica un accrescimento delle procedure di finanziamento agevolato, anche tramite l'Istituto per il credito sportivo.

V'è necessità, infine, di valutare gli effetti dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, che ha previsto che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possano presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione (di durata proporzionale al valore dell'intervento e mai inferiore a cinque anni, se è riconosciuto il "pubblico interesse" del progetto), ai fini di un uso per l'aggregazione sociale e giovanile.

Le medesime considerazioni sulla valutazione si estendono all'articolo 16, comma 8, dello stesso decreto, che ha stabilito che per interventi di rigenerazione, ammodernamento e riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal piano del CONI, il Comune possa deliberare l'individuazione per l'applicazione di misure agevolative (riduzioni o esenzioni di tributi per periodi limitati e definiti, per specifici tributi e per attività individuate in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere).

5.4 L'esigenza di una razionalizzazione e semplificazione della disciplina

In conclusione, dati i numerosi profili critici rilevati nel settore e la generale necessità di interventi che tocchino più ambiti, sarebbe opportuno adottare un testo unico in materia di sport, in coerenza con il riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione. Il testo unico, infatti, avrebbe la funzione di riordinare e coordinare, all'interno di un solo corpo normativo, tutte le norme di settore e la legislazione vigente in materia di sport (come già proposto, tra l'altro, a conclusione dell'indagine conoscitiva n. 37 "Sport di base e dilettantistico", svolta dalla 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica nel settembre 2012, XVI legislatura), agevolando il compito di operatori ed interpreti chiamati finora a districarsi all'interno di una complessa stratificazione normativa.

In sintesi, dovrebbero confluire nel testo, che avrebbe la funzione abrogativa e di coordinamento con la legislazione di altri settori (come la scuola): norme su professionismo, dilettantismo e volontariato; disciplina fiscale, del lavoro e della previdenza; sistema della *governance*; norme di contrasto agli illeciti sportivi. Andrebbero anche incluse norme su due altri temi che non sono stati trattati in questa

sede ma che meritano un'attenzione precipua in ragione sia delle ripercussioni economiche che nella struttura stessa dell'ordinamento: scommesse sportive e utilizzo dei diritti televisivi.

6. LA LOTTA AL DOPING

6.1 L'attività e il ruolo di Nado Italia

La legge 26 novembre 2007 n. 230, ha ratificato la "Convenzione Internazionale contro il *doping* nello sport", adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale dell'Unesco del 19 ottobre 2005. La Convenzione, il cui scopo è quello di "promuovere la prevenzione del *doping* nello sport e la lotta a tale fenomeno allo scopo di eliminarlo" (articolo 1), ha stabilito il ruolo dell'Agenzia mondiale *antidoping* e ha recepito il Codice mondiale *antidoping*. L'articolo 3 della Convenzione ha disposto l'impegno degli Stati parte ad adottare misure adeguate a livello nazionale e internazionale che siano conformi ai principi sanciti dal Codice, ad incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale per tutelare gli sportivi e l'etica sportiva e a promuovere una cooperazione internazionale nella lotta al *doping* sportivo. L'Agenzia mondiale è l'autorità sovranazionale di riferimento in materia di contrasto al *doping*, con funzioni di monitoraggio e verifica della conformità al Codice delle normative dei singoli Paesi.

Sul piano dell'organizzazione, la normativa internazionale stabilisce che ciascun Paese firmatario debba dotarsi di una propria Organizzazione nazionale *antidoping*, NADO, a cui è riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di applicazione delle norme *antidoping*, gestione dei controlli ed esercizio della conseguente attività giurisdizionale. Dapprima, in Italia, l'organizzazione nazionale *antidoping* è stata inserita all'interno della struttura del CONI; in seguito, a partire dal 15 settembre 2015, è stato istituito un ente autonomo e indipendente, NADO ITALIA, composto da: un comitato di controlli *antidoping* (che predispone un piano dei controlli), un comitato per le esenzioni a fine terapeutici, un ufficio di procura *antidoping* e un tribunale nazionale, articolato in due sezioni. Il quadro funzionale è completato dai medici della federazione medico sportiva italiana, incaricati dal comitato dei controlli di eseguire gli stessi, e dal laboratorio *antidoping* di Roma, che ha la funzione di analizzare i campioni prelevati e informare la procura sulle eventuali positività riscontrate.

Come emerso durante le audizioni, è stato recentemente firmato un protocollo di durata quadriennale, sottoscritto con il CONI, di impegno alla collaborazione congiunta tra Arma dei Carabinieri e NADO ITALIA, ai fini dell'applicazione della normativa *antidoping* e per rendere l'intero sistema ancor più solido.

In relazione ai controlli è anche emerso come siano stati conseguiti, recentemente, altri obiettivi, tra cui: la digitalizzazione di gestione delle informazioni sulla reperibilità degli atleti (cosiddetti "*whereabouts*") attribuendo a ciascun atleta una casella di posta elettronica certificata (pec) che garantisca la ricezione delle comunicazioni inviate con validità legale ed il funzionamento del sistema ADAMS, dell'Agenzia mondiale *antidoping*, per la gestione informatizzata delle reperibilità e la memorizzazione dei dati su controlli ed esiti delle analisi (attivo dal 1° gennaio 2016). I risultati operativi e i numeri hanno fatto registrare, fino a settembre 2016, 4.450 controlli *antidoping*, riscontrando 72 casi di positività: 61 a seguito di controlli effettuati da parte di NADO ITALIA, 11 a seguito di controlli disposti dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2007, n. 376. Occorre rilevare come il totale delle positività rilevate possa esser interpretato secondo una chiave di lettura "positiva", ovvero quale prova dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema dei controlli.

Tuttavia, occorre ribadire una criticità di fondo, che riguarda il mancato coordinamento "di sistema" a livello internazionale dove, pur agendo la Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport a fini armonizzanti, si evidenzia la necessità di rendere omogenea l'applicazione della stessa, attraverso un sistema di controlli sull'applicazione stringente, con sanzioni certe in caso di mancato rispetto. Si evidenzia come l'impegno del Governo italiano, in sede internazionale, debba essere rivolto in

questa direzione, chiedendo di valutare, in tale occasione, l'opportunità di introdurre un sistema di ricambio di chi effettua i controlli. Se da una parte, quindi, il nostro Paese dimostra di essersi dotato di un sistema di controlli e sanzioni *antidoping* piuttosto efficace ed adeguato per lo sport di alto livello, parimenti deve esser profuso uno sforzo, sempre maggiore in relazione alla diffusione di corrette informazioni sui rischi per la salute e l'incolumità fisica nello sport amatoriale e di base.

6.2 L'attività e il ruolo della sezione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive del Ministero della salute

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, ha stabilito, all'articolo 2, il trasferimento all'interno di un unico organo collegiale del Ministero della salute, il Comitato tecnico-sanitario, di una serie di organi, tra cui la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* (lettera *h*), nata nel 2007. Il Comitato tecnico-sanitario, quindi, è stato articolato in più sezioni (articolo 4), dove ha trovato spazio anche quella per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive (lettera *h*).

Tra le funzioni principali della sezione *antidoping*, come emerso nelle audizioni, c'è quella di sostenere e promuovere campagne di corretta informazione, prevenzione e promozione per diffondere il più possibile, soprattutto tra i giovani e tra gli atleti che praticano sport in via amatoriale, una cultura della "competizione sana" che prescindendo dall'uso di sostanze dopanti e renda consapevoli della pericolosità legata all'assunzione, anche sporadica, delle stesse.

In primo luogo, difatti, l'attività della sezione ministeriale è rivolta alla diffusione di informazioni *ad hoc* sugli inquinamenti farmacologici e sulla rischiosità del reperimento e dell'utilizzo, tramite *web* o commercio non autorizzato, di sostanze illegali. Per tale ragione, creare una "rete della consapevolezza" che coinvolga, da una parte, gli sportivi e gli allenatori e, dall'altra, i medici e i farmacisti, è uno degli obiettivi prioritari per giungere a strutturare adeguati percorsi di diffusione di informazioni corrette. In tale ottica, il progetto "Campioni senza trucco", nato dalla collaborazione avviata nel 2012 tra la Commissione *antidoping* della FIGC e Unicef Italia con lo scopo di educare i giovani alla lotta al *doping*, al rispetto dell'etica sportiva e ad una corretta alimentazione, ha rappresentato certamente un'iniziativa meritevole. Essa, tuttavia, dovrebbe essere "strutturata" e replicata su più larga scala (includendo altri sport, oltre al calcio) al fine di coadiuvare insegnanti e studenti nella comprensione di quali e quanti rischi siano connessi al *doping*.

È auspicabile, quindi, una maggiore e più stretta collaborazione e interazione tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e scuole e CONI, federazioni sportive e Ministero della salute, per diffondere nelle giovani generazioni una "cultura *antidoping*" che sia la più consapevole ed estesa possibile. Occorre ricordare, infine, come l'Italia abbia ratificato la Convenzione *antidoping* del Consiglio d'Europa fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989 (entrata in vigore l'1 aprile 1996), ai fini dell'armonizzazione dei regolamenti *antidoping* nei Paesi membri, ma non il Protocollo addizionale alla Convenzione, per garantire una più forte applicazione della stessa e il mutuo riconoscimento in materia di controlli.

7. Gli indirizzi sportivi dell'unione EUROPEA e i provvedimenti in discussione nella XVII legislatura nel Parlamento italiano

7.1 Unione Europea e sport

Nell'ambito dello sviluppo della dimensione europea dello sport, di cui all'articolo 165 TFUE, nel novembre 2013, il Consiglio ha adottato la Raccomandazione proposta dalla Commissione europea „ *Health-Enhancing Physical Activity* "HEPA", sulla promozione trasversale dell'attività fisica. La raccomandazione invita i Paesi membri a sviluppare campagne nazionali e strategie trasversali includendo diversi settori quali lo sport, la sanità, l'istruzione, l'ambiente e i trasporti, tramite lo sviluppo di iniziative che dovrebbero includere azioni concrete per invogliare le persone a svolgere attività motoria con regolarità.

Nel gennaio 2014, la Commissione europea ha presentato la Relazione sull'attuazione del piano di

lavoro dell'Unione per lo sport per il 2011-2014 da cui risulta che, nel complesso, le attività svolte hanno ottenuto buoni risultati nei settori prioritari definiti (fra i quali, la promozione dell'attività fisica e la partecipazione nello sport di base).

In seguito, è stato adottato il Piano di lavoro dell'Unione per lo sport 2014-2017, per integrare e rafforzare l'impatto delle attività avviate nel quadro del programma *Erasmus +* nel campo dello sport: esso inserisce fra i settori prioritari d'intervento quello relativo a sport e società, con riferimento, fra l'altro, ai vantaggi in termini di salute provenienti dall'attività fisica. La Commissione europea ha anche promosso, dal 7 al 13 settembre 2015, la prima settimana europea dello sport, con iniziative da svolgere a livello sovranazionale, nazionale, regionale e locale, focalizzando l'attenzione su quattro temi: educazione ambientale, luoghi di lavoro, attività all'aperto e centri di fitness. Sport ed educazione fisica, attività fisica sul posto di lavoro, sport all'aperto e attività nei centri sportivi e fitness sono state, ancora, le tematiche attorno a cui è stata promossa, dal 10 al 17 settembre 2016, la seconda settimana europea.

Anche il Consiglio d'Europa è stato un attore protagonista in materia di sport, anzitutto promuovendo l'adozione della Carta europea dello sport, nella 7ª conferenza dei Ministri europei dello sport tenutasi a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992. La Carta, che ha lo scopo di promuovere lo sport quale "importante fattore per lo sviluppo umano" e che richiama il Codice di etica sportiva (dichiarazione di intenti sul gioco leale), impegna i governi nazionali verso politiche di promozione allo sviluppo dell'attività fisica e motoria. Il Consiglio d'Europa ha anche adottato un accordo parziale in materia di sport, l'Epas che coinvolge, attualmente, 36 Paesi ma non l'Italia. L'accordo intende promuovere lo sport nella società moderna, ponendo in risalto i suoi valori positivi: predispone a tal fine politiche e norme, ne assicura il coordinamento e il monitoraggio, sostiene iniziative per sviluppare le competenze e favorisce lo scambio di buone prassi. Per elaborare le proprie strategie, esso si basa sulle norme in materia di sport già definite dal Consiglio d'Europa nella Carta europea dello sport e nel Codice di etica sportiva (1992); nella Convenzione europea sulla violenza degli spettatori (1985), in quella contro il *doping* (1989) e in quella sulla manipolazione delle competizioni sportive.

7.2 Parlamento italiano e sport

Per quanto riguarda l'attività legislativa del Parlamento italiano nella legislatura in corso si rammenta l'approvazione della legge 12 gennaio 2016 per l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. In sintesi, la legge stabilisce una procedura agevolata per il tesseramento di minori stranieri regolarmente residenti nel nostro Paese dal compimento del decimo anno d'età.

La proposta di legge (A.C. 3960) in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e delle federazioni sportive nazionali è, invece, all'esame della VII Commissione alla Camera dei deputati, dopo esser stata approvata dal Senato il 30 giugno 2016. Da segnalare, nella medesima Commissione alla Camera, lo stato di avanzamento delle proposte di legge A.C. 3847, A.C. 3011 e A.C. 3233, in materia di ordinamento delle professioni di montagna, per cui è stato nominato un comitato ristretto dopo l'avvio dell'esame congiunto.

Presenti, infine, in stato di avanzamento, anche altre proposte di legge che vale richiamare, di cui alcune disposizioni potrebbero rientrare nel proposto testo unico in materia di sport, in quanto potrebbe essere necessario adattare questi testi all'interno di una ristrutturazione complessiva del sistema sportivo e della normativa. In particolare, si segnalano per tale finalità due progetti di legge di iniziativa parlamentare: il testo unificato adottato quale testo base recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva" (A.C. 1680 e A.C. 1425) e l'A.C. 3309, recante "Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive".

8. L'attività motoria e sportiva e i disabili

8.1 Il ruolo del Comitato italiano paralimpico (CIP)

Il Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 ha deliberato in esame preliminare, tra gli altri schemi di decreti legislativi previsti nella riforma della pubblica amministrazione, quello sul Comitato italiano paralimpico (CIP), in attuazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari per il parere (atto del Governo n. 349). Il Legislatore ha ritenuto necessario intervenire per disciplinare l'attività e la struttura del CIP quale ente pubblico autonomo.

Il Comitato svolge una funzione sociale di prim'ordine nel recupero, anche psichico, delle persone che, dalla nascita o per cause sopravvenute, sono portatori di una disabilità di tipo cognitivo, sensoriale o motorio. Nell'ambito della disabilità, infatti, lo sport assolve ancor più a quella funzione sociale ed inclusiva svolta nei confronti della popolazione normodotata. Il CIP si occupa in toto dei disabili che praticano sport, con l'obiettivo di fornire risposte diverse ad esigenze diverse. Ogni ragazzo o ragazza, uomo o donna, che riesca a riprendere l'attività sportiva a seguito di un trauma che ne ha ridotto o compromesso l'abilità motoria o che riesca a praticarla nonostante una disabilità congenita, interagendo con la società, "è un cittadino recuperato per il Paese" (così il Presidente del Comitato, Luca Pancalli, durante l'audizione in Senato). Questa funzione rileva anche ben oltre i meriti e i risultati degli atleti che, parallelamente a quanto avviene nelle discipline per normodotati poste sotto la vigilanza del CONI, impegnati in competizioni a livello nazionale, internazionale, olimpico.

Nel corso dell'audizione del CIP è stato evidenziato, altresì, come possa esser potenziata e migliorata l'attività di inclusione e integrazione attraverso lo sport nelle scuole, (nel progetto "Sport di Classe", ad esempio, sono stati individuati, all'incirca, 50.000 alunni con disabilità). L'attività motoria svolta nelle scuole, uno strumento fondamentale nel coinvolgimento dei disabili, non deve e non può in alcun caso rappresentare un fattore di ulteriore mortificazione nei confronti degli alunni con disabilità. In questa direzione, andrebbero promosse attività ludico-motorie che tengano in debito conto della presenza, all'interno di una classe, di bambini o adolescenti con un diverso grado di abilità.

Per quanto concerne l'attività agonistica è stato rilevato come i corpi dello Stato che collaborano con il Comitato Paralimpico ricevano da quest'ultimo un contributo, nonostante gli atleti paralimpici non siano inseriti nei ruoli delle amministrazioni di riferimento, ai fini della fruizione di borse di studio che permettono loro di allenarsi. Nell'ottica di una stabilizzazione lavorativa, quindi, si potrebbero strutturare percorsi di inserimento degli atleti, lanciando, in questo modo, uno straordinario segnale per cui lo sport può svolgere un ruolo attivo per il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro (nel *post-carriera*) di un atleta con disabilità.

Da un punto di vista generale, appare necessario incentivare l'attività del CIP e di tutti quegli enti che si occupano della promozione e dell'avviamento allo sport per i disabili, anche per svolgere un'azione sinergica volta ad abbattere i costi, spesso volte proibitivi, degli strumenti o dei macchinari (carrozze o protesi particolari) che sono indispensabili per praticare alcune discipline sportive, come il basket.

Inoltre, andrebbe promossa l'adozione di misure specifiche volte all'ammodernamento delle strutture e dei plessi sportivi per garantire l'accessibilità agli stessi da parte degli atleti disabili. Da promuovere, anche, interventi mirati sugli allenatori nelle strutture sportive per normodotati, spesso volte non in grado di rispondere in modo efficiente alle esigenze che si presentano nel caso di una persona con disabilità. In particolare, ai fini dell'inclusione sociale, si evidenzia l'esigenza di coinvolgere maggiormente i cittadini e le istituzioni del nostro Paese verso un sistema che, oltre ai parametri dell'accessibilità intesa in termini prettamente "fisici", sappia fornire al personale (amministrativi e istruttori) delle strutture sportive un bagaglio di conoscenze adeguato rivolto alla migliore accoglienza dei disabili, in modo da non "ghettizzarli".

8.2 Gli enti di promozione sportiva

Un particolare cenno, in fine, è da riservare, nell'ambito delle attività inclusive e di integrazione, alle attività svolte dagli enti di promozione sportiva per disabili, giovani, anziani, immigrati. In quest'ambito è bene ricordare come la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante una delega al

Governo per la riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale, rappresenti un'occasione e un'opportunità di sviluppo anche, nell'ambito delle associazioni e delle società iscritte al registro del CONI, tra gli altri, per gli enti di promozione e per quelli che si occupano di volontariato nel settore dello sport. Per quanto concerne i disabili, infine, è certamente da valorizzare la maggiore promozione e diffusione possibile di attività inclusive che si fondano sull'interazione con i normodotati all'interno della stessa disciplina sportiva (come il basket).

9. CONCLUSIONI

Alla luce dell'approfondimento svolto, nell'ottica di fornire una panoramica aggiornata e critica dello "stato di salute" dello sport nel nostro Paese, la Commissione impegna il Governo, nell'ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, della normativa internazionale e europea e delle attribuzioni statutarie e regolamentari del CONI, del CIP, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, nonché degli enti di promozione sportiva:

- 1) sul piano del metodo, a promuovere e elaborare politiche sportive in un'ottica quanto più possibile intersettoriale e organica, previo confronto con tutti gli operatori del settore, tenuto conto anche della necessità di produrre una disciplina normativa coerente ed efficace rispetto ai reali bisogni del mondo sportivo, come del resto è emerso nel corso dell'approfondimento svolto dalla Commissione. Si ritiene infatti che l'estrema varietà di competenze, esigenze, ruoli e specificità dello sport richieda un approccio sistemico e ben ponderato, onde colmare il vuoto legislativo che caratterizza alcuni segmenti, da un lato, e risolvere le incertezze nell'attribuzione di funzioni, dall'altro;
- 2) per quanto riguarda i laureati in scienze motorie, ad attivarsi al fine di sostenere adeguati percorsi di inserimento professionale nel mondo del lavoro, con particolare attenzione nei confronti del settore dello sport dilettantistico, in modo da valorizzare le capacità e le competenze conseguite durante il ciclo degli studi;
- 3) a distinguere l'attività professionale dei laureati in scienze motorie dal volontariato sportivo; in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9 della Carta europea dello sport, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 15 del 2016 per le professioni sportive regolamentate di competenza del CONI, a valutare l'opportunità di attivarsi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, includendo l'insegnamento delle attività motorie e sportive tra quelle sottoposte a regime di autorizzazione allo svolgimento;
- 4) a promuovere forme di accordo tra università, CONI e CIP, sia a livello nazionale che regionale, al fine di pervenire ad un adeguato riconoscimento della professionalità e delle competenze acquisite dai laureati in scienze motorie;
- 5) a valutare l'opportunità di prevedere, tramite opportuni atti di propria competenza, l'istituzione, nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, del profilo professionale di chinesiologo;
- 6) per i licei ad indirizzo sportivo, anche nella direzione della migliore valorizzazione degli esiti del monitoraggio sui medesimi avviato dalla Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad alleggerire il peso burocratico e promuovere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, adeguati percorsi di formazione rivolti al personale docente, nonché a favorire, anche tramite l'adozione di opportune forme di agevolazione, l'utilizzo dell'impiantistica sportiva a fini didattici, promuovendo forme di accordo e/o coordinamento tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali;
- 7) per quanto riguarda l'educazione fisica nella scuola primaria, a sostenere, nell'ambito del pieno riconoscimento all'autonomia didattica e nell'ottica del graduale superamento di progetti di carattere temporaneo, in concordanza e nel pieno rispetto delle norme e dei principi previsti in materia di sport dalla legislazione vigente, il potenziamento dell'insegnamento dell'educazione fisica e della trasmissione di uno stile di vita sano, tramite l'immissione in ruolo di docenti specializzati nelle scienze motorie, anche attraverso nuove assunzioni;

- 8) a promuovere e incentivare la creazione di opportuni legami fra le scuole di ogni ordine e grado, i club sportivi scolastici e quelli locali;
- 9) in materia di organizzazione e coordinamento dell'attività periferica del servizio di educazione fisica, a valutare l'opportunità del reinserimento dei coordinatori provinciali di scienze motorie quali figura di raccordo intermedia tra le istituzioni scolastiche e gli uffici scolastici regionali, ai fini di una migliore organizzazione e promozione dell'attività sportiva scolastica periferica;
- 10) nell'ambito del potenziamento dei percorsi duali sport-studio, a promuovere progetti specifici sulla contestuale formazione sportiva e accademica, in modo da attivare, sviluppare e potenziare percorsi di istruzione che siano in grado di combinarsi con gli impegni che afferiscono all'attività di un atleta di medio e alto livello;
- 11) nell'ambito della definizione dei percorsi di carriera duale, a valutare l'opportunità di istituire un'organizzazione indipendente che abbia il compito di definire e monitorare l'andamento, ferma restando l'opportunità di promuovere forme di accordo tra istituzioni scolastiche ed accademiche, CONI, CIP, e per il tramite di essi con federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, che valorizzino forme di individualizzazione dei percorsi di studio, anche tramite l'utilizzo e l'ausilio delle più avanzate tecnologie;
- 12) ancora, nell'ambito dello sviluppo di tali percorsi, ad attivarsi e promuovere iniziative, d'intesa con CONI, CIP, e per il tramite di essi con le federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, per contrastare l'abbandono scolastico degli studenti-atleti, anche sostenendo campagne informative rivolte a tale finalità;
- 13) a prevedere, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, una riforma organica della disciplina del professionismo e del dilettantismo sportivo, nella forma di un testo unico di riordino e razionalizzazione della normativa vigente (disciplina fiscale, previdenziale, assicurativa), assicurando che la sostenibilità complessiva del sistema dello sport italiano si combini con l'esigenza di riconoscere la prevalenza dello svolgimento di un'attività sportiva quale elemento caratterizzante e peculiare nell'ambito della disciplina di un rapporto di lavoro non meramente dilettantistico, a prescindere dal tipo di attività svolta e da valutazioni che corrano il rischio di "scivolare" nel terreno dell'eccessiva discrezionalità; nell'ambito dei rapporti di lavoro che ineriscono il settore sportivo, difatti, l'attuale disciplina, risulta largamente carente nel garantire in modo appropriato, soprattutto dal punto di vista previdenziale, assistenziale e assicurativo, l'attività di alcuni atleti, qualificati come dilettanti a prescindere dalle modalità con cui l'attività viene svolta e nonostante essa possa essere configurata al pari di un rapporto di lavoro subordinato, i quali praticano l'attività sportiva, nella mancanza di una contrattualizzazione adeguata, con le medesime caratteristiche di atleti che sono professionisti;
- 14) in particolare, all'interno dello sviluppo del contesto suddetto, assumendo un preciso rilievo sociale l'attività sportiva delle atlete per le quali si rileva l'assoluta mancanza di un quadro anche minimo di tutele, ad assumere idonee iniziative volte ad assicurare che l'attività svolta dalle atlete sia tutelata e parificata a quella degli atleti di sesso maschile, corrispondendo necessariamente, nel caso di attività professionistica, una sostanziale equiparazione contrattuale e garantendo in ogni caso adeguate forme di tutela della maternità, mettendo in tal modo le basi per superare l'aberrante ricorso alle clausole anti-maternità tra atlete e società di appartenenza;
- 15) in materia di promozione della parità di genere nello sport, a sostenere attivamente l'inserimento e l'uguale rappresentanza del genere femminile all'interno dei vertici apicali del mondo della rappresentanza sportiva, ove, finora, si è registrata una "quasi assoluta" prevalenza maschile;
- 16) nell'ambito di una maggiore attenzione rivolta ai ragazzi che si avviano alla pratica di qualsiasi attività o disciplina sportiva, soprattutto per quanto riguarda le fasce d'età più giovani, a garantire che l'attività all'interno dei settori giovanili e nei vivai sia svolta da istruttori abilitati, con la presenza di almeno uno di essi per ogni squadra, in possesso di conoscenze non solo tecniche e teoriche, bagaglio culturale indispensabile ai fini di un'appropriata trasmissione di saperi nei confronti delle nuove generazioni, ma anche di adeguate competenze psicologiche e pedagogiche, connesse con il ruolo

svolto;

- 17) a prevedere una regolamentazione più stringente in ordine al cosiddetto "vincolo sportivo" nel dilettantismo, ai fini della migliore tutela del diritto di libertà di scelta dell'atleta nei riguardi della società e dell'associazione in cui svolgere la propria attività, prevedendo, in ogni caso, idonei meccanismi di compensazione per le medesime;
- 18) per quanto riguarda l'impiantistica sportiva nazionale, a prevedere, tramite atti di propria competenza, misure adeguate volte ad agevolare la manutenzione infrastrutturale ordinaria ed straordinaria, previa valutazione di forme di semplificazione delle procedure amministrative, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari europei e locali;
- 19) in considerazione del "blocco" attuale ad ogni tipo di investimento per l'impiantistica, in ragione dei vincoli del patto di stabilità interno e della mancanza di chiarezza in materia di competenza tra Stato e Regioni, ad attivarsi al fine di superare tale situazione, anche con progetti di medio-lungo termine;
- 20) a predisporre e promuovere politiche sull'impiantistica sportiva che incentivino la proprietà e la gestione diretta degli impianti da parte delle associazioni e delle società sportive; a promuovere forme di accordo e convenzione tra le società e le associazioni sportive dilettantistiche e l'Istituto per il Credito Sportivo, in modo da assicurare adeguate garanzie sui mutui per l'impiantistica eventualmente contratti;
- 21) a monitorare e valutare gli effetti dell'articolo 16, commi 6 e 8, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
- 22) in materia di *doping*, a promuovere forme di maggiore collaborazione tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e istituti scolastici e NADO ITALIA, CONI, federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate e Ministero della Salute ai fini di una sempre maggiore e più larga diffusione di una "cultura *antidoping*" per insegnanti e studenti, in accordo con il Codice europeo di etica sportiva a promuovere, i principi sull'etica sportiva e sul gioco leale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- 23) a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione *antidoping* del Consiglio d'Europa, fatta a Strasburgo nel 1989, al fine di garantire una più forte applicazione della stessa e il mutuo riconoscimento tra gli Stati membri in materia di controlli;
- 24) a promuovere, anche di concerto con gli enti locali coinvolti, campagne di informazione, promozione e prevenzione sull'uso del *doping* che si rivolgano, in via prioritaria, agli sportivi amatoriali;
- 25) per quanto concerne il mondo della disabilità, a favorire l'inserimento degli atleti paralimpici nelle amministrazioni di riferimento, anche al fine della stabilizzazione lavorativa di tali atleti nel post carriera;
- 26) a promuovere, per gli studenti disabili, forme integrate di attività motoria e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché all'interno dei centri sportivi universitari; in tema di accessibilità, a sostenere, in collaborazione con gli enti locali e gli organi competenti, l'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti sportivi in cui è precluso l'accesso fisico alle persone disabili, nonché a promuovere forme di maggiore accoglienza per le persone disabili all'interno di ogni struttura sportiva;
- 27) a favorire forme di assistenza per i disabili che intendano praticare sport ai fini dell'acquisto degli strumenti o dei dispositivi che si rendono indispensabili per praticare l'attività motoria e/o sportiva;
- 28) a promuovere, nell'ambito del volontariato sportivo, forme di collaborazione e di intesa tra associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, ed enti pubblici, nazionali e/o territoriali, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione, sull'intero territorio nazionale, di progetti di integrazione e inclusione sociale rivolti, prioritariamente, alla prevenzione e al contrasto del disagio psico-fisico e sociale, e all'accoglienza di immigrati, extracomunitari e rifugiati.

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1196](#)

Art. 1

1.100

[PUGLISI](#), *RELATRICE*

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di concorrere al benessere economico individuale e collettivo delle cittadine e dei cittadini migliorandone la capacità individuale di gestione delle risorse economiche, di scongiurare il rischio di ludopatia, di soggezione ad usura o dipendenza patologica da strutture piramidali di affiliazione, nonché in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera *d*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, sul potenziamento delle conoscenze in materia economico-finanziaria, la presente legge dispone misure e interventi per sviluppare l'educazione alla cittadinanza economica in ambito finanziario, assicurativo e previdenziale, sia sotto il profilo formativo della popolazione in età scolare, sia sotto il profilo educativo della popolazione in età adulta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*) e dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.
2. In conformità con la definizione espressa dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per cittadinanza economica si intende un insieme di conoscenze, abilità e competenze che permettano alle cittadine e ai cittadini di essere soggetto attivo e consapevole degli strumenti di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale offerti dal mercato, assumendo con libertà e autonomia le decisioni di consumo, di risparmio e di investimento, mediante lo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche."

Art. 2

2.100

[PUGLISI](#), *RELATRICE*

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

"Art. 2

(Istituzione del Comitato per l'educazione alla cittadinanza economica)

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Comitato per l'educazione alla cittadinanza economica, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è composto da 17 membri di cui: uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (ASSOFIN), uno dall'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), uno dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), uno dall'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE), uno dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI - ex CNPI) e uno, esperto nelle materie economico-finanziarie, designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).
3. I membri del Comitato, scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.

4. Al Comitato partecipa, con funzioni consultive, la Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio.

5. L'appartenenza e la partecipazione al Comitato non danno titolo ad alcun emolumento o compenso."

2.0.100

PUGLISI, *RELATRICE*

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Funzioni del Comitato per l'educazione alla cittadinanza economica)

1. Il Comitato ha il compito di:

- a) definire ogni tre anni, in raccordo con il Tavolo paritetico economia e legalità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'educazione alla cittadinanza economica e all'imprenditorialità degli studenti, per lo sviluppo di un curriculum verticale, in conformità alle disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e dal decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, nonché percorsi e contenuti per il Piano nazionale di formazione in servizio degli insegnanti;
- b) definire il livello di conoscenza, abilità e competenza in uscita degli studenti per ciascun ordine di scuola;
- c) censire e armonizzare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale già in essere favorendo la collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali pubblici e privati coinvolti;
- e) costituire gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici, esperti della materia, rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) e ulteriori soggetti pubblici e privati coinvolti;
- f) convocare annualmente un ciclo di audizioni sul tema della cittadinanza economica al fine di raccogliere opinioni qualificate e utili allo svolgimento delle proprie funzioni;
- g) raccogliere e pubblicare sul proprio sito internet attraverso altri canali, ivi compresa la RAI Radio Televisione Italiana, contenuti di carattere digitale volti a raggiungere il più ampio numero di cittadini, segmentando l'offerta per il mondo scolastico e per la cittadinanza adulta;
- h) implementare sul proprio sito internet un servizio di comunicazione in tempo reale (online chat) a disposizione degli utenti per rispondere alle domande proposte in materia finanziaria, previdenziale e assicurativa;
- i) predisporre materiali e format di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei quali scuole, università e altri canali di comunicazione tradizionali e innovativi;
- l) stipulare convenzioni con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, per la realizzazione di interventi di formazione giuridica ed economica e di comunicazione istituzionale;
- m) monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge.

6. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'INDIRE documenta, seleziona e diffonde buone pratiche didattiche avvalendosi di un portale telematico nazionale per l'educazione alla cittadinanza economica, distinguendo l'offerta per la popolazione in età scolare e quella per la popolazione adulta.

7. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi.

8. Il Comitato trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati raggiunti."

Art. 3

3.100

PUGLISI, *RELATRICE*

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

"Art. 3

(Educazione alla cittadinanza economica degli adulti)

1. In attuazione delle linee guida di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le direzioni scolastiche regionali, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità per l'attivazione di corsi di formazione alla cittadinanza economica da realizzare nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CIPIA).
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le direzioni regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di attività formative alla cittadinanza economica da realizzare in favore dei lavoratori in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
3. Ai fini di cui all'articolo 1, per garantire il raggiungimento di fasce di popolazione adulta anche non informatizzate, la RAI Radio Televisione Italiana, in qualità di servizio pubblico, è chiamata a svolgere un ruolo di promotore della cultura economica dei cittadini anche attraverso campagne di informazione in accordo con il Segretariato Sociale RAI."

1.3.2.1.21. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 316 (pom.) del 15/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2016
316ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02845 del senatore Bocchino in merito ad alcune dichiarazioni sull'etica nella ricerca del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), precisando che il Ministero, quale ente vigilante, ha chiesto allo stesso presidente, nella sua veste istituzionale, di riferire circa le affermazioni rese nel corso dell'incontro svoltosi all'Università di Catania l'8 aprile 2016.

Riferisce quindi che il professor Inguscio ha chiarito di aver agito in risposta a pesanti e, a suo parere, ingiustificate critiche mosse pubblicamente nei suoi confronti. Secondo tali giudizi, alcune prese di posizione del professore in merito a decisioni del Governo italiano sarebbero state contrarie ai "principi etici". Il professore ha precisato di volersi riferire al fatto che l'etica della scienza non è e non può mai essere uno strumento per delegittimare coloro che hanno opinioni diverse, sia nelle questioni di merito scientifico sia nelle questioni di politica della ricerca. Come dallo stesso ribadito in più occasioni, è nei confronti di questa pseudo-etica della scienza che egli intendeva esprimere un giudizio negativo, non certo dell'etica in sé. Il Sottosegretario rende noto altresì che il professore si è

scusato immediatamente e pubblicamente, scrivendo anche una lettera personale alla senatrice Cattaneo.

Ricorda poi che il *curriculum* e la carriera del Presidente del CNR testimoniano il perseguimento di ideali consustanziali alla scienza, tenuto conto che egli ha adottato comportamenti coerenti e costantemente ispirati a quei principi etici che devono guidare tutti i ricercatori.

Ad ulteriore riprova di ciò, comunica che la Commissione per l'etica della ricerca e la bioetica del CNR gli ha rinnovato all'unanimità la piena fiducia nella seduta del 14 aprile scorso. Rammenta in proposito che la citata Commissione è il primo organismo in Italia con un mandato istituzionale e procedure di garanzia per le questioni relative all'integrità nella ricerca, che ha peraltro elaborato le prime linee guida italiane sulla materia. Fa presente inoltre che il CNR sarà il primo ente di ricerca a prevedere un piano di formazione per i propri ricercatori e attività di verifica e prevenzione delle condotte scorrette nella ricerca.

Segnala altresì che alla suddetta Commissione è stata anche affidata, dallo stesso Presidente, la redazione di un documento di orientamento volto ad esaminare i profili etici delle principali modalità di valutazione e finanziamento dei progetti di ricerca applicati a livello italiano ed europeo. Pertanto, alla luce dell'istruttoria fatta dal Ministero, ritiene che sussistano tutte le condizioni per la prosecuzione dell'incarico da parte del professor Inguscio.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, ricorda che la vicenda è alquanto nota presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale, tenuto conto anche della petizione firmata da numerosi scienziati per richiedere le dimissioni del Presidente del CNR. Puntualizza peraltro che le affermazioni del professor Inguscio si riferivano ad una vicenda precisa, inerente un quesito sul progetto *Human Technopole*.

Lamenta in particolare che detto progetto è stato avviato in maniera anomala rispetto alla normale modalità di selezione di progetti scientifici e dunque, in tale contesto, le affermazioni del professor Inguscio risultano a suo avviso assai gravi. Nel congratularsi comunque con il Ministero per aver espressamente chiesto al professor Inguscio di riferire circa le dichiarazioni rese, si dichiara insoddisfatto, sottolineando come sussistano precisi principi etici alla base della scelta relativa al suddetto progetto.

Risultano a suo giudizio insoddisfacenti anche le spiegazioni del Presidente del CNR, al punto che poteva essere valutata la possibilità di interrompere l'incarico rivestito dal professore. Nel prendere atto delle ulteriori cariche attribuitegli, si sarebbe aspettato una conclusione diversa della vicenda.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-02936 della senatrice Petraglia sulla situazione del liceo scientifico "Russell-Newton" di Scandicci, ricordando che l'istituzione di sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei è stata introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 2013. Dette sezioni hanno come obiettivo l'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale volto, in particolare, a far acquisire allo studente le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.

Precisa quindi che, in prima applicazione, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 ed evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in una o più classi di concorso.

Riferisce poi che le annuali note ministeriali relative alla determinazione degli organici del personale docente hanno dato indicazioni in linea con la norma descritta, confermando le citate limitazioni organizzative. Afferma infatti che un eccessivo numero di classi ad indirizzo sportivo avrebbe l'effetto

di comprimere la disponibilità di alcune cattedre, in particolare quelle di italiano, latino e storia, con creazione di esubero di personale.

Dopo aver precisato che il complesso delle citate disposizioni è alla base della mancata concessione dell'ulteriore classe presso l'Istituto "Russell-Newton", rende noto che, secondo l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, la situazione e i vincoli descritti erano conosciuti sia alla scuola che all'utenza, alla quale peraltro nessuno ha mai assicurato l'autorizzazione in questione. In conclusione, fa presente che, comunque, a distanza di qualche tempo dall'inizio delle lezioni, il problema può considerarsi superato in quanto la scuola ha adottato forme compensative attraverso le quali si è venuti incontro ai desideri dell'utenza, a quanto risulta, con soddisfazione della stessa.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) rileva preliminarmente che, essendo pervenuta la risposta con un certo ritardo, risulta inevitabile la soluzione della vicenda, che è consistita nell'aumento del numero degli iscritti per le due classi.

Tiene comunque a sottolineare l'importanza del tema delle iscrizioni ai licei scientifici a indirizzo sportivo, tanto più che si prefigura di fatto una sorta di numero chiuso nonostante ci si riferisca alla scuola dell'obbligo. Occorre invece a suo avviso garantire a tutti la libertà di scelta, anche alla luce di quanto è previsto dalla legge n. 107 del 2015.

Nel precisare che non vi è alcuna volontà di creare esuberi di personale per alcune cattedre, rimarca la necessità di assicurare le stesse possibilità per tutti i ragazzi. Si sarebbe quindi auspicata una risposta in cui il Dicastero indicava indirizzi per il futuro e si dichiara insoddisfatta.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

SULL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 715 (STATO DI SALUTE DELLO SPORT)

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione non è in numero legale per l'esame dello schema di risoluzione relativo all'affare assegnato n. 715. Nel comunicare che la relatrice non potrà essere presente alla seduta di domani, prospetta la possibilità di votare lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 9 novembre, la settimana prossima.

La senatrice [IDEM](#) (*PD*), in qualità di relatrice sull'affare assegnato, sottolinea come non si sia di fatto ancora aperto alcun dibattito sullo schema di risoluzione, mentre risultano pervenute alcune segnalazioni da parte della senatrice Blundo, con la quale avrebbe voluto confrontarsi nella giornata odierna.

Riallacciandosi al contenuto dell'interrogazione n. 3-02936, testè svolta, chiede alla senatrice Petraglia se intende proporre ulteriori considerazioni in merito ai licei sportivi al fine di integrare la bozza di risoluzione.

La senatrice [PUGLISI](#) (*PD*) rileva in effetti l'esigenza di svolgere alcuni approfondimenti sul documento della relatrice, che raccoglie le principali problematiche emerse nel corso delle audizioni e prospetta soluzioni articolate su una pluralità di tematiche. Occorre dunque a suo avviso discutere nel merito anche delle premesse, dedicando la settimana prossima a tale approfondimento, onde evitare di

non dare il giusto peso all'importante lavoro svolto, sottovalutando in maniera frettolosa le criticità affrontate.

La senatrice **IDEM** (PD) conferma che lo schema di risoluzione recepisce l'istruttoria compiuta dalla Commissione e sviluppa le intenzioni iniziali dell'affare, tra cui fotografare lo sport anche in vista di una eventuale candidatura dell'Italia ai Giochi olimpici. Fa presente pertanto che è emerso un sistema vasto, composto di numerosi segmenti tra loro interconnessi ma ai quali non è stata data finora a suo avviso la giusta attenzione. Rileva del resto che la complessità del tema riflette la stratificazione normativa e dunque si dichiara d'accordo con le considerazioni della senatrice Puglisi. Domanda pertanto al Presidente come intende proseguire.

Il **PRESIDENTE** chiede a tutti i Capigruppo e al Governo di far pervenire le proprie indicazioni alla relatrice entro lunedì prossimo, al fine di consentire la conclusione dell'esame entro la settimana prossima, considerato l'andamento dei lavori del Senato per le settimane successive. Comunica peraltro che intende sollecitare formalmente tutti i senatori affinché si proceda nel senso indicato.

Il sottosegretario Sesa AMICI precisa che il Governo è in grado di esprimere il proprio orientamento, anche nella seduta odierna, sugli impegni previsti nello schema di risoluzione. Alla luce delle affermazioni della senatrice Puglisi, concorda tuttavia con la necessità di affrontare nel merito le varie questioni contenute anche nelle premesse, in modo da integrare le posizioni di tutti i Gruppi, tanto più che sono trattati diversi aspetti dello sport. Si dichiara quindi disponibile a confrontarsi con tutti i Capigruppo.

IN SEDE REFERENTE

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(459) Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo

(1116) Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che entro questa settimana dovevano pervenire richieste di audizione alla relatrice, le quali saranno discusse nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di domani. Segnala altresì che l'esame dei disegni di legge in titolo potrà proseguire anche durante la sessione di bilancio, tenuto conto della natura di collegato attribuita al disegno di legge assunto quale testo base, il n. 2287-bis, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(2400\)](#) **AIELLO ed altri.** - *Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006*

[\(288\)](#) **BARANI.** - *Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

[\(679\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI ed altri.** - *Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992*

[\(1548\)](#) **LUCHERINI e MORGONI.** - *Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005*

[\(1557\)](#) **CENTINAIO.** - *Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la scorsa settimana sono stati auditi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi i rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

[\(1196\)](#) **Mauro Maria MARINO ed altri.** - *Norme per l'educazione alla cittadinanza economica*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la relatrice ha presentato ulteriori emendamenti, su cui in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è convenuto di fissare a lunedì 21 novembre, alle ore 12, il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA RELATIVA AL DOC . XXIV, N. 61

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che è pervenuta la risposta della Commissione europea relativa al *Doc.* XXIV, n. 61, approvato dalla 7ª Commissione a conclusione dell'affare assegnato sull'azione della Commissione europea volta a favorire un maggiore sviluppo delle interazioni tra il mondo scientifico e la società: gli obiettivi del Piano "Scienza con e per la società" del Programma europeo *Horizon 2020*.

Prende atto la Commissione.

*SU UN INCONTRO INFORMALE CON RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA ALTA
INDONESIANA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che domani, 16 novembre, alle ore 9, avrà luogo un incontro informale con i parlamentari della Commissione cultura e turismo della Camera Alta indonesiana. L'incontro è aperto a tutti i senatori interessati.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) segnala che in materia di sport è imminente la presentazione di un documento della Commissione europea inerente il programma di lavoro sullo sport 2017-2020. Si potrebbe dunque valutare, qualora giungesse in Parlamento tale documento europeo, di esaminarlo per esprimere un indirizzo facendo tesoro dell'approfondimento già svolto in merito all'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715), nell'ottica del dialogo politico.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.22. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 319 (pom.) del 23/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2016
319ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-03153 della senatrice Montevecchi sulla Fondazione *festival* pucciniano di Torre del Lago, precisando che essa è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro fondata dal Comune di Viareggio nel 1990 e vigilata dalla Regione Toscana. Informa altresì che la Fondazione promuove le attività musicali, occupandosi in particolare dell'organizzazione del *festival* Puccini di Torre del Lago e della conservazione, valorizzazione, conoscenza e diffusione del patrimonio artistico di Giacomo Puccini.

Puntualizza inoltre che la Fondazione è destinataria di contributi anche da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sia da parte della Direzione generale per lo spettacolo, ai sensi della legge n. 800 del 1967 e del decreto ministeriale 1º luglio 2014, ai fini della realizzazione di uno dei *festival* più noti a livello internazionale, sia da parte della Direzione generale biblioteche e istituti culturali e diritto d'autore, ai sensi della legge n. 29 del 2001, che, al comma 4 dell'articolo 5, prevede un contributo annuo, per lo svolgimento della propria attività istituzionale, anche alla predetta Fondazione. Sottolinea dunque che il capitolo 3670 del Ministero, sul quale è imputato tale contributo, viene annualmente ripartito con decreto interministeriale del Ministri dei Beni culturali e

dell'Economia, previo parere delle Commissioni parlamentari.

Rende noto che, poiché i contributi relativi al capitolo 3670 sono erogazioni determinate da leggi dello Stato, l'Amministrazione segue da sempre, nella redistribuzione delle risorse, il criterio di applicare proporzionalmente le riduzioni o gli aumenti che annualmente la legge di bilancio impone, rispettando nella sostanza l'equilibrio fra i diversi contributi a suo tempo decisi dal Legislatore. Riferisce perciò che, nell'anno finanziario 2016, la Direzione generale biblioteche ha erogato in favore della Fondazione un contributo di 296.089 euro, con un aumento del 36,32 per cento rispetto al 2015.

Fa presente peraltro che la Fondazione è tenuta ad una relazione a consuntivo nella quale deve essere contenuto un dettagliato resoconto sull'utilizzo del contributo; se il resoconto non viene ritenuto soddisfacente, la Direzione generale biblioteche può anche richiedere la restituzione dell'importo corrisposto.

Per quanto riguarda il contributo della Direzione generale spettacolo, precisa che la procedura di assegnazione prevede una attenta verifica della validità del programma artistico presentato su base triennale dalla Fondazione, ed un controllo della coerenza del programma annuale con quello triennale effettuato dall'apposita commissione consultiva musica; l'importo viene individuato giudicando l'iniziativa sia su un parametro qualitativo che su un parametro quantitativo.

Informa poi che nel 2015 La Fondazione ha ricevuto: un contributo a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS) di 580.720 euro, ridotto ad 570.489,92 euro ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 1º luglio 2014; un contributo di 7.049,29 euro per le spese sostenute per i Vigili del fuoco; un contributo di un milione di euro, ai sensi della legge 20 dicembre 2012, n. 238, che potrebbe essere teoricamente utilizzabile anche nell'ambito di una procedura di rientro da dissesto finanziario che la Fondazione dovrebbe effettivamente perseguire.

Conclude precisando che il Ministero non esercita quindi una vigilanza sulla Fondazione poiché essa è, come noto, effettuata dalla Regione Toscana e riferisce, da ultimo, che dalla documentazione in possesso della competente Direzione generale spettacolo, non risultano elementi informativi in merito alle presunte dimissioni del maestro Alberto Veronesi, nominato presidente della Fondazione con atto del sindaco di Viareggio del 1º luglio del 2015.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, lamentando che troppo spesso vengono rese informative a suo avviso inadeguate. Manifesta peraltro dispiacere per l'esiguità delle valutazioni effettuate dalla Direzione generale spettacolo, limitate alla mera congruità artistica, in quanto non si tiene conto degli eventi che hanno interessato il *festival*. A tale riguardo, ricorda che nel luglio scorso il maestro Veronesi ha abbandonato la direzione della "Tosca", motivando ciò per contrasto con una sentenza del TAR e adottando un atteggiamento a suo avviso discutibile, senza recare alcun vantaggio alla manifestazione. Ritiene pertanto che tale gesto avrebbe richiesto quanto meno una valutazione diversa da parte della Direzione generale competente.

In merito ai criteri quantitativi, lamenta che a fronte di penalizzazioni subite dal personale si siano verificate spese che reputa alquanto bizzarre, in aumento rispetto all'esercizio precedente, benché risultino problemi addirittura nel pagamento degli stipendi dei dipendenti.

Quanto all'incremento del contributo corrisposto alla Fondazione, pur compiacendosi in linea teorica per l'aumento di risorse a favore della cultura, domanda attraverso quali parametri siano state effettuate dette scelte e se vi siano stati reali controlli, tenuto conto dei numerosi scandali cui è stata oggetto la Fondazione. Preannuncia dunque che presenterà un'ulteriore interrogazione, nell'auspicio che il Dicastero fornisca risposte differenti dopo aver svolto le opportune verifiche.

Coglie peraltro l'occasione per stigmatizzare come, di anno in anno, siano trasmessi atti di riparto di fondi pubblici senza alcun riscontro relativo ai criteri di assegnazione e senza alcuna revisione dei beneficiari delle risorse, come invece a più riprese richiesto dal suo Gruppo. Invocando maggiore trasparenza, ritiene che il caso in discussione possa rappresentare un punto di partenza per modificare la normativa vigente, al fine di premiare effettivamente il merito e il valore della cultura, anche dando

spazio a realtà più giovani, senza nulla togliere al prestigio del *festival* pucciniano. Reputa infine imprescindibile assicurare una gestione oculata delle risorse pubbliche.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2595\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [CONTE](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra uno schema di parere favorevole con un'osservazione, che recepisce le indicazioni esposte nel dibattito dalla senatrice Idem.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con un'osservazione del relatore, pubblicato in allegato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri ([n. COM \(2016\) 662 definitivo](#))

(Osservazioni alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore ha illustrato una proposta di osservazioni favorevoli, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni favorevoli del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Felice Laudadio a Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 88)

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD), il quale segnala che il candidato proposto dal Governo per la presidenza del Consiglio di amministrazione del Centro sperimentale di cinematografia è il dottor Laudadio, di cui espone brevemente il *curriculum*.

Si passa indi alla votazione a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano i senatori: [BLUNDO](#) (M5S), [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL), [CONTE](#) (AP (NCD-UDC)), [DAVICO](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), [DLGIORGI](#) (PD), [Elena FERRARA](#) (PD), [GIRO](#) (FI-PdL XVII), [IDEM](#) (PD), [LIUZZI](#) (CoR), [MARCUCCI](#) (PD), [MARIN](#) (FI-PdL XVII), [MARTINI](#) (PD), [MONTEVECCHI](#) (M5S), [PADUA](#) (PD) (in sostituzione del senatore Tocci), [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL), [PUGLISI](#) (PD), [SIBILIA](#) (FI-PdL XVII), [VICECONTE](#) (AP (NCD-UDC)) e [ZAVOLI](#) (PD).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 12 voti favorevoli, un voto contrario, 3 astenuti e 3 schede bianche.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 359)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione e una osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessun chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice [Elena FERRARA](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con una raccomandazione, pubblicato in allegato, precisando che il Ministero non può rispettare la scadenza del 31 gennaio per la trasmissione dell'atto alle Camere in quanto i rendiconti consuntivi da parte degli enti giungono entro maggio. Dopo aver sottolineato che la decurtazione riguarda tutti gli enti nella misura del 40 per cento, giudica opportuno ribadire la sollecitazione al Governo affinché garantisca una trasmissione più tempestiva del provvedimento,

atteso che si registra un cospicuo margine temporale rispetto all'acquisizione dei predetti rendiconti.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*), nel prendere atto della diminuzione complessiva del finanziamento, rileva alcune criticità, considerato che non pare essersi registrata una riduzione del 40 per cento per tutti gli enti, come dimostra il finanziamento in favore dell'Opera nazionale Montessori, incrementato rispetto all'anno scorso. Chiede pertanto chiarimenti al riguardo.

Stigmatizza inoltre il taglio dei fondi per gli istituti per ciechi e sordomuti, le cui risorse saranno ripartite, secondo la relazione illustrativa, in base al numero di alunni disabili. In proposito ritiene che, essendo aumentato proprio il contingente di alunni disabili, dette risorse avrebbero dovuto conseguentemente registrare un incremento. Riferendosi poi agli enti che hanno proposto domanda ai sensi del decreto ministeriale n. 1 del 2 gennaio 1997, riscontra che l'ente cui fanno capo è unico. Domanda perciò se sia stata data adeguata pubblicità e se è stato previsto un bando per assicurare una più vasta platea di beneficiari.

Il [PRESIDENTE](#) tiene a precisare che la summenzionata riduzione del contributo pari al 40 per cento va confrontata con le somme spettanti a ciascun ente per legge e non alle risorse corrisposte nel 2015.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) ritiene che la sostanziale riduzione delle risorse non metta in condizione gli enti di adoperarsi per svolgere i relativi compiti istituzionali. Reputa pertanto deleteria tale circostanza, che rischia di pregiudicare la funzionalità di tali organismi. Cita in particolare la Fondazione del Museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo Da Vinci", che rappresenta un *unicum* nel panorama italiano anche per il cospicuo patrimonio espositivo. Lamenta perciò la diminuzione ulteriore della quota ad esso spettante, rimarcando invece la positiva interazione con la città di Milano e con tutto il sistema museale scientifico e tecnologico italiano. Sollecita pertanto un impegno del Governo affinché si determini un'inversione di tendenza e si registri una puntuale verifica sulla rendicontazione, preannunciando il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) chiede una approfondimento sul ruolo dell'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA assicura che il Ministero si adopererà per una celere e tempestiva trasmissione degli atti in Parlamento. Ribadisce peraltro la precisazione del Presidente relativa alle modalità di calcolo della riduzione applicata a tutti gli enti, che va rapportata alle disposizioni originarie di legge. Si impegna peraltro ad approfondire quanto richiesto dalla senatrice Petraglia.

La relatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*), nel prendere atto che i tagli sono imposti da riduzioni generali della spesa, concorda con l'esigenza di un monitoraggio sulla rendicontazione affinché si possa compiere un'analisi più dettagliata che prelude eventualmente ad una revisione normativa. Si augura peraltro che l'anno prossimo le somme registrino un incremento e riformula lo schema di parere inserendo anche un'osservazione.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo prende la parola il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*), il quale comprende la puntualizzazione del Presidente ma reputa insufficienti i contenuti della relazione illustrativa nella parte in cui non si giustifica in maniera più dettagliata il contributo dell'Opera nazionale Montessori, che rispetto al 2015 è comunque in aumento. Sollecita quindi maggiore chiarezza nella descrizione dei provvedimenti trasmessi dall'Esecutivo.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) dichiara a sua volta il voto contrario del suo Gruppo,

rinnovando le critiche più volte avanzate circa l'opacità e la discrezionalità nell'erogazione dei fondi. Lamenta peraltro come vengano riproposti sempre gli stessi enti, senza alcuna verifica della attuale situazione, ricordando che il Presidente stesso, già nel 2014, aveva avanzato un'analogha richiesta. Reputa dunque che proprio il Presidente dovrebbe farsi carico di manifestare un orientamento più stringente, tanto più che nello schema di parere illustrato compaiono solo raccomandazioni e osservazioni.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con raccomandazione e un'osservazione, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1196\)](#) **Mauro Maria MARINO ed altri.** - *Norme per l'educazione alla cittadinanza economica*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti subemendamenti, pubblicati in allegato, agli ulteriori emendamenti presentati dalla relatrice. Informa altresì che la relatrice ha presentato un testo corretto dell'emendamento 2.0.100, pubblicato in allegato, apportando modifiche di carattere meramente formale dovute alla numerazione dei commi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 [\(n. 715\)](#)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) chiede alla relatrice se vi siano aggiornamenti rispetto alle numerose osservazioni

avanzate ieri.

La relatrice **IDEM** (PD) preannuncia di voler accogliere le osservazioni pervenute informalmente delle senatrici Blundo e Puglisi mentre, con riferimento all'orientamento del Governo, si riserva di compiere un ulteriore approfondimento in vista dell'elaborazione di una nuova versione dello schema di risoluzione. Si dichiara comunque dispiaciuta per la mancanza di un più ampio dibattito.

La senatrice **BLUNDO** (M5S) precisa che, oltre alle integrazioni inviate direttamente alla relatrice, emergono ulteriori temi a seguito dell'intervento del Governo di ieri. Domanda dunque se sia possibile rivedere alcuni aspetti, in quanto finirebbe per essere stravolta l'intenzione iniziale dello schema di risoluzione relativamente all'educazione motoria nella scuola primaria. Chiede quindi che sia inserita almeno una valutazione di opportunità circa il ruolo delle facoltà di scienze motorie nel rapporto con la scuola primaria, tenuto conto delle virtuose collaborazioni riscontrate. Quanto all'organico dell'autonomia, ritiene che esso debba rappresentare una possibilità in più e non l'unico modo per garantire il servizio.

Il **PRESIDENTE** prende atto della posizione della relatrice, augurandosi che possa essere trasmesso quanto prima un nuovo testo della risoluzione a tutti i commissari.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** ipotizza che la prossima settimana potrebbero arrivare in Senato i documenti di bilancio. Preannuncia pertanto che, dopo la consultazione referendaria, potrebbero svolgersi sedute prioritariamente dedicate all'esame della legge di bilancio.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il **PRESIDENTE** comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2595

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutato l'articolo 14, modificato in prima lettura, concernente il potenziamento del *tax credit* per il cinema e l'audiovisivo e disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e sui proventi dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura;

ritenuto positivo che il comma 1 dell'articolo 14 incrementa da 30 a 60 milioni di euro per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico;

considerato che il comma 1-*bis* dell'articolo 14 modifica la disciplina - recata dal decreto legislativo n. 9 del 2008 - in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale, disponendo tra l'altro:

- l'abolizione della Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre, affidando il ruolo di tramite alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), prima destinataria della quota, che ha anche il compito di determinare criteri e modalità di erogazione delle risorse ad altri soggetti, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari;
- la destinazione di una quota pari al 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e l'utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei Centri federali territoriali;
- l'eliminazione, rispetto alla legislazione vigente, tra le finalità per l'utilizzo dei fondi, del finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche e, con riferimento agli investimenti per gli impianti sportivi, del richiamo esplicito alla sicurezza, anche infrastrutturale, degli stessi;

valutato favorevolmente il comma 1-*ter* dell'articolo 14, secondo cui i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato possono essere destinati (oltre che alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e luoghi della cultura, ovvero all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali) anche alla valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura;

preso atto inoltre che l'articolo 15 in materia di copertura finanziaria impatta anche nei settori di interesse, laddove si prevede tra l'altro la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, con una incidenza maggiore a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

si ritiene che le disposizioni in materia di diritti sportivi - seppur condivisibili - siano inserite in un provvedimento non adeguato rispetto alle esigenze di organicità che il settore dello sport richiede. Nell'ambito dell'affare assegnato sullo stato di salute dello sport (atto n. 715), in via di conclusione, è emersa infatti la necessità di una riforma strutturale e sistematica del mondo sportivo; in tale riforma troverà adeguato inserimento anche il tema dei diritti sportivi.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 359

La Commissione, esaminato il decreto ministeriale in titolo,

preso atto che, nella relazione di accompagnamento, il Ministero riferisce di non poter rispettare il termine del 31 gennaio previsto dalla legge n. 549 del 1995 in quanto i bilanci consuntivi degli enti prevengono non prima del mese di maggio;

rilevato con rammarico che le disponibilità del capitolo 1261 sono state ulteriormente ridotte rispetto al 2015, ammontando a 1.006.160 euro;

tenuto conto che, come criterio di ripartizione, stante la diminuzione delle risorse, si è scelto di ridurre del 40 per cento la quota spettante a ciascun ente rispetto alle previsioni di legge;

considerato tuttavia che non sono stati trasmessi i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti;

osservato che, anche quest'anno, le Associazioni professionali per discipline non sono state finanziate considerata l'esiguità dello stanziamento;

apprezzata la precisazione in merito all'elenco delle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti beneficiarie dei contributi;

esprime parere favorevole con la seguente raccomandazione:

si sollecita ancora una volta il Governo ad adoperarsi affinché sia più tempestiva la trasmissione alle Camere dello schema di riparto, tenuto conto comunque dell'elevato margine temporale intercorso dalla ricezione dei bilanci consuntivi degli enti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 359

La Commissione, esaminato il decreto ministeriale in titolo,

preso atto che, nella relazione di accompagnamento, il Ministero riferisce di non poter rispettare il termine del 31 gennaio previsto dalla legge n. 549 del 1995 in quanto i bilanci consuntivi degli enti prevengono non prima del mese di maggio;

rilevato con rammarico che le disponibilità del capitolo 1261 sono state ulteriormente ridotte rispetto

al 2015, ammontando a 1.006.160 euro;

valutato che i tagli disposti possono compromettere le attività degli enti destinatari dei contributi;

tenuto conto che, come criterio di ripartizione, stante la diminuzione delle risorse, si è scelto di ridurre del 40 per cento la quota spettante a ciascun ente rispetto alle previsioni di legge;

considerato tuttavia che non sono stati trasmessi i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti;

osservato che, anche quest'anno, le Associazioni professionali per discipline non sono state finanziate considerata l'esiguità dello stanziamento;

apprezzata la precisazione in merito all'elenco delle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti beneficiarie dei contributi;

esprime parere favorevole con la seguente raccomandazione:

si sollecita ancora una volta il Governo ad adoperarsi affinché sia più tempestiva la trasmissione alle Camere dello schema di riparto, tenuto conto comunque dell'elevato margine temporale intercorso dalla ricezione dei bilanci consuntivi degli enti;

nonché con la seguente osservazione:

si reputa necessaria una effettiva verifica delle attività svolte dagli enti beneficiari dei contributi, anche al fine di una revisione della legislazione vigente, al fine di evitare eventuali sprechi e/o sottocontribuzioni.

NUOVO EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1196](#)

2.0.100 testo corretto

[PUGLISI](#), RELATRICE

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Funzioni del Comitato per l'educazione alla cittadinanza economica)

1. Il Comitato ha il compito di:

- a) definire ogni tre anni, in raccordo con il Tavolo paritetico economia e legalità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'educazione alla cittadinanza economica e all'imprenditorialità degli studenti, per lo sviluppo di un curriculum verticale, in conformità alle disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e dal decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, nonché percorsi e contenuti per il Piano nazionale di formazione in servizio degli insegnanti;
- b) definire il livello di conoscenza, abilità e competenza in uscita degli studenti per ciascun ordine di scuola;
- c) censire e armonizzare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale già in essere favorendo la collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali pubblici e privati coinvolti;
- d) costituire gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici, esperti della materia, rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) e ulteriori soggetti pubblici e privati

coinvolti;

e) convocare annualmente un ciclo di audizioni sul tema della cittadinanza economica al fine di raccogliere opinioni qualificate e utili allo svolgimento delle proprie funzioni;

f) raccogliere e pubblicare sul proprio sito *internet* attraverso altri canali, ivi compresa la RAI Radio Televisione Italiana, contenuti di carattere digitale volti a raggiungere il più ampio numero di cittadini, segmentando l'offerta per il mondo scolastico e per la cittadinanza adulta;

g) implementare sul proprio sito *internet* un servizio di comunicazione in tempo reale (*online chat*) a disposizione degli utenti per rispondere alle domande proposte in materia finanziaria, previdenziale e assicurativa;

h) predisporre materiali e format di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei quali scuole, università e altri canali di comunicazione tradizionali e innovativi;

i) stipulare convenzioni con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, per la realizzazione di interventi di formazione giuridica ed economica e di comunicazione istituzionale;

l) monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'INDIRE documenta, seleziona e diffonde buone pratiche didattiche avvalendosi di un portale telematico nazionale per l'educazione alla cittadinanza economica, distinguendo l'offerta per la popolazione in età scolare e quella per la popolazione adulta.

3. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi.

4. Il Comitato trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati raggiunti."

1.100/1

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole da: «Al fine di» fino a: «in materia economico-finanziaria,» con le seguenti: Al fine di perseguire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, scongiurare il rischio di ludopatia e di soggezione a usura o dipendenza patologica dal gioco d'azzardo ? sia dal punto di vista della prevenzione delle patologie cliniche correlate sia della protezione dei minori e delle persone in condizioni di vulnerabilità sociale ?, promuovere il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, potenziare e approfondire le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, di cui al comma 7, lettera d), dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,»

1.100/2

[RUTA](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «cittadinanza giuridica ed economica».

Conseguentemente,

a) *all'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «cittadinanza giuridica ed economica» e sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione del Comitato per l'educazione alla cittadinanza giuridica ed economica»;*

b) *all'emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis» comma 1, lettere a) e e), e comma 2 sostituire le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «cittadinanza giuridica ed economica» e sostituire la rubrica con la seguente: «Funzioni del Comitato per l'educazione alla cittadinanza giuridica ed economica»;*

c) *all'emendamento 3.100, capoverso «Art. 3», commi 1 e 2, sostituire le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «cittadinanza giuridica ed economica» e sostituire la rubrica con la*

segunte: «Educazione alla cittadinanza giuridica ed economica per gli adulti».

1.100/3

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione finanziaria».

1.100/4

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di perseguire il potenziamento delle conoscenze in materia economico-finanziaria di cui al comma 1, nonché il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le direzioni scolastiche regionali, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione volta ad ampliare le conoscenze e le competenze in ambito psico-pedagogico formativo nonché civico, educativo e solidale. Tali competenze sono altresì finalizzate alla sensibilizzazione in favore di una cittadinanza attiva e democratica e all'uso consapevole degli strumenti e dei servizi di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

1-ter. La sperimentazione opera mediante la definizione di un programma educativo di cittadinanza attiva e democratica rivolto ai giovani, in vista della sua integrazione nelle linee-guida che preludono ai *curricula* scolastici, nell'ambito dell'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», attraverso gli opportuni interventi finalizzati alla formazione dei docenti».

1.100/5

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», comma 2, dopo le parole: «scelte economiche» inserire le seguenti: «oltre che alla conoscenza delle leggi a tutela del consumatore che favoriscano la comparazione e la mobilità».

1.100/6

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico che, in concorso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le altre istituzioni competenti, opera al fine di:

- a) monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui agli articoli 2 e 3;
- b) valutare gli effetti delle politiche educative realizzate sullo sviluppo della cittadinanza economica dei cittadini;
- c) valorizzare le diversità in tutte le loro espressioni al fine di garantire la crescita culturale ed economica degli studenti e delle studentesse, per la loro particolare funzione di accrescimento del senso critico e della creatività, nonché di sviluppo della riflessione etica e dell'educazione civica inerenti la formazione e l'insegnamento dei principi costituzionali e dei valori di cittadinanza.

2-ter. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua soggetti del mondo economico, della scuola, del sociale e del terzo settore, che fanno parte del Comitato stesso. Il Comitato tecnico-scientifico opera attraverso riunioni periodiche, cui partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, a garanzia dello stato di attuazione e della sostenibilità delle singole misure e degli interventi adottati in base alle disposizioni della presente legge, del grado effettivo di conseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 2-bis), nonché del confronto civile e del dialogo costruttivo fra le parti coinvolte».

1.100/7

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un ufficio destinato alle finalità di cui al comma 1. Tale ufficio, in collaborazione con il Comitato di cui all'articolo 2, ha il compito di:

a) definire gli obiettivi e le competenze da raggiungere nell'offerta formativa rivolta agli studenti per ciascun ordine di scuola;

b) censire e armonizzare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale già in essere favorendo la collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali pubblici e privati coinvolti;

c) pubblicare, in un'autonoma sezione del sito *internet* del Ministero, le informazioni e le iniziative svolte dal Comitato per l'educazione alla cittadinanza economica di cui all'articolo 2 o dal Ministero stesso nell'ambito delle finalità di cui al comma 1».

Conseguentemente all'emendamento 2.0.100, capoverso «Art. 2-bis» comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

1.100/8

[PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di "Diritto ed Economia" (classe di concorso A046, ex A019) laddove la materia sia già presente in una sola ora».

Conseguentemente all'articolo 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 1, valutati in euro 3,6 milioni nell'anno 2016, a euro 14,4 milioni nell'anno 2017, a euro 25,2 milioni nell'anno 2018, a euro 36 milioni nell'anno 2019 e ad euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.100/1

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire le parole: «è istituito» con le seguenti: «può essere istituito».

2.100/2

[CONTE](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», comma 1, dopo le parole: «è istituito» aggiungere le seguenti: «, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,»

2.100/3

[PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «cittadinanza economica», con le seguenti: «educazione finanziaria».

Conseguentemente nella rubrica, sostituire le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti «educazione finanziaria».

2.100/4

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2» sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è

composto da 15 membri di cui: uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, uno dall'associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), uno dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), uno dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI- ex CNPI), uno dall'Agenzia delle entrate, uno dalla Fondazione culturale responsabilità etica, due esperti in pedagogia e scienze dell'educazione individuati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

3. I membri del Comitato, scelti fra personalità di comprovata competenza ed esperienza nel settore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. L'appartenenza e la partecipazione al Comitato non danno titolo ad alcun emolumento e compenso.

5. Il Comitato si riunisce periodicamente e opera a garanzia dello stato di attuazione e della sostenibilità delle singole misure e degli interventi adottati in base alle disposizioni della presente legge, del grado effettivo di conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nonché del confronto civile e del dialogo costruttivo fra le parti coinvolte».

2.100/5

[MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da: un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; un rappresentante del mondo accademico esperto di economia e finanze; un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo; un esperto del sistema bancario e creditizio nominato dalla Banca d'Italia. Il Comitato dura in carica tre anni e a esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78».

2.100/6

[PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: «17 membri» con «22 membri» e dopo le parole «CSPI- ex CNPI» aggiungere le seguenti: «, due docenti della scuola secondaria superiore e un dirigente scolastico, due rappresentanti del sociale e del terzo settore».

2.100/7

[RICCHIUTI, DI GIORGI](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: «17 membri» con le seguenti: «18 membri» e dopo le parole: «uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (ASSOFIN),» inserire le seguenti: «uno dall'Associazione nazionale dei consulenti finanziari (ANASF)».

2.100/8

[MAURO MARIA MARINO](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole «17 membri» con le seguenti: «18 membri» e dopo le parole: «uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (ASSOFIN),» inserire le seguenti: «uno dall'Associazione intermediari mercati finanziari (ASSOSIM)».

2.100/9

[RUTA](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», comma 2, sostituire le parole: «17 membri» con le seguenti: «18 membri» e sostituire le parole: «esperto nelle materie economico-finanziarie, designato» con le seguenti: «esperto nelle materie economico-finanziario e uno esperto nelle materie giuridiche,

designati».

2.100/10

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», comma 2, sopprimere le seguenti parole:

- a) «uno dall'Associazione bancaria italiana»;
- b) «uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (ASSOFIN), uno dall'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti»;
- c) «uno dall'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE)».

2.100/11

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», sostituire il comma 3 con il seguente:

- «3. I membri del Comitato di cui al comma 2:
- a) durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta;
 - b) in ogni caso non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni stesse del Comitato e aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale».

2.100/12

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2», sopprimere il comma 4.

2.100/13

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 2» sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Comitato si riunisce periodicamente e opera a garanzia dello stato di attuazione e della sostenibilità delle singole misure e interventi adottati in base alle disposizioni della presente legge, del grado effettivo di conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nonché del confronto civile e del dialogo costruttivo fra le parti coinvolte».

2.0.100 testo corretto/1

[CONTE](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, lettera a), dopo le parole: «e della ricerca,» inserire le seguenti: «al fine del loro inserimento nel Piano dell'Offerta formativa ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015,».

2.0.100 testo corretto/2

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica», con le seguenti: «educazione finanziaria».

Consequentemente, nella rubrica sostituire le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione finanziaria».

2.0.100 testo corretto/3

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) stabilire i criteri oggettivi e definiti ? anche considerando le competenze e le esperienze pregresse ? per l'accreditamento presso il medesimo Comitato dei soggetti qualificati e accreditati che lo compongono;».

2.0.100 testo corretto/4

[MAURO.MARIA.MARINO](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) definire le linee guida per la realizzazione di iniziative di educazione alla cittadinanza

economica per gli adulti, diversificate in ragione delle esigenze dei diversi destinatari e finalizzate a favorire l'inclusione finanziaria dei soggetti maggiormente a rischio di esclusione sociale;».

Consequentemente, all'emendamento 3.100, capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettera a-bis».

2.0.100 testo corretto/5

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.» comma 1, sopprimere le lettere b), c), d), e), f) e g).

2.0.100 testo corretto/6

[SERRA](#), [BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in conformità con un progetto educativo civico-sociale rivolto ai giovani che, fatta salva l'autonomia scolastica, viene attuato di concerto con i docenti di sostegno e gli educatori al fine di predisporre un approfondimento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria entro un più ampio quadro di riferimento che abbia quali finalità essenziali il contrasto a qualsiasi forma di ludopatia, sia dal punto di vista della prevenzione delle patologie cliniche correlate sia della specifica protezione rivolta ai minori, e lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace».

2.0.100 testo corretto/7

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, lettera b), dopo le parole: «di scuola» aggiungere, in fine, le seguenti: «in relazione alle linee guida del presente comma».

2.0.100 testo corretto/8

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e privati coinvolti» con le seguenti: «e le associazioni sociali, culturali e del terzo settore».

2.0.100 testo corretto/9

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.» comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione affinché la collettività abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;».

2.0.100 testo corretto/10

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, lettera d), dopo le parole: «esperti della materia» aggiungere le seguenti: «docenti della scuola secondaria superiore che non sono componenti del Comitato», e sostituire le parole: «privati coinvolti» con le seguenti: «e le associazioni sociali, culturali e del terzo settore».

2.0.100 testo corretto/11

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Gli appartenenti ai gruppi di ricerca di cui alla presente lettera in ogni caso non devono intrattenere rapporti di lavoro o collaborazione con aziende private, né avere interessi di qualsiasi natura che debbano ritenersi in conflitto con le funzioni stesse dei gruppi di ricerca;».

2.0.100 testo corretto/12

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, lettera h), sostituire la

parola: «predisporre» con le seguenti: «collaborare con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla predisposizione di».

2.0.100 testo corretto/13

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#)

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «per» fino a: «istituzionale» con le seguenti: «finalizzate alla formazione degli insegnanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e per la creazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1».

2.0.100 testo corretto/14

LA RELATRICE

All'emendamento 2.0.100 (testo corretto), capoverso «Art. 2-bis.», comma 3, sostituire le parole: «e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi» con le seguenti: «e dai soggetti pubblici e privati aventi compiti in materia di diffusione della cittadinanza economica con riferimento agli ambiti finanziario, assicurativo e previdenziale».

3.100/1

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#)

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 3.», commi 1 e 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione finanziaria».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «cittadinanza economica» con le seguenti: «educazione finanziaria».

3.100/2

[CONTE](#)

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 3.», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attivazione delle attività formative di cui al periodo precedente può avvenire attraverso la collaborazione di enti ed associazioni presenti sul territorio nazionale che abbiano adeguate competenze di tipo professionale, acquisite anche attraverso idonei percorsi formativi».

3.100/3

[RUTA](#)

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 3.», comma 3, sostituire le parole: «cultura economica» con le seguenti: «cultura giuridica ed economica».

3.100/4

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 3.», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), promuovono, anche avvalendosi del coordinamento del Comitato di cui all'articolo 2, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili, consapevoli e corrette tra intermediari e clienti».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1196
XVII Legislatura

Norme per l'educazione alla cittadinanza economica

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 675 \(pom.\)](#)

11 gennaio 2017

Attività

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alla Commissione **7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)**

Esito: **Rinvio su emendamenti**

Esito: **Esame e rinvio**

Esito: **Rinvio su emendamenti**

Esito: **Esame e rinvio**

Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**

Esito: **Esame e rinvio**

Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**

[N. 680 \(pom.\)](#)

24 gennaio 2017

[N. 723 \(ant.\)](#)

5 aprile 2017

[N. 757 \(ant.\)](#)

15 giugno 2017

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 350 \(ant.\)](#)
21 aprile 2016

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)**

[N. 365 \(pom.\)](#)
19 maggio 2016

Esito: Favorevole
con osservazioni

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 675 (pom.) dell'11/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 11 GENNAIO 2017
675ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2027) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta il relatore [BROGLIA](#) (PD) propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 3, comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole "anno 2015" con le seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" con le seguenti: "bilancio triennale 2017-2019";
- all'articolo 3, siano soppressi i commi da 2 a 4."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2186) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LUCHERINI](#) (PD), sulla scorta delle osservazioni formulate, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 3, comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole "anno 2015" con le seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" con le seguenti: "bilancio triennale 2017-2019";
- all'articolo 3, siano soppressi i commi da 2 a 4."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2194) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [SANTINI](#) (PD), alla luce del dibattito svoltosi, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nei seguenti presupposti:

- che la categoria degli "altri redditi" di cui all'articolo 22, in quanto conforme al concetto di "redditi diversi" previsto dalla normativa nazionale, non comporti l'ampliamento di fattispecie non tassate dall'Erario italiano;
- che la corresponsione di trattamenti pensionistici al lordo, in seguito alle previsioni di cui all'articolo 16, non sia in grado di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- che i possibili effetti agevolativi derivanti dai criteri di tassazione di cui articoli 10, 11, 12, 13 e 14 non siano idonei a determinare una diminuzione di gettito significativa."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 ottobre 2016.

Il PRESIDENTE ricorda che era rimasto sospeso il parere sugli emendamenti 51.0.201 e 58.216 in attesa degli approfondimenti del Governo.

Con riferimento all'emendamento 51.0.201, il sottosegretario MORANDO fa presente che il Dipartimento del Tesoro ha espresso un parere contrario sul merito in quanto la proposta introduce un elemento di radicale ambiguità derivante dal fatto che si renderebbero possibili due interpretazioni alternative, entrambe legittime. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione bilancio, tuttavia, non vi sono elementi per esprimere un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi considerazioni analoghe in relazione alla proposta 58.216, su cui il Ministero dello sviluppo economico ha prodotto una nota contraria sul merito pur essendo gli effetti finanziari dell'emendamento sostanzialmente nulli.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà su entrambe le proposte.

La Commissione approva.

(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre 2016.

Il sottosegretario MORANDO ricorda che è stata depositata la relazione tecnica di passaggio richiesta dalla Commissione. Mette poi a disposizione un appunto che risponde ulteriormente ad alcuni rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1935) Deputato SCANU ed altri. - Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Appare opportuno in ogni caso acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale possibilità di svolgere le attività previste dal provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario MORANDO, nel sintetizzare il contenuto del provvedimento, ne chiarisce le finalità volte a mettere in campo una serie di attività riguardanti la pubblicazione dell'elenco dei soldati fucilati, nell'apposizione di una targa nel Complesso del Vittoriano, nonché varie iniziative miranti al recupero della memoria anche attraverso studi e ricerche. Il Ministero della difesa ha prodotto una nota informale in cui sostiene che, stanti le risorse già stanziare per la celebrazione del centenario della Prima guerra mondiale, le suddette attività possono essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Dichiara quindi che nella prossima seduta metterà a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato che espone alcune questioni problematiche. Ritiene tuttavia che le argomentazioni avanzate dal Ministero della difesa siano condivisibili e si impegna a produrre anche la nota ufficiale di tale dicastero.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è sprovvisto di relazione tecnica, che risulta opportuno acquisire. Più in particolare appare necessario verificare la congruità della clausola di invarianza di cui all'articolo 4, comma 1, nonché la possibilità di una corretta quantificazione degli oneri di cui al successivo comma 3, la cui attuale copertura andrebbe resa conforme alle modalità previste dalla legge di contabilità. Inoltre andrebbe specificato, da parte della relazione tecnica, quali docenti verrebbero utilizzati per le attività scolastiche di cui all'articolo 2, stanti gli evidenti riflessi in termini di impiego di personale appartenente alle diverse classi di concorso di materia affine.

Il sottosegretario MORANDO riferisce di aver ricevuto una bozza di relazione tecnica dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) in cui si argomenta che gli oneri derivanti dalle attività previste dal provvedimento non sono quantificabili *a priori*. La Ragioneria generale dello Stato ha d'altra parte elaborato una nota in cui, prendendo atto delle argomentazioni del MIUR, sostiene che la quantificazione degli oneri non è corretta.

Poiché ritiene particolarmente rilevante il tema affrontato dal disegno di legge, suggerisce di riformulare il testo in modo da prevedere che i corsi in materia di educazione finanziaria siano svolti nell'ambito dell'autonomia concessa agli istituti scolastici, facendo uso delle risorse a tal fine stanziare. Soltanto attraverso una tale riformulazione il provvedimento potrebbe risultare sostenibile sotto il

profilo finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2526) MUCCHETTI. - Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, che la costituzione dell'ufficio competente per l'accertamento del reddito delle stabili organizzazioni occulte è presumibilmente foriera di nuovi o maggiori oneri che risultano non quantificati e non coperti. Segnala inoltre l'opportunità di acquisire una relazione tecnica che quantifichi le maggiori entrate determinate dagli articoli 3 e 5 nonché le minori entrate determinate dall'articolo 4, prevedendo una congrua copertura qualora da tali disposizioni risulti un effetto netto negativo sul gettito fiscale. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario MORANDO mette a disposizione dei senatori due note tecniche redatte dall'Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle finanze in cui si sollevano perplessità legate al rischio che le fattispecie oggetto del disegno di legge riguardino temi oggetto di accordi internazionali, su cui non è possibile intervenire unilateralmente e dalle quali è possibile ricavare gli aspetti problematici sul piano finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **BROGLIA** (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, osservato che il testo risulta ancora privo della relazione tecnica aggiornata, che risulta necessario disporre della medesima, anche al fine di acquisire conferma della disponibilità delle risorse stanziare dall'articolo 2, comma 1.

In merito agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 1.11. Occorre valutare gli emendamenti 1.6 e 1.12. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il sottosegretario MORANDO riferisce che la bozza di relazione tecnica predisposta dall'amministrazione competente non è ancora stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 680 (pom.) del 24/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2017
680ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2629) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione, presupposti e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il vice ministro MORANDO riprende la richiesta di chiarimenti del senatore Guerrieri Paleotti, esposta nell'ultima seduta di trattazione. Precisa, in particolare, che nel testo si distingue tra valore nominale delle obbligazioni, ossia la quota parte del debito contratto soggetto a rimborso, e valore economico delle stesse, inteso come prezzo determinato in relazione a una molteplicità di fattori, quali le condizioni contrattuali, la scadenza o le modalità di rimborso. Nel testo, e in particolare all'articolo 15, si prevede che l'emittente presenti una valutazione economica dei titoli, effettuata da esperti indipendenti e validata da altri esperti terzi, nominati dalla Banca d'Italia. Il procedimento descritto consente di escludere la possibilità che si determinino plusvalenze anomale da parte degli attuali detentori dei titoli. In seguito fa riferimento ai chiarimenti supplementari richiesti nella nota di lettura del Servizio del bilancio, citando in particolare il punto in cui si tratta dei possibili ulteriori casi di sottocapitalizzazione degli istituti di credito italiani. Al riguardo precisa che l'unica fonte di

informazioni utilizzabile al riguardo è data dagli *stress tests* dello scorso luglio, i quali hanno provato che l'unica banca ad evidenziare necessità di integrazione della base patrimoniale è stata il Monte dei Paschi di Siena.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), riferendosi allo schema di parere già illustrato dal relatore nella precedente seduta di trattazione, chiede se si possa trasformare l'osservazione ivi inclusa in una più cogente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente [TONINI](#) evidenzia come la proposta di parere contenga un chiaro invito alla Commissione di merito ad approfondire la questione riguardante il vincolo di destinazione delle somme destinate ad onorare la garanzia statale. Una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, implicherebbe una presa di posizione della Commissione bilancio in favore di una precisa formulazione testuale, mentre appare più corretto che sia la Commissione finanze a sintetizzare le modifiche testuali, non trattandosi in questo caso di materia contabile ovvero di carenze nella copertura finanziaria in senso stretto.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) si dichiara non soddisfatta dell'opzione scelta e preannuncia pertanto un voto contrario sulla proposta di parere.

La senatrice [MANGILI](#) (M5S) preannuncia a sua volta il voto contrario del Gruppo.

È messa dunque in votazione la proposta di parere già illustrata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1261-B) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che ritiene necessaria l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dall'altro Ramo del Parlamento, prevista dalla legge di contabilità. Rimane comunque ferma la necessità di aggiornare la cadenza temporale degli oneri previsti dall'articolo 3, comma 7 e articolo 6, commi 2 e 3.

In merito agli emendamenti, segnala che occorre valutare al fine di escludere possibili implicazioni finanziarie, le proposte 4.2, 4.5, 4.7, 4.12, 4.16/1 e 8.6. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.9, 4.10, 4.15 e 6.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO comunica che è attualmente in via di perfezionamento una relazione tecnica.

Conviene con il relatore che, nonostante il testo sia già in fase di terza lettura, appare allo stato inevitabile una modifica ulteriore dell'articolato, per aggiornare i riferimenti temporali delle norme finanziarie.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2583) Deputato Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che il provvedimento non è corredato della relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, che appare invece indispensabile per valutare se le attività previste dal provvedimento possano effettivamente essere svolte senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 5.2/6, 5.2/9, 5.2/19, 5.2/22, 5.2/30 e 6.3/3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO comunica che è pervenuta la documentazione necessaria alla relazione tecnica da parte del Ministero competente per materia e che attualmente è in corso la verifica da parte del Ragioniere generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1935) Deputato SCANU ed altri. - Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Il relatore **LANIECE** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, in particolare, che occorre valutare le proposte 1.10 e 1.2. Non ritiene invece vi siano osservazioni da muovere sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sugli emendamenti segnalati, che considera entrambi onerosi. Si sofferma in particolare sulla proposta 1.2, che aggiunge una procedura di riabilitazione individuale per tutti i condannati alla pena capitale, con connessa inevitabile articolata istruttoria, non immaginabile in assenza di risorse aggiuntive.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.10 e 1.2. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con presupposti e osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che è giunta una nota di chiarimenti integrativi da parte del Governo, che è messa a disposizione dei senatori.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) si riserva di formulare alcune osservazioni in relazione alle note del Governo pervenute.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra una proposta di parere così articolata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, un parere di semplice contrarietà sulla proroga del termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere disposto dall'articolo 6, comma 8, che potrebbe esporre al rischio di procedura di infrazione da parte dell'Unione europea. Il parere è non ostativo sulle restanti parti del testo, con i seguenti presupposti: che la proroga del termine entro il quale i Comuni provvedono all'esercizio associato delle funzioni fondamentali non faccia venir meno, anche parzialmente, i risparmi di spesa previsti dalla norma originaria; che la proroga del termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere disposto dall'articolo 6, comma 8, non faccia venir meno possibili risparmi; che la proroga disposta dall'articolo 6, comma 9, non comporti un onere per le reti pubbliche derivante dal mancato adeguamento della struttura tariffaria; che la proroga prevista dall'articolo 7, comma 2, non faccia venire meno economie associate alla rivisitazione della remunerazione della filiera del farmaco; che l'articolo 8, non comporti oneri in relazione all'aumento del numero di avanzamenti di ruolo dell'Arma dei Carabinieri disposto dal comma 1; che la proroga del termine di iscrizione alla Cassa di previdenza delle Forze armate prevista dall'articolo 8, comma 5, non comporti oneri per la finanza pubblica; e con le seguenti osservazioni: gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, sono coperti parzialmente mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4, del presente provvedimento. Tali risparmi, tuttavia, presentano carattere aleatorio e le coperture da essi derivanti ne potrebbero risultare pregiudicate; la copertura prevista dall'articolo 14, comma 10 presenta carattere aleatorio e di incerta quantificazione."

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede chiarimenti al Governo sulle risposte del Ministero

dell'ambiente, inserite nella nota messa a disposizione nel corso dell'ultima seduta di trattazione. Più in particolare osserva che l'articolo 1, comma 12, pare prefigurare una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza la necessaria copertura finanziaria permanente. Chiede poi ragione delle necessità che abbiano indotto alla proroga di diverse gestioni commissariali, ad esempio di quella contenuta dall'articolo 9, comma 1.

Il vice ministro MORANDO osserva che la copertura dell'articolo 1, comma 12, appare corretta e che l'Amministrazione di settore riferisce di alcune assunzioni avvenute sulla base di una norma già presente nella legislazione vigente. Quanto alla proroga dei commissari straordinari segnala che in questa sede il Governo fornirà la propria posizione solo sui profili di copertura, mentre obiezioni riguardanti l'efficacia delle gestioni commissariali ovvero l'opportunità di una loro proroga deve formare oggetto di confronto presso la Commissione competente nel merito.

La RELATRICE aggiunge che in alcuni casi, come quello del Commissario per le Olimpiadi invernali di Torino, la permanenza in carica della gestione straordinaria risponde ad una effettiva esigenza finanziariamente rilevante, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso residuo, attraverso il quale si mira a recuperare somme contestate.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) aggiunge un'osservazione critica a proposito dell'articolo 2, commi da 2 a 5: la Ragioneria generale dello Stato esclude di poter fornire elementi aggiuntivi sulla copertura finanziaria della norma in materia di resi di prodotti editoriali, in relazione ad asserite ragioni di tutela della riservatezza. Ritiene che questo limiti eccessivamente la funzione di controllo della Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che l'onere totale recato dalla norma è compiutamente quantificato e illustrato; ciò che, invece, manca è un elenco articolato dei percettori del beneficio, che implicherebbe una valutazione delle vendite di società quotate sui mercati regolamentari, con evidente danno del loro interesse alla riservatezza delle informazioni commerciali.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede un chiarimento sulla specificazione, contenuta nella nota messa a disposizione, degli "ulteriori risparmi di spesa", utilizzati a copertura da parte dell'articolo 4, comma 5.

Il vice ministro MORANDO osserva che il Ministero di settore illustra partitamente i settori nei quali le economie in parola sono state generate. Quanto ai profili di copertura della spesa osserva che i risparmi sono stati già quantificati e iscritti in bilancio.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) conclude che, se i risparmi sono già stati effettivamente rappresentati in bilancio, l'osservazione proposta dalla relatrice andrebbe in tal senso integrata.

La RELATRICE propone, per segnalare la preoccupazione della senatrice Comaroli, di aggiungere all'osservazione circa l'alea connessa alle coperture la precisazione che i risparmi sono comunque stati iscritti in bilancio.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede conferma, a proposito dell'articolo 14, comma 9, della capienza delle contabilità speciali ai fini del pagamento del lavoro straordinario prestato dai soccorritori nell'ambito dei recenti eventi calamitosi.

Il vice ministro MORANDO conferma che le risorse per il lavoro straordinario sono state previste nella dotazione iniziale della gestione commissariale. Per avere informazioni aggiornate circa le attuali disponibilità è necessario prendere contatto con la struttura commissariale medesima, che gestisce la propria contabilità.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) propone dunque di inserire nel parere un presupposto che dia conto delle rassicurazioni testé fornite dal Governo. Chiede un ulteriore chiarimento sulla dotazione di soli centomila euro assegnata per la proroga del Commissario straordinario per il terremoto del 1980-1981: l'esiguità della somma fa temere che si tratti di risorse solo sufficienti alla gestione amministrativa senza l'assolvimento di compiti operativi.

Il vice ministro MORANDO si riserva di acquisire informazioni sull'attuale natura dei compiti svolti dalla gestione commissariale in parola.

La RELATRICE, alla luce del dibattito svoltosi, propone l'espressione di un parere integrato come segue: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, un parere di semplice contrarietà sulla proroga del termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere disposto dall'articolo 6, comma 8, che potrebbe esporre al rischio di procedura di infrazione da parte dell'Unione europea. Il parere è non ostativo sulle restanti parti del testo, con i seguenti presupposti: che la proroga del termine entro il quale i Comuni provvedono all'esercizio associato delle funzioni fondamentali non faccia venir meno, anche parzialmente, i risparmi di spesa previsti dalla norma originaria; che la proroga del termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere disposto dall'articolo 6, comma 8, non faccia venir meno possibili risparmi; che la proroga disposta dall'articolo 6, comma 9, non comporti un onere per le reti pubbliche derivante dal mancato adeguamento della struttura tariffaria; che la proroga prevista dall'articolo 7, comma 2, non faccia venire meno economie associate alla rivisitazione della remunerazione della filiera del farmaco; che l'articolo 8, non comporti oneri in relazione all'aumento del numero di avanzamenti di ruolo dell'Arma dei Carabinieri disposto dal comma 1; che la proroga del termine di iscrizione alla Cassa di previdenza delle Forze armate prevista dall'articolo 8, comma 5, non comporti oneri per la finanza pubblica; che in relazione all'articolo 14, comma 9, le dotazioni della gestione commissariale siano tali da poter far fronte anche al pagamento degli straordinari per i volontari senza che ciò possa pregiudicare gli interventi cui le risorse sono prioritariamente destinate; e con le seguenti osservazioni: gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, sono coperti parzialmente mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4, del presente provvedimento. Tali risparmi, ancorché iscritti in bilancio, tuttavia, presentano carattere aleatorio e le coperture da essi derivanti ne potrebbero risultare pregiudicate; la copertura prevista dall'articolo 14, comma 10 presenta carattere aleatorio e di incerta quantificazione." "

Le senatrici [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) e [MANGILI](#) (*M5S*) dichiarano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto contrario sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è approvata.

La RELATRICE illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo riguardanti gli articoli da 1 a 8, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.9, 1.19, 1.21, 1.24 e gli identici 1.59, 1.47, 1.48, e 1.0.1, 1.41, 1.49, 1.73, 1.84, 1.89, 1.93, 1.94 e 1.99. Necessitano di relazione tecnica gli emendamenti 1.4, 1.13 e gli analoghi

1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18 e 1.67, 1.22, 1.25, 1.29, 1.31 e gli identici 1.32, 1.33, 1.34 e 1.85, 1.36, 1.35, 1.50, 1.55, 1.57, 1.75, 1.79, 1.82, 1.83, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.0.2 e 1.0.3. Occorre valutare le proposte 1.1, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.23, , 1.26, 1.27 (e l'identico 1.42), 1.28, 1.35, 1.37 (e l'identico 1.38), 1.44, 1.45, 1.51, 1.58, 1.60, 1.66, 1.70, 1.71, 1.72, 1.74, 1.77, 1.78, 1.80, 1.81, 1.86, 1.87, 1.88, 1.90, 1.91 e 1.92. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione all'articolo 2 necessitano di relazione tecnica le proposte 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12 e 2.13. Occorre altresì valutare le proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.11, 2.0.1 e 2.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In merito alle proposte riferite all'articolo 3, comportano maggiori oneri le modifiche 3.3, 3.4, 3.8, 3.12, 3.32, 3.48, 3.49, 3.53, 3.56, 3.67, 3.68, 3.71, 3.0.1. Necessitano di relazione tecnica gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.24, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.34, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43 (e gli analoghi 3.44, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7), 3.45, 3.46, 3.47, 3.69, 3.75, 3.76, 3.79 e 3.0.8.

Occorre valutare le proposte 3.1, 3.2, 3.10, 3.16, 3.17, 3.23, 3.25, 3.26, 3.27, 3.33, 3.52, 3.54, 3.55, 3.57 e 3.77. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

In relazione all'articolo 4 comportano maggiori onerile proposte 4.12, 4.18, 4.26, 4.31, 4.32, 4.51, 4.61, 4.66 (e gli identici 4.67 e 4.68), 4.89 e 4.92. Appare necessario acquisire una relazione tecnica in ordine alla valutazione degli emendamenti 4.16, 4.17, 4.24, 4.25, 4.27, 4.45, 4.49, 4.50, 4.54, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.90, 4.91, 4.0.1, 4.0.4 e 4.0.6. Occorre altresì valutare le proposte 4.7, 4.20, 4.46 (e gli identici 4.47 e 4.48), 4.59 e l'analogo 4.60, 4.62, 4.70, 4.78, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.0.3 e 4.0.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Quanto all'articolo 5, comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.2 e 5.18. Occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 5.19, 5.20 e 5.21. Occorre valutare, al fine di escludere effetti onerosi, gli emendamenti 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.15, 5.22, 5.23 (e identici 5.24 e 5.25), 5.26, 5.32, 5.34, 5.35 (e identici emendamenti sino al 5.42), 5.43, 5.0.2 (e identici emendamenti sino al 5.0.5), 5.0.6 (e identici emendamenti sino al 5.0.11), 5.0.12 (e identici emendamenti sino al 5.0.20), 5.0.21 (e identici emendamenti sino al 5.0.24), 5.0.25 (e identici emendamenti sino al 5.0.30), 5.0.31 (e identici emendamenti sino al 5.0.35), 5.0.36 (e identici emendamenti sino al 5.0.40), 5.0.41 (e identici emendamenti sino al 5.0.43), 5.0.44, 5.0.45 (e identici emendamenti sino al 5.0.52), 5.0.53 (e identici emendamenti sino al 5.0.55). Occorre altresì valutare le proposte 5.12, 5.13, 5.17 e 5.33, per le quali è prevista comunque una copertura finanziaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

In relazione all'articolo 6, comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.57, 6.62, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.106, 6.107, 6.108, 6.109, 6.118 e 6.119. Necessitano di relazione tecnica le proposte 6.2, 6.3, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.60, 6.61, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.89, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.110, 6.111, 6.112, 6.113, 6.114, 6.115, 6.116 e 6.122. Occorre valutare gli emendamenti 6.1, 6.5, 6.11, 6.12, 6.13, 6.105, 6.117, 6.120 e 6.121. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

In relazione all'articolo 7 comportano maggiori oneri le proposte 7.1, 7.2, 7.8, 7.9, 7.36, 7.50, 7.54, 7.58, 7.59, 7.66, 7.67, 7.68, 7.79, 7.80 e 7.84. Appare necessario acquisire una relazione tecnica in ordine alla valutazione degli emendamenti 7.5, 7.10, 7.34, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.49, 7.51, 7.73, 7.74, 7.81 e 7.82. Occorre altresì valutare le proposte 7.7, 7.35 e 7.46 di analogo tenore, 7.45, 7.47, 7.48, 7.53, 7.55, 7.56, 7.57, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.69, 7.70, 7.71, 7.75 e 7.83. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

In relazione all'articolo 8, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 8.3, 8.4, 8.11 e 8.12. Occorre valutare la proposta 8.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti

riferiti all'articolo 8.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1715) DI BIAGIO ed altri. - Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio scorso.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota nella quale si dà conto degli approfondimenti svolti sul testo. La Ragioneria generale dello Stato ha rinvenuto oneri non quantificati e non coperti che inducono a ritenere necessaria una compiuta riformulazione del testo per il suo ulteriore corso.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(687) GIACOBBE ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio scorso.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota del proprio Dicastero ove si dà conto del carattere espansivo delle disposizioni in materia di cittadinanza, con i conseguenti oneri non coperti. Anche nel caso in questione ritiene opportuno sia segnalato ai proponenti il difetto di copertura per le loro eventuali iniziative di modifica del testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Il vice ministro MORANDO preannuncia che saranno forniti a breve elementi sui profili di copertura del disegno di legge.

Il PRESIDENTE comunica, ad ogni buon fine, che la Commissione di merito ha preannunciato la trasmissione di ulteriori emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota del Ragioniere generale dello Stato con la quale si chiarisce che l'attuale testo reca oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che dunque non può esprimersi un parere favorevole nell'attuale formulazione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di domani, mercoledì 25 gennaio, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 723 (ant.) del 05/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 5 APRILE 2017
723ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ([n. 394](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore [SPOSETTI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 3, comma 11, occorre acquisire chiarimenti in merito all'istituzione dei Comitati tecnici di livello interregionale, i quali, non essendo già previsti dalla legislazione vigente, potrebbero determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto all'articolo 23, comma 3, andrebbe acquisita conferma che la possibilità di determinare in misura forfetaria, anziché oraria, le tariffe praticate ai beneficiari dei servizi di prevenzione incendi possa garantire il livello attuale di gettito e, in ogni caso, la copertura integrale dei costi del servizio. Considerazioni analoghe valgono in merito all'articolo 4, comma 2.

Per quanto riguarda l'articolo 4, comma 1, si osserva che l'introduzione dell'obbligo per le amministrazioni comunali di provvedere all'installazione e alla manutenzione degli idranti antincendio stradali configura un onere a carico delle amministrazioni medesime. La mancata quantificazione di

tale onere e la disposizione di una copertura a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente appare in contrasto con quanto disposto dall'articolo 19 della legge di contabilità e finanza pubblica.

In relazione all'articolo 4, comma 3, andrebbe acquisita conferma dal Governo che il differente ambito delle strutture aeroportuali ivi previste dalla tabella annessa non comporti la necessità di ulteriori risorse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto a quelle già assegnate dalla legislazione vigente per il soccorso pubblico e di contrasto agli incendi.

Quanto all'articolo 7, comma 2, relativo alle risorse logistiche e strumentali, appare necessario acquisire ulteriori elementi informativi che consentano di comprovare che le disposizioni siano effettivamente compatibili con il quadro delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come affermato dalla relazione tecnica.

Considerazioni analoghe valgono per il comma 5 del medesimo articolo.

Per quanto riguarda l'articolo 8, occorre chiarire, in merito al regime delle decorrenze previste, ai fini giuridici ed economici, dai commi 2 e 3, se la diversa decorrenza ai fini giuridici possa riflettersi in un'anticipazione o un'accelerazione delle successive progressioni di carriera ovvero possa determinare effetti sul trattamento di fine servizio.

Le medesime esigenze di chiarimento emergono in merito all'articolo 11, comma 4, e all'articolo 14.

In relazione all'articolo 15, riguardante il Fondo per l'operatività del soccorso pubblico, si segnala che il testo della disposizione non precisa gli interventi da realizzare con le risorse stanziare, limitandosi a indicarne la decorrenza dal 1° ottobre 2017. Il comma 4 rinvia a un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle modalità di utilizzazione delle risorse disponibili.

Conseguentemente, la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari alla quantificazione degli oneri, che pertanto non possono essere oggetto di verifica.

La definizione degli interventi e la stima dell'onere sono pertanto demandati a fonti subordinate a quella legislativa e quindi sottratti all'ordinario procedimento di verifica parlamentare degli effetti finanziari previsto dall'ordinamento contabile.

In base al comma 2, lettera *b*), inoltre, nel fondo confluiranno degli importi, di entità non determinata, per il finanziamento di ulteriori interventi aventi decorrenza dal 1° gennaio 2017, e quindi con effetti retroattivi, la cui individuazione è sempre rimessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

Quanto alla copertura indicata dal comma 5, occorre acquisire assicurazioni circa l'idoneità delle risorse restanti nel Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) a far fronte alle altre finalità previste per il Fondo medesimo.

Per ulteriori profili finanziari e approfondimenti, si rinvia alla Nota di lettura n. 170 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO rappresenta che sono pervenute articolate argomentazioni di risposta ai profili sollevati, tanto dal Ministero dell'interno quanto dalla Ragioneria generale dello Stato. Mette pertanto a disposizione dei senatori gli elementi pervenuti, rimanendo comunque a disposizione per l'approfondimento di particolari questioni che fossero di interesse dei membri della Commissione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2287-BIS\)](#) *Delega al Governo per il codice dello spettacolo*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'originario disegno di legge prevedeva, all'articolo 35, comma 3, una clausola di invarianza finanziaria, unita alla previsione che, in caso di onerosità dei decreti delegati, si debba provvedere alla copertura con previa norma di legge. Occorre, pertanto, specificare all'interno del testo derivante dallo stralcio se anche tali previsioni possano essere attuate in condizioni di neutralità finanziaria ovvero reinserire la citata clausola di cui all'articolo 35, comma 3, del precedente testo. Ciò con particolare riferimento all'articolo 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* e *g)*, che prefigurano attività di rilievo per i profili di competenza. In ogni caso appare opportuno prevedere, al successivo comma 5, anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari oltre a quello di merito. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo circa la necessità di riportare anche sul testo stralciato la clausola di neutralità finanziaria e la specificazione che eventuali oneri individuati in sede attuativa andranno compiutamente quantificati e coperti con previo provvedimento di rango legislativo. Conviene anche sulla necessità di sottoporre gli schemi di decreto legislativo al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il RELATORE preannuncia una bozza di parere nel senso convenuto con il rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [\(n. 393\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a)*, 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e 4, e 17, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)* *g)*, *h)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *q)*, *s)* e *z)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota di riscontro ai profili problematici sollevati dal relatore nell'ultima seduta di trattazione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) illustra gli emendamenti 1.100, 2.100, 2.0.100 (testo corretto) e 3.100 della relatrice, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire il parere del Governo sulle proposte emendative indicate, e più in particolare la conferma che esse sono in grado di superare i profili di criticità finanziaria finora emersi sul testo. Alla luce delle valutazioni sugli emendamenti indicati sarà possibile prendere in considerazione anche i relativi subemendamenti e i restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO prende atto della trasmissione dei nuovi testi da parte della Commissione di merito. Tuttavia osserva che si è già provveduto, in sede di conversione del decreto-legge n. 237 del 2016, ad approvare norme in materia di educazione finanziaria, che oggi sono quindi legislazione vigente. Ritiene pertanto asistemica la scelta di un nuovo autonomo intervento sulla stessa questione, che porrebbe evidenti sovrapposizioni tra testi normativi differenti. Considera dunque necessario che i proponenti riferiscano le eventuali modifiche alle misure già in vigore.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) ritiene sia necessario porre anche una questione di tipo metodologico: sul testo è pervenuta una relazione tecnica negativamente verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato. I proponenti dovrebbero quindi, a suo parere, trasmettere in questi casi, un nuovo testo anziché emendamenti a un articolato sul quale ci sia già una valutazione complessiva di segno negativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 757 (ant.) del 15/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2017
757ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 31 maggio 2017

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma Costituzionale, sugli emendamenti)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustrando gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, fa presente che si tratta delle modifiche che la Commissione bilancio, concorde il Ministero dell'economia, riteneva necessarie per superare le criticità del testo prima del rinvio del medesimo in Commissione. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole su detti emendamenti. Sul testo propone invece l'espressione di un parere favorevole condizionato all'accoglimento di tutte le proposte emendative del relatore.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che gli emendamenti proposti dal relatore risolvono tutti gli aspetti problematici che erano stati evidenziati sul testo. Segnala tuttavia la proposta emendativa 14.100, che prevede il monitoraggio del Governo sull'attuazione della legge e la presentazione di una relazione al Parlamento ogni due anni. Al riguardo ritiene che, ove tutte le altre condizioni poste con

gli emendamenti del relatore venissero accolte, sarebbe ultroneo specificare che detta relazione al Parlamento debba dare conto anche degli andamenti della spesa.

Preso atto dei chiarimenti del vice ministro Morando, la RELATRICE propone pertanto l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo sulle proposte 1.100, 1.200, 1.300, 2.100, 3.100, 4.100, 5.100, 6.100, 8.100, 10.100, 11.100, 12.100, 12.200 e 15.100. Il parere sull'emendamento 14.100 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: «che dia conto anche degli andamenti della spesa».

Esprime altresì parere non ostativo sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvate tutte le proposte emendative presentate dal relatore."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2808) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio.

Il relatore **BROGLIA** (PD) ricorda che sul testo in esame non erano state formulate osservazioni e propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO conferma di non avere osservazioni da formulare sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2227) Camilla FABBRI ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla

morte di Gioachino Rossini

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

Il rappresentante del GOVERNO deposita una nota tecnica riferita al provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(560) PALERMO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il rappresentante del GOVERNO deposita una nota tecnica riferita al provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 419)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso è emanato in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 106 del 2016 che conferisce al Governo la delega per la riforma del terzo settore.

Per quanto riguarda i profili finanziari, come confermato dalla relazione tecnica governativa, lo schema non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto rimane immutato lo stanziamento di 500 milioni di euro annui iscritto in bilancio per la liquidazione della quota del cinque per mille. La relazione tecnica assicura altresì che tutti gli adempimenti previsti sono in parte già svolti dalle amministrazioni interessate, mentre gli adempimenti aggiuntivi potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. In termini più generali, i principali elementi innovativi dello schema riguardano il riferimento al Registro unico nazionale degli

enti del terzo settore per l'individuazione dei soggetti destinatari del beneficio del cinque per mille (articolo 3, comma 1), nonché l'introduzione di un sistema sanzionatorio per i casi di inadempienza degli obblighi di trasparenza e di informazione a carico dei beneficiari e delle amministrazioni erogatrici (articolo 8). Lo schema rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille (articolo 4), nonché dei criteri di riparto e delle modalità di erogazione del contributo (articolo 5). Per approfondimenti rinvia al *Dossier* n. 502 dei Servizi Studi del Senato e della Camera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (n. 415)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Esame e rinvio)

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma della sostenibilità delle previsioni dell'articolo 2, che istituisce l'Ufficio dei vice procuratori onorari presso le Procure, utilizzando il personale amministrativo già in servizio ed i tirocinanti di cui al decreto-legge n. 69 del 2013: va confermato che la diversa utilizzazione del personale esistente non si ripercuoterà negativamente sull'efficienza nello svolgimento delle restanti funzioni ovvero sul fabbisogno di dipendenti per assolvere alle stesse. Anche sull'utilizzo di magistrati professionali per funzioni didattiche nell'ambito delle attività di tirocinio, disposto dall'articolo 7, andrebbe acquisita conferma circa l'assenza di effetti negativi sulle ordinarie attività di pertinenza dei magistrati impiegati. Occorre un chiarimento anche sull'entità complessiva dei costi per compensi da corrispondersi a professori universitari e professionisti impegnati nella docenza, ai sensi del medesimo articolo e del successivo articolo 22. Risulta opportuno acquisire una precisazione dal Governo anche sull'ampio utilizzo di magistrati onorari in funzioni organizzative e di supporto, che diviene obbligatorio per il primo biennio di servizio (articolo 9, comma 4 e articolo 10): pur comportando possibili risparmi dal punto di vista delle indennità, va confermato che l'introduzione di questo elemento di rigidità non è in grado di determinare, rispetto all'assetto attuale, un pregiudizio alla funzione giudiziaria ovvero un aumento del fabbisogno complessivo di magistrati onorari. Analoga questione riguarda l'assegnazione di funzioni ausiliari ai vice procuratori onorari, prevista dall'articolo 16. Quanto all'articolo 23, occorre acquisire elementi aggiuntivi sulla congruità delle ipotesi formulate circa l'entità degli oneri derivanti dalle indennità spettanti ai magistrati onorari, come puntualmente evidenziato dalla Nota di lettura n. 181 del Servizio del Bilancio. Rispetto alle modifiche di carattere fiscale apportate dall'articolo 26, occorre avere conferma che l'assimilazione delle indennità dei magistrati onorari ai redditi di lavoro autonomo, in presenza di diversi indici di analogia ad una prestazione subordinata, non comporterà effetti pregiudizievoli, anche con riferimento a possibili contenziosi degli interessati. Non vi sono ulteriori osservazioni. Per i profili di quantificazione e gli ulteriori approfondimenti, fa riferimento alla già citata Nota di lettura del Servizio del Bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 aprile.

Il vice ministro MORANDO evidenzia come il tema affrontato dal disegno di legge sia oggetto di specifica norma già approvata dal Parlamento. Si rende pertanto necessaria una forma di coordinamento tra il testo del disegno di legge e tale disposizione. Anticipa che, se non interverranno modifiche in tal senso, il parere del Governo sul testo non potrà che essere contrario.

Il senatore LAI (PD) ricorda che il disegno di legge fu presentato in Senato in un momento antecedente all'approvazione della norma ricordata dal vice ministro Morando con la legge di stabilità 2015. Fa presente altresì che la relatrice, senatrice Puglisi, ha successivamente proposto una serie di emendamenti che intendono fornire un taglio educativo e pedagogico al provvedimento, allargando, ad esempio, la tematica della cittadinanza economica alle problematiche attinenti alla ludopatia. Ritiene pertanto utile avviare un'interlocuzione tanto con la Commissione di merito che con la relatrice perché si possa tener conto delle norme nel frattempo inserite nell'ordinamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.2.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 350 (ant.) del 21/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 21 APRILE 2016
350^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SUSTA](#) (PD) fa presente in primo luogo che il disegno di legge in esame, riguardo alle proprie finalità, definisce la cittadinanza economica un insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino di divenire agente economico rispettoso delle regole del vivere civile e consapevole, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, al fine di contribuire al benessere economico individuale e al benessere sociale.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un Comitato tecnico-scientifico cui spetta, in concorso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le altre istituzioni competenti, monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui agli articoli 2 e 3, nonché valutare gli effetti delle politiche educative realizzate. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che individua, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i soggetti del mondo economico e sociale che ne fanno parte.

L'articolo 2 attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione degli ambiti territoriali e la definizione di modalità e tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione da attuare nelle scuole di ogni ordine e grado, con lo scopo di accrescere capacità, conoscenze e competenze, così da incrementare il numero di cittadini in grado di prendere decisioni

consapevoli e capaci di operare all'interno del rispettivo contesto economico. A tal fine presso il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è costituito un gruppo di ricerca che assicura, attraverso la conoscenza rigorosa dei temi trattati e la creazione di un nucleo di competenze specifiche in ambito economico, educativo e finanziario, il corretto evolversi della sperimentazione e la sua efficacia finale.

L'articolo 3 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le direzioni regionali e previa intesa in sede di Conferenza unificata, individui gli ambiti territoriali e definisca le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di una sperimentazione, in favore delle fasce deboli altrimenti escluse dal mercato del lavoro, consistente in un programma educativo di cittadinanza economica rivolto in particolare alle donne, ai giovani in cerca di prima occupazione e agli anziani, finalizzato a ridurre gli elementi di vulnerabilità alle truffe e ai comportamenti economicamente rischiosi. Gli obiettivi riguardano in particolare la capacità di gestione delle proprie risorse economiche, i rischi di ludopatia, di soggezione a usura o di dipendenza comportamentale patologica da strutture piramidali di affiliazione, motivata esclusivamente dalla prospettiva di un guadagno facile, nonché l'utilizzo degli emolumenti da lavoro secondo libere scelte individuali, nella piena consapevolezza delle migliori modalità con cui fronteggiare la precarietà. Lo sviluppo del programma è affidato a un gruppo di ricerca, deputato allo sviluppo di competenze specifiche negli ambiti economico, educativo e finanziario, costituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne coordina l'attività d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, agli oneri derivanti dalle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 e dei gruppi di ricerca di cui agli articoli 2 e 3 si provvede mediante destinazione ai Ministeri rispettivamente interessati di un ammontare annuo pari allo 0,1 per cento dei proventi delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) rammenta che la Commissione di merito ha svolto numerose audizioni sul disegno di legge in titolo e che, in ragione dell'*iter* in sede referente è possibile disporre di tempi sufficientemente ampi per la valutazione e la definizione del parere. D'altro canto, anche nel corso dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario e finanziario sono venute autorevoli sollecitazioni a proseguire l'esame in tempi celeri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune date ([n. COM \(2016\) 56 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, per quanto riguarda talune date ([n. COM \(2016\) 57 definitivo](#))

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti a parere

motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 123)

Il relatore [MOLINARI](#) (*Misto*) segnala che la direttiva 2014/65/UE (MiFID) e il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) sono stati adottati in conseguenza della crisi finanziaria. Essi, indicati collettivamente come MiFID II, disciplinano i mercati mobiliari, gli intermediari mobiliari e le sedi di negoziazione; il nuovo quadro normativo sostituisce e rafforza il vigente quadro MiFID. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 3 luglio 2016, mentre sia la MiFID che il MiFIR si applicheranno a decorrere dal 3 gennaio 2017. La finalità delle proposte in esame è prorogare la data di applicazione del pacchetto MiFID II, in ragione delle sfide a cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le autorità nazionali competenti e le parti interessate devono far fronte sul piano dell'attuazione tecnica: data l'ampiezza dell'impegno non sarà possibile realizzare in tempo il 3 gennaio 2017 le infrastrutture di dati essenziali; ne deriverebbero incertezze giuridiche e potenziali perturbazioni del mercato.

Alla luce delle circostanze eccezionali menzionate e delle sfide particolari che l'attuazione tecnica pone all'ESMA e alle altre autorità competenti, la Commissione europea ritiene necessario disporre una proroga limitata allo stretto necessario per consentire il completamento dei lavori di attuazione tecnica, mentre il termine di recepimento rimane quello originario del luglio 2016, con un'evidente asimmetria rispetto a quello di applicazione.

Il relatore dà quindi conto delle osservazioni favorevoli trasmesse dalla Commissione politiche dell'Unione europea, con particolare riguardo alla verifica dei requisiti di proporzionalità e sussidiarietà, nonché della base giuridica dei provvedimenti in esame. Presenta quindi uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) osserva che con le proposte in esame le istituzioni europee hanno inteso prendere atto della sussistenza di un problema di natura oggettiva. Dichiarando quindi aperta la discussione generale.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) condivide le considerazioni espresse dal relatore e dal Presidente. Sollecita quindi alla verifica dello stato di attuazione della MiFID in una fase precedente alla data di applicazione così come prorogata dagli atti in esame.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) ritiene necessario prendere atto delle carenze oggettive nella realizzazione delle infrastrutture per il trattamento dei dati e richiama l'attenzione sulle carenze di fondo nell'attuazione del sistema MiFID, che ha rivelato, come nel caso del collocamento di obbligazioni subordinate degli istituti bancari, gravi lacune. Auspica pertanto che la Commissione si impegni al fine di enucleare proposte idonee a ottenere un più adeguato livello di tutela dei risparmiatori nell'ambito del sistema MiFID.

Il [PRESIDENTE](#) riconosce l'importanza dei rilievi della senatrice Bottici e rammenta l'alto livello di attenzione costantemente dedicato alla questione dalla Commissione.

Il vice ministro CASERO conviene circa la sussistenza di una questione di ordine oggettivo alla quale gli atti in titolo pongono rimedio. Riconosce quindi l'importanza delle osservazioni espresse dalla senatrice Bottici, ancorché di ordine generale, segnalando l'opportunità di approfondire contestualmente i temi dell'educazione finanziaria dei cittadini, peraltro oggetto del disegno di legge precedentemente esaminato, e della predisposizione di strumenti mirati a garantire al pubblico dei risparmiatori un'agevole comprensione del livello di rischio connesso alle diverse operazioni di investimento.

Intervenendo in replica, il relatore [MOLINARI](#) (*Misto*) segnala l'opportunità di un accresciuto impegno del Parlamento europeo riguardo al tema della tutela dei risparmiatori e, dopo aver segnalato l'importanza dell'esame in fase ascendente, condivide quanto già espresso circa l'utilità di consentire ai risparmiatori di avere a disposizione materiale informativo di agevole fruizione. Rileva peraltro la necessità di porre, al contempo, la dovuta attenzione a evitare un'eccessiva rigidità nei rapporti delle banche con la clientela, in particolare al fine di evitare nocive contrazioni dell'erogazione del credito.

Lo schema di risoluzione presentato dal relatore è infine messo in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 14,30 di oggi non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI N. COM (2016) 56 DEFINITIVO E N. COM (2016) 57 DEFINITIVO SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (Doc. XVIII, n. 123)

La Commissione Finanze e tesoro, esaminati gli atti comunitari in titolo, considerato che:

- la direttiva 2014/65/UE (di seguito "MiFID") e il regolamento (UE) n. 600/2014 (di seguito "MiFIR") sono stati adottati a seguito della crisi finanziaria. La MiFID e il MiFIR, indicati collettivamente come MiFID II, disciplinano i mercati mobiliari, gli intermediari mobiliari e le sedi di negoziazione. Il nuovo quadro normativo sostituisce e rafforza il vigente quadro MiFID;
- gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 3 luglio 2016, mentre sia la MiFID che il MiFIR si applicheranno a decorrere dal 3 gennaio 2017;
- la finalità delle proposte legislative in titolo è di prorogare la data di applicazione di entrambi gli atti che compongono il pacchetto MiFID II, in ragione delle sfide a cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le autorità nazionali competenti e le parti interessate devono far fronte sul piano dell'attuazione tecnica, soprattutto per la necessità di un numero significativo di misure di esecuzione. Data l'ampiezza delle sfide, come comunicato dall'ESMA alla Commissione europea il 2 ottobre 2015, non sarà possibile realizzare in tempo per il 3 gennaio 2017 le infrastrutture

- di dati essenziali e pertanto si rende necessaria una proroga dell'entrata in vigore;
- infatti, per la raccolta efficiente e armonizzata dei dati deve essere sviluppata una nuova infrastruttura (il *Financial Instruments Reference Data System*, "FIRDS"), che dovrà coprire tutta la gamma di strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione ampliato di MiFID II. Il FIRDS dovrà prevedere il collegamento dei flussi di dati tra l'ESMA, le autorità nazionali competenti e circa 300 sedi di negoziazione in tutta l'UE. La stragrande maggioranza dei nuovi sistemi informatici su cui si basa il FIRDS dovrà essere sviluppata da zero, sulla base di nuovi parametri;
 - l'entità e la complessità dei dati che devono essere raccolti e trattati affinché MiFID II diventi operativo riguarda in particolare la segnalazione delle operazioni, i calcoli a fini di trasparenza, la segnalazione delle posizioni su derivati su merci, la regolamentazione microstrutturale;
 - quindi, se la data di applicazione rimanesse invariata, ne deriverebbero incertezza giuridica e potenziali perturbazioni del mercato. Per questi motivi, con gli atti in titolo si proroga di un anno, sino al 3 gennaio 2018, la data di applicazione di entrambi gli atti legislativi del pacchetto MiFID II, ossia la direttiva 2014/65/UE (su cui insiste il COM (2016) 56) e il regolamento (UE) n. 600/2014 (su cui insiste il COM (2016) 57), nonché si prorogano alcuni termini (sempre all'interno del COM(2016) 57) del regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) e del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR);
 - la proroga peraltro concerne non solo le parti della normativa direttamente connesse alla raccolta di dati, ma l'intero pacchetto, perché permette di evitare il rischio di creare confusione e i costi che le parti interessate dovrebbero sostenere in caso di attuazione scaglionata, permette di evitare di dover distinguere tra le misure che possono essere attuate immediatamente e le altre misure e consente di fare a meno di norme transitorie;
- rilevato che:
- le misure proposte hanno la stessa base giuridica degli atti di base, ossia l'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE per il COM(2016) 56 e l'articolo 114 del TFUE per il COM(2016) 57;
 - il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto le due proposte si limitano a prorogare un atto dell'Unione europea, la cui competenza è quindi degli organi dell'Unione;
 - il principio di proporzionalità appare rispettato poiché è la stessa Autorità europea per i mercati finanziari (ESMA) a evidenziare la necessità della proroga al fine di consentire una pianificazione e un'attuazione efficienti e ordinate a opera di tutte le parti interessate;

formula una risoluzione favorevole con le seguenti osservazioni.

Le proposte in esame, come detto, richiedono una proroga in considerazione della complessità tecnica dell'implementazione del pacchetto regolamentare MiFID II, ma non contemplano la proroga del termine imposto agli Stati membri per il recepimento della direttiva 2014/65/UE e della direttiva 2014/57/UE (direttiva sugli abusi di mercato). Tali termini sono fissati dall'articolo 93, paragrafo 1, della prima direttiva e dall'articolo 13 della seconda direttiva al 3 luglio 2016. A tale termine è peraltro agganciata la delega, contenuta negli articoli 1, 9 e 11 della legge 9 luglio 2015, n. 144 (legge di delegazione europea 2015), volta al loro recepimento, anche ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e del regolamento (UE) n. 596/2014.

Per le stesse ragioni di certezza giuridica evocate dalla Commissione europea, valuti il Governo l'opportunità di richiedere una proroga anche del termine di recepimento, che peraltro impatterebbe sulla delega contenuta nei citati articoli della legge di delegazione europea 2015, di imminente scadenza secondo il meccanismo previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 (due mesi antecedenti il termine per il recepimento, secondo il testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge europea 2014, che ha invece spostato i termini di scadenza delle deleghe conferite per la trasposizione delle direttive addirittura a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento della direttiva).

1.4.2.2.2. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 365 (pom.) del 19/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2016
365^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) ritiene necessario che la Commissione si confronti con il Governo riguardo alle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio riguardanti il futuro della società Equitalia e la modulazione delle aliquote fiscali.

Il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*) si associa.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) si riserva di valutare le migliori modalità per la realizzazione del confronto richiesto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1196\) Mauro Maria MARINO ed altri.](#) - *Norme per l'educazione alla cittadinanza economica*

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) riferisce circa l'avvio dell'*iter* di un disegno di legge di materia analoga a quella del provvedimento in titolo presso la Camera dei deputati, assegnato alla Commissione Finanze. La Presidenza di tale Commissione ha inoltre inteso approfondire la materia tramite l'organizzazione di un seminario con il coinvolgimento di numerosi soggetti. Si riserva di valutare eventuali iniziative riguardanti il rapporto con l'altro ramo del Parlamento, da rassegnare alla Presidenza del Senato.

Dà quindi la parola al relatore [SUSTA](#) (PD) il quale presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) osserva la necessità di un bilanciamento nel testo del disegno di legge volto a evitare il rischio che le disposizioni in materia di educazione finanziaria determinino un processo di deresponsabilizzazione del sistema bancario e finanziario. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) esprime apprezzamento riguardo alla proposta del relatore e rammenta l'importanza attribuita all'educazione finanziaria da numerosi soggetti auditi nell'ambito della recente indagine conoscitiva sul sistema bancario. Osserva inoltre che la finalità del disegno di legge consiste nel garantire ai cittadini un adeguato livello di consapevolezza su questioni economiche di notevole importanza.

Il senatore [VACCIANO](#) (Misto) ritiene che i programmi di educazione finanziaria non possano che essere volti a garantire un minimo livello di consapevolezza circa le scelte economiche, senza che ciò comporti alcuna deresponsabilizzazione del mondo finanziario. Dopo aver rilevato la mancanza di previsioni circa le risorse da mettere a disposizione del sistema scolastico e la preparazione dei docenti e l'attività di apprendimento, suggerisce di modificare lo schema di parere eliminando il riferimento alle ludopatie contenuto nell'osservazione relativa all'articolo 3, in quanto introduce un tema sostanzialmente estraneo alla materia oggetto del disegno di legge in esame.

Il senatore [TOSATO](#) (LN-Aut) ritiene che l'innalzamento del livello di preparazione finanziaria del pubblico non esime le banche da una maggiore chiarezza nella comunicazione proveniente dal sistema bancario e finanziario. Dichiarò l'intenzione di astenersi in sede di votazione.

Il senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) rileva che le attività di educazione finanziaria devono essere impostate tenendo conto dell'evoluzione del rapporto fra il pubblico e il settore bancario, determinato dallo sviluppo delle modalità telematiche. Condivide le osservazioni del senatore Vacciano in merito all'estraneità della ludopatia rispetto alla materia oggetto d'esame. Dichiarò quindi l'intenzione di voto favorevole.

La senatrice [GUERRA](#) (PD) osserva che il disegno di legge in esame è finalizzato a un'opera di educazione finanziaria diffusa, con la finalità di innalzare il livello generale di consapevolezza circa le scelte di investimento. Ritiene inoltre che il riferimento alla ludopatia contenuto nello schema di parere sia inquadrato in una più generale attenzione a situazioni di particolare vulnerabilità, dovendosi parlare di una diffusa consapevolezza delle questioni economiche e non certamente di conoscenze professionali.

Il relatore [SUSTA](#) (PD) modifica lo schema di parere presentato, eliminandone il riferimento alla ludopatia.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ribadisce l'importanza del provvedimento al fine di tutelare in particolar modo le fasce più deboli della popolazione attraverso una maggiore preparazione relativamente alle scelte di carattere finanziario.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone quindi in votazione lo schema di parere del relatore, così come modificato (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

In risposta a un quesito del senatore [TOSATO](#) (LN-Aut) il [PRESIDENTE](#) osserva che la discussione generale potrà concludersi nella seduta in corso. Fa presente inoltre che la programmazione dei lavori per l'esame del disegno di legge terrà conto della calendarizzazione della discussione in Assemblea, il cui inizio è già stato posto il 7 giugno prossimo, nonché del numero di emendamenti che verranno presentati. A tale riguardo nell'osservare la possibilità di apportare concreti miglioramenti al testo, auspica che si possa svolgere un confronto approfondito su un numero ragionevole di qualificate proposte emendative.

Il senatore [MARTON](#) (M5S), intervenendo in discussione generale, pone la questione del chiarimento circa la valutazione dei beni oggetto di pegno non possessorio nei casi di materie prime e prodotti semilavorati, destinati al termine del processo produttivo a essere connotati da valore aggiunto.

Il vice ministro CASERO replica brevemente, osservando che il valore attribuito al pegno, una volta determinato, non è in linea di principio suscettibile di variazioni. Riconosce peraltro la fondatezza del dubbio posto, rispetto al quale rileva la sussistenza di margini di valutazione al fine di un miglioramento del testo normativo.

Dopo un'ulteriore richiesta del senatore [MARTON](#) (M5S) il vice ministro ribadisce la disponibilità a chiarire gli aspetti richiamati.

La senatrice [PAGLINI](#) (M5S) si sofferma sui dati fondamentali dell'attuale situazione di crisi del sistema produttivo nazionale, che investe in particolare le piccole e medie imprese, le quali risentono

pesantemente della restrizione del credito erogato dal sistema bancario. La contrazione del credito e dell'attività produttiva risulta avere conseguenze particolarmente gravi sul piano occupazionale.

Le misure di salvaguardia degli interessi dei risparmiatori danneggiati comprese nel decreto-legge n. 59, come dimostrato dall'insufficienza del rimborso dai criteri restrittivi per l'accesso, risultano nella sostanza un mascheramento delle parti sostanziali del provvedimento, finalizzato a rafforzare la posizione delle banche nei confronti delle imprese. A questo riguardo cita in particolare le misure riguardanti la procedura esecutiva e l'impiego come garanzia dei beni immobili. Esprime riserve in merito all'operazione riguardanti la società S.G.A., in virtù delle interconnessioni con il Fondo Atlante e Banca Intesa.

Il senatore [MORRA](#) (M5S) considera l'ennesimo provvedimento riguardante il sistema bancario presentato dal Governo viziato da una visione parziale, in quanto il sistema creditizio necessita di una revisione strutturale volta a rilanciare la competitività dell'economia italiana nel suo complesso. Sottolinea quindi i fallimenti della politica monetaria in Italia, condizionata dall'adesione alla moneta unica, la quale rappresenta un fattore di crisi in presenza di sistemi economici differenziati. Si sofferma quindi sulla genesi dell'elevato ammontare di sofferenze, sottolineando in particolare la responsabilità degli organi di gestione degli istituti di credito, orientati a scelte prive di motivazione economica. Auspica pertanto un rafforzamento della vigilanza sugli istituti di credito, dimostratosi finora carente preannunciando la presentazione di una riforma della Banca d'Italia. Conclude esprimendosi negativamente circa la precedenza sullo stato accordata al creditore bancario ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 59.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1196

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,
premesse che
la pianificazione finanziaria coinvolge numerosi aspetti della vita quotidiana e implica una forte consapevolezza delle scelte di investimento;
il contesto nel quale opera il cittadino/risparmiatore/investitore è fortemente influenzato dagli effetti della crisi dei mercati e della globalizzazione finanziaria;
il mercato del lavoro, le regole previdenziali, i mutamenti demografici, ridisegnano anch'essi lo scenario nel quale si collocano le scelte di investimento e anche i soggetti che operano nei mercati;
considerato che
da più parti, sia operatori di mercato che istituzioni, viene sollecitata la definizione di programmi di formazione e educazione economico-finanziaria per aiutare i cittadini a compiere scelte consapevoli, per tutelare i propri risparmi;
in materia di educazione finanziaria sono attivi numerosi soggetti con progetti e programmi diversificati e con prospettive a vari livelli;

l'ottica nella quale inserire un intervento normativo è quello del progetto di educazione alla cittadinanza economica, per sviluppare non solo le conoscenze e le informazioni sufficienti a compiere scelte finanziarie, ma soprattutto per rafforzare le capacità di ciascuno di divenire agente consapevole nell'arco della propria vita economica e sociale;

la finalità principale del disegno di legge è quella di attivare pratiche educative che coinvolgano sia la popolazione scolastica che i cittadini in età adulta;

appare opportuno inserire nel testo anche la nozione di educazione finanziaria, oltre che quella alla cittadinanza economica, e norme volte a creare un sistema integrato di verifica e validazione di tutti i progetti che vengono realizzati in ambito formativo, educativo, consulenziale per l'educazione finanziaria;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, si suggerisce di affiancare alla nozione di cittadinanza economica anche quella di educazione finanziaria, intesa come insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino, nell'arco della vita, di migliorare la comprensione di prodotti e nozioni finanziarie attraverso l'informazione, l'istruzione, la consulenza oggettiva, ovvero una combinazione dei tre fattori, di sviluppare le capacità e la fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare scelte informate;

introdurre un sistema di validazione, di verifica dei requisiti e di misurazione dei programmi di educazione finanziaria da affidare ad una commissione istituita a cura dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di rendere il più efficace possibile la pluralità di iniziative portate avanti a vari livelli in materia di educazione finanziaria;

all'articolo 2, oltre alla cittadinanza economica, prevedere, con riferimento all'educazione finanziaria, la realizzazione di programmi di educazione finanziaria di durata triennale che prevedono il diretto coinvolgimento dei docenti degli istituti scolastici, opportunamente formati, che possono farsi affiancare dai soggetti indicati e accreditati;

prevedere che i programmi educativi dovranno tenere conto della necessità dei giovani di apprendere i fondamenti della gestione economica e finanziaria della propria vita e l'importanza dell'uso del tempo, delle risorse a disposizione e del risparmio per acquisire maggiore benessere futuro. A tal fine, i programmi privilegiano il consumo consapevole, la sostenibilità, la scelta consapevole degli investimenti finanziari, assicurativi e previdenziali;

all'articolo 3, con riferimento all'educazione finanziaria, prevedere la realizzazione di programmi di durata triennale rivolti ad adulti vulnerabili, ovvero alle fasce di cittadini più poveri, alle vittime di usura, di privazione affettiva, di ludopatie, ai cittadini che sono inseriti all'interno di programmi di sostegno pubblico al reddito e socio-sanitario, con finalità e modalità specifiche, da sviluppare anche mediante educatori che operano in qualità di assistenti sociali o volontari impegnati nelle reti di supporto. Tali programmi sono orientati alla gestione dei consumi, dei debiti e del risparmio. I risultati sono monitorati e costituiranno prassi di riferimento per ulteriori buone pratiche. In tutti i casi, le risorse che erogheranno programmi educativi, di norma rivolti al singolo cittadino, dovranno avere formazione specifica e disporre di strumenti professionali per svolgere un ruolo tanto delicato con professionalità e metodo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1196

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,
premessi che
la pianificazione finanziaria coinvolge numerosi aspetti della vita quotidiana e implica una forte consapevolezza delle scelte di investimento;

il contesto nel quale opera il cittadino/risparmiatore/investitore è fortemente influenzato dagli effetti della crisi dei mercati e della globalizzazione finanziaria;

il mercato del lavoro, le regole previdenziali, i mutamenti demografici, ridisegnano anch'essi lo scenario nel quale si collocano le scelte di investimento e anche i soggetti che operano nei mercati; considerato che

da più parti, sia operatori di mercato che istituzioni, viene sollecitata la definizione di programmi di formazione e educazione economico-finanziaria per aiutare i cittadini a compiere scelte consapevoli, per tutelare i propri risparmi;

in materia di educazione finanziaria sono attivi numerosi soggetti con progetti e programmi diversificati e con prospettive a vari livelli;

l'ottica nella quale inserire un intervento normativo è quello del progetto di educazione alla cittadinanza economica, per sviluppare non solo le conoscenze e le informazioni sufficienti a compiere scelte finanziarie, ma soprattutto per rafforzare le capacità di ciascuno di divenire agente consapevole nell'arco della propria vita economica e sociale;

la finalità principale del disegno di legge è quella di attivare pratiche educative che coinvolgano sia la popolazione scolastica che i cittadini in età adulta;

appare opportuno inserire nel testo anche la nozione di educazione finanziaria, oltre che quella alla cittadinanza economica, e norme volte a creare un sistema integrato di verifica e validazione di tutti i progetti che vengono realizzati in ambito formativo, educativo, consulenziale per l'educazione finanziaria;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, si suggerisce di affiancare alla nozione di cittadinanza economica anche quella di educazione finanziaria, intesa come insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino, nell'arco della vita, di migliorare la comprensione di prodotti e nozioni finanziarie attraverso l'informazione, l'istruzione, la consulenza oggettiva, ovvero una combinazione dei tre fattori, di sviluppare le capacità e la fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare scelte informate;

introdurre un sistema di validazione, di verifica dei requisiti e di misurazione dei programmi di educazione finanziaria da affidare ad una commissione istituita a cura dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di rendere il più efficace possibile la pluralità di iniziative portate avanti a vari livelli in materia di educazione finanziaria;

all'articolo 2, oltre alla cittadinanza economica, prevedere, con riferimento all'educazione finanziaria, la realizzazione di programmi di educazione finanziaria che prevedano il diretto coinvolgimento dei docenti degli istituti scolastici, opportunamente formati, che possono farsi affiancare dai soggetti indicati e accreditati;

prevedere che i programmi educativi dovranno tenere conto della necessità dei giovani di apprendere i fondamenti della gestione economica e finanziaria della propria vita e l'importanza dell'uso del tempo, delle risorse a disposizione e del risparmio per acquisire maggiore benessere futuro. A tal fine, i programmi privilegiano il consumo consapevole, la sostenibilità, la scelta consapevole degli investimenti finanziari, assicurativi e previdenziali;

all'articolo 3, con riferimento all'educazione finanziaria, prevedere la realizzazione di programmi rivolti ad adulti vulnerabili, ovvero alle fasce di cittadini più poveri, alle vittime di usura e di deprivazione affettiva, ai cittadini che sono inseriti all'interno di programmi di sostegno pubblico al reddito e socio-sanitario, con finalità e modalità specifiche, da sviluppare anche mediante educatori che operano in qualità di assistenti sociali o volontari impegnati nelle reti di supporto. Tali programmi sono orientati alla gestione dei consumi, dei debiti e del risparmio. I risultati sono monitorati e costituiranno prassi di riferimento per ulteriori buone pratiche. In tutti i casi, le risorse che erogheranno programmi educativi, di norma rivolti al singolo cittadino, dovranno avere formazione specifica e disporre di strumenti professionali per svolgere un ruolo tanto delicato con professionalità e metodo.

